Sommario parte prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 4

Modifiche alla legge regionale 18/2006 contenente disposizioni per l'istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area.

pag. **8**

Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5

Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.

pag. **11**

Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2007, n. 026/Pres.

Premio per l'innovazione 2006. Costituzione della Giuria.

pag. **47**

Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2007, n. 027/Pres.

LR 35/1986, art. 20, comma 3 - Rideterminazione dei valori venali da assumere a base del calcolo delle sanzioni pecuniarie nei casi di estrazione e coltivazione effettuati senza autorizzazione regionale o in violazione delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione.

pag. **49**

Decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2007, n. 028/Pres.

LR 23/1997, art. 23. Scioglimento del Consiglio comunale di Tricesimo (UD).

pag. **50**

Decreto del Presidente della Regione 16 febbraio 2007, n. 029/Pres.

Revoca del decreto ministeriale 1 marzo 1965 che dispone il trasferimento totale degli abitanti di Erto e Casso ai sensi dell'art. 3 della legge 357/1964.

pag. **51**

Decreto del Presidente della Regione 16 febbraio 2007, n. 030/Pres.

Commissione per la verifica dei risultati relativi all'attività di ricerca e sperimentazione conseguiti dall'Università degli Studi di Udine nell'ambito del progetto Malga Pilota. Sostituzione componenti e proroga della durata.

pag. **53**

Decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2007, n 033/Pres.

LR 18/2005, artt. 30, 31, 32 e 33. Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli artt. 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro). Approvazione.

pag. **54**

Decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi 6 febbraio 2007, n. 203/DR

Nomina commissione concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 1 unità nella categoria D, profilo professionale specialista turistico-culturale, indirizzo comunicatore pubblico, posizione economica 1.

pag. **64**

Decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi 6 febbraio 2007, n. 204/DR

Nomina commissione concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 1 unità nella categoria D, profilo professionale specialista amministrativo-economico, indirizzo statistico, posizione economica 1.

pag. **65**

Decreto del Direttore del Servizio organizzazione e sviluppo risorse umane 16 febbraio 2007, n. 368/ORU

Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di categoria D, profilo professionale specialista turistico-culturale, indirizzo comunicatore pubblico, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato: elenchi dei candidati esclusi e dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta.

pag. **66**

Decreto del Direttore del Servizio organizzazione e sviluppo risorse umane 16 febbraio 2007, n. 369/ORU

Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di categoria D, profilo professionale specialista amministrativo-economico, indirizzo statistico, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato: elenchi dei candidati esclusi e dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta.

pag. **74**

Decreto del Direttore sostituto del Servizio valutazione impatto ambientale 31 gennaio 2007, n. 92/VIA 276

LR 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di apertura e contestuale ripristino ambientale – paesaggistico di una cava di pietra piasentina denominata "Pulfero" sita in località Cedermas in Comune di Pulfero. Proponente: ALSAF di Cettolo Liviana & C snc, Faedis (UD). Provvedimento di individuazione delle Autorità.

pag. **79**

Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2007, n. 250

RECE 1260/1999 - Docup Obiettivo 2 2000-2006 - Misura 1.1 "Competitività ed attrattività del sistema trasporti" - Azione 1.1.1. "Infrastrutture per lo sviluppo dell'intermodalità". Autorizzazione al finanziamento di 2 iniziative di cui all'allegato 2 della graduatoria approvata con DGR 1668/2005.

pag. **80**

Deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2007, n. 290

Art. 2545 septiesdecies CC – Scioglimento per atto dell'autorità di una cooperativa senza nomina di Commissario liquidatore.

pag. **83**

Deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2007, n. 291

Art. 2545 terdecies CC – Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa "Euroexpressline piccola Soc. coop. a rl" in liquidazione, con sede in Trieste.

pag. **83**

Direzione Generale

Proroga termine avviso indicativo di project financing. Comunicato.

pag. **84**

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Caneva. Avviso di approvazione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **84**

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale

- Udine

Comune di Caneva. Avviso di approvazione della variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **85**

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Cassacco. Avviso di approvazione della variante n. 5 al Piano regolatore particolareggiato comunale delle zone "A".

pag. **85**

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Dogna. Avviso di approvazione della variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **85**

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Dogna. Avviso di approvazione della variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **85**

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Faedis. Avviso di adozione della variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **86**

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Gorizia. Avviso di approvazione della variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **86**

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Magnano in Riviera. Avviso di approvazione della variante n. 28 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **86**

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Magnano in Riviera. Avviso di approvazione della variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **86**

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Ravascletto. Avviso di approvazione della variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **87**

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Sacile. Avviso di adozione della variante n. 50 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **87**

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Sedegliano. Avviso di approvazione della variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **87**

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Talmassons. Avviso di approvazione della variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **88**

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Tarvisio. Avviso di adozione della variante n. 38 al Piano regolatore generale, denominata "Variante generale di revisione dei vincoli e di adeguamento alla LR 52/1991".

pag. **88**

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Trieste. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale della zona "Bob" di Servola.

pag. **88**

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Trivignano Udinese. Avviso di approvazione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **88**

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Trivignano Udinese. Avviso di approvazione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **89**

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 23 gennaio 2007, n. 43. (Estratto). DLgs 30 giugno 2003, n. 196, Artt. 20 e 21 - Approvazione del Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari del Consiglio regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

pag. **89**

Sommario parte terza Concorsi e avvisi

Comune di Marano Lagunare (UD)

Bando di gara mediante asta pubblica per la vendita del complesso immobiliare denominato: valle Grotari e Vulcan.

pag. **122**

Consorzio per l'assistenza medico psicopedagogica - Cervignano del Friuli (UD)

Avviso di gara mediante pubblico incanto per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'Ente per il periodo 01.04.2007- 31.03.2010.

pag. **123**

Direzione centrale attività produttive - Trieste

Bando invito (Lettera a) del programma attuativo per la riqualificazione delle attività commerciali e turistiche adottato con DGR 16 aprile 2004, n. 944 ed approvato in data 20 luglio 2006 con DM n. 5765 e DM 5766). Interventi per la realizzazione di azioni positive per la riqualificazione e rivitalizzazione del sistema distributivo e ricettivo nei contesti urbani, rurali e montani.

pag. **123**

Direzione centrale attività produttive - Trieste

Bando invito (Lettera b) del programma attuativo per la riqualificazione delle attività commerciali e turistiche adottato con DGR 16 aprile 2004, n. 944 ed approvato in data 20 luglio 2006 con DM n. 5766). Interventi per la realizzazione di studi e progett progettazione per i centri storici effettuati dai Comuni con l'assistenza dei CAT regionali.

pag. **132**

Agenzia regionale per la rappresentanza regionale degli Enti e delle pubbliche Amministrazioni – ARERAN - Trieste

Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico non dirigenti - Quadriennio normativo (II fase) 2002-2005 - Biennio economico 2004-2005.

pag. **134**

Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato del Friuli Venezia Giulia - Pordenone

Deliberazione n. 10/2006: assegnazione della gestione del Centro servizi volontariato per il triennio 2007 - 2009.

pag. **178**

Comune di Cormòns (GO)

Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano delle aree per gli insediamenti produttivi - PIP.

pag. **179**

Comune di Majano (UD)

Lavori di urbanizzazione primaria strada comunale via della Tesa in frazione Farla. - Decreto di esproprio con condizione sospensiva.

pag. **179**

Comune di Porcia (PN)
Adozione Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile. Avviso di deposito ai sensi dell'art. 4, terzo comma, LR n. 28/2004.
pag. **181**

Comune di Roveredo in Piano (PN)
Avviso di adozione variante n. 17 al PRGC.
pag. **181**

Comune di San Leonardo (UD)
Avviso di adozione variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.
pag. **182**

Comune di Terzo di Aquileia (UD)
Avviso di adozione e di deposito del Piano di localizzazione delle infrastrutture per la telefonia mobile.
pag. **182**

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone
Concessione in sanatoria del diritto derivazione d'acqua alla ditta Saturnia Srl.
pag. **182**

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone
Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3/07/2002 n. 16 e succ. modifiche ed integrazioni. Concessione di derivazione d'acqua al Comune di San Vito al Tagliamento.
pag. **183**

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Udine
Pubblicazione, ai sensi dell'art. 21 comma 5, della LR 3/07/2002 n. 16, dell'estratto del provvedimento di riconoscimento all'uso dell'acqua a ditte varie.
pag. **183**

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Udine
Pubblicazione, ai sensi dell'art. 21 comma 5, della LR 3/07/2002 n. 16, dell'estratto del provvedimento di riconoscimento all'uso dell'acqua a ditte varie.
pag. **184**

SECAB Società Cooperativa - Paluzza (UD)
Pubblicazione dell'estratto del decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa della Direzione provinciale dei lavori pubblici di Udine di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.
pag. **185**

TERNA Spa - Area Operativa Trasmissione - Padova
Pubblicazione dell'estratto del decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa della Direzione provinciale dei lavori pubblici di Udine di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.
pag. **186**

Azienda pubblica di Servizi alla Persona - "Opera Pia Coianiz" - Tarcento (UD)
Concorso pubblico per la copertura di tre posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere a tempo indeterminato – cat. D ruolo sanitario - CCNL Comparto sanita'.
pag. **187**

Azienda pubblica di Servizi alla Persona ITIS - Trieste
Estratto d'avviso di selezione per l'assunzione di 1 esperto contabile (cat D pos. ec. 1).
pag. **188**

Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina" Gorizia

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 3 posti di dirigente medico (ex 1° livello) di ginecologia e ostetricia.

pag. **188**

Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina" Gorizia

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.

pag. **196**

Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi - Trieste

Avviso pubblico relativo alle disposizioni assunte dalle Commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici banditi dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 50 del 13 dicembre 2006, in merito ai testi consentiti alle prove scritte ed errata corrige dell'Avviso pubblico relativo alla data, ora e sede in cui verranno effettuate le prove d'esame dei suddetti concorsi pubblici.

pag. **204**
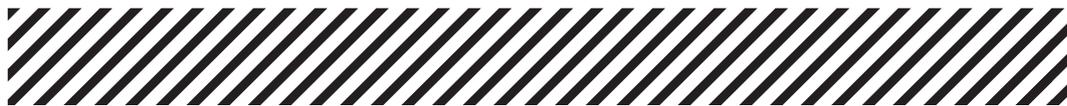
Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

07_9_1_LRE_4

Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 4
Modifiche alla legge regionale 18/2006 contenente disposizioni per l'istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area.

Il Consiglio regionale ha approvato,
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art. 1 modifiche alla legge regionale 18/2006

1. Alla legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area), come modificata dall'articolo 7, comma 133, della legge regionale 1/2007, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 1 le parole <<di livello statale, regionale e locale>> sono soppresse;
b) il comma 2 dell'articolo 1 è soppresso;
c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
<<Art. 2 fondazione per la valorizzazione archeologica e urbanistica di Aquileia
1. Per le finalità dell'articolo 1, sulla base di appositi accordi stipulati con il Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, la Regione promuove, insieme con il medesimo Ministero, la costituzione di una fondazione per la valorizzazione archeologica e urbanistica di Aquileia, di seguito denominata Fondazione Aquileia.
2. La Regione promuove altresì la partecipazione alla Fondazione Aquileia, in qualità di soggetti fondatori, del Comune di Aquileia, della Provincia di Udine e di altre persone giuridiche private senza fine di lucro.>>;
d) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
<<Art. 3 elementi statutari
1. Lo statuto della Fondazione Aquileia dovrà richiamare espressamente le finalità della presente legge e prevedere tra i suoi compiti:
a) la predisposizione di piani strategici di sviluppo culturale e di indirizzo generale dell'assetto territoriale, anche con riferimento alla gestione del sito quale Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO e a supporto delle attività di pianificazione urbanistica di competenza degli enti locali, finalizzati alla valorizzazione delle aree archeologiche, nel quadro dello sviluppo coordinato delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle infrastrutture a servizio delle aree residenziali e di quelle destinate alle attività produttive agricole, artigiane, turistiche, culturali e sociali;
b) lo sviluppo del turismo culturale dell'area;
c) il cofinanziamento degli interventi attuati sulla base dei piani di cui alla lettera a) e nelle zone sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 42/2004 e successive modifiche, nonché la predisposizione dei supporti organizzativi e logistici connessi agli interventi stessi.>>;
e) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
<<Art. 4 conferimenti e dotazione di risorse umane e materiali
1. I soggetti fondatori concorrono alla dotazione patrimoniale e al sostegno delle attività della Fondazione Aquileia in conformità delle disposizioni generali e di quelle dei rispettivi ordinamenti, nel rispetto

di quanto convenuto in sede di stipula degli accordi di cui all’articolo 2, comma 1.>>;
f) al comma 1 dell’articolo 5 le parole <<il Presidente della Fondazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<la Regione>>;
g) al comma 3 dell’articolo 6 dopo le parole <<forme di fruizione turistica compatibili>> sono aggiunte le seguenti: <<con la valenza culturale dei siti>>;
h) il comma 5 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:
<<5. L’Amministrazione regionale, nel rispetto delle procedure autorizzative previste dal decreto legislativo 42/2004 e successive modifiche per gli interventi in aree sottoposte a tutela, può concedere contributi pluriennali per la realizzazione, l’ammodernamento, la ristrutturazione e il completamento di esercizi commerciali, pubblici esercizi e strutture ricettive connessi alla valorizzazione turistica delle aree archeologiche comprese nei piani di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a).>>;
i) al comma 7 dell’articolo 6 le parole <<valorizzazione turistica, culturale e infrastrutturale delle aree comprese nei piani di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b)>> sono sostituite dalle seguenti: <<valorizzazione turistica e culturale delle aree comprese nei piani di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a)>>.
2. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 18/2006, come sostituito dal comma 1, lettera e), fanno carico:
a) relativamente al conferimento a titolo di concorso nella dotazione patrimoniale della Fondazione di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 18/2006, come sostituito dal comma 1, lettera c), all’unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 5148 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita con la seguente <<Conferimenti a titolo di concorso nella dotazione patrimoniale della Fondazione Aquileia>>;
b) relativamente al sostegno delle attività della Fondazione di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 18/2006, come sostituito dal comma 1, lettera c), all’unità previsionale di base 8.2.300.1.279 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 5149 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita con la seguente <<Interventi a sostegno delle attività della Fondazione Aquileia>>.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 23 febbraio 2007

ILLY

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall’articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b)

- Il testo dell’articolo 1 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
Art. 1 finalità e ambito di intervento
1. La Regione riconosce nella città di Aquileia un patrimonio culturale fondamentale per l’identità del Friuli Venezia Giulia e una risorsa determinante per lo sviluppo economico del più vasto ambito territoriale di cui essa e’ parte e ne promuove la valorizzazione, sulla base di un’intesa programmatica con i competenti organi dello Stato, sostenendo l’iniziativa coordinata delle amministrazioni pubbliche per la realizzazione di un parco archeologico vivo integrato nel tessuto sociale e urbanistico aquileiese e inserito nel circuito dei musei e dei siti di interesse storico archeologico di rilievo nazionale.
2. *Abrogato*

Nota all’articolo 1, comma 1, lettera c)

- Il testo dell’articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come sostituito dall’articolo 2, comma 1, lett. ff), del decreto legislativo 157/2006, è il seguente:
Art. 112 valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica
1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all’articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.
3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all’articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di

valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti.
5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.
6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.
7. Con decreto del Ministro sono definiti modalità e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.
8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto.
9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Nota all'articolo 1, comma 1, lettera f)
- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
Art. 5 accordi di programma e procedure accelerate
1. Ai fini della realizzazione delle opere e degli interventi di cui all'articolo 3 che richiedono l'intervento coordinato di più enti che non partecipano alla gestione della Fondazione, *la Regione* promuove la conclusione di appositi accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. Alla realizzazione delle opere, finanziate o progettate ai sensi dell'articolo 3, si applicano le disposizioni speciali di cui al Capo V bis della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 (Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico), come inserito dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 3/2001.
Nota all'articolo 1, comma 1, lettere g), h) e i)
- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18, come modificato dall'articolo 7, comma 133, della legge regionale 1/2007 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 6 contributi regionali
1. La Regione promuove la valorizzazione turistica delle aree archeologiche della regione, creando un circuito specificatamente turistico-culturale integrato che realizzi la messa in rete del sito di Aquileia e degli altri siti archeologici regionali.
2. Per le finalità previste dal comma 1, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere finanziamenti a favore dell'Agenzia per lo sviluppo del turismo - Turismo Friuli Venezia Giulia (TurismoFVG) di cui all'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), come sostituito dall'articolo 106, comma 10, della legge regionale 29/2005.
3. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, nel perseguire l'obiettivo di integrazione degli aspetti dello sviluppo turistico dei siti archeologici di cui al comma 1 e di favorire la valorizzazione di Aquileia e dei siti archeologici contigui, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere ai Comuni dell'area interessata contributi pluriennali per la valorizzazione della vocazione turistica attraverso la realizzazione e la manutenzione di forme di fruizione turistica compatibili con la valenza culturale dei siti, con particolare riferimento alla cura delle aree circostanti i siti archeologici e per il rinnovo della segnaletica turistica dei siti stessi.
4. Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le procedure e le modalità di concessione dei finanziamenti pluriennali di cui al comma 3.
5. *L'Amministrazione regionale, nel rispetto delle procedure autorizzative previste dal decreto legislativo 42/2004 e successive modifiche per gli interventi in aree sottoposte a tutela, può concedere contributi pluriennali per la realizzazione, l'ammodernamento, la ristrutturazione e il completamento di esercizi commerciali, pubblici esercizi e strutture ricettive connessi alla valorizzazione turistica delle aree archeologiche comprese nei piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).*
6. Al fine di assicurare l'effettivo incremento dei servizi offerti all'utenza, la Giunta regionale, con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, detta i criteri generali e le condizioni per l'ammissione ai contributi di cui al comma 5.
7. La Giunta regionale può modificare i regolamenti che disciplinano le modalità di concessione degli incentivi di settore al fine di stabilire criteri di priorità a favore degli interventi diretti alla valorizzazione *turistica e culturale delle aree comprese nei piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).*

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 224

- d'iniziativa dei consiglieri Franzil, Blažina, Camber, Colussi, Fasan, Tonutti, Violino, Zorzini, Di Natale presentata al Consiglio regionale il 17 gennaio 2007;
- assegnato alla VI Commissione permanente il 17 gennaio 2007;
- esaminato dalla VI Commissione permanente nella seduta del 24 gennaio 2007, e approvato all'unanimità, con modifiche, con relazioni di maggioranza dei consiglieri Travanut, Guerra e Camber;
- esaminato e approvato all'unanimità, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 1 febbraio 2007.
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/1386-07 del 14 febbraio 2007.

07_9_1_LRE_5

Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5

Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.

Il Consiglio regionale ha approvato,

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

INDICE

PARTE I URBANISTICA
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 finalità
Art. 2 definizioni
Art. 3 attribuzioni del Comune
Art. 4 attribuzioni della Provincia
Art. 5 attribuzioni della Regione
Art. 6 intese con lo Stato
TITOLO II PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
CAPO I PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE
Art. 7 funzioni e obiettivi della pianificazione
Art. 8 finalità strategiche del PTR
Art. 9 elementi del PTR
Art. 10 formazione del PTR
Art. 11 contenuti prescrittivi del PTR
Art. 12 efficacia
CAPO II PIANI REGIONALI DI SETTORE E PIANI TERRITORIALI INFRAREGIONALI
Art. 13 piani di settore
Art. 14 piani territoriali infraregionali
CAPO III STRUMENTI E CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE
Art. 15 piano strutturale comunale
Art. 16 finalità strategiche del PSC
Art. 17 procedura di formazione del PSC
Art. 18 conferenza di pianificazione
Art. 19 intesa di pianificazione
Art. 20 salvaguardia
Art. 21 piano operativo comunale
Art. 22 procedura di formazione del POC
Art. 23 decadenza dei vincoli
Art. 24 accelerazione di procedure
Art. 25 piani attuativi comunali
CAPO IV PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE
Art. 26 requisiti per la pianificazione sovracomunale
Art. 27 affidamento della predisposizione degli strumenti urbanistici
Art. 28 delega della funzione della pianificazione
Art. 29 ente di pianificazione intercomunale
Art. 30 contenuti della pianificazione sovracomunale
CAPO V PEREQUAZIONE URBANISTICA E COMPENSAZIONE TERRITORIALE
Art. 31 perequazione urbanistica
Art. 32 compensazione urbanistica

Art. 33 compensazione territoriale
TITOLO III INFORMATIZZAZIONE E MONITORAGGIO
Art. 34 informatizzazione degli strumenti urbanistici
Art. 35 supporti informativi e cartografici
Art. 36 rapporti annuali sullo stato del territorio
PARTE II DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 37 recepimento della normativa statale
Art. 38 regolamento edilizio
Art. 39 misure per la promozione della bioedilizia, della bioarchitettura e del rendimento energetico nell'edilizia)
Art. 40 interventi relativi a impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)
Art. 41 monitoraggio dei certificati di regolarità contributiva in edilizia
Art. 42 commissione edilizia
Art. 43 sportello unico per l'edilizia
Art. 44 categorie delle destinazioni d'uso
Art. 45 certificato urbanistico e valutazione preventiva
Art. 46 area di pertinenza urbanistica
Art. 47 interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche
Art. 48 interventi subordinati a denuncia di inizio attività
Art. 49 strutture temporanee
Art. 50 disposizioni applicative
Art. 51 disposizioni applicative in materia di ristrutturazione edilizia
Art. 52 rinvio
Art. 53 procedimento autorizzativo in materia di telefonia mobile
PARTE III PAESAGGIO
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 54 finalità
Art. 55 beni paesaggistici
Art. 56 commissioni provinciali
Art. 57 valenza paesaggistica del PTR
TITOLO II CONTROLLO E GESTIONE DEI BENI SOGGETTI A TUTELA
Art. 58 autorizzazione
Art. 59 commissioni locali per il paesaggio
Art. 60 autorità competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in via transitoria)
PARTE IV POTESTA' REGOLAMENTARE
Art. 61 potestà regolamentare
PARTE V NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 62 osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, dell'edilizia e del paesaggio
Art. 63 norme finali e transitorie
Art. 64 abrogazioni
Art. 65 rinvio e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 22/1985 in materia di piano regionale delle opere di viabilità
Art. 66 entrata in vigore

PARTE I
URBANISTICA
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 finalità

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia disciplina con la presente legge la materia dell'urbanistica e della pianificazione territoriale, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numero 12), dello Statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
2. La Regione riconosce le risorse essenziali come bene comune della collettività, preserva e valorizza il proprio territorio. La presente legge stabilisce le finalità strategiche che gli strumenti di pianificazione devono conseguire nella regolazione dell'uso del territorio.
3. Gli strumenti di pianificazione perseguono la riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali, la prevenzione e il recupero del degrado ambientale e prevedono un'attenta valutazione delle alternative di riuso e riorganizzazione dei tessuti insediativi esistenti prima di procedere a nuovi impegni di suolo.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) risorse essenziali:
1) aria, acqua, suolo ed ecosistemi;
2) paesaggio;
3) edifici, monumenti e siti di interesse storico e culturale;
4) sistemi infrastrutturali e tecnologici;
5) sistemi degli insediamenti, ivi incluse le conurbazioni udinese e pordenonese;
b) interesse regionale: l'interesse pubblico di tutela e impiego della risorsa essenziale, che in relazione al grado di coinvolgimento del territorio regionale impone alla Regione l'esercizio della funzione della pianificazione territoriale;
c) risorsa essenziale di interesse regionale: la risorsa essenziale che supera la soglia di interesse regionale, la cui tutela e impiego è disciplinata dal piano territoriale regionale;
d) piano territoriale regionale (PTR): lo strumento di pianificazione territoriale regionale con il quale la Regione svolge le proprie funzioni di pianificazione territoriale regionale e di tutela e impiego delle risorse essenziali di interesse regionale;
e) pianificazione comunale: la funzione di pianificazione generale, territoriale e urbanistica del Comune che si articola nei livelli strutturale e operativo;
f) pianificazione sovracomunale: la funzione di pianificazione generale, territoriale e urbanistica degli enti pubblici territoriali svolta nei modi previsti dalla legge;
g) piano strutturale comunale (PSC): lo strumento di pianificazione del Comune che definisce gli indirizzi, le prescrizioni, nonché gli obiettivi strategici per la pianificazione dell'intero territorio comunale;
h) piano operativo comunale (POC): lo strumento urbanistico del Comune che stabilisce le regole per la conservazione, valorizzazione, organizzazione e trasformazione di tutto il territorio comunale, individuando le azioni per il raggiungimento degli obiettivi del PSC;
i) documento preliminare di piano (DPP): il documento che contiene lo schema dell'assetto del territorio e individua limiti e condizioni di trasformazione per lo sviluppo sostenibile;
j) conferenza di pianificazione: la sede istituzionale per l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di formazione del PSC e sue varianti, nella quale si acquisiscono intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati delle amministrazioni pubbliche coinvolte;
k) intesa di pianificazione: lo strumento di copianificazione tramite il quale Regione e Comune condividono i contenuti del PSC, che incidono sulla tutela e sull'impiego delle risorse essenziali di interesse regionale individuate nel PTR;
l) piani attuativi comunali (PAC): l'insieme degli strumenti urbanistici di iniziativa pubblica e privata previsti dalla legge per dare attuazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale;
m) ambito territoriale ottimale per la gestione del paesaggio (AGEPA): l'ambito territoriale composto da più Comuni contermini che in ragione della sua dimensione territoriale consente alla Regione di assicurare una adeguata scala di gestione del paesaggio, in relazione agli obblighi assunti con lo Stato nell'intesa di cui all'articolo 6, comma 2, e per le finalità di cui all'articolo 58, comma 3;
n) Ente di pianificazione intercomunale (EPI): l'ente pubblico con personalità giuridica costituito per l'esercizio della pianificazione sovracomunale con le modalità di cui all'articolo 29;
o) perequazione urbanistica: la tecnica che assicura la ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari degli immobili inclusi in un predeterminato ambito, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree;
p) compensazione urbanistica: la tecnica che consente al Comune di convenire con i proprietari la cessione di aree destinate a servizi, a fronte di diritti edificatori di pari valore da utilizzare in ambiti a ciò preventivamente destinati;
q) compensazione territoriale: la tecnica in base alla quale i Comuni che provvedono congiuntamente alla pianificazione sovracomunale in forma associata convengono di compensare diritti edificatori con equivalenti valori di natura urbanistica o economica;
r) sistema informativo territoriale regionale (SITER): la banca dati informatica nella quale sono raccolti, elaborati e interpretati i dati numerici e di documentazione cartografica riguardanti le dinamiche del territorio;
s) osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, dell'edilizia e del paesaggio: l'attività che consente alla Regione il monitoraggio sugli strumenti urbanistici vigenti, nonché dell'attività edilizia e della tutela del paesaggio sul territorio regionale;
t) WebGIS: piattaforma informatica dedicata alla consultazione di informazioni di carattere territoriale nella loro consistenza grafica e alfanumerica;
u) osservazioni: deduzioni motivate presentate dai soggetti indicati dalla legge nei confronti di strumenti che non hanno effetto conformativo della proprietà;

v) opposizioni: eccezioni motivate presentate dai soggetti indicati dalla legge nei confronti di strumenti urbanistici che hanno effetto conformativo della proprietà.

Art. 3 attribuzioni del Comune

1. La funzione della pianificazione territoriale è del Comune che la esercita nel rispetto dei principi di adeguatezza, interesse regionale e sussidiarietà, nonché nel rispetto delle attribuzioni riservate in via esclusiva alla Regione in materia di risorse essenziali di interesse regionale e in coerenza alle indicazioni del PTR.
2. Il Comune, in forza del principio di sussidiarietà e di adeguatezza, esercita la funzione della pianificazione territoriale a livello sovracomunale quando gli obiettivi della medesima, in relazione alla portata o agli effetti dell'azione prevista, non possano essere adeguatamente raggiunti a livello comunale.
3. Nei territori di cui all'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), la pianificazione territoriale deve tendere alla salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali della collettività locale.

Art. 4 attribuzioni della Provincia

1. La Provincia svolge la funzione dell'elaborazione di programmi territoriali strategici nel rispetto delle prescrizioni di PTR.
2. La Provincia svolge attività e funzioni di pianificazione sovracomunale con le modalità di cui agli articoli 27 e 28.

Art. 5 attribuzioni della Regione

1. La funzione della pianificazione della tutela e dell'impiego delle risorse essenziali di interesse regionale è della Regione.
2. La presente legge stabilisce i criteri per individuare le soglie oltre le quali la Regione svolge le funzioni di cui al comma 1 per mezzo del PTR, nonché le procedure attraverso le quali la Regione assicura che la tutela e l'impiego delle risorse essenziali siano garantiti dagli strumenti urbanistici.

Art. 6 intese con lo Stato

1. La Regione promuove il raggiungimento delle intese obbligatorie con gli organi statali competenti per i mutamenti di destinazione dei beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato.
2. La Regione, in attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche, stipula con i Ministeri competenti l'intesa per la valenza paesaggistica del PTR.

TITOLO II
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
CAPO I
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE

Art. 7 funzioni e obiettivi della pianificazione

1. La pianificazione territoriale e urbanistica si informa ai seguenti obiettivi generali:
a) promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo;
b) assicurare che i processi di trasformazione siano compatibili con la sicurezza e la tutela dell'integrità fisica e con l'identità culturale del territorio;
c) migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani;
d) ridurre la pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali anche attraverso opportuni interventi di riduzione e mitigazione degli impatti;
e) promuovere il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio urbano, attraverso interventi di riqualificazione del tessuto esistente;
f) contenere il consumo di nuovo territorio subordinandone l'uso all'attenta valutazione delle soluzioni alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti o dalla loro riorganizzazione e riqualificazione.

Art. 8 finalità strategiche del PTR

1. Il PTR persegue le seguenti finalità strategiche:
a) la conservazione e la valorizzazione del territorio regionale, anche valorizzando le relazioni a rete tra i profili naturalistico, ambientale, paesaggistico, culturale, storico e la riqualificazione urbana e ambientale;
b) le migliori condizioni per la crescita economica del Friuli Venezia Giulia e lo sviluppo sostenibile della competitività del sistema regionale;

c) le pari opportunità di sviluppo economico per tutti i territori della regione nella prospettiva di rafforzamento del policentrismo e di integrazione dei diversi sistemi territoriali;
d) la coesione sociale della comunità, nonché l'integrazione territoriale, economica e sociale del Friuli Venezia Giulia con i territori contermini;
e) il miglioramento della condizione di vita degli individui, della comunità, degli ecosistemi e in generale l'innalzamento della qualità ambientale;
f) le migliori condizioni per il contenimento del consumo dell'energia e del suolo, anche con lo scopo di mantenere la più estesa fruizione a scopi agricoli e forestali, nonché per lo sviluppo delle fonti energetiche alternative;
g) la sicurezza rispetto ai rischi correlati all'utilizzo del territorio.

Art. 9 elementi del PTR

1. Il PTR è costituito da:
a) un documento che analizza lo stato del territorio della regione, ivi incluse le relazioni che lo legano agli ambiti circostanti, le principali dinamiche che esercitano un'influenza sull'assetto del territorio o da questo sono influenzate, nonché lo stato generale della pianificazione della Regione e dei Comuni;
b) un documento che stabilisce gli obiettivi del PTR, generali e di settore, sulla base delle finalità strategiche indicate dalla legge e descrive le azioni di pianificazione per conseguire gli obiettivi;
c) idonee rappresentazioni grafiche;
d) norme di attuazione che disciplinano tutta l'attività di pianificazione di competenza regionale e assicurano la cogenza del PTR;
e) una relazione illustrativa.
2. Il PTR esprime altresì la valenza paesaggistica di cui agli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 42/2004 e successive modifiche, e contiene prescrizioni finalizzate alla tutela delle aree di interesse naturalistico e paesaggistico di cui alle direttive comunitarie e relativi atti di recepimento, nonché alle norme di legge nazionale e regionale.
3. Il PTR è rappresentato mediante WebGIS o altri più evoluti sistemi informatici e banche dati, nonché da supporti grafici idonei a rappresentare l'assetto territoriale.

Art. 10 formazione del PTR

1. La formazione del PTR e delle sue varianti avviene con le metodologie di Agenda 21 e in conformità alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e alle successive norme di recepimento.
2. La Giunta regionale predispone il progetto di PTR e lo sottopone al parere del Consiglio delle autonomie locali.
3. La Giunta regionale valuta il parere del Consiglio delle autonomie locali ed elabora il progetto definitivo di PTR.
4. Il progetto definitivo di PTR è sottoposto al parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni dalla data della richiesta ed è adottato, eventualmente modificato sulla base del parere consiliare, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. Decorso infruttuosamente il termine si prescinde dal parere.
5. Il PTR adottato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e depositato per la libera consultazione presso la competente struttura regionale. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione possono formulare osservazioni:
a) gli enti e gli organismi pubblici;
b) le associazioni di categoria e i soggetti portatori di interessi diffusi e collettivi;
c) i soggetti nei confronti dei quali le previsioni di PTR adottato sono destinate a produrre effetti diretti.
6. Esperite le procedure di cui ai precedenti commi e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 5, il PTR è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato contestualmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e su due quotidiani a diffusione regionale. Il PTR entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
7. I contenuti prescrittivi derivanti da norme statali e comunitarie successive alla data di approvazione del PTR sono recepiti nel PTR entro centoventi giorni con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

Art. 11 contenuti prescrittivi del PTR

1. Le risorse essenziali di interesse regionale, i livelli di qualità, le prestazioni minime e le regole d'uso individuati nel PTR costituiscono elementi strutturali della pianificazione territoriale regionale e sono recepiti negli strumenti urbanistici comunali con le modalità, le procedure e i tempi previsti dalla pre-

sente legge.
2. L'individuazione delle soglie, oltre le quali le risorse essenziali sono di interesse regionale, si informa ad almeno uno dei seguenti criteri, per il perseguimento delle finalità strategiche del PTR:
a) funzionale, che considera il valore ed il ruolo di preminenza assunto dalla risorsa essenziale;
b) fisico-dimensionale, che considera l'estensione quantitativa della risorsa essenziale;
c) prestazionale, che considera il livello qualitativo di efficienza della risorsa essenziale;
d) regolativo, che considera la normativa comunitaria, statale e regionale, nonché le altre disposizioni regolative e programmatorie regionali, disciplinanti la risorsa essenziale;
e) vocazionale, che considera l'attitudine e le potenzialità di attrazione della risorsa essenziale.
3. L'individuazione delle competenze per le risorse essenziali del paesaggio e degli edifici, monumenti e siti di interesse storico e culturale è determinata considerando il contesto in cui si trova inserita la risorsa, il livello di tutela e il grado della sua valorizzazione, nonché l'attitudine allo svolgimento della sua funzione.

Art. 12 efficacia

1. Il Comune adegua i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunale dalla data di entrata in vigore del PTR e delle sue varianti.
2. L'adeguamento di cui al comma 1 è assolto con l'adozione del PSC entro il termine di tre anni, ovvero di quattro anni nell'ipotesi in cui Comuni contermini vi provvedano in forma associata.
3. Il decorso infruttuoso del termine di cui al comma 2 sospende ogni determinazione comunale sulle domande di rilascio dei titoli abilitativi edilizi, che siano in contrasto con le previsioni del PTR.

CAPO II
PIANI REGIONALI DI SETTORE E PIANI TERRITORIALI INFRAREGIONALI

Art. 13 piani di settore

1. I Piani di settore approvati dalla Regione in applicazione di leggi statali e regionali si conformano alle prescrizioni del PTR e contengono una relazione di coerenza con il PTR medesimo.
2. I Piani di settore possono costituire variante al PTR qualora formati nel rispetto delle finalità, dei contenuti e delle procedure di cui agli articoli 8, 9 e 10.

Art. 14 piani territoriali infraregionali

1. I piani territoriali infraregionali sono gli strumenti di pianificazione di enti pubblici ai quali è attribuita per legge una speciale funzione di pianificazione territoriale per il perseguimento dei propri fini istituzionali.
2. Il piano territoriale infraregionale si conforma alle prescrizioni del PTR e contiene una relazione di coerenza alle previsioni del PTR.
3. I Piani territoriali infraregionali si armonizzano con gli strumenti urbanistici comunali secondo le procedure indicate nel regolamento di attuazione della presente legge e sono approvati dal Presidente della Regione.

CAPO III
STRUMENTI E CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE

Art. 15 piano strutturale comunale

1. Il Piano strutturale comunale ha durata indeterminata e:
a) costituisce il quadro conoscitivo del territorio comunale idoneo a delineare le strategie e le azioni per lo sviluppo, conservazione e valorizzazione delle risorse essenziali;
b) recepisce le prescrizioni di PTR;
c) fissa gli indicatori di monitoraggio per la valutazione ambientale strategica (VAS);
d) stabilisce i criteri per l'utilizzazione delle risorse essenziali di livello comunale;
e) individua gli ambiti urbanizzati, non urbanizzati, urbanizzabili e la rete delle infrastrutture, definiti secondo le tipologie e nei limiti del PTR;
f) definisce la metodologia e i criteri, nonché i limiti, per l'individuazione degli ambiti di perequazione urbanistica, di compensazione urbanistica e di compensazione territoriale.
2. Il PSC è rappresentato mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 16 finalità strategiche del PSC

1. Il PSC persegue le seguenti finalità strategiche:
a) la conservazione e la valorizzazione del territorio comunale attuando le previsioni del PTR anche in

relazione ai profili naturalistico, ambientale, paesaggistico, culturale, storico e la riqualificazione urbana e ambientale;
b) le migliori condizioni per la crescita economica del Comune e lo sviluppo sostenibile della competitività del sistema comunale;
c) la coesione sociale della comunità, nonché l'integrazione territoriale, economica e sociale del Comune con i territori contermini;
d) il miglioramento della condizione di vita degli individui, della comunità, degli ecosistemi e, in generale, l'innalzamento della qualità ambientale;
e) le migliori condizioni per il contenimento del consumo dell'energia e del suolo, anche con lo scopo di mantenere la più estesa fruizione a scopi agricoli e forestali, nonché per lo sviluppo delle fonti energetiche alternative;
f) la sicurezza rispetto ai rischi correlati all'utilizzo del territorio comunale.

Art. 17 procedura di formazione del PSC

1. Il Consiglio comunale impartisce alla Giunta comunale le direttive per la predisposizione del PSC e delle sue varianti e le comunica ai soggetti di cui all'articolo 18, comma 3.
2. Il Comune elabora il documento preliminare di piano, lo approva e convoca la conferenza di pianificazione con le modalità di cui all'articolo 18.
3. Il Comune richiede alla Regione l'intesa di pianificazione sul PSC, ai sensi dell'articolo 19.
4. Il Consiglio comunale adotta il PSC nel rispetto dell'intesa con la Regione.
5. Il Comune pubblica l'avviso di adozione del PSC sul Bollettino Ufficiale della Regione e contestualmente deposita il PSC presso la propria sede per trenta giorni, entro i quali chiunque può formulare osservazioni.
6. Il Consiglio comunale decide motivatamente sulle osservazioni e approva il PSC qualora non siano introdotte modifiche ai contenuti dell'intesa. Il PSC approvato è trasmesso alla Regione.
7. Il Comune richiede alla Regione una nuova intesa, qualora, in sede di approvazione, modifichi i contenuti di PSC, già oggetto di intesa.
8. La struttura regionale competente conferma, entro sessanta giorni dalla ricezione del PSC approvato, il rispetto dell'intesa di pianificazione. Decorso il predetto termine, nel silenzio dell'Amministrazione regionale, il PSC si intende conforme all'intesa. L'avviso di approvazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
9. La struttura regionale competente, qualora il PSC approvato non rispetti i contenuti dell'intesa, informa la Giunta regionale e restituisce gli atti al Comune.
10. Il PSC entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione.
11. Il PSC approvato in mancanza o in difformità dell'intesa di pianificazione è inefficace.
12. Il PSC è assoggettato alle metodologie di Agenda 21 e alla procedura di VAS.

Art. 18 conferenza di pianificazione

1. Il Comune convoca e presiede la conferenza di pianificazione per formare e variare il PSC.
2. La conferenza verifica la completezza e l'aggiornamento del quadro conoscitivo del territorio, raccoglie e integra le valutazioni dei soggetti partecipanti. La conferenza, se richiesta, esprime valutazioni preliminari sul DPP.
3. La Regione, la Provincia territorialmente competente, i soggetti pubblici che svolgono funzioni pianificatorie, le Amministrazioni statali competenti, nonché i Comuni contermini sono convocati di diritto al fine del raggiungimento delle intese o degli atti di assenso.
4. Il Comune ha facoltà di convocare altri soggetti pubblici.
5. Nella conferenza di pianificazione sono prioritariamente promosse le intese necessarie a definire le previsioni urbanistiche di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, nonché di quelli ricadenti in ambito territoriale di competenza di soggetti di diritto pubblico ai quali leggi statali o regionali attribuiscono specifiche funzioni di pianificazione.
6. Il verbale della conferenza di pianificazione, contenente l'acquisizione di intese, concerti, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalla legislazione vigente e rilasciati dalle Amministrazioni dello Stato nella conferenza di pianificazione, sostituisce le procedure di acquisizione degli atti per la formalizzazione di intese e concerti e di rilascio di nulla osta, autorizzazioni e assensi.
7. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, il procedimento della conferenza di pianificazione è disciplinato dal Comune.

Art. 19 intesa di pianificazione

1. Il Comune e la Regione definiscono l'intesa di pianificazione sul PSC al termine della conferenza di pianificazione.

2. L'intesa ha per oggetto il recepimento nel PSC delle prescrizioni di PTR vigente, nonché la delega al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.
3. Il Comune può proporre che nell'intesa siano previsti interventi di trasformazione del territorio e scelte urbanistiche relative a risorse essenziali di livello comunale.
4. La Regione esprime l'intesa sul PSC con deliberazione della Giunta regionale e il Comune con la deliberazione consiliare, di cui all'articolo 17, comma 4.
5. La Regione esprime l'intesa sul PSC sovracomunale, in relazione all'adeguatezza del prescelto ambito territoriale ai sensi delle norme vigenti.
6. La Regione delega il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai soggetti indicati all'articolo 58, comma 3.

Art. 20 salvaguardia

1. Il Comune, a decorrere dalla data della deliberazione di adozione del PSC o delle varianti al piano in vigore e sino alla data di entrata in vigore del piano medesimo, sospende ogni determinazione sulle domande di rilascio di titoli abilitativi edilizi che siano in contrasto con le previsioni del PSC adottato.
2. La sospensione di cui al comma 1 opera per un termine massimo di due anni per il PSC comunale e per un termine massimo di tre anni per il PSC sovracomunale.
3. La salvaguardia di cui al presente articolo non opera per gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, nonché per gli interventi di pubblica utilità e interesse pubblico.

Art. 21 piano operativo comunale

1. Il Piano operativo comunale, predisposto dal Comune in conformità delle previsioni del PSC, ha efficacia conformativa della proprietà e durata indeterminata. E' facoltà di ogni Comune adottare e approvare il POC singolarmente o con modalità sovracomunale. Il POC sovracomunale è adottato e approvato dai medesimi organi che hanno approvato il PSC sovracomunale.
2. Il POC:
a) ripartisce il territorio comunale in zone omogenee con relative destinazioni d'uso e indici edilizi secondo le tipologie e nei limiti indicati dal PTR;
b) stabilisce norme tecniche di attuazione degli interventi di riqualificazione, di trasformazione e di conservazione;
c) stabilisce gli standard, individua e disciplina le aree destinate alla realizzazione del sistema delle infrastrutture, degli spazi, dei servizi pubblici e di interesse pubblico, le attrezzature di interesse collettivo e sociale, nonché le zone preordinate alla tutela ambientale e del territorio;
d) individua gli ambiti da assoggettare obbligatoriamente a pianificazione di settore, nonché a scala di maggior dettaglio, quelli da assoggettare a pianificazione attuativa e ne stabilisce le regole e le modalità d'intervento;
e) individua gli ambiti in cui sono previsti interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;
f) disciplina gli interventi di trasformazione da attuare in forma unitaria anche con l'utilizzo della tecnica della perequazione urbanistica, della compensazione urbanistica e della compensazione territoriale e individua le correlate aree destinate al trasferimento dei crediti edilizi, nonché i relativi limiti di incremento edificatorio.
3. Il POC non può contenere previsioni che abbiano effetti significativi sull'ambiente tali da incidere sulla procedura di VAS fatta nel PSC.

Art. 22 procedura di formazione del POC

1. La Giunta comunale adotta il POC o le sue varianti e richiede la pubblicazione dell'avviso di adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Il POC adottato è depositato, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione, presso la sede del Comune per trenta giorni entro i quali chiunque può formulare osservazioni e opposizioni.
3. I pareri e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla legislazione vigente, non acquisiti in sede di conferenza di pianificazione, sono rilasciati dalle amministrazioni competenti anteriormente all'approvazione del POC.
4. Il Consiglio comunale decide motivatamente sulle osservazioni e sulle opposizioni presentate ai sensi del comma 2 e approva il POC previa asseverazione di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata e alle disposizioni di legge. L'asseverazione è firmata congiuntamente dal Sindaco, dal segretario comunale e dal responsabile del procedimento.
5. Il POC entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione.

Art. 23 decadenza dei vincoli

1. Le previsioni del POC che assoggettano singoli beni a vincoli preordinati all'esproprio decadono qualora non siano state attuate o non sia iniziata la procedura per l'espropriazione degli immobili entro cinque anni dall'entrata in vigore del POC medesimo.
2. La decadenza di cui al comma 1 non opera qualora i vincoli abbiano validità permanente in quanto imposti da disposizioni di legge.
3. Nelle aree nelle quali le previsioni urbanistiche risultino inefficaci ai sensi del comma 1 è ammissibile la realizzazione di interventi aventi destinazione d'uso e parametri edilizi compatibili con le previsioni dello strumento urbanistico per le aree contermini, nel rispetto di un indice massimo di fabbricabilità fondiaria di 0,03 mc/mq e, per le attività produttive, di un rapporto di copertura pari ad un decimo dell'area di proprietà.
4. Il Comune, in sede di reiterazione dei vincoli di cui al comma 1, può avvalersi di tecniche di perequazione e compensazione urbanistica per l'equo ristoro a favore dei proprietari degli immobili interessati.
5. Nelle more della reiterazione dei vincoli di cui al comma 1 non sono ammesse varianti che assoggettano a vincolo preordinato all'esproprio aree destinate a servizi. Sono comunque ammesse varianti per la realizzazione di lavori pubblici e quelle conseguenti a una conferenza di servizi, un accordo di programma, un'intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico.

Art. 24 accelerazione di procedure

1. L'approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici, anche di competenza di enti diversi, da parte del Consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, costituisce variante al POC, ferma restando la conformità al PSC.
2. Lo strumento urbanistico del Comune adeguato al PTR ai sensi dell'articolo 12 può essere variato con accordo di programma, in presenza dei presupposti e con le procedure di cui all'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche.
3. L'accordo di programma è approvato con decreto del Presidente della Regione e determina le variazioni del PSC e, ove necessario, del POC, nel rispetto del PTR, qualora l'adesione del Sindaco allo stesso sia ratificata dal Consiglio comunale a pena di decadenza entro trenta giorni. L'accordo di programma diviene efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di approvazione del Presidente della Regione. L'accordo di programma produce gli effetti del verbale della conferenza di pianificazione di cui all'articolo 18, comma 6, nonché dell'intesa di cui all'articolo 19.
4. I soggetti indicati all'articolo 18, comma 3, partecipano all'accordo di programma in relazione agli interessi e alle competenze coinvolti.
5. All'accordo di programma vanno allegati gli elaborati previsti per lo strumento urbanistico che si intende variare, relativamente all'ambito oggetto dell'accordo di programma e al suo congruo intorno, o, in alternativa, il progetto preliminare dell'opera pubblica oggetto dell'accordo.
6. Il progetto preliminare di cui al presente articolo individua beni e soggetti interessati dalla procedura espropriativa ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
7. Il competente organo istituzionale del soggetto di cui all'articolo 28 provvede alla ratifica di cui al comma 1, nell'ipotesi in cui la variante urbanistica incida sugli strumenti di pianificazione sovracomunale.

Art. 25 piani attuativi comunali

1. I Piani attuativi comunali sono adottati e approvati dalla Giunta comunale in seduta pubblica, secondo le modalità previste nel regolamento comunale. I PAC sono approvati dal Consiglio comunale qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri comunali.
2. Il PAC adottato è depositato presso la sede del Comune per trenta giorni entro i quali chiunque può formulare osservazioni e opposizioni.
3. Le procedure di adozione e approvazione del PAC sostituiscono quelle degli strumenti urbanistici attuativi delle previsioni di pianificazione comunale e sovracomunale e in particolare:
a) i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione;
b) i piani per l'edilizia economica e popolare;
c) i piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi;
d) i piani di recupero;
e) i programmi integrati di intervento;
f) i programmi di recupero e riqualificazione urbana.

4. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, la deliberazione di approvazione dei PAC comporta la pubblica utilità delle opere.
5. Il Comune, su richiesta del proponente un PAC di iniziativa privata, può attribuire all'atto deliberativo valore di titolo abilitativo edilizio per tutti o parte degli interventi previsti, a condizione che siano stati ottenuti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta cui è subordinato il rilascio del titolo abilitativo medesimo. Le eventuali varianti al titolo abilitativo edilizio relative a tali interventi sono rilasciate, a norma delle disposizioni vigenti, senza la necessità di pronunce deliberative.
6. I rapporti derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal PAC sono regolati da convenzione tra Comune e proponente, approvata dalla Giunta comunale contestualmente al PAC.
7. Il PAC entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione.

CAPO IV
PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE

Art. 26 requisiti per la pianificazione sovracomunale

1. La pianificazione sovracomunale coinvolge il territorio di Comuni contermini in numero non inferiore a cinque, oppure non inferiore a un terzo dei Comuni della provincia, o con popolazione non inferiore a 30.000 abitanti.
2. La funzione della pianificazione sovracomunale è svolta con le modalità degli articoli 27 e 28.
3. Il Comune capoluogo, la Comunità montana e la Città metropolitana possono svolgere singolarmente la funzione della pianificazione sovracomunale.

Art. 27 affidamento della predisposizione degli strumenti urbanistic*i*

1. I Comuni territorialmente contermini in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26, che intendono svolgere congiuntamente la funzione della pianificazione sovracomunale, possono, sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche, affidare la predisposizione degli strumenti urbanistici a:
a) Associazione intercomunale anche costituita in ASTER;
b) Unione di Comuni;
c) Comune capoluogo;
d) Comunità montana;
e) Città metropolitana;
f) Provincia.
2. La convenzione di cui al comma 1 contiene le direttive del Consiglio comunale per la predisposizione degli strumenti urbanistici.

Art. 28 delega della funzione della pianificazione

1. I Comuni territorialmente contermini, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26, possono delegare la funzione della pianificazione sovracomunale a:
a) Unione di Comuni;
b) Comune capoluogo;
c) Comunità montana;
d) Città metropolitana;
e) Provincia;
f) Ente di pianificazione intercomunale.
2. Gli atti di pianificazione sono adottati con le procedure di cui al capo III dai competenti organi istituzionali dei soggetti delegati.
3. La facoltà di cui al comma 1 viene esercitata mediante stipula di apposita convenzione approvata dai Consigli comunali che indica il mandato di pianificazione assegnato al soggetto delegato e, in particolare, durata, contenuto, modalità di esercizio della funzione pianificatoria e vigilanza sulla funzione delegata.

Art. 29 ente di pianificazione intercomunale

1. I Comuni territorialmente contermini, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26, possono costituire l'Ente di pianificazione intercomunale (EPI), soggetto pubblico con personalità giuridica, per l'esercizio congiunto della funzione della pianificazione sovracomunale.
2. L'atto costitutivo e lo statuto sono approvati dai Consigli dei Comuni. L'istituzione dell'EPI decorre dalla data di stipulazione dell'atto costitutivo, qualora non diversamente previsto dall'atto medesimo.
3. Lo statuto individua gli organi dell'EPI e le loro competenze, le modalità per la loro costituzione, la

sede, l'ordinamento finanziario; definisce altresì le procedure conseguenti allo scioglimento dell'EPI o al recesso da parte dei Comuni partecipanti, fermo restando il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 26.

4. Il segretario dell'EPI è nominato tra i segretari dei Comuni costituenti.

5. I Comuni costituenti l'EPI definiscono mediante convenzione approvata dai Consigli comunali il contenuto della funzione pianificatoria delegata, i suoi limiti, la durata, le modalità di esercizio, le modalità di vigilanza e la ripartizione degli oneri per l'esercizio della funzione.

Art. 30 contenuti della pianificazione sovracomunale

1. La funzione della pianificazione sovracomunale si esercita, nel rispetto delle procedure di cui al capo III del presente titolo e delle prescrizioni di PTR, mediante lo strumento del PSC, che considera come territorio quello dei Comuni interessati.

2. La pianificazione sovracomunale consente:

a) la previsione di nuove zone residenziali di espansione, industriali, artigianali, commerciali, turistiche ovvero l'ampliamento di quelle esistenti;

b) la previsione di infrastrutture, servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico, di scala sovracomunale.

3. I Comuni che non svolgono la funzione della pianificazione sovracomunale possono approvare strumenti urbanistici o loro varianti nelle fattispecie di cui al comma 2, lettere a) e b), esclusivamente per adeguare le attività già insediate nelle zone industriali, artigianali, commerciali, turistiche e residenziali esistenti ad obblighi derivanti da normative regionali, statali e comunitarie.

4. Nuove zone industriali, artigianali, commerciali, turistiche e residenziali di espansione non sono ammesse, se non in sede di pianificazione sovracomunale, salvo diversa prescrizione di PTR.

5. L'ampliamento delle zone industriali, artigianali, commerciali, turistiche e residenziali di espansione nei Comuni che non svolgono la pianificazione sovracomunale è ammesso nei limiti del PTR.

6. La Regione è autorizzata a concedere contributi, nella misura stabilita dalla legge annuale di bilancio, ai soggetti di pianificazione sovracomunale per la redazione degli strumenti di pianificazione sovracomunale.

CAPO V
PEREQUAZIONE URBANISTICA E COMPENSAZIONE TERRITORIALE

Art. 31 perequazione urbanistica

1. Il Comune può utilizzare la tecnica della perequazione urbanistica in sede di pianificazione operativa e attuativa relativamente a immobili destinati a trasformazione urbanistica, mediante convenzione con i proprietari degli immobili interessati.

2. La disciplina della perequazione urbanistica per gli interventi di trasformazione da attuare in forma unitaria è stabilita nel POC e nei PAC, in modo tale da assicurare la ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari degli immobili interessati, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree.

Art. 32 compensazione urbanistica

1. Il Comune e i proprietari delle aree da destinare a servizi possono concordare la cessione delle medesime al Comune, a fronte di una compensazione attuata mediante il trasferimento dei diritti edificatori in altre aree del territorio comunale a ciò preventivamente destinate.

2. La compensazione può aver luogo mediante convenzione fra il Comune e i proprietari delle aree interessate dagli interventi, che stabilisca:

a) le modalità di calcolo dei crediti edificatori;

b) la localizzazione delle aree sulle quali trasferire i diritti edificatori;

c) il tempo massimo di utilizzazione dei crediti edificatori;

d) la corresponsione di un importo pari all'indennità di esproprio per il caso di impossibilità di utilizzazione del credito edificatorio nel periodo convenuto.

Art. 33 compensazione territoriale

1. I Comuni che provvedono congiuntamente alla pianificazione strutturale in forma sovracomunale possono utilizzare la tecnica della compensazione territoriale per realizzare lo scambio di diritti edificatori, contro equivalenti valori di natura urbanistica o economica.

TITOLO III
INFORMATIZZAZIONE E MONITORAGGIO

Art. 34 informatizzazione degli strumenti urbanistici

1. La Regione e il Comune formano i propri strumenti di pianificazione territoriale e le loro varianti con metodologie informatiche standardizzate, secondo modalità stabilite ai sensi del presente articolo.
2. Gli strumenti di pianificazione territoriale adottati e approvati, formati con le metodologie informatiche di cui al comma 1, sono inseriti nel Sistema territoriale regionale (SITER). L'inserimento dei piani nel SITER costituisce certificazione di conformità all'originale.
3. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità tecniche da assumere nella redazione degli strumenti di pianificazione e negli atti di convalida secondo modelli standardizzati.

Art. 35 supporti informativi e cartografici

1. La struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale provvede all'organizzazione di una banca dati informatica, nella quale sono raccolti, elaborati e interpretati i dati numerici e di documentazione cartografica, riguardanti le dinamiche del territorio.
2. I soggetti che approvano PSC, POC e PAC trasmettono alla Regione copia dei piani medesimi in formato elettronico secondo le modalità, i tempi e le specifiche di cui all'articolo 34. In caso di omessa o ritardata trasmissione la Giunta regionale adotta i provvedimenti conseguenti all'inadempimento, anche nominando un commissario ad acta. Il commissario si avvale degli uffici e dei fondi comunali.
3. E' fatto obbligo agli uffici regionali, alle Province, ai Comuni e agli altri enti pubblici di inviare periodicamente alla struttura di cui al comma 1 le informazioni territoriali a disposizione per l'implementazione della banca dati informatica.
4. La struttura di cui al comma 1 fornisce i supporti tecnici, informatici e cartografici per la formazione e gestione degli strumenti di pianificazione territoriale, nonché i supporti tecnici e cartografici di base per la predisposizione di cartografie tematiche da curare in collaborazione con le altre Direzioni dell'Amministrazione regionale.
5. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità tecniche da assumere nell'organizzazione della banca dati informatica, secondo modelli standardizzati.

Art. 36 rapporti annuali sullo stato del territorio

1. La Regione pubblica annualmente il Rapporto sullo stato del territorio del Friuli Venezia Giulia con il quale dà conto della condizione del territorio nell'anno precedente anche in comparazione con la condizione accertata negli anni antecedenti quello oggetto d'esame. Il rapporto dà conto inoltre dell'attività di pianificazione svolta dalla Regione e dai Comuni. Il Rapporto è messo a dispozione del pubblico in formato elettronico.
2. I Comuni pubblicano ogni anno il Rapporto comunale sullo stato del territorio con il quale danno conto della condizione del territorio nell'anno precedente anche in comparazione con la condizione accertata negli anni antecedenti quello oggetto d'esame. Il Rapporto comunale dà inoltre conto dell'attività di pianificazione svolta dall'Amministrazione comunale, nonché dell'attività edilizia eseguita. Il Rapporto è messo a disposizione del pubblico in formato elettronico entro il trenta giugno ed è trasmesso alla Regione con il medesimo formato entro la stessa data.
3. Il Rapporto comunale di cui al comma 2, è redatto dal Comune che può avvalersi del soggetto cui è stata delegata, singolarmente o in forma sovracomunale, la funzione della pianificazione strutturale, sulla base delle specifiche indicate dal regolamento di cui all'articolo 61. In caso di omessa o ritardata trasmissione alla Regione entro i termini di cui al comma 2, la Giunta regionale adotta i provvedimenti conseguenti all'inadempimento, anche nominando un commissario ad acta. Il commissario si avvale degli uffici e dei fondi comunali.

PARTE II
DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 37 recepimento della normativa statale

1. L'Amministrazione regionale si conforma ai principi generali della legislazione statale in materia edilizia, ferme restando le disposizioni di leggi regionali di settore, con il recepimento delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), e successive modifiche, in particolare, riferite a:
a) sportello unico per l'edilizia;
b) definizione degli interventi edilizi;
c) regime edificatorio e titoli abilitativi edilizi;
d) contributo del costo di costruzione;
e) attività edilizia delle pubbliche amministrazioni e su aree demaniali;
f) attività edilizia libera;

g) controllo e vigilanza sull'attività edilizia e relative sanzioni.
2. La disciplina in materia di installazione degli impianti elettrici ed elettronici, di controllo sull'osservanza delle norme sismiche e sulle opere strutturali è regolamentata dalla legge regionale.

Art. 38 regolamento edilizio

1. I Comuni, in conformità alle disposizioni della presente legge e del regolamento di attuazione, si dotano di un regolamento edilizio.
2. Il regolamento edilizio disciplina, anche in conformità alle altre leggi in materia edilizia e igienico-sanitaria, le attività di costruzione e di trasformazione fisica e funzionale delle opere edilizie.
3. Il regolamento edilizio non può apportare modifiche alla disciplina urbanistica comunale.

Art. 39 misure per la promozione della bioedilizia, della bioarchitettura e del rendimento energetico nell'edilizia

1. I Comuni introducono nel regolamento edilizio disposizioni finalizzate a promuovere la bioedilizia, la bioarchitettura, nonché gli interventi per il risparmio energetico, nel rispetto dell'articolo 6 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile).
2. Gli interventi per il risparmio energetico sono ammessi anche in deroga ai vigenti regolamenti nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1.
3. Gli interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico e che necessitano anche di limitate modifiche volumetriche possono essere realizzati anche in deroga agli indici urbanistico-edilizi previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi.
4. Copia semplice dell'attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, relativa al rendimento energetico nell'edilizia), e successive modifiche, è depositata presso il Comune competente a cura del costruttore o del proprietario dell'immobile all'atto della richiesta di agibilità dell'immobile. Le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati e di monitoraggio dei livelli prestazionali energetici degli edifici sono stabilite ai sensi dell'articolo 62.
5. I Comuni stabiliscono, per gli interventi di cui al comma 1, una riduzione del contributo di costruzione, se dovuto, in misura non inferiore al 5 per cento dell'importo.
6. Gli interventi per il risparmio energetico su edifici esistenti finalizzati a realizzare o integrare impianti tecnologici si considerano attività edilizia libera.
7. Si considerano, altresì, attività edilizia libera gli interventi di climatizzazione realizzati nel rispetto degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi.

Art. 40 interventi relativi a impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

1. Gli interventi relativi ad impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), e successive modifiche, da realizzare in area agricola sono individuati dal POC nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), e successive modifiche, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), e successive modifiche.

Art. 41 monitoraggio dei certificati di regolarità contributiva in edilizia

1. I soggetti in possesso di titolo abilitativo edilizio inviano al Comune competente, con cadenza semestrale e per il periodo di validità del titolo abilitativo medesimo, copia del certificato di regolarità contributiva di cui all'articolo 3, comma 8, lettere b bis) e b ter), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), e successive modifiche.
2. Il certificato di cui al comma 1 è trasmesso dal Comune all'Osservatorio di cui all'articolo 62 al fine di monitorare l'intero ciclo dell'attività edilizia.
3. I Comuni, nell'ambito dell'attività di vigilanza dell'attività edilizia, eseguono controlli, anche a campione, sui certificati di regolarità contributiva di cui al comma 1.

Art. 42 commissione edilizia

1. La commissione edilizia è organo tecnico-consultivo del Comune in materia urbanistica ed edilizia.

Fa parte di diritto della commissione edilizia un componente designato dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>), e successive modifiche.

2. I Comuni hanno la facoltà di istituire la commissione edilizia. Il regolamento edilizio ne definisce la disciplina e indica gli interventi sottoposti al suo preventivo parere.

Art. 43 sportello unico per l'edilizia

1. I Comuni affidano la responsabilità dei procedimenti edilizi allo sportello unico per l'edilizia, da costituire anche in forma associata.

2. Il permesso di costruire è rilasciato dal sindaco o da suo delegato.

3. I Comuni, attraverso lo sportello unico per l'edilizia, forniscono altresì un'adeguata e continua informazione ai cittadini sui contenuti degli strumenti urbanistici ed edilizi.

Art. 44 categorie delle destinazioni d'uso

1. Le destinazioni d'uso delle unità immobiliari sono distinte nelle seguenti categorie:

a) residenziali;
b) artigianale di servizio;
c) alberghiera e ricettivo-complementare;
d) direzionale;
e) commerciale al minuto e di servizio;
f) commerciale all'ingrosso;
g) trasporto di persone e merci;
h) artigianale;
i) industriale;
j) agricola, ivi compresa quella abitativa degli agricoltori a titolo professionale in zona agricola;
k) artigianale complementare all'attività agricola, in zona agricola limitatamente alla conservazione, prima trasformazione dei prodotti agricoli e forestali e all'assistenza delle macchine agricole;
l) commerciale complementare all'attività agricola in zona agricola;
m) allevamento industriale in zona agricola;
n) servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico.

Art. 45 certificato urbanistico e valutazione preventiva

1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia interesse può chiedere al competente ufficio comunale il certificato contenente l'indicazione della disciplina urbanistica ed edilizia prevista nella strumentazione urbanistico-territoriale, vigente o adottata.

2. L'ufficio comunale provvede al rilascio del certificato di cui al comma 1 entro quindici giorni.

3. Il regolamento edilizio può prevedere che il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo richieda una valutazione preliminare sull'ammissibilità dell'intervento.

4. Il certificato urbanistico e la valutazione preventiva conservano validità per un anno dalla data del rilascio a meno che non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 46 area di pertinenza urbanistica

1. L'area di pertinenza urbanistica di una costruzione è l'area che viene vincolata per il rispetto dell'indice di edificabilità.

2. Al fine di cui al comma 1, può essere vincolata un'area non adiacente all'area di insistenza della costruzione, anche se sita nel territorio di un Comune diverso, avente la medesima classificazione quale zona omogenea, purché funzionalmente contigua, solo nei casi di interventi in zona agricola connessi con la conduzione dei fondi.

3. Nel caso in cui siano vincolate aree site nel territorio di un Comune diverso, il Comune competente per il rilascio del permesso di costruire è tenuto a comunicare ai Comuni interessati, prima del rilascio del medesimo, l'iscrizione del vincolo di pertinenza urbanistica riferito alle aree ricadenti nel territorio dei Comuni stessi. I Comuni predetti sono tenuti ad iscrivere tale vincolo di pertinenza urbanistica e a darne comunicazione o a formulare eventuali osservazioni, nel termine di quindici giorni, al Comune competente al fine del rilascio del permesso di costruire.

4. L'entrata in vigore di normativa urbanistica, che consenta un indice di edificabilità più elevato, comporta la liberalizzazione dal vincolo a pertinenza urbanistica delle aree già vincolate eccedenti quelle necessarie per il rispetto dell'indice suddetto.

5. In ogni caso, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere iscritto il vincolo di pertinenza urbanistica sulle particelle catastali corrispondenti all'area di inistenza della costruzione ed alle aree

asservite.

Art. 47 interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche

1. Gli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche, ancorché necessitino di limitate modifiche volumetriche agli edifici, possono essere realizzati in deroga alle norme urbanistiche ed edilizie, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal Codice civile.

2. La progettazione di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 deve prevedere per gli immobili di almeno due livelli fuori terra la possibilità di installare un ascensore raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

Art. 48 interventi subordinati a denuncia di inizio attività

1. In attuazione dell'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, sono subordinati a denuncia di inizio attività in particolare i seguenti interventi:
a) la realizzazione di chioschi per la vendita, somministrazione, lavorazione di beni di consumo;
b) le pertinenze di edifici esistenti non superiori a 30 metri cubi;
c) l'occupazione del suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero;
d) le demolizioni, i reinterri e gli scavi che non interessino la coltivazione di cave e che non siano preordinati alla realizzazione di interventi di rilevanza urbanistica;
e) la realizzazione di cappelle, edicole e monumenti funerari;
f) la realizzazione di manufatti per l'esercizio di servizi pubblici e per l'arredo urbano;
g) il collocamento, la modificazione o la rimozione di stemmi, insegne, targhe, decorazioni e simili;
h) la collocazione di cartelli o affissi pubblicitari, di segnali indicatori, di monumenti;
i) la collocazione di tende relative a locali d'affari ed esercizi pubblici;
j) le linee elettriche con tensione inferiore a 1.000 volt e relative opere accessorie;
k) gli scavi per la posa di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente;
l) le opere per il raccordo di nuovi utenti alle reti dei servizi centralizzati esistenti;
m) la realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze degli edifici esistenti;
n) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate;
o) le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
p) le opere sportive che non creano volumetria;
q) parcheggi di pertinenza dell'unità immobiliare, interrati o seminterrati, realizzati nell'area di pertinenza urbanistica della stessa o in altra area avente la stessa destinazione di zona, purché la distanza non superi il raggio di 500 metri; il legame pertinenziale è definito in un atto unilaterale d'obbligo, da trascrivere nei registri immobiliari;
r) posa di condutture, infrastrutture a rete e impianti finalizzati alla distribuzione locale di servizi di interesse pubblico.

Art. 49 strutture temporanee

1. Possono essere autorizzati a titolo precario gli interventi soggetti a permesso di costruire, benché difformi dalle previsioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati, qualora siano destinati al soddisfacimento di esigenze di carattere improrogabile e transitorio, non altrimenti realizzabili.

2. All'autorizzazione deve essere apposta una specifica clausola che determini il periodo di validità dell'atto nel massimo di un anno, prorogabile, per comprovati motivi, per non più di due volte.

3. L'autorizzazione in precario non sostituisce le altre autorizzazioni previste dalla legge e viene rilasciata secondo le procedure e le modalità previste nel regolamento edilizio comunale.

4. L'autorizzazione in precario può essere motivatamente revocata senza indennizzo, prima della scadenza del termine finale di validità, per comprovati motivi di pubblico interesse.

5. Il termine di validità delle autorizzazioni a titolo precario delle opere necessarie per la continuazione dell'esercizio di pubbliche funzioni corrisponde al periodo necessario alla realizzazione o al recupero delle opere pubbliche.

6. Nel caso in cui alla scadenza dell'atto, ovvero nel caso di revoca del medesimo, il titolare dell'autorizzazione non provveda alla demolizione dell'opera e al ripristino dello stato dei luoghi, si applicano le sanzioni previste dalla legge.

7. L'installazione di strutture temporanee per lo svolgimento di attività, di manifestazioni culturali, sportive e ricreative è soggetta unicamente alle autorizzazioni previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

8. Non sono soggetti ad alcun titolo abilitativo edilizio nelle strutture ricettive all'aria aperta, così come definite dalla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), e successive modi-

fiche, e ammesse dallo strumento urbanistico comunale generale vigente, gli allestimenti mobili di pernottamento installati a cura della gestione, a condizione che rispondano ai seguenti requisiti:
a) conservino i meccanismi di rotazione in funzione;
b) non possiedano alcun collegamento permanente al terreno;
c) gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento.

Art. 50 disposizioni applicative

1. L'esecuzione di interventi comportanti variazioni non superiori al 3 per cento rispetto alle misure del progetto con riferimento alla sagoma, alla superficie, alla volumetria ed all'altezza, non costituiscono variante al titolo abilitativo edilizio, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi.
2. Il recupero a fini abitativi del sottotetto di edifici destinati in tutto o in parte a residenza, è ammesso senza modifiche alla sagoma anche in deroga ai limiti e parametri degli strumenti urbanistici vigenti e della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi), e successive modifiche, se contestuale ad interventi di ristrutturazione edilizia, conservazione tipologica, risanamento conservativo e restauro dell'edificio o di parte dello stesso.
3. Il recupero di cui al comma 2 è assoggettato al contributo di costruzione.

Art. 51 disposizioni applicative in materia di ristrutturazione edilizia

1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia possono ricomprendere anche quelli consistenti nella demolizione e successiva ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma del preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e le modifiche di collocazione dell'area di sedime che rientrino nelle variazioni non essenziali.

Art. 52 rinvio

1. Per quanto non disciplinato in materia edilizia dalla presente legge, nonché dal regolamento di attuazione e da leggi regionali, trovano applicazione le disposizioni della legge dello Stato.

Art. 53 procedimento autorizzativo in materia di telefonia mobile

1. L'articolo 5 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 28 (Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile), è sostituito dal seguente:
<<Art. 5 procedimento autorizzativo
1. L'installazione e la modifica di tutte le infrastrutture per telefonia mobile, i ponti radio e gli impianti gap-filler viene autorizzata dal Comune territorialmente competente nel rispetto del Piano di cui all'articolo 4, previo accertamento da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), con l'esclusione per i ponti radio, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale, nonché previa acquisizione dei pareri, nulla-osta ed atti di assenso comunque denominati previsti per legge.
2. L'istanza è corredata della documentazione tecnica atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 36/2001, e successive modifiche.
3. L'ARPA si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Comune.
4. L'istanza si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda e della relativa documentazione, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. I Comuni possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge.
5. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 4 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
6. Il gestore dà comunicazione preventiva al Comune della data di attivazione dell'impianto.
7. Per quanto non disposto dal presente articolo, trovano applicazione in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 259/2003, e successive modifiche, nonché le altre disposizioni vigenti sul procedimento amministrativo.>>.

PARTE III
PAESAGGIO
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 54 finalità

1. La presente legge, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, costituisce attuazione del decreto legislativo 42/2004 e successive modifiche, per la valorizzazione del paesaggio e si conforma agli obblighi e ai principi derivanti dalla legge dello Stato.
2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 42/2004 e successive modifiche.

Art. 55 beni paesaggistici

1. I beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, sono individuati dal PTR e dagli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali.

Art. 56 commissioni provinciali

1. La Regione istituisce una o più commissioni ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche.
2. Di ciascuna commissione fanno parte i componenti individuati dall'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche.
3. La Provincia designa il proprio rappresentante nell'ambito della commissione.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.350.1.1636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9809 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 57 valenza paesaggistica del PTR

1. La valenza paesaggistica è attribuita al PTR, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 143 del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, qualora il medesimo sia predisposto nel rispetto di procedure, tempi e metodologie indicate dall'intesa interistituzionale di cui all'articolo 6, comma 2.
2. Il PTR qualifica i tipi di paesaggio e individua gli ambiti di paesaggio in base alle caratteristiche naturali e storiche e in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici.
3. Il PTR definisce per ciascun ambito di paesaggio le prescrizioni da recepirsi direttamente negli strumenti urbanistici comunali, nonché criteri e metodologie per la definizione a livello comunale e sovracomunale degli aspetti paesaggistici di dettaglio e di qualità.
4. La Regione, ai fini di cui all'articolo 135, comma 3, del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, garantisce con l'intesa di pianificazione che il PSC e il POC dei Comuni interessati dall'ambito di paesaggio abbiano i contenuti previsti dal comma 3.

TITOLO II
CONTROLLO E GESTIONE DEI BENI SOGGETTI A TUTELA

Art. 58 autorizzazione

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree tutelati con il PTR, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, non possono distruggerli né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. I proprietari possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1 hanno l'obbligo di sottoporre i progetti delle opere che intendono eseguire, corredati della documentazione prevista, affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l'autorizzazione a realizzarli.
3. La Regione delega il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai soggetti di pianificazione sovracomunale il cui ambito territoriale coincida con uno o più AGEPA, nonché al Comune che abbia provveduto singolarmente all'adeguamento del proprio strumento urbanistico al PTR. Nel caso in cui il Comune svolga singolarmente la funzione della pianificazione strutturale, il parere del soprintendente di cui all'articolo 146, comma 3, del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, resta vincolante.
4. La perimetrazione degli AGEPA è demandata ad apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale, previa consultazione dei Comuni.

Art. 59 commissioni locali per il paesaggio

1. I soggetti che svolgono la funzione di pianificazione territoriale sovracomunale, ai sensi dell'articolo 26, istituiscono la commissione per il paesaggio quale organo di supporto ai soggetti delegati al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.
2. Le Commissioni sono costituite per ambiti sovracomunali e sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.
3. Le Commissioni esprimono parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni previste dall'articolo 58.

Art. 60 autorità competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica

in via transitoria

1. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici al PTR le autorizzazioni paesaggistiche sono rilasciate dai Comuni in via transitoria con riferimento alle procedure di cui all'articolo 159 del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, a eccezione di quelle di seguito indicate che rimangono di competenza regionale:
a) le autorizzazioni relative a nuovi edifici o a interventi di demolizione e ricostruzione e ampliamento di edifici, posti all'esterno di PRPC, con una volumetria superiore, nei comuni di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, a 10.000 metri cubi; con una volumetria superiore a 5.000 metri cubi nei comuni con più di 5.000 abitanti; con una volumetria superiore a 1.500 metri cubi in tutti gli altri comuni della regione; a tal fine la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale;
b) le autorizzazioni relative a riduzioni di superficie boscata di dimensione superiore a 20.000 metri quadrati nei comuni di montagna interna secondo la classificazione ISTAT e superiore a 5.000 metri quadrati negli altri comuni;
c) le autorizzazioni relative a opere e interventi sui corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), a eccezione di quelli per i quali è prevista la presentazione della denuncia di inizio attività;
d) le autorizzazioni relative a opere e interventi sulle linee di coste marittime e lagunari, definite dalla massima escursione di marea;
e) le autorizzazioni relative a opere e interventi che implichino movimenti di terra superiori a 30.000 metri cubi.
2. Nelle aree destinate a parco o a riserva naturale regionale, fino all'adozione del piano di conservazione e sviluppo, rimangono di competenza regionale le autorizzazioni relative a opere infrastrutturali e alle opere da eseguirsi da parte delle amministrazioni ed enti pubblici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 147 del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, con riguardo alle opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali.
3. La funzione sanzionatoria è altresì esercitata dai soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.
4. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici al PTR l'accertamento della compatibilità paesaggistica e l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 167 del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, spetta alla Regione e ai Comuni secondo la suddivisione di competenza stabilita dal presente articolo.

PARTE IV
POTESTÀ REGOLAMENTARE

Art. 61 potestà regolamentare

1. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato in conformità ai principi generali di cui all'articolo 1 della legge regionale 7/2000, e successive modifiche, nonché ai seguenti ulteriori principi:
a) adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione;
b) semplificazione, omogeneità e trasparenza delle procedure;
c) collaborazione tra i soggetti istituzionali;
d) responsabilità;
e) sviluppo sostenibile;
f) interesse regionale.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato secondo i criteri di coamministrazione, partecipazione, pubblicità e informazione, anche mediante utilizzo di sistemi telematici e informatici, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare. La Commissione consiliare esprime il parere entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.
3. Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate le norme di attuazione della Parte I della presente legge con riferimento a:
a) contenuti minimi del DPP, ai fini della tutela e impiego della risorsa essenziale di interesse regionale;
b) contenuti minimi degli elaborati di PSC, POC e PAC, ai fini della tutela e impiego della risorsa essenziale di interesse regionale;
c) procedure di armonizzazione dei piani territoriali infraregionali;
d) informatizzazione degli strumenti urbanistici e metodologie informatiche di rappresentazione;
e) disciplina dell'osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, dell'attività edilizia e del paesaggio;
f) specifiche tecniche per la redazione del Rapporto comunale sullo stato del territorio.
4. Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate norme di attuazione della Parte II della presente legge e sono disciplinati:

a) il certificato di conformità urbanistica dei lavori pubblici;
b) gli oneri di urbanizzazione;
c) gli standard urbanistici;
d) la convenzione relativa agli interventi di edilizia abitativa;
e) il controllo e la vigilanza sull'attività edilizia;
f) le residenze agricole;
g) la determinazione delle variazioni essenziali e le limitate modifiche volumetriche di cui all'articolo 39, comma 3.
5. Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate norme di attuazione della Parte III della presente legge in materia di paesaggio e sono disciplinati i procedimenti amministrativi con riferimento a:
a) funzionamento delle Commissioni provinciali e delle Commissioni locali per il paesaggio;
b) procedura e termini di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.
6. Con la presente legge sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le disposizioni vigenti, anche di legge, con esso incompatibili, espressamente indicate nel regolamento medesimo.
7. Il regolamento di cui all'articolo 58, comma 4, è predisposto in conformità ai principi, ai criteri e secondo le procedure di cui ai commi 1 e 2, nel termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente legge.

PARTE V
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 62 osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, dell'edilizia e del paesaggio

1. La Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale svolge l'attività di Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica per il monitoraggio degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché per il monitoraggio dell'attività edilizia, dell'uso e del consumo di suolo e per la tutela del paesaggio mediante la raccolta ed elaborazione di dati e informazioni anche mediante piattaforme informatiche.
2. Per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare intese con i soggetti pubblici per gestire la raccolta e l'elaborazione dei dati.
3. Gli enti locali forniscono periodicamente tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze, secondo procedure e metodologie individuate nel regolamento di attuazione della presente legge.
4. I risultati dell'attività dell'Osservatorio sono pubblicati con le metodologie informatiche individuate nel regolamento di attuazione della presente legge.
5. La struttura regionale competente è autorizzata ad attuare, in collaborazione con l'ANCI, attività di formazione a favore dei dipendenti degli enti locali e lo svolgimento di un adeguato ciclo di informazione a favore delle categorie professionali e degli amministratori degli enti locali.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.350.1.1636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9809 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 63 norme finali e transitorie

1. La procedura di formazione degli strumenti urbanistici, per i quali siano state deliberate le direttive alla data di entrata in vigore della presente legge, è definita sulla base delle norme previgenti.
2. Gli strumenti urbanistici comunali e loro varianti, adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono adeguati alle prescrizioni di PTR in sede di approvazione.
3. Le procedure di autorizzazione paesaggistica in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle in corso alla data di adeguamento di cui all'articolo 60, sono definite in base alla normativa vigente al momento dell'avvio del procedimento.
4. I procedimenti relativi al rilascio dei titoli abilitativi edilizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti secondo la normativa previgente.
5. Il Comune, nelle more dell'adeguamento di cui all'articolo 12, comma 2, può:
a) adottare con le procedure stabilite dal regolamento di attuazione varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici che non siano in contrasto con il PTR;
b) prevedere nuove zone residenziali di espansione o ampliamenti delle medesime nella misura complessiva massima del 2 per cento dei residenti risultanti dalle liste anagrafiche dell'anno precedente per i Comuni eccedenti 5.000 abitanti e nella misura massima del 4 per cento nei Comuni fino a 5.000 abitanti;

c) prevedere nuove zone omogenee D2 e D3 o ampliamenti delle medesime nella misura complessiva massima del 5 per cento della relativa superficie prevista dai vigenti strumenti urbanistici.

6. Il Comune classificato turistico ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, nelle more dell'adeguamento di cui all'articolo 12, comma 2, può altresì autorizzare incrementi di volumetrie per nuove strutture alberghiere o ricettivo-complementari o ampliamenti di quelle esistenti nella misura massima del 5 per cento rispetto a quelle previste dallo strumento urbanistico vigente.

7. Sono fatti salvi gli atti amministrativi assunti in attuazione della legge regionale 13 dicembre 2005, n. 30 (Norme in materia di piano territoriale regionale).

8. Al comma 7 dell'articolo 32 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), le parole: <<decorso il termine di cui al comma 4>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro novanta giorni dalla conclusione dell'istruttoria regionale a pena di decadenza dell'intero procedimento>>.

9. Ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 24 (Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione), le parole <<31 dicembre 2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2008>>.

Art. 64 abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), e successive modifiche;

b) gli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19 (Modifiche alle leggi regionali 20 novembre 1989, n. 28 (agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), 19 novembre 1991, n. 52, (norme in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) e 13 maggio 1988, n. 29, (norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali), nonché ulteriori disposizioni in materia urbanistica);

c) la legge regionale 4 gennaio 1994, n. 1 (Disposizioni integrative alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, in materia di residenze agricole);

d) l'articolo 31 (Disposizioni transitorie in materia di pianificazione territoriale) della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31;

e) l'articolo 6 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 (modificativo della legge regionale 52/1991);

f) i commi 2 e 3 dell'articolo 77 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (modificativi della legge regionale 52/1991);

g) l'articolo 30 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (modificativo della legge regionale 52/1991);

h) il capo I (Modifiche a disposizioni della legge regionale 52/1991 in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica e di tutela del paesaggio) della legge regionale 12 novembre 1997, n. 34;

i) l'articolo 82 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (modificativo della legge regionale 52/1991);

j) l'articolo 6 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 19 (modificativo della legge regionale 52/1991);

k) dall'articolo 23 all'articolo 27 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (modificativi della legge regionale 52/1991);

l) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 75 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (modificativa della legge regionale 52/1991);

m) i commi 22 e 28 dell'articolo 6 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (modificativi della legge regionale 52/1991);

n) gli articoli da 1 a 18 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 7 (modificativi della legge regionale 52/1991);

o) i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (modificativi della legge regionale 52/1991);

p) la lettera b) del comma 7 dell'articolo 3; le lettere c) e j) del comma 10 dell'articolo 4; il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (modificativi della legge regionale 52/1991);

q) l'articolo 18 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (modificativo della legge regionale 52/1991);

r) l'articolo 10 della legge regionale 29 ottobre 2004, n. 26 (modificativo della legge regionale 52/1991);

s) l'articolo 24 (Interpretazione autentica dell'articolo 131, comma 11, della legge regionale 52/1991) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25;

t) gli articoli 54, 60 e 68, comma 1, lettera t), della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (modificativi della legge regionale 52/1991);

u) il secondo comma dell'articolo 1 e gli articoli 2, 3, 4 e 20 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22 (Piano regionale delle opere di viabilità);

v) gli articoli da 2 a 17 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di

navigazione nella regione Friuli-Venezia Giulia);
w) dall'articolo 3 all'articolo 8 della legge regionale 13 dicembre 2005, n. 30 (Norme in materia di piano territoriale regionale).

Art. 65 rinvio e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 22/1985 in materia di piano regionale delle opere di viabilità

1. Tutti i riferimenti alla legge regionale 52/1991, nonché agli articoli da 3 a 8 della legge regionale 30/2005 contenuti nelle disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore di cui all'articolo 66, si intendono riferiti alla presente legge per quanto compatibili.
2. Al primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22 (Piano regionale delle opere di viabilità), le parole: <<Piano regionale delle opere di viabilità>> sono sostituite dalle seguenti: <<Piano territoriale regionale>>.

Art. 66 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. L'articolo 6, comma 2, gli articoli da 8 a 11, l'articolo 39, l'articolo 53, l'articolo 58, comma 4, l'articolo 61, comma 7, l'articolo 62, commi 5 e 6, e l'articolo 63, commi 3, 7, 8 e 9, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'articolo 1
- Il testo dell'articolo 4 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge costituzionale 2/2001, è il seguente:
Art. 4
In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:
1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto:
1 bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
3) caccia e pesca;
4) usi civici;
5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
6) industria e commercio;
7) artigianato;
8) mercati e fiere;
9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
10) turismo e industria alberghiera;
11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;
12) urbanistica;
13) acque minerali e termali;
14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.
Nota all'articolo 3
- Il testo dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è il seguente
Art. 4 ambito territoriale di applicazione della legge
1. Le misure di tutela della minoranza slovena previste dalla presente legge si applicano alle condizioni e con le modalità indicate nella legge stessa, nel territorio in cui la minoranza è tradizionalmente presente. In tale territorio sono considerati inclusi i comuni o le frazioni di essi indicati in una tabella predisposta, su richiesta di almeno il 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali o su proposta di un terzo dei consiglieri dei comuni interessati, dal Comitato entro diciotto mesi dalla sua costituzione, ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica.
2. Qualora il Comitato non sia in grado di predisporre nel termine previsto la tabella di cui al comma 1, la tabella stessa è predisposta nei successivi sei mesi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate e tenendo conto del lavoro svolto dal Comitato, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 25 della presente legge.

Nota all'articolo 9

- Il testo degli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come sostituti rispettivamente dagli articoli 5 e 13 del decreto legislativo 157/2006, è il seguente:

Art. 135 pianificazione paesaggistica

1. Lo Stato e le regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente conosciuto, tutelato e valorizzato. A tale fine le regioni, anche in collaborazione con lo Stato, nelle forme previste dall'articolo 143, sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio, approvando piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale, entrambi di seguito denominati «piani paesaggistici».

2. I piani paesaggistici, in base alle caratteristiche naturali e storiche, individuano ambiti definiti in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici.

3. Al fine di tutelare e migliorare la qualità del paesaggio, i piani paesaggistici definiscono per ciascun ambito specifiche prescrizioni e previsioni ordinate:

a) al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;

b) all'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e con il principio del minor consumo del territorio, e comunque tali da non diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole;

c) al recupero e alla riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti, nonché alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati;

d) all'individuazione di altri interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione ai principi dello sviluppo sostenibile.

Art. 143 piano paesaggistico

1. L'elaborazione del piano paesaggistico si articola nelle seguenti fasi:

a) ricognizione dell'intero territorio, considerato mediante l'analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;

b) puntuale individuazione, nell'ambito del territorio regionale, delle aree di cui al comma 1, dell'articolo 142 e determinazione della specifica disciplina ordinata alla loro tutela e valorizzazione;

c) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;

d) individuazione degli ambiti paesaggistici di cui all'articolo 135;

e) definizione di prescrizioni generali ed operative per la tutela e l'uso del territorio compreso negli ambiti individuati;

f) determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico;

g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione;

h) individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate;

i) tipizzazione ed individuazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c), di immobili o di aree, diversi da quelli indicati agli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione.

2. Il piano paesaggistico, anche in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di trasformazione del territorio, individua le aree nelle quali la loro realizzazione è consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano paesaggistico ai sensi del comma 1, lettere e), f), g) ed h), e quelle per le quali il piano paesaggistico definisce anche specifiche previsioni vincolanti da introdurre negli strumenti urbanistici in sede di conformazione e di adeguamento ai sensi dell'articolo 145.

3. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio possono stipulare intese per l'elaborazione congiunta dei piani paesaggistici. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il contenuto del piano elaborato congiuntamente forma oggetto di apposito accordo preliminare ai sensi degli articoli 15 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Entro i novanta giorni successivi all'accordo il piano è approvato con provvedimento regionale. Decorso inutilmente tale termine, il piano è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. L'accordo preliminare stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 140 e 141.

4. Nel caso in cui il piano sia stato approvato a seguito dell'accordo di cui al comma 3, nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 il parere del soprintendente è obbligatorio, ma non vincolante.

5. Il piano approvato a seguito dell'accordo di cui al comma 3 può altresì prevedere:

a) la individuazione delle aree, tutelate ai sensi dell'articolo 142 e non oggetto di atti o provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 138, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di opere ed interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della loro conformità alle previsioni del piano

paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;
b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146.
6. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145.
7. Il piano può subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di opere ed interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 5, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.
8. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 5, lettera a), siano effettuati controlli a campione sulle opere ed interventi realizzati e che l'accertamento di un significativo grado di violazione delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.
9. Il piano paesaggistico individua anche progetti prioritari per la conservazione, il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e la gestione del paesaggio regionale indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.

Note all'articolo 24

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 14/2004, è il seguente:
Art. 19 accordi di programma
1. L'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi di intervento, che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata della Regione, degli Enti locali, di Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici o privati.
2. Con l'accordo di programma si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si definiscono in particolare le modalità e i tempi di esecuzione da parte di ciascuna Amministrazione e soggetto partecipante, il controllo dell'attuazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, le conseguenze derivanti da eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive.
3. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la stipulazione dell'accordo di programma, anche su richiesta dei soggetti di cui al comma 1 interessati alla partecipazione al medesimo.
4. Al fine di verificare la possibilità di stipulare l'accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni e i soggetti interessati.
5. Le Amministrazioni interessate sono rappresentate da soggetti che dispongono dei poteri spettanti alla sfera dell'Amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto dell'accordo, i quali si esprimono nella conferenza nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà. Possono partecipare alla conferenza soggetti pubblici e privati diversi dalle parti interessate di cui ai commi 1 e 3, il cui intervento collaborativo possa contribuire alla fattibilità delle opere.
6. L'accordo di programma è stipulato da tutti i soggetti di cui al comma 3 o Assessori loro delegati a seguito di approvazione unanime. I rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche possono stipulare l'accordo solo se competenti ad esprimere definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata. Conclusa la stipulazione, l'accordo di programma è approvato con atto formale dal soggetto che lo ha promosso ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Gli accordi di programma ai quali partecipa la Regione sono stipulati e approvati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale alla programmazione.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica, ove compatibile, l'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
- Il testo dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 302/2002, è il seguente:
Art. 11 la partecipazione degli interessati
1. Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento:
a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale;
b) nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, almeno venti giorni prima dell'emanazione dell'atto se ciò risulti compatibile con le esigenze di celerità del procedimento.
2. L'avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai fini dell'approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi nei programmi attuativi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.
4. Ai fini dell'avviso dell'avvio del procedimento delle conferenze di servizi in materia di lavori pubblici, si osservano le forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
5. Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in vigore le disposizioni vigenti che regolano le modalità di partecipazione del proprietario dell'area e di altri interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici.

Nota all'articolo 39

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23, è il seguente:

Art. 6 protocollo regionale bioedilizia

1. Il <<Protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica e ambientale di un edificio>>, in seguito denominato Protocollo, è lo strumento attuativo di cui si dota la Regione per disciplinare la valutazione del livello di biosostenibilità dei singoli interventi in bioedilizia e per graduare i contributi previsti dalla presente legge.
2. La Giunta regionale, in sede di prima applicazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni due anni, previo parere della Commissione consiliare competente, adotta il Protocollo.
3. Il Protocollo è diviso in aree di valutazione e comprende i requisiti bioedili richiesti con le corrispondenti scale di prestazione quantitativa e di prestazione qualitativa che determinano il punteggio di valutazione dei singoli interventi, con riferimento anche alle seguenti materie:
a) utilizzo delle risorse climatiche finalizzato al riscaldamento, al raffrescamento e alla ventilazione naturale degli edifici (climatizzazione passiva);
b) elevazione della qualità ambientale degli spazi esterni attraverso il controllo della temperatura superficiale e dei flussi d'aria, dell'inquinamento acustico, luminoso, atmosferico ed elettromagnetico, nonché la valutazione degli aspetti di percezione sensoriale dell'ambiente costruito;
c) integrazione paesaggistica degli edifici con il contesto ambientale;
d) integrazione dell'edificato con la cultura locale, nel recupero delle tradizioni costruttive;
e) contenimento dell'utilizzazione di risorse da realizzarsi mediante l'impiego di materiali da costruzione a limitato consumo, nelle fasi di produzione e di trasporto;
f) riduzione del fabbisogno di energia elettrica mediante l'utilizzo di impianti di illuminazione e di elettrodomestici a basso consumo;
g) contenimento dei consumi idrici di acqua potabile negli edifici, impianti e relative pertinenze;
h) riduzione dei consumi energetici per il riscaldamento degli edifici, garantendone l'ottimale isolamento termico, il miglior rendimento degli impianti e l'impiego di energie rinnovabili;
i) realizzazione di impianti di ventilazione e raffrescamento efficienti, mediante il controllo degli apporti calorici solari e dell'inerzia termica degli elementi costruttivi;
j) impiego di energie rinnovabili per la produzione di energia elettrica e di acqua calda sanitaria;
k) riduzione dei carichi ambientali degli edifici valutati nel corso dell'intero loro ciclo di vita, quali i rifiuti da costruzione e demolizione, le emissioni in atmosfera, il deflusso di acque reflue anche mediante il riutilizzo delle acque saponate, l'inquinamento acustico, la fitodepurazione;
l) elevazione della qualità ambientale visiva, acustica, termica, elettromagnetica e dell'aria esterna e interna agli edifici;
m) elevazione della qualità dei servizi forniti dagli edifici, in termini di adattabilità, flessibilità, gestione e controllo impiantistico;
n) distanza da servizi sociali e qualità ambientale delle comunicazioni e dei trasporti esterni (accessibilità e prossimità dei servizi);
o) predisposizione degli impianti.
4. Il Protocollo costituisce criterio di priorità nei finanziamenti, per gli interventi di acquisto, costruzione e/o ristrutturazione di edifici pubblici o privati previsti dalla legislazione regionale vigente sotto qualsiasi forma, ed in tal senso vanno modificati i regolamenti di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e i regolamenti eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
5. Ai fini della priorità prevista dal comma 4 e degli incentivi urbanistici previsti dall'articolo 11, il Protocollo individua inoltre minimi punteggi di valutazione dei singoli interventi sotto i quali la priorità nei finanziamenti e gli incentivi urbanistici non sono previsti.

Note all'articolo 40

- Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è il seguente:

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
b) impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili: impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, ad esclusione, per quest'ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, nonché gli impianti ibridi, di cui alla lettera d);

c) impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta: impianti alimentati dalle fonti rinnovabili che non rientrano tra quelli di cui alla lettera b);
d) centrali ibride: centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di cocombustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili;
e) impianti di microgenerazione: impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico, alimentate dalle fonti di cui alla lettera a);
f) elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili: l'elettricità prodotta da impianti alimentati esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili, la produzione imputabile di cui alla lettera g), nonché l'elettricità ottenuta da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'elettricità prodotta come risultato di detti sistemi;
g) produzione e producibilità imputabili: produzione e producibilità di energia elettrica imputabili a fonti rinnovabili nelle centrali ibride, calcolate sulla base delle direttive di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
h) consumo di elettricità: la produzione nazionale di elettricità, compresa l'autoproduzione, sommate le importazioni e detratte le esportazioni (consumo interno lordo di elettricità);
i) Gestore della rete: Gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
l) Gestore di rete: persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi il Gestore della rete e le imprese distributrici, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
m) impianto di utenza per la connessione: porzione di impianto per la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle lettere b), c) e d) la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del soggetto richiedente la connessione;
n) impianto di rete per la connessione: porzione di impianto per la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle lettere b), c) e d) di competenza del Gestore di rete sottoposto all'obbligo di connessione di terzi ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
o) certificati verdi: diritti di cui al comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'àmbito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'art. 11 del medesimo decreto legislativo.
- Il testo degli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è il seguente:
Art. 7 delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura
1. Il Governo è delegato a emanare, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi contenenti norme per l'orientamento e la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici.
2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché sia espresso, entro quaranta giorni, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente ad esso, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono diretti, in coerenza con la politica agricola dell'Unione europea, a creare le condizioni per:
a) promuovere, anche attraverso il metodo della concertazione, il sostegno e lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive del territorio, individuando i presupposti per l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici di qualità ed assicurando la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale;
b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle risorse marine, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell'azienda agricola, di acquacoltura e di pesca, comprese quelle relative alla gestione ed alla tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;
c) ammodernare le strutture produttive agricole, della pesca e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto ambientale, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti nonché le infrastrutture per l'irrigazione al fine di sviluppare la competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed assicurando la qualità dei prodotti, la tutela dei consumatori e dell'ambiente;
d) garantire la tutela della salute dei consumatori nel rispetto del principio di precauzione, promuovendo la riconversione della produzione intensiva zootecnica in produzione estensiva biologica e di qualità, favorire il miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e di benessere degli animali negli allevamenti, nonché della qualità dei prodotti per uso umano e dei mangimi per gli animali, in particolare sviluppando e regolamentando sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentari;

e) garantire un costante miglioramento della qualità, valorizzare le peculiarità dei prodotti e il rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata informazione al consumatore e tutelare le tradizioni alimentari e la presenza nei mercati internazionali, con particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche e di qualità;
f) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;
g) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;
h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola agricoltura per autoconsumo o per attività di agriturismo e di turismo rurale;
i) favorire lo sviluppo sostenibile del sistema forestale, in aderenza ai criteri e princìpi individuati dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa.
Art. 8 principi e criteri direttivi
1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 7, il Governo si atterrà ai princìpi e criteri contenuti nel capo I e nell'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione dei soggetti imprenditori agricoli, della pesca e forestali e riordino delle qualifiche soggettive;
b) definizione delle attività di coltivazione, di allevamento, di acquacoltura, di silvicoltura e di pesca che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiarie, gli ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o marini con equiparazione degli imprenditori della silvicoltura, dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;
c) definizione delle attività connesse, ancorché non svolte nell'azienda, anche in forma associata o cooperativa, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli, agroalimentari ed agroindustriali nonché alla fornitura di beni e servizi;
d) previsione del registro delle imprese di cui agli articoli da 2188 a 2202 del codice civile, quale strumento di pubblicità legale dei soggetti e delle attività di cui alle lettere a), b), c), l) e u), nonché degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola iscritti nelle sezioni speciali del registro medesimo;
e) promozione e mantenimento di strutture produttive efficienti, favorendo la conservazione dell'unità aziendale e della destinazione agricola dei terreni e l'accorpamento dei terreni agricoli, creando le condizioni per l'ammodernamento strutturale dell'impresa e l'ottimizzazione del suo dimensionamento, agevolando la ricomposizione fondiaria, attenuando i vincoli della normativa sulla formazione della proprietà coltivatrice;
f) promozione della gestione sostenibile del patrimonio forestale per favorire lo sviluppo di nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali, anche in forma associata o cooperativa, la certificazione delle attività e la difesa dagli incendi boschivi;
g) promozione, sviluppo e ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dai produttori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti;
h) fissazione dei criteri per il soddisfacimento del principio comunitario previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato membro;
i) riduzione degli obblighi e semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi ai rapporti tra aziende agricole, singole o associate, e pubblica amministrazione;
l) previsione dell'integrazione delle attività agricole con altre extragricole svolte in seno all'azienda ovvero in luogo diverso dalla stessa, anche in forma associata o cooperativa, al fine di favorire la pluriattività dell'impresa agricola anche attraverso la previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione;
m) razionalizzazione e revisione della normativa in materia di ricerca, formazione e divulgazione in agricoltura, acquacoltura e pesca privilegiando modelli di sviluppo sostenibile e di tutela della biodiversità, per favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;
n) garanzia della tutela della salute, del benessere degli animali, del processo di riconversione delle produzioni agroalimentari verso una crescente ecocompatibilità, regolamentazione e promozione di sistemi produttivi integrati che garantiscano la tracciabilità della materia prima agricola di base, razionalizzazione e rafforzamento del sistema di controllo dei prodotti agricoli, della pesca e alimentari a tutela della qualità dei prodotti con particolare riferimento agli organismi geneticamente modificati e loro derivati;
o) sviluppo delle potenzialità produttive attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, anche con il sostegno dei distretti agroalimentari, dei distretti rurali ed ittici;
p) promozione dell'etichettatura dei prodotti alimentari destinati come tali al consumatore, con particolare riferimento a quelli di origine animale, al fine di garantire la sicurezza e la qualità e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima;
q) revisione della legge 16 marzo 1988, n. 88, relativa agli accordi interprofessionali e dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativo agli organismi interprofessionali, per assicurare il migliore funzionamento e la trasparenza del mercato;
r) revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni, al fine di adeguare le borse merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove tecnologie informatiche e telematiche, a tutti gli interventi finanziari previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, nonché per garantire la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;
s) revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, sulla vendita al pubblico dei prodotti agricoli, al fine di semplificare le procedure e di favorire il rapporto con i consumatori, anche abolendo l'autorizzazione

ivi prevista;
t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di servizi assicurativi e di garanzia al credito al fine di sostenere la competitività e favorire la riduzione di rischi di mercato;
u) attribuzione di caratteri imprenditoriali a tutte le forme di concentrazione dell'offerta nel rispetto del controllo democratico da parte dei soci e nel divieto di abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi;
v) favorire l'internazionalizzazione delle imprese agricole ed agroalimentari e delle loro strategie commerciali con particolare riferimento alle produzioni tipiche e di qualità e biologiche;
z) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa nonché la valorizzazione della qualità dei prodotti alimentari;
aa) introduzione di regole per l'apprendistato ed il lavoro atipico e per quello occasionale, flessibile e stagionale con riferimento ad oggettive e specifiche esigenze nei settori oggetto della delega di cui all'articolo 7 ed emersione dell'economia irregolare e sommersa;
bb) creare le condizioni atte a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e forestale;
cc) coordinamento dei mezzi finanziari disponibili per la promozione di agricoltura, acquacoltura, pesca e sviluppo rurale, nonché per la promozione dei prodotti italiani di qualità nel mercato internazionale;
dd) semplificazione delle norme e delle procedure dell'attività amministrativa in agricoltura;
ee) previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione quale strumento per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e all'articolo 7;
ff) definizione di un nuovo assetto normativo che, nel rispetto delle regole comunitarie e dell'esigenza di rafforzare la politica della concorrenza, consenta per i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) forme di programmazione produttiva in grado di accompagnare l'evoluzione della domanda ed accrescere la competitività di tali produzioni;
gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna azione avviata in attuazione della delega di cui all'articolo 7 ed indicazione della relativa copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio dello Stato, evitando che nuovi o maggiori oneri ricadano comunque sui bilanci delle regioni e degli enti locali.
2. I termini per l'emanazione dei testi unici in materia di agricoltura e di pesca e ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I testi unici di cui al presente comma entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Nota all'articolo 41

- Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, come da ultimo modificato dall'articolo 20 del decreto legislativo 251/2004, è il seguente:
Articolo 3 obblighi del committente o del responsabile dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai princìpi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:
a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno;
b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'allegato II.
4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.
4 bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
5. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
6. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.
7. Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
b bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione

con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;
b ter) trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.

Nota all'articolo 42

- Il testo dell'articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, come inserito dall'articolo 43, comma 1, della legge regionale 18/2005, sostituito dall'articolo 62, comma 1, della legge regionale 6/2006, e modificato dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 19/2006, è il seguente:

Art. 13 bis consulta regionale delle associazioni dei disabili

1. Ai fini della promozione delle politiche regionali di integrazione delle persone disabili nella società e della consultazione in materia di interventi e servizi a favore delle persone disabili, la Regione Friuli Venezia Giulia riconosce il ruolo della Consulta regionale delle associazioni dei disabili quale organismo rappresentativo e di coordinamento dell'associazionismo nel settore della disabilità.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Consulta in particolare:
a) partecipa alla Commissione regionale per le politiche sociali di cui all'articolo 27 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6;
b) esprime parere sul Piano sanitario e sociosanitario regionale di cui all'articolo 8 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 (Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale);
c) formula proposte in materia di politiche regionali per le persone disabili;
d) esprime parere su ogni altro atto legislativo o amministrativo relativo all'azione regionale in materia di disabilità;
e) individua le proprie rappresentanze locali per l'espressione del parere di cui all'articolo 24, comma 6, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6.
3. La Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale pone a disposizione della Consulta le dotazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2.
4. In relazione alle funzioni svolte ai sensi del presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Consulta un contributo per le spese di funzionamento nella misura fissata annualmente nel documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio di previsione della Regione approvato con la legge di bilancio.
5. Ai fini della concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 4, la Consulta presenta alla Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale, entro il 31 marzo di ogni anno, apposita istanza corredata di una relazione sull'attività prevista nell'anno di riferimento e del relativo preventivo di spesa.

Nota all'articolo 47

- Il testo dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è il seguente:

Art. 77 progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici

1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici privati, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fissa con decreto, adottato ai sensi dell'articolo 52, le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.
3. La progettazione deve comunque prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
d) l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
4. È fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi del presente capo.
5. I progetti di cui al comma 1 che riguardano immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, devono essere approvati dalla competente autorità di tutela, a norma degli articoli 23 e 151 del medesimo decreto legislativo.

Nota all'articolo 48

- Il testo dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 301/2002, è il seguente:

Art. 10 interventi subordinati a permesso di costruire

1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.

2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività.
3. Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all'incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire. La violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44.

Note all'articolo 53

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 28, è il seguente:
Art. 4 piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti
1. In conformità al regolamento, i Comuni approvano, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, il Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti, di seguito denominato Piano.
2. Il Piano:
a) persegue l'uso razionale del territorio, la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni naturali, in quanto costituiscono risorse non rinnovabili e patrimonio dell'intera comunità regionale;
b) è predisposto tenuto conto sia delle necessità dell'Amministrazione comunale che dei programmi dei gestori di rete per la telefonia mobile;
c) definisce, di preferenza sulla base di protocolli d'intesa con i gestori medesimi, la localizzazione delle strutture per l'installazione di impianti fissi per telefonia mobile e ponti radio e le loro eventuali modifiche;
d) assicura il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz), e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2003, n. 199.
3. La procedura di approvazione del Piano, in deroga a quanto contenuto negli articoli 34 e 135 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), e successive modifiche, si articola nel modo seguente:
a) il Piano è adottato dal Consiglio comunale;
b) la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati è depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni consecutivi, affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato tempestivo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione all'Albo comunale e inserzione su almeno un quotidiano locale. Nei Comuni con meno di diecimila abitanti quest'ultima forma di pubblicità può essere sostituita dall'affissione di manifesti; copia del Piano viene contestualmente inviata ai Comuni contermini;
c) entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni e opposizioni al Piano;
d) il Piano che interessi beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), è sottoposto, successivamente all'adozione, al parere del Ministero per i beni e le attività culturali; tale parere, da assumere entro novanta giorni dalla richiesta, ha effetto vincolante limitatamente alle previsioni riguardanti i beni culturali;
e) decorsi i termini di cui alle lettere b) e d) il Consiglio comunale si pronuncia motivatamente sulle osservazioni e opposizioni presentate ovvero prende atto obbligatoriamente della loro mancanza e approva il Piano introducendovi le modifiche conseguenti all'accoglimento, anche parziale, delle osservazioni e opposizioni, nonché delle modifiche conseguenti al parere vincolante di cui alla lettera d);
f) la deliberazione di approvazione del Piano, divenuta esecutiva, è pubblicata all'Albo comunale per quindici giorni consecutivi e ne è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione; copia del Piano è inviata alla struttura regionale competente.
4. Il Piano ha durata indeterminata ed è aggiornato, qualora sia necessario individuare nuove o diverse localizzazioni, di norma con cadenza annuale.
5. È facoltà delle Amministrazioni comunali redigere il Piano in forma associata.
- Il testo dell'articolo 87 del decreto legislativo 259/2003, come da ultimo sostituito dal comma 560 dell'articolo 1 della legge 266/2005, è il seguente:
Art. 87 procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici
1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 è presentata all'Ente locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.
3. L'istanza, conforme al modello A dell'allegato n. 13, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione

e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13.
3 bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
4. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.
5. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 9 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
6. Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.
7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero.
8. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma.
10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

Nota all'articolo 55

- Il testo dell'articolo 134 del decreto legislativo 42/2004, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 157/2006, è il seguente:
Art. 134 beni paesaggistici
1. Sono beni paesaggistici:
a) gli immobili e le aree indicati all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
b) le aree indicate all'articolo 142;
c) gli immobili e le aree tipizzati, individuati e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

Nota all'articolo 56

- Il testo dell'articolo 137 del decreto legislativo 42/2004, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 157/2006, è il seguente:
Art. 137 commissioni regionali
1. Ciascuna regione istituisce una o più commissioni con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo 136.
2. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio, nonché due dirigenti preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, eventualmente scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dalle università aventi sede nella regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione, la regione procede comunque alle nomine.
3. Fino all'istituzione delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, le relative funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai sensi della normativa previgente per l'esercizio di competenze analoghe.

Nota all'articolo 57

- Per il testo degli articoli 143 e 135 del decreto legislativo 42/2004, vedi nota all'articolo 9.

Note all'articolo 58

- Per il testo dell'articolo 143 del decreto legislativo 42/2004, vedi nota all'articolo 9.
- Il testo dell'articolo 146 del decreto legislativo 42/2004, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 157/2006, è il seguente:

Art. 146 autorizzazione

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto degli atti e dei provvedimenti elencati all'articolo 157, oggetto di proposta formulata ai sensi degli articoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell'articolo 142, ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la regione ha delegato le funzioni i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l'autorizzazione a realizzarli.
3. Le regioni, ove stabiliscano di non esercitare direttamente la funzione autorizzatoria di cui al presente articolo, ne possono delegare l'esercizio alle province o a forme associative e di cooperazione degli enti locali in ambiti sovracomunali all'uopo definite ai sensi degli articoli 24, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di assicurarne l'adeguatezza e garantire la necessaria distinzione tra la tutela paesaggistica e le competenze urbanistiche ed edilizie comunali. La regione può delegare ai comuni il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche nel caso in cui abbia approvato il piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 143, comma 3, e a condizione che i comuni abbiano provveduto al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici. In ogni caso, ove le regioni deleghino ai comuni il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, il parere della soprintendenza di cui al comma 8 del presente articolo resta vincolante.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, è individuata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti.
5. La domanda di autorizzazione dell'intervento indica lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.
6. L'amministrazione competente, nell'esaminare la domanda di autorizzazione, verifica la conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e ne accerta:

a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo ed alle finalità di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio individuati dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico e dal piano paesaggistico;
b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area indicati dalla dichiarazione e dal piano paesaggistico.

7. L'amministrazione competente, acquisito il parere della commissione per il paesaggio di cui all'articolo 148 e valutata la compatibilità paesaggistica dell'intervento, entro il termine di quaranta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, trasmette al soprintendente la proposta di rilascio o di diniego dell'autorizzazione, corredata dal progetto e dalla relativa documentazione, dandone comunicazione agli interessati. La comunicazione costituisce avviso di inizio del relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora l'amministrazione verifichi che la documentazione allegata non corrisponde a quella prevista al comma 4, chiede le necessarie integrazioni; in tale caso, il termine è sospeso dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione. Qualora l'amministrazione ritenga necessario acquisire documentazione ulteriore rispetto a quella prevista al comma 4, ovvero effettuare accertamenti, il termine è sospeso, per una sola volta, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione, ovvero dalla data di comunicazione della necessità di accertamenti fino a quella di effettuazione degli stessi.
8. Il soprintendente comunica il parere entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione della proposta di cui al comma 7. Decorso inutilmente il termine per l'acquisizione del parere, l'amministrazione competente assume comunque le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione. Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 143, comma 3, e all'avvenuto adeguamento ad esso degli strumenti urbanistici comunali, il parere è vincolante, secondo quanto previsto dall'articolo 143, comma 4.
9. Entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere del soprintendente, l'amministrazione competente rilascia l'autorizzazione oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto del permesso di costruire o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.
10. Decorsi inutilmente i termini indicati al comma 9, è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione alla regione, che provvede anche mediante un commissario ad acta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora venga ritenuto necessario acquisire documentazione ulteriore o effettuare accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta, ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Laddove la regione non abbia affidato agli enti locali la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la richiesta di rilascio in via sostitutiva è presentata alla soprintendenza competente.
11. L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dalla sua emanazione ed è trasmessa in copia, senza indugio, alla soprintendenza che ha emesso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente

al parere, alla regione, agli enti locali e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trovano l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.
12. L'autorizzazione paesaggistica, fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.
13. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Il ricorso è deciso anche se, dopo la sua proposizione, ovvero in grado di appello, il ricorrente dichiari di rinunciare o di non avervi più interesse. Le sentenze e le ordinanze del tribunale amministrativo regionale possono essere appellate da chi sia legittimato a ricorrere avverso l'autorizzazione paesaggistica, anche se non abbia proposto il ricorso di primo grado.
14. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione è istituito un elenco, aggiornato almeno ogni quindici giorni e liberamente consultabile, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione paesaggistica, con la annotazione sintetica del relativo oggetto e con la precisazione se essa sia stata rilasciata in difformità dal parere del soprintendente, ove il parere stesso non sia vincolante, o della commissione per il paesaggio. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 155.
15. Le disposizioni dei commi da 1 a 14 si applicano anche alle istanze concernenti le attività minerarie di ricerca ed estrazione riguardanti i beni di cui all'articolo 134.
16. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 14, non si applicano alle autorizzazioni per le attività di coltivazione di cave e torbiere. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Note all'articolo 60
- Il testo dell'articolo 159 del decreto legislativo 42/2004, come sostituito dall'articolo 26 del decreto legislativo 157/2006, è il seguente:
Art. 159 procedimento di autorizzazione in via transitoria
1. Fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 156 ovvero, se anteriore, all'approvazione o all'adeguamento dei piani paesaggistici, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella comunicazione alla soprintendenza il Comune attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati.
2. L'amministrazione competente deve produrre alla soprintendenza una relazione illustrativa degli accertamenti indicati dall'articolo 146, comma 6. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
3. La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente Titolo, può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6 bis, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495.
4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, è presentata alla soprintendenza e ne è data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
5. Per i beni che alla data di entrata in vigore del presente codice siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione può essere concessa solo dopo l'approvazione dei piani paesaggistici.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, commi 1, 2, 5, 6 e 12.
- Il testo dell'articolo 147 del decreto legislativo 42/2004, come modificato dall'articolo 17 del decreto legislativo 157/2006, è il seguente:
Art. 147 autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali
1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 146 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, si applica l'articolo 26.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri, su proposta del Ministero, d'intesa con il Ministero della difesa e con le altre amministrazioni statali interessate, sono individuate le modalità di valutazione congiunta e preventiva della localizzazione delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica.
- Il testo dell'articolo 167 del decreto legislativo 42/2004, come sostituito dall'articolo 27 del decreto legislativo 157/2006, è il seguente:
Art. 167 ordine di remissione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria
1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
3. In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi delle modalità operative previste dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione che può essere stipulata d'intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero della difesa.
4. L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1 quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma.
6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5, nonché per effetto dell'articolo 1, comma 37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.

Nota all'articolo 61

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 7/2000, come modificato dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 14/2004, è il seguente:
Art. 1 fiinalità
1. L'azione amministrativa regionale persegue i fini determinati dalla legge ed è svolta in attuazione dei principi di imparzialità, proporzionalità, legittimo affidamento, pubblicità, economicità, efficacia, efficienza, contenimento della spesa pubblica, riduzione dei costi a carico del sistema produttivo e dei cittadini, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario.
2. Ai fini della maggiore efficienza e trasparenza dell'attività amministrativa la Regione incentiva l'uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e i privati, nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e successive modifiche.
2 bis. Ai fini di cui al comma 2, gli enti locali, singoli o associati, le Aziende sanitarie e le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale divulgano con strumenti telematici i propri atti deliberativi.
3. In particolare la Regione persegue il fine della semplificazione dei procedimenti amministrativi attraverso:
a) la riduzione della regolamentazione legislativa dell'azione amministrativa e l'emanazione della disciplina dei procedimenti amministrativi mediante regolamenti;
b) la riduzione del numero dei procedimenti, delle fasi procedimentali e dei soggetti intervenienti;
c) la riduzione dei termini dei procedimenti;
d) la regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo;
e) la semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa contabili;
f) il trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali che non richiedano in ragione della loro specificità l'esercizio in forma collegiale e la sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi nei relativi procedimenti dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) lo snellimento della documentazione amministrativa.

Note all'articolo 63

- Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 18, comma 1, della legge regionale 15/2004, e modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 32 adozione ed approvazione

01. Sono soggetti alle procedure di adozione ed approvazione stabilite dal presente articolo il PRGC e le varianti allo strumento urbanistico in vigore:

a) di adeguamento alle direttive del Piano urbanistico regionale generale o del PTRG;

b) di introduzione delle modifiche necessarie a seguito della cessazione dell'efficacia dei vincoli di cui all'articolo 36, comma 2;

c) di contenuto che esorbiti dal limite della flessibilità definita ed indicata nella relazione di cui all'articolo 30, comma 5, lettera b), numero 1 bis);

c bis) aventi contenuto diverso da quello individuato all'articolo 32 bis.

1. Il progetto di PRGC o di variante allo strumento urbanistico in vigore è adottato dal Consiglio comunale ed è inviato all'Amministrazione regionale che ne dà avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Il PRGC adottato, subito dopo la pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, deve essere depositato presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi. Del deposito viene data notizia con apposito avviso pubblicato nell'Albo comunale e mediante inserzione su almeno un quotidiano locale. Nei Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti tale forma di pubblicità può essere sostituita dall'affissione di manifesti.

3. Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal PRGC possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

4. Nei novanta giorni successivi alla data di ricezione della deliberazione esecutiva di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentiti il Comitato tecnico regionale, nonché, qualora siano interessati beni vincolati ai sensi del titolo I del decreto legislativo 490/1999, il Ministero per i beni culturali ed ambientali, può comunicare al Comune le proprie riserve vincolanti motivate:

a) dall'eventuale contrasto fra il piano e le norme vigenti o le indicazioni degli strumenti urbanistici sovraordinati;

b) dalla necessità della tutela del paesaggio, qualora siano interessati beni e località sottoposti al vincolo paesaggistico di cui al titolo II del decreto legislativo 490/1999, e di quella di complessi storici monumentali ed archeologici, sottoposti al vincolo del titolo I del decreto legislativo 490/1999, secondo le prescrizioni del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

5. Nel corso del medesimo periodo, il Comune deve raggiungere con le Amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, che fossero previsti dal PRGC adottato, nonché le intese necessarie con gli enti di cui all'articolo 3, comma 2, ai fini di eventuali mutamenti di destinazione di beni immobili rientranti nella competenza degli enti stessi.

6. Il Consiglio comunale, decorso il termine di cui al comma 4, approva il PRGC, con apposita deliberazione da pubblicarsi, per estratto, a cura dell'Amministrazione regionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione, qualora:

a) non vi sia la necessità di raggiungere le intese di cui al comma 5 o le stesse siano già raggiunte;

b) non siano state presentate opposizioni ed osservazioni;

c) non siano state formulate riserve dalla Giunta regionale.

6 bis. Sino all'approvazione da parte del Consiglio comunale, in ossequio al principio di collaborazione tra enti, la Giunta regionale può segnalare all'Amministrazione comunale eventuali osservazioni nei limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 4, che il Comune stesso ha facoltà di recepire.

7. Qualora siano state formulate riserve dalla Giunta regionale o siano state presentate opposizioni ed osservazioni sul PRGC, il Consiglio comunale, *entro novanta giorni dalla conclusione dell'istruttoria regionale a pena di decadenza dell'intero procedimento*, si pronuncia motivatamente sulle stesse ed approva il PRGC eventualmente modificato in accoglimento di esse, ovvero decide la sua rielaborazione. La riadozione è comunque necessaria quando le modifiche da apportare siano tali da incidere sugli obiettivi e sulle strategie di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), ovvero le intese di cui al comma 5 non siano raggiunte.

8. La deliberazione del Consiglio comunale ed i relativi atti, di cui al comma 7, sono inviati all'Amministrazione regionale. La Giunta regionale ne conferma l'esecutività con apposita deliberazione che viene pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

8 bis. Ferma restando la disposizione di cui al comma 9, la Giunta regionale non conferma l'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 8, limitatamente alle parti oggetto di modifiche introdotte a seguito dell'accoglimento di opposizioni e osservazioni che confliggano con gli obiettivi e le strategie di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), nonché per le parti in cui le modifiche introdotte non attengano al superamento delle riserve.

9. Qualora non risultino superate le riserve di cui al comma 4, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il Comitato tecnico regionale, entro 60 giorni dal ricevimento della deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 8, con proprio decreto, dispone l'introduzione nel PRGC approvato delle modifiche ritenute indispensabili e ne conferma l'esecutività, ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 7, secondo periodo, ne dispone la rielaborazione. L'avviso del decreto del Presidente della Giunta regionale è pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

9 bis. Nei procedimenti di cui ai commi 4 e 9 trovano applicazione i capi I e II del titolo I della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

10. (ABROGATO)
- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 24, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 25 termini piani particolareggiati
1. In deroga al limite fissato dall'articolo 16, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche e integrazioni, la validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale 63/1977, e successive modifiche e integrazioni, che sia venuta a cessare anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per inutile decorso dei termini, è nuovamente fissata sino al *31 dicembre 2008*. A tale ultima data sono altresì nuovamente fissati i termini entro i quali devono essere compiute le espropriazioni.
2. Nel caso in cui la validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale 63/1977, sia venuta a cessare anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e alla medesima data i piani risultino materialmente già attuati senza però che siano formalmente concluse le procedure amministrative di acquisizione degli immobili necessari, i termini stabiliti per il completamento delle procedure medesime sono nuovamente fissati al *31 dicembre 2008*.
3. La validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale 63/1977, e non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, è fissata al *31 dicembre 2008* qualora non sia possibile la proroga dei termini in via amministrativa ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 52 (Disposizioni di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), e successive modifiche e integrazioni.
4. I commi 95, 96, 97 e 98 dell'articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), sono abrogati.

Note all'articolo 64

- La legge regionale 24 luglio 1995, n. 31, reca: "Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale".
- La legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, reca: "Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali".
- La legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, reca: "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali".
- La legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, reca: "Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale".
- La legge regionale 12 novembre 1997, n. 34, reca: "Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica; alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico; alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 29, in materia di protezione delle bellezze naturali; alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, in materia di organizzazione degli uffici regionali e alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, in materia di forestazione".
- La legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, reca: "Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate".
- La legge regionale 5 luglio 1999, n. 19, reca: "Regolarizzazione della occupazione di alloggi di edilizia sovvenzionata, modifiche alle leggi regionali 75/1982 e 13/1998, in materia di edilizia residenziale pubblica, alla legge regionale 3/1998, in materia di alloggi di proprietà regionale, alla legge regionale 52/1991, in materia di urbanistica, nonché norme in materia di personale degli Istituti autonomi case popolari".
- La legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, reca: "Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale".
- La legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, reca: "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso".
- La legge regionale legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, reca: "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000".
- La legge regionale 26 febbraio 2001, n. 7, reca: "Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, recante: "Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica" e ulteriori disposizioni in materia urbanistica e ambientale".
- La legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, reca: "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002".
- La legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, reca: "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003".
- La legge regionale 24 maggio 2004, n. 15, reca: "Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia".
- La legge regionale 29 ottobre 2004, n. 26 reca: "Norme regionali sulla sanatoria degli abusi edilizi prevista dall'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 e successive modifiche, nonché sul regime autorizzatorio dell'attività edilizia".
- La legge regionale 18 agosto 2005, n. 25, reca: "Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia".
- La legge regionale 27 novembre 2006, n. 24, reca: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport".
- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1 campo di applicazione e finalità
L'Amministrazione regionale promuove, coordina e attua in forma globale gli interventi nel settore delle infrastrutture di comunicazione e di trasporto relativamente alla viabilità interessante il territorio regionale, con particolare riguardo al ruolo della Regione Friuli - Venezia Giulia nel contesto nazionale ed internazionale.
ABROGATO
Note all'articolo 65
- Il testo degli articoli da 3 a 8 della legge regionale 13 dicembre 2005, n. 30, abrogati dall'articolo 64, lettera w), è il seguente:
Art. 3 attribuzioni della Regione
1. La funzione della pianificazione della tutela e dell'impiego delle risorse essenziali di interesse regionale è della Regione.
2. La legge regionale stabilisce i criteri per individuare le soglie oltre le quali la Regione svolge le funzioni di cui al comma 1 per mezzo del PTR.
3. La legge regionale stabilisce, altresì, le procedure attraverso le quali la Regione assicura che la tutela e l'impiego delle risorse essenziali siano garantiti dagli strumenti urbanistici di livello subordinato.
Art. 4 attribuzioni del Comune
1. La funzione della pianificazione territoriale è del Comune che la esercita nel rispetto dei principi di adeguatezza, interesse regionale e sussidiarietà, nonché nel rispetto delle attribuzioni riservate in via esclusiva alla Regione in materia di risorse essenziali di interesse regionale e in coerenza alle indicazioni del PTR.
2. Il Comune, in forza del principio di sussidiarietà e di adeguatezza, esercita anche con enti pubblici diversi dal Comune, la funzione della pianificazione territoriale a livello sovraccomunale quando gli obiettivi della medesima, in relazione alla portata o agli effetti dell'azione prevista, non possano essere adeguatamente raggiunti a livello comunale.
3. La legge regionale stabilisce i casi nei quali il Comune svolge la funzione della pianificazione territoriale a livello sovraccomunale e le forme di cooperazione istituzionale con cui la esercita, quali le associazioni intercomunali previste dall'ordinamento in materia di autonomie locali.
4. Nei territori di cui all'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), la pianificazione territoriale deve tendere alla salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali della collettività locale.
5. Il piano regolatore generale del Comune è assoggettato alle procedure di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e alle successive norme di recepimento, nonché alle metodologie di Agenda 21.
Art. 5 finalità strategiche del PTR
1. Il PTR persegue le seguenti equi-ordinate finalità strategiche:
a) la conservazione e la valorizzazione del territorio regionale, anche valorizzando le relazioni a rete tra i profili naturalistico, ambientale, paesaggistico, culturale e storico;
b) le migliori condizioni per la crescita economica del Friuli Venezia Giulia e lo sviluppo sostenibile della competitività del sistema regionale;
c) le pari opportunità di sviluppo economico per tutti i territori della regione;
d) la coesione sociale della comunità, nonché l'integrazione territoriale, economica e sociale del Friuli Venezia Giulia con i territori contermini;
e) il miglioramento della condizione di vita degli individui, della comunità, degli ecosistemi e in generale l'innalzamento della qualità ambientale;
f) le migliori condizioni per il contenimento del consumo del suolo e dell'energia, nonché per lo sviluppo delle fonti energetiche alternative;
g) la sicurezza rispetto ai rischi correlati all'utilizzo del territorio.
Art. 6 contenuti ed elementi del PTR
1. Il PTR è costituito da:
a) un documento che analizza lo stato del territorio della regione, ivi incluse le relazioni che lo legano agli ambiti circostanti, le principali dinamiche che esercitano un'influenza sull'assetto del territorio o da questo sono influenzate, nonché lo stato generale della pianificazione della Regione e dei Comuni;
b) un documento che stabilisce gli obiettivi del PTR, generali e di settore, sulla base delle finalità strategiche indicate dalla legge, descrive i programmi e i metodi di pianificazione stabiliti per conseguire gli obiettivi;
c) supporti grafici in numero adeguato e scala conveniente per rappresentare l'assetto territoriale stabilito dal PTR e assicurare la cogenza del medesimo;
d) norme di attuazione, integrate con i supporti grafici, con prescrizioni che disciplinano tutta l'attività di pianificazione e assicurano la cogenza del PTR.
2. Il PTR esprime altresì la valenza paesaggistica di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 37), e contiene prescrizioni finalizzate alla tutela delle aree di interesse naturalistico e paesaggistico di cui alle direttive comunitarie e relativi atti di recepimento, nonché alle norme di legge nazionale e regionale.
Art. 7 formazione del PTR
1. La formazione del PTR avviene in conformità alla direttiva n. 2001/42/CE e alle successive norme di recepimento, nonché con le metodologie di Agenda 21.
Art. 8 adozione e approvazione del PTR
1. La Giunta regionale predispone il progetto di PTR e lo sottopone al parere del Consiglio delle Autonomie locali.

2. La Giunta regionale, anche sulla base delle valutazioni e delle proposte raccolte in esito al parere del Consiglio delle Autonomie locali, elabora il progetto definitivo di PTR.
3. Il progetto definitivo di PTR è sottoposto al parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta ed è adottato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
4. Il PTR adottato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e depositato per la libera consultazione presso la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione possono formulare osservazioni:
a) gli enti ed organismi pubblici;
b) le associazioni di categoria ed i soggetti portatori di interessi diffusi e collettivi riconosciuti in ambito regionale;
c) i soggetti nei confronti dei quali le previsioni di PTR adottato sono destinate a produrre effetti diretti.
5. Esperite le procedure di cui ai precedenti commi e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 4, il PTR è approvato, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Regione e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato contestualmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e su due quotidiani a diffusione regionale.
- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 9 interventi sulla viabilità di grande comunicazione
Ai fini dell'attuazione del *Piano territoriale regionale*, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l'ANAS apposite convenzioni per la realizzazione di opere relative a strade statali ed autostrade, in concessione dall'ANAS stessa, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, come sostituito dall'articolo 2 della legge 21 aprile 1962, n. 181.
Qualora l'Amministrazione regionale partecipi alla realizzazione di opere di viabilità di grande comunicazione con un concorso finanziario non inferiore al 35% della previsione della spesa, alla costruzione dell'opera provvederà l'Amministrazione regionale su concessione dell'ANAS.

LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge n. 212
- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale in data 8 novembre 2006;
- assegnato alla IV Commissione permanente in data 8 novembre 2006;
- esaminato dalla IV Commissione permanente nelle sedute del 10, 11, 16, 17 e 18 gennaio 2007 e, in quest'ultima seduta, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazione di maggioranza del consigliere Tonutti e relazioni di minoranza dei consiglieri Battellino, Follegot, Galasso, Molinaro e Ritossa;
- esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana dell'1 febbraio 2007.
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/1476-07 del 18 febbraio 2007.

07_9_1_DPR_26

Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2007, n. 026/Pres.
Premio per l'innovazione 2006. Costituzione della Giuria.

IL PRESIDENTE

RICHIAMATO il processo verbale della Giunta regionale n. 356 del 24 febbraio 2006 con il quale, con riserva di formalizzare con successivo atto deliberativo la composizione del Comitato per il premio all'innovazione 2006, sono stati proposti i nominativi dei componenti;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2507 del 20 ottobre 2006 con la quale è stato approvato il progetto "Premio per l'Innovazione" per l'anno 2006 avente ad oggetto un riconoscimento annuale da attribuire alle imprese, agli Enti no profit ed alle Pubbliche Amministrazioni della Regione sulla base degli elementi innovativi espressi dagli stessi nel loro processo di sviluppo;
ATTESO che la predetta DGR 2507/2006 prevede la costituzione di una Giuria e di un Comitato tecnico quali organismi funzionali alla selezione ed alla valutazione dei progetti presentati dai soggetti partecipanti;
CONSIDERATO che la preselezione dei partecipanti sui requisiti di accesso richiesti e macrorequisiti di innovatività è effettuata da un Comitato tecnico composto da:
il Direttore della comunicazione;
il Vicedirettore centrale lavoro, formazione, università e ricerca;
il Vicedirettore centrale delle attività produttive;
il Direttore del Servizio promozione e internazionalizzazione;
il Direttore del Servizio università e ricerca,

integrato per tutti gli aspetti che presentano aspetti informatici dal direttore del S.I.R;
ATTESO che, sulla base della predetta DGR 2507/2006, l'esame e la valutazione dei progetti da premiare nonché l'individuazione dei vincitori e la visita presso i soggetti partecipanti è effettuata da una apposita Giuria;
CONSIDERATO che la Giuria è composta dai seguenti membri:
un esperto incaricato dalla Regione Friuli Venezia Giulia;
i Rettori delle Università della Regione e il Direttore della Scuola Internazionale superiore di studi avanzati (SISSA);
il Presidente di Agemont;
il Presidente di Friuli Innovazione;
il Presidente dell'Area di ricerca Science Park Trieste;
il Presidente del Polo Tecnologico di Pordenone;
i componenti del Comitato Tecnico;
CONSIDERATO che, tenuto conto della composizione indicata nel richiamato processo verbale n. 356/2006, l'organismo individuato, seppur con riserva di formalizzazione successiva, nel contesto del predetto atto, ed ivi denominato Comitato per il premio all'innovazione 2006, sostanzialmente coincide con l'organismo successivamente qualificato dalla DGR n. 2507/2006 come Giuria;
ATTESO che con la DGR n. 2507/2006 si è provveduto, a differenza di quanto avvenuto nell'ambito del processo verbale richiamato, all'individuazione dei componenti in relazione alle cariche ricoperte anziché su base personale e che si è integrata di fatto la composizione prevista dal processo verbale n. 356/2006 ricomprendendo anche il Direttore della Scuola Internazionale superiore di studi avanzati (SISSA), il Direttore del Servizio promozione e internazionalizzazione, il Direttore del Servizio università e ricerca e, per tutti gli aspetti informatici, il direttore del S.I.R;
PRESO ATTO che, nelle more, alcuni dei soggetti nominati nell'ambito del processo verbale n. 356/2006 sono stati sostituiti;
ATTESO che nel processo verbale n. 356/2006 veniva individuato, quale Presidente dell'allora definito Comitato per il premio all'innovazione 2006, corrispondente all'attuale Giuria, il prof. Isaac Getz, che pertanto integra la fattispecie dell'esperto individuato dalla Regione di cui alla DGR n. 2507/2006;
ATTESO che ciascun membro del Comitato tecnico e della Giuria può nominare un proprio delegato, che dovrà essere unico e con obbligo di presenza, fatta eccezione per il Presidente in quanto esperto espressamente incaricato dalla Regione;
VISTO il decreto del Vice Direttore centrale lavoro formazione università e ricerca n. 44/LAVFOR del 29. 1.2007con il quale è stato nominato il Comitato tecnico nella seguente composizione:
il Vicedirettore centrale lavoro, formazione, università e ricerca, attualmente Loredana Catalfamo Volpe, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
il Direttore della comunicazione, attualmente Fabio de Visintini, o suo delegato;
il Vicedirettore centrale attività produttive, attualmente Andrea Di Giovanni, o suo delegato;
il Direttore del Servizio promozione e internazionalizzazione, attualmente Antonio Bravo, o suo delegato;
il Direttore del Servizio università e ricerca, attualmente Ketty Segatti, o suo delegato,
integrato per tutti gli aspetti che presentano aspetti informatici dal direttore del Sistema informativo regionale (S.I.R), attualmente Giuseppe Gerini, o suo delegato;
VISTO l'articolo 1, comma 1, della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), ai sensi del quale l'istituzione di organi collegiali comunque denominati non previsti da disposizioni di legge o regolamentari e non aventi carattere permanente ha luogo con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima;
VISTE le dichiarazioni con le quali i membri esterni hanno dichiarato espressamente di rinunciare ai gettoni di presenza, alle indennità di missione, ai rimborsi spese ed a qualsiasi altra indennità comunque prevista conseguente alla partecipazione ai lavori della Giuria;
VISTE le dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1975, n. 78 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici);
VISTA la nota del 5.2.2007 con cui il Rettore dell'Università di Trieste delega il dott. Orfeo Sbaizero a rappresentarlo nella Giuria predetta;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 236 dell'8.2.2007;

DECRETA

1. E' costituita, nell'ambito del Premio per l'Innovazione 2006, la Giuria, con funzioni di esame e valutazione dei progetti nonché di individuazione dei vincitori e di visita presso i partecipanti, nella seguente composizione:
il prof. Isaac Getz, quale esperto nominato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, con funzioni di Presi-

dente;
il delegato del Rettore dell'Università degli Studi di Trieste, prof. Orfeo Sbaizero;
il Rettore dell'Università degli Studi di Udine, attualmente Furio Honsell, o suo delegato;
il Direttore della Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA), attualmente Stefano Fantoni, o suo delegato;
il Presidente di Agemont, attualmente Alberto Felice De Toni, o suo delegato;
il Presidente di Friuli Innovazione Centro di ricerca e di Trasferimento Tecnologico, attualmente Furio Honsell, o suo delegato;
il Presidente dell'Area di ricerca Science Park Trieste, attualmente Gian Carlo Michellone, o suo delegato;
il Presidente del Polo Tecnologico di Pordenone, attualmente Valter Taranzano, o suo delegato;
il Direttore della comunicazione, attualmente Fabio de Visintini, o suo delegato;
il Vicedirettore centrale lavoro, formazione, università e ricerca, attualmente Loredana Catalfamo Volpe, o suo delegato;
il Vicedirettore centrale attività produttive, attualmente Andrea Di Giovanni, o suo delegato;
il Direttore del Servizio promozione e internazionalizzazione, attualmente Antonio Bravo, o suo delegato;
Il Direttore del Servizio università e ricerca, attualmente Ketty Segatti, o suo delegato.
Per tutti gli aspetti che presentano aspetti informatici, la Giuria è integrata dal Direttore del Sistema informativo regionale (S.I.R), attualmente Giuseppe Gerini, o suo delegato.
Le funzioni di Segretario sono svolte dalla dott. Annalisa Viezzoli in servizio presso la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca.
La Giuria concluderà le proprie attività entro giugno 2007.
2. La partecipazione alla Giuria è gratuita in base alla rinuncia espressa dei singoli componenti.
3. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_9_1_DPR_27

Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2007, n. 027/Pres.

LR 35/1986, art. 20, comma 3 - Rideterminazione dei valori venali da assumere a base del calcolo delle sanzioni pecuniarie nei casi di estrazione e coltivazione effettuati senza autorizzazione regionale o in violazione delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive) e successive modificazioni e integrazioni;
VISTI, in particolare, gli articoli 19 e 20 della legge regionale 35/1986, come sostituiti dagli articoli 10 e 11 della legge regionale 25/1992 e dall'articolo 9 della legge regionale 21/1997, che stabiliscono le sanzioni per le violazioni alla legge stessa e per le violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, da determinarsi anche in rapporto al volume ed al valore venale del materiale scavato in eccedenza;
VISTO, in particolare, l'articolo 20, comma 3, della legge regionale 35/1986, in base al quale i valori venali sono determinati con decreto del Presidente della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale medesima;
CONSIDERATO che con l'articolo 27, comma 2, della legge regionale 3/2001 sono stati abrogati gli articoli 26, 27 e 28 della legge regionale 46/1986 con la conseguente soppressione del Comitato Tecnico Regionale la cui competenza in materia di attività estrattiva è stata attribuita, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 3701 del 24 novembre 2003, al Servizio geologico della Direzione regionale dell'ambiente e dei lavori pubblici;
RILEVATO che, con decreto del Presidente della Regione n. 06/Pres. del 13 gennaio 2004, sono stati da ultimo rideterminati i valori venali di cui trattasi;
RITENUTO di dover procedere all'adeguamento dei valori venali in questione sulla base dei dati ufficiali ISTAT;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3050 del 15 dicembre 2006;

DECRETA

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, i valori venali da assumere a base del calcolo delle sanzioni pecuniarie nei casi di estrazione e coltivazione effettuati senza autorizzazione regionale ed in eccedenza rispetto ai limiti autorizzati, vengono rideterminati come segue:

- Argilla per laterizi e gesso euro/mc 1,46
- Calcari per industrie, pietrisco, blocchi per opere di difesa, materie prime per cementi artificiali euro/mc 8,39
- Sabbia e ghiaia euro/mc 6,20
- Pietre ornamentali, da taglio e lavorate euro/mc 40,12

2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia.

ILLY

07_9_1_DPR_28

Decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2007, n. 028/Pres.

LR 23/1997, art. 23. Scioglimento del Consiglio comunale di Tricesimo (UD).

IL PRESIDENTE

PREMESSO che nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 sono stati eletti il Consiglio comunale di Tricesimo (UD) ed il Sindaco nella persona del signor Giancarlo Baiutti;
VISTA la comunicazione del Comune di Tricesimo (UD) di data 12 gennaio 2007, relativa alle dimissioni del signor Giancarlo Baiutti dalla carica di Sindaco indirizzate ai consiglieri comunali del Comune di Tricesimo in data 12 gennaio 2007;
VISTA la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, il quale ha trasferito all'amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia la competenza ad emanare provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei Consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca degli amministratori, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico;
CONSIDERATO che, in virtù dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, continuano a trovare applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 3, della citata legge 142/1990, le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio;
ATTESO che in data 1 febbraio 2007 le dimissioni del sindaco sono divenute irrevocabili, come da comunicazione del Comune di Tricesimo (UD) di data 5 febbraio 2007;
CONSTATATO che si è verificata la fattispecie prevista dall'articolo 37 bis, comma 1 (dimissioni del sindaco) della legge 142/1990, quale causa di scioglimento del consiglio comunale;
ATTESO che, ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 1 della citata legge 142/1990, in caso di dimissioni del sindaco la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco e, fino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco;
VISTO l'articolo 23 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, ed in particolare il comma 2, il quale prevede che i provvedimenti di scioglimento dei Consigli comunali sono adottati dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali;
VISTO lo Statuto di Autonomia;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale dell' 8 febbraio 2007, n. 245;

DECRETA

1. Il Consiglio comunale di Tricesimo (UD) è sciolto.
2. Il Consiglio e la Giunta del Comune di Tricesimo (UD) rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco che avrà luogo, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10 fra il 15 aprile ed il 15 giugno 2007. Sino alla predetta elezione, le funzioni del Sindaco sono svolte

dal Vice Sindaco, signor Nevio Merlino.
3. Il presente decreto è trasmesso al Comune di Tricesimo (UD), al Commissario di Governo nella Regione ed all'Ufficio territoriale del Governo di Udine, nonché pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_9_1_DPR_29

Decreto del Presidente della Regione 16 febbraio 2007, n. 029/Pres.

Revoca del decreto ministeriale 1 marzo 1965 che dispone il trasferimento totale degli abitanti di Erto e Casso ai sensi dell'art. 3 della legge 357/1964.

IL PRESIDENTE

RICORDATO che il giorno 9 ottobre 1963 si è verificata la disastrosa frana che, staccatasi dalle pendici settentrionali del Monte Toc (in Comune di Erto e Casso), precipitò nel lago artificiale del Vajont, causando un'onda di proporzioni tali da provocare quasi 2000 morti, gran parte dei quali nel Comune di Longarone ed Erto e Casso;

VISTA l'ordinanza del Provveditore alle Opere Pubbliche per il Friuli - Venezia Giulia del 31 ottobre 1963, con la quale è stato disposto il divieto di accesso a tutto il territorio del Comune di Erto e Casso in conseguenza del disastro del Vajont del 9 ottobre 1963;

VISTA la legge 4 novembre 1963, n. 1457 (Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963) che all'articolo 3 individua la competenza del Ministro per i Lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'Interno, per il Tesoro, per l'Industria e per il Commercio a determinare, d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, i centri abitati che dovranno essere in tutto o in parte trasferiti in conseguenza del disastro del Vajont del 9 ottobre 1963;

VISTA la legge 31 maggio 1964, n. 357 (Modifiche ed integrazioni della L. 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Erto e Casso n. 29 del 30 agosto 1964 con cui è stato richiesto al Ministero dei Lavori Pubblici il trasferimento degli abitati del Comune di Erto e Casso;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Erto e Casso n. 53 del 24 dicembre 1964 con cui è stata ribadita la richiesta di trasferimento degli abitati del Comune di Erto e Casso;

VISTO il decreto del Ministero per i Lavori Pubblici di concerto con il Ministero per l'Interno, il Ministero per il Tesoro e il Ministero per l'Industria ed il Commercio del 1 marzo 1965, con il quale è stato disposto il trasferimento totale degli abitati di Erto e Casso ai sensi dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357;

CONSIDERATO che, come si evince chiaramente dalla documentazione agli atti, il citato decreto interministeriale del 1 marzo 1965 è stato adottato nell'ipotesi di ulteriori franamenti dalla zona del Monte Toc che avrebbero determinato un'onda d'urto nel lago che avrebbe potuto interessare l'abitato di Erto ed avrebbero isolato totalmente l'abitato di Casso;

VISTA l'ordinanza del Provveditore alle Opere Pubbliche per il Friuli - Venezia Giulia n. 6433 dell'11 settembre 1965, con la quale è stato disposto il divieto di permanenza degli abitanti di Erto all'interno dell'abitato;

VISTA l'ordinanza del Provveditore alle Opere Pubbliche per il Friuli - Venezia Giulia n. 6959 del 1° ottobre 1965, con la quale è stata revocata l'ordinanza provveditoriale n. 6433/1965, fermo restando il divieto di permanenza nell'abitato di Erto nelle ore notturne;

VISTA l'ordinanza del Provveditore alle Opere Pubbliche per il Friuli - Venezia Giulia n. 1418 del 1 marzo 1967, adottata su parere favorevole del Ministero dei Lavori pubblici, con la quale è stata revocata l'ordinanza provveditoriale n. 6959/1965 e consentita, pertanto, la permanenza degli abitanti in Erto anche nelle ore notturne;

VISTO il parere del Ministro dei Lavori pubblici del 29 novembre 1969 che, in merito al trasferimento degli abitati di Erto e Casso, ha affermato la necessità di provvedere alla demolizione dei fabbricati abbandonati;

VISTO il decreto interministeriale del 10 settembre 1972, corredato da idonea cartografia, che ha dichiarato l'inaccessibilità della zona del Monte Toc interessata dal disastro del Vajont;

VISTO il decreto del Ministro dei Beni Ambientali del 28 agosto 1976 che ha vincolato il nucleo storico di Erto ai sensi della Legge 1 giugno 1939, n. 1089 e riconosciute le qualità morfologiche e l'interesse

storico dell'abitato;
VISTA la nota del Comune di Erto e Casso del 22 agosto 1978 con la quale è stata richiesta all'Azienda delle foreste della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia la sospensione delle procedure di acquisto dei terreni nella zona del Monte Toc interessata dal disastro del Vajont;
VISTA la nota dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Pordenone del 6 maggio 1981 con la quale si è informata la Direzione regionale delle foreste del Friuli - Venezia Giulia in ordine alla necessità di revisione del vincolo di inaccessibilità della zona del Monte Toc interessata dal disastro del Vajont;
ATTESO che il Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste ha istituito, con proprio decreto, una commissione per la riperimetrazione della zona del Monte Toc dichiarata inaccessibile per motivi di sicurezza;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia) con cui, all'articolo 31, si è stabilito il trasferimento alla Regione Friuli-Venezia Giulia delle funzioni amministrative in materia di "opere di consolidamento e di trasferimento degli abitati", già delegate alle regioni mediante l'articolo 2 lettera m) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;
VISTA la nota dell'Assessore regionale alla pianificazione territoriale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia del 4 dicembre 1989 con la quale la Direzione regionale dell'ambiente, Servizio difesa del suolo, è stata invitata a provvedere, se le condizioni lo avessero permesso, alla revoca del decreto interministeriale 1 marzo 1965 sulla base di uno studio geologico di dettaglio;
VISTA la nota dell'Assessore all'ambiente del 19 gennaio 1990 con la quale, in risposta alla sopraccitata nota della Direzione regionale della pianificazione territoriale del 4 dicembre 1989, si è precisata la competenza della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia alla revoca del decreto interministeriale 1 marzo 1965, fatta salva la verifica, da parte della Direzione regionale della protezione civile, delle mutate condizioni di sicurezza;
VISTA la nota del 21 febbraio 1990 con la quale l'Assessore alla protezione civile ha assunto l'impegno di valutare le condizioni di sicurezza degli abitati di Erto e Casso;
VISTI i pareri del Comitato tecnico regionale, Sezione prima, n.138/1/88 e n. 33/1/90, resi in relazione all'adozione del Piano Regolatore Generale del Comune di Erto e Casso, che, con specifica N.d.A. all'articolo 42, hanno confermato il trasferimento degli abitati di Erto e Casso, già disposto ai sensi dell'articolo 3 della L. 357/1964;
CONSIDERATO che dai citati pareri si evince che le aree interessate dal decreto interministeriale 1 marzo 1965 sono unicamente le zone omogenee "A", mentre la zona di inedificabilità viene estesa per motivi di sicurezza geostatica all'area a monte dell'abitato di Casso e che, inoltre, risulta un formale impegno della Direzione regionale della protezione civile ad effettuare uno studio geologico di dettaglio per la verifica delle reali zone di pericolo per gli abitati di Erto e Casso nonché per l'opportuna revoca del decreto interministeriale 1 marzo 1965;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0129/pres. del 20 marzo 1990 con il quale è stato approvato il PRG del Comune di Erto e Casso e con il quale, sulla base dei citati pareri del CTR, Sezione prima, n. 138/1/88 e n. 33/1/90, si è disposto che la Direzione regionale alla protezione civile effettui uno studio geologico dettagliato finalizzato alla verifica delle reali zone di pericolo per gli abitati di Erto e Casso nonché all'opportuna revoca del decreto interministeriale 1 marzo 1965;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1956 del 5 giugno 1998, con la quale, a seguito del decreto del Presidente della Giunta regionale 0129/Pres. del 20 marzo 1990, è stato affidato, attraverso la Direzione regionale della protezione civile, alle Università di Udine e Trieste, al CNR-IRPI di Padova e all' OGS di Trieste, l'incarico di uno "studio urgente del rischio geologico residuo in Comune di Erto e Casso";
ATTESO che lo studio condotto dalle Università di Udine e Trieste, dal CNR-IRPI di Padova e dall' OGS di Trieste, utilizzato anche per la redazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del Fiume Piave, si è concluso con la consegna alla Protezione Civile della Regione di tutti gli elaborati tecnici previsti;
CONSIDERATO che dallo studio condotto dalle Università di Udine e Trieste, dal CNR-IRPI di Padova e dall' OGS di Trieste risulta che non sussistono più le condizioni di rischio legate all'evento catastrofico del Vajont che determinarono l'emanazione del decreto interministeriale 1 marzo 1965 e dei conseguenti provvedimenti di trasferimento degli abitati colpiti del Comune di Erto e Casso;
VISTO il verbale della riunione del 12 gennaio 2005 - convocata dal Direttore centrale della protezione civile della Regione - cui hanno partecipato i responsabili scientifici dello "Studio urgente del rischio geologico residuo in comune di Erto e Casso", nella quale si rileva formalmente l'insussistenza delle condizioni di rischio collegate all'evento catastrofico del Vajont;
RILEVATO che lo studio geologico per la variante n. 7 del PRGC del Comune di Erto e Casso, a cura del dott. geol. Colleselli - completato in data 30 novembre 2000 -, oltre a valutare una situazione stabile per il centro storico di Erto, ha escluso situazioni di pericolo per lo stesso abitato da parte della frana del Monte Toc o comunque dal versante settentrionale del medesimo monte;
CONSIDERATO che l'ENEL ha realizzato in periodi successivi tre scarichi di fondo che garantiscono

lo smaltimento delle acque di invaso del bacino imbrifero afferente attualmente l'invaso e suddiviso in "Lago residuo A" di circa 5 kmq, "Lago residuo B" di circa 0.2 kmq e "Lago residuo C" di circa 57 kmq, e più precisamente:
- opera di scarico a quota 640 verso la Val Cimoliana (collaudata nel 1967);
- opera di scarico verso il Piave (collaudata nel 1981);
- opera di scarico di attraversamento della frana e ripristino derivazione "Galleria diretta Gardona-Vajont" (collaudata nel 1986);

RILEVATO che, anche alla luce delle continue manutenzioni degli scarichi di fondo del lago cui è obbligato l'ENEL in qualità di ente gestore del lago residuo, la contingente situazione di pericolo, immediatamente successiva al disastro del 1963 e che ha determinato l'emanazione del decreto 1 marzo 1965, è stata da lungo tempo rimossa;

CONSIDERATO che, in ossequio ai principi di leale collaborazione, si è provveduto ad informare, con nota ALP.6/20205/E/18/68, dd. 19 giugno 2006 il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, il Ministero delle Infrastrutture, il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero dello Sviluppo economico;

CONSIDERATO che solo il Ministero delle Attività produttive in data 13 luglio 2006 ha ritenuto di rispondere, pur concordando sulla competenza attuale della Regione Friuli Venezia Giulia sulla materia e con i contenuti della proposta di deliberazione della Giunta regionale , che un atto di una pubblica amministrazione non può che essere revocato dall'amministrazione stessa che lo ha emanato;

RITENUTA non condivisibile la posizione espressa in quanto se la competenza ora è regionale, la Regione deve poter esercitarla in tutta la sua pienezza;

VISTA la delibera del Comune di Erto e Casso n. 33 del 11 gennaio 2006, con la quale si esprime l'Intesa e si chiede formalmente la revoca del decreto interministeriale 1 marzo 1965 da parte dell'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia, in quanto sono venuti meno i presupposti del citato Decreto interministeriale;

RITENUTO, per le motivazioni in premessa indicate, di dover procedere alla revoca del Decreto interministeriale 1 marzo 1965, in quanto sono venute meno le condizioni che hanno determinato la sua emanazione;

VISTO il Piano per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Piave adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi Tagliamento, Isonzo, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, attualmente in regime di salvaguardia;

RILEVATO che, per quanto attiene agli aspetti urbanistici, non sussistono impedimenti all'assunzione del provvedimento di revoca in argomento, attesa l'acclarata insussistenza del rischio collegato all'evento catastrofico del Vajont;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3055 del 15 dicembre 2006;

DECRETA

1. E' revocato il decreto del Ministero per i Lavori Pubblici di concerto con i Ministri per l'Interno, per il Tesoro e per l'Industria ed il Commercio del 1 marzo 1965 che dispone il trasferimento totale degli abitati di Erto e Casso ai sensi dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_9_1_DPR_30

Decreto del Presidente della Regione 16 febbraio 2007, n. 030/Pres.

Commissione per la verifica dei risultati relativi all'attività di ricerca e sperimentazione conseguiti dall'Università degli Studi di Udine nell'ambito del progetto Malga Pilota. Sostituzione componenti e proroga della durata.

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0255/Pres. di data 28 agosto 2006 con cui è stata costituita la Commissione per la verifica dei risultati relativi all'attività di ricerca e sperimentazione conseguiti dall'Università degli Studi di Udine nell'ambito del progetto Malga Pilota, chiamandovi a farne parte, tra gli altri, il dott. Matteo De Cecco e la dott.ssa Marina Bortotto, quest'ultima con funzioni di coordinatore;

PRESO ATTO delle dimissioni da dipendente regionale presentate dal dott. Matteo De Cecco, già funzionario del Servizio gestione foreste regionali e aree protette della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.
PRESO ATTO, altresì, che con nota prot. RAF/2/10.5/3679 di data 12 gennaio 2007 la dott.ssa Marina Bortotto, direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, ha comunicato al Servizio per la montagna di non essere in grado, per prioritari e gravosi impegni di lavoro, di poter ricoprire l'incarico di coordinatore della sopracitata Commissione;
RITENUTO quindi di provvedere alla sostituzione dei componenti sopraindicati;
RILEVATO, inoltre, che la predetta Commissione giunge a scadenza in data 28 maggio 2007;
TENUTO CONTO che i tempi tecnici occorrenti, sia per la sostituzione dei membri dimissionari che per la necessaria presa d'atto delle risultanze alle quali finora è pervenuta la Commissione de qua da parte dei membri sostituti, comportano la necessità di prolungare l'operatività della medesima;
RITENUTO, pertanto, per quanto innanzi esposto, necessario prorogare il termine di scadenza del 28 maggio 2007, della Commissione in argomento, per un periodo di due mesi, fissando, quindi, quale data di scadenza il 28 luglio 2007;
VISTO l'articolo 19 della legge regionale n. 53/1981 che disciplina la partecipazione del personale regionale a commissioni;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con D.P.Reg. 23 maggio 2006, n. 0159/Pres.;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 246 dell' 8 febbraio 2007;

DECRETA

1. Lo specialista Ispettore del Corpo forestale regionale, Marlino Peresson, coordinatore della Stazione forestale di Paluzza, è nominato componente della "Commissione per la verifica dei risultati relativi all'attività di ricerca e sperimentazione conseguiti dall'Università degli studi di Udine nell'ambito del progetto Malga Pilota per la montagna friulana" in sostituzione del dott. Matteo De Cecco;
2. Lo specialista tecnico, dott. Piero Pinosa, del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, è nominato componente con funzioni di coordinatore della "Commissione per la verifica dei risultati relativi all'attività di ricerca e sperimentazione conseguiti dall'Università degli studi di Udine nell'ambito del progetto Malga Pilota per la montagna friulana" in sostituzione della dott.ssa Marina Bortotto;
3. La durata della "Commissione per la verifica dei risultati relativi all'attività di ricerca e sperimentazione conseguiti dall'Università degli studi di Udine nell'ambito del progetto Malga Pilota per la montagna friulana" con scadenza prevista al 28 maggio 2007, è prorogata per un periodo di due mesi, e, quindi, fino al 28 luglio 2007.
4. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_9_1_DPR_33

Decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2007, n 033/Pres.

LR 18/2005, artt. 30, 31, 32 e 33. Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli artt. 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro). Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO il titolo III, capo I, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro", relativo alla promozione dell'occupazione e di nuove attività imprenditoriali, ed in particolare gli articoli 29 (finalità e destinatari), 30 (promozione dell'occupazione), 31 (promozione di nuove attività imprenditoriali), 32 (lavoro in cooperativa) e 33, comma 1, lett. c) (concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato);
VISTO il Programma triennale regionale di politica del lavoro 2006 – 2008, approvato con deliberazione

giuntale 21 aprile 2006, n. 856;
CONSIDERATO che l'articolo 29 della legge regionale 18/2005 prevede il sostegno all'assunzione, alla stabilizzazione occupazionale, allo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e all'inserimento in qualità di soci – lavoratori di cooperative di donne e soggetti in condizione di svantaggio occupazionale;
RITENUTO, in base all'osservazione del mercato del lavoro regionale, che sia prioritario attivare gli strumenti di politica attiva del lavoro di cui sopra a favore delle donne disoccupate e delle seguenti categorie, rientranti nella nozione di soggetti in condizione di svantaggio occupazionale ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 18/2005:
a) soggetti disoccupati che hanno già compiuto il quarantacinquesimo anno di età;
b) soggetti disoccupati laureati da almeno due anni;
c) soggetti disoccupati da almeno sei mesi;
d) soggetti a rischio di disoccupazione in quanto sospesi dal lavoro a seguito di cessazione, anche parziale, di attività dell'azienda, con conseguente ricorso ad ammortizzatori sociali concessi anche in deroga alla vigente normativa;
RITENUTO di rinviare l'attivazione dei medesimi strumenti di politica attiva del lavoro a favore delle altre categorie rientranti nella nozione di soggetti in condizione di svantaggio occupazionale ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 18/2005 alla regolamentazione attuativa della programmazione del Fondo Sociale Europeo 2007 – 2013 relativa all'occupabilità delle persone;
SENTITI il Comitato di coordinamento interistituzionale e la Commissione regionale per il lavoro, che nelle rispettive sedute del 14 dicembre 2006 hanno esaminato il testo di regolamento allegato al presente provvedimento esprimendo sul medesimo parere favorevole;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2007, n. 120, con la quale è stato approvato in via preliminare il "Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)";
SENTITO il Consiglio delle autonomie locali, che nella seduta del 7 febbraio 2007 ha esaminato il testo del regolamento allegato al presente provvedimento, esprimendo sul medesimo, ai sensi degli articoli 34, comma 2, e 36, comma 5, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), parere favorevole;
SENTITA, ai sensi dell'articolo 3, commi 6 e 7, della legge regionale 18/2005, la competente Commissione del Consiglio regionale, che nella seduta del 12 febbraio 2007 ha esaminato il testo del regolamento allegato al presente provvedimento esprimendo sul medesimo parere favorevole;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 295 del 16 febbraio 2007;

DECRETA

1. È approvato il "Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_9_1_DPR_33_ALL

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

CAPO I REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI
Art. 1 finalità
Art. 2 incentivi per l'assunzione con contratti a tempo indeterminato e l'inserimento in cooperative
Art. 3 incentivi per lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e l'acquisto di partecipazioni prevalenti
Art. 4 spese ammissibili
Art. 5 casi di esclusione dall'ammissibilità
Art. 6 incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato
Art. 7 ammontare degli incentivi

Art. 8 regime di aiuto
Art. 9 cumulabilità degli incentivi
CAPO II DISPOSIZIONI PROCEDURALI
Art. 10 presentazione delle domande
Art. 11 disposizioni concernenti gli incentivi per l'assunzione con contratti a tempo indeterminato e l'inserimento in cooperative
Art. 12 disposizioni concernenti gli incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato
Art. 13 disposizioni concernenti gli incentivi per lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e l'acquisto di partecipazioni prevalenti
Art. 14 disposizioni procedurali comuni
Art. 15 variazioni intervenute nel soggetto richiedente
Art. 16 revoca dei benefici
Art. 17 entrata in vigore

CAPO I
REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento stabilisce, in applicazione degli articoli 30, 31, 32 e 77 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di incentivi per:
a) l'assunzione con contratti a tempo indeterminato, anche parziale;
b) l'inserimento in qualità di soci – lavoratori di cooperative;
c) lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali.
2. Il presente regolamento stabilisce altresì, in applicazione dell'articolo 33, comma 1, lettera c) della legge regionale 18/2005, i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale.

Art. 2 incentivi per l'assunzione con contratti a tempo indeterminato e l'inserimento in cooperative

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), le assunzioni con contratti a tempo indeterminato, anche parziale, effettuate dai seguenti soggetti:
a) imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria;
b) cooperative e loro consorzi.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:
a) se imprese, risultare iscritte al Registro delle imprese di una delle Province della Regione, siano esse sede principale o sede secondaria o unità locale;
b) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio regionale, risultare altresì iscritti al Registro regionale delle cooperative;
c) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio di regioni diverse dal Friuli Venezia Giulia, avere sedi secondarie o unità locali nel territorio regionale, purché il rapporto di lavoro per la cui instaurazione è chiesto il contributo si svolga in Friuli Venezia Giulia;
d) se imprese artigiane, risultare altresì iscritte all'Albo delle imprese artigiane;
e) se prestatori di attività professionali in forma individuale, associata o societaria, svolgere la propria attività, nelle forme consentite dalla legge, nel territorio regionale;
f) se prestatori di attività professionali non ordinistiche, essere iscritti a un'associazione inserita nel registro delle associazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni) e successive modificazioni e integrazioni, e avere iniziato la propria attività successivamente all'entrata in vigore della legge medesima;
g) rispettare integralmente le norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa disciplinante il diritto al lavoro dei disabili, la normativa previdenziale, le norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale e i principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori;
h) non aver fatto ricorso, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione si richiede l'incentivo

ai sensi del presente regolamento;
i) se cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci, rispettare negli inserimenti lavorativi i contratti collettivi nazionali di lavoro e avere adeguato integralmente le previsioni del proprio regolamento interno in materia di organizzazione del lavoro dei soci alle disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativa, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);
j) se imprese, non svolgere la propria attività principale, quale risultante dall'iscrizione al Registro delle imprese, nei settori elencati nell'allegato A; se l'assunzione è effettuata in una sede secondaria o in un'unità locale, neppure quest'ultima deve svolgere la propria attività principale nei predetti settori.
3. Per beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), i soggetti da assumere devono, alla data di presentazione della domanda, soddisfare tutti i seguenti requisiti:
a) appartenere ad almeno una delle seguenti categorie:
1) donne disoccupate;
2) soggetti disoccupati che hanno già compiuto il quarantacinquesimo anno di età;
3) soggetti disoccupati laureati da almeno due anni;
4) soggetti disoccupati da almeno sei mesi;
5) soggetti a rischio di disoccupazione.
b) essere cittadini italiani o di paesi membri della UE, ovvero di provenienza extracomunitaria a condizione, in questo ultimo caso, che gli stessi risultino in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione.
4. Ai sensi del presente regolamento, si intendono:
a) per disoccupati, coloro che hanno acquisito lo stato di disoccupazione ai sensi del Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2006, n. 0227/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;
b) per soggetti a rischio di disoccupazione, esclusivamente coloro che siano stati sospesi dal lavoro a seguito di cessazione, anche parziale, di attività dell'azienda, con conseguente ricorso ad ammortizzatori sociali concessi anche in deroga alla vigente normativa.
5. Per essere ammissibili a contributo, le assunzioni a tempo indeterminato devono soddisfare tutti i seguenti requisiti:
a) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi, a seguito di licenziamenti, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, salvo che le nuove assunzioni avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati;
b) non essere riferibili a trasferimenti di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile;
c) qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardare il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo del datore di lavoro.
6. Possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), gli inserimenti lavorativi dei soggetti di cui al comma 3 in qualità di soci lavoratori di cooperative.
7. Gli inserimenti lavorativi in cooperativa, per essere ammissibili a contributo ai sensi del comma 6, devono possedere i seguenti requisiti:
a) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda a seguito di recesso od esclusione di un socio, salvo che gli inserimenti lavorativi avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei soci receduti o esclusi;
b) avvenire in cooperative che soddisfino i requisiti di cui al comma 2.

Art. 3 incentivi per lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e l'acquisto di partecipazioni prevalenti

1. Per beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) le imprese devono essere costituite successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento da soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, e devono:
a) soddisfare i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), d), g), h), i) e j);
b) non rilevare o comunque proseguire attività di impresa già esercitate da soci, società aventi i medesimi soci, coniugi, parenti fino al terzo grado o affini fino al secondo grado.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di incentivo.
3. L'incentivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) può essere concesso anche nel caso in cui la nuova impresa, avente i requisiti di cui al comma 1, sia costituita da soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, insieme ad altri soggetti che non li soddisfano, purché i soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, detengano la partecipazione prevalente nella nuova impresa.
4. Possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) anche i soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, che, successivamente all'entrata in vigore del presente rego-

lamento, acquistino una partecipazione prevalente in un'impresa avente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), d), g), h), i) e j).
5. Ai fini del presente regolamento per partecipazione prevalente si intende una partecipazione superiore al cinquanta per cento del capitale sociale.

art. 4 spese ammissibili

1. Ai fini della concessione dell'incentivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese per la partecipazione a corsi di formazione imprenditoriale e le spese di investimento, al netto dell'IVA, per l'acquisto, anche con contratto di leasing, di:
a) macchinari e attrezzature;
b) mobili e elementi di arredo strettamente funzionali alla attività della impresa;
c) macchine per ufficio e programmi informatici;
d) beni immateriali strettamente funzionali alla attività della impresa;
e) automezzi destinati al solo trasporto di cose, compresi i «pick-up» con non più di tre posti;
f) mezzi per il trasporto di persone qualora costituiscano il mezzo attraverso il quale si esplica l'attività principale svolta dall'impresa.
2. Le spese di cui al comma 1 devono essere sostenute entro dodici mesi decorrenti dall'iscrizione dell'impresa, rispettivamente:
a) per le imprese, anche se cooperative, nel Registro delle imprese;
b) per le imprese artigiane, nell'Albo delle imprese artigiane;
c)per le cooperative, nel Registro regionale delle cooperative.
3. Sono altresì ammissibili a contributo le spese per la costituzione dell'impresa, relative a consulenze legali, notarili, tecnico – amministrative e fiscali, sostenute nei sei mesi antecedenti all'iscrizione, rispettivamente:
a) per le imprese, nel Registro delle imprese;
b) per le imprese artigiane, nell'Albo delle imprese artigiane;
c) per le cooperative, nel Registro regionale delle cooperative.

Art. 5 casi di esclusione dall'ammissibilità

1. Le spese di cui all'articolo 4 non sono ammissibili a contributo nei seguenti casi:
a) acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
b) acquisto di beni o fornitura di servizi qualora il fornitore sia:
1) coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado del titolare o di uno qualsiasi dei soci dell'impresa richiedente;
2) socio dell'impresa richiedente;
3) una società costituita, in tutto o in parte, dai medesimi soci della società richiedente;
4) una società costituita, in tutto o in parte, da soci che siano, a loro volta, coniuge, parente entro il terzo grado affine entro il secondo grado del titolare o di uno qualsiasi dei soci dell'impresa richiedente;
c) spese finalizzate allo svolgimento di attività rientranti in quelle individuate nell'Allegato A del presente Regolamento;
d) spese relative a campagne informative, divulgative e pubblicitarie.

Art. 6 incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 2, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Sono interventi ammissibili a contributo:
a) la trasformazione in contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, come disciplinati dal decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che scadono entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento;
b) l'assunzione con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di personale che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultasse prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in base a una delle seguenti tipologie contrattuali:
1) contratto di lavoro intermittente, di cui al titolo V, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30);

2) contratto di inserimento, di cui al titolo VI, capo II, del decreto legislativo n. 276/2003;
3) contratto di lavoro a progetto, di cui al titolo VII, capo I, del decreto legislativo n. 276/2003;
c) l'assunzione con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di personale che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultasse prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in esecuzione di un contratto di somministrazione di lavoro;
d) qualora il soggetto richiedente sia una cooperativa, anche gli inserimenti lavorativi in cooperativa che avvengano nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, purché essi riguardino personale che, alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, risultasse prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in base ad una delle tipologie contrattuali di cui al comma 2, lettere a), b) e c).
3. Le trasformazioni, le assunzioni e gli inserimenti di cui al presente articolo sono ammissibili a contributo solo se soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a) se sono effettuate successivamente alla presentazione delle domande per la concessione del contributo di cui al presente regolamento;
b) se il rapporto di lavoro derivante dalle trasformazioni, assunzioni o inserimenti di cui al presente articolo è svolto nel territorio regionale;
c) se il contratto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile derivante dalle trasformazioni, assunzioni o inserimenti è diverso dalla tipologia di cui al comma 2, lettera b), numero 1).

art. 7 ammontare degli incentivi

1. L'ammontare degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento in relazione alla quale possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993) o dalla legge 223/1991, è pari a :
a) euro 2.500 per ciascuna assunzione o inserimento che riguardi un soggetto appartenente a una sola delle categorie di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a);
b) euro 3.500 per ciascuna assunzione o inserimento che riguardi un soggetto appartenente a due delle categorie di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a);
c) euro 4.000 per ciascuna assunzione o inserimento che riguardi un soggetto appartenente a più di due delle categorie di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a).
2. L'ammontare degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento in relazione alla quale non possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991, è pari a:
a) euro 4.000 per ciascuna assunzione o inserimento che riguardi un soggetto appartenente a una sola delle categorie di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a);
b) euro 5.000 per ciascuna assunzione o inserimento che riguardi un soggetto appartenente a due delle categorie di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a);
c) euro 6.000 per ciascuna assunzione o inserimento che riguardi un soggetto appartenente a più di due delle categorie di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a).
3. L'ammontare degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) è determinato nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, ed ha un ammontare comunque non superiore a 10.000 euro.
4. L'ammontare degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 2, è pari ad euro 4.000 per ciascuna stabilizzazione.
5. L'importo di cui al comma 4 è elevato ad euro 6.000 qualora la stabilizzazione riguardi donne o soggetti che hanno già compiuto il quarantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.
6. Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato ai sensi del presente regolamento sia a tempo parziale, il contributo è ridotto in proporzione alla riduzione dell'orario contrattuale, risultante alla data di assunzione o inserimento.

Art. 8 regime di aiuto

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento hanno natura di aiuti *de minimis* ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006.
2. Sono escluse dai benefici le imprese che operano nei settori di cui all'allegato A del presente regolamento.

Art. 9 cumulabilità degli incentivi

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento non sono cumulabili con quelli previsti dal Regolamento per l'attuazione da parte delle Province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2006, n. 0237/Pres., e successive modificazioni e integrazioni.

2. Fuori dall'ipotesi di cui al comma 1, gli incentivi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri interventi contributivi previsti da altre leggi statali e regionali, a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze.

CAPO II
DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Art. 10 presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento sono presentate alla Provincia competente.
2. Ai fini del presente regolamento per Provincia competente si intende:
a) per i contributi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), e comma 2 la Provincia sul cui territorio è instaurato il rapporto di lavoro;
b) per i contributi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) la Provincia in cui il soggetto richiedente ha sede o residenza.

Art. 11 disposizioni concernenti gli incentivi per l'assunzione con contratti a tempo indeterminato e l'inserimento in cooperative

1. Le domande di contributo per gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) devono, a pena di inammissibilità, essere presentate anteriormente all'assunzione o all'inserimento lavorativo e devono essere corredate da:
a) i dati del lavoratore, con l'indicazione se per l'assunzione del medesimo trovino o meno applicazione i benefici o le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991;
b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2. I soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che dal momento dell'instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali viene richiesto il contributo essi esercitano la propria attività in Friuli Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge;
c) per ogni soggetto da assumere o inserire, una dichiarazione, sottoscritta dal soggetto medesimo e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3.
2. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi, la Provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di contributo una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime *de minimis* ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti "de minimis" dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi.
3. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b):
a) il soggetto beneficiario deve depositare presso la Provincia competente, nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo, copia del contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b) la Provincia competente verifica, attraverso i Centri per l'Impiego, la sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato ai sensi del presente regolamento.

Art. 12 disposizioni concernenti gli incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato

1. Le domande di contributo per gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 2, devono, a pena di inammissibilità, essere presentate anteriormente alla stabilizzazione e devono essere corredate da:
a) i dati del lavoratore;
b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2; i soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che dal momento dell'instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali viene richiesto il contributo essi esercitano la propria attività in Friuli Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge;

c) la documentazione attestante la sussistenza del rapporto di lavoro con il soggetto di cui alla lettera a) al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento ovvero, nel caso di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), la documentazione attestante la somministrazione a favore del soggetto richiedente, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, del lavoratore per la cui assunzione è presentata la domanda;
d) la dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro e dal lavoratore interessati, con la quale il primo si impegna a realizzare la trasformazione del rapporto, l'assunzione o l'inserimento in caso di ammissione a contributo di cui al presente regolamento ed il secondo dichiara la disponibilità ad accettare la trasformazione, l'assunzione o l'inserimento.
2. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi, la Provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di contributo una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime *de minimis* ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti "de minimis" dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi.
3. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 2:
a) il soggetto beneficiario deve depositare presso la Provincia competente, nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo, copia del contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b) la Provincia competente verifica, attraverso i Centri per l'Impiego, la sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato ai sensi del presente regolamento.

Art. 13 disposizioni concernenti gli incentivi per lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e l'acquisto di partecipazioni prevalenti

1. Le domande di contributo per gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), devono, a pena di inammissibilità, soddisfare tutti i seguenti requisiti:
a) essere presentate entro sei mesi dall'iscrizione dell'impresa, rispettivamente:
1) per le imprese, nel Registro delle imprese;
2) per le imprese artigiane, nell'Albo delle imprese artigiane;
3) per le cooperative, nel Registro regionale delle cooperative.
b) fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 4, comma 3, essere presentate anteriormente al sostenimento delle spese ammissibili;
c) essere corredate da:
1) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 3, deve essere altresì prodotta un'ulteriore dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante la detenzione, da parte di soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, della partecipazione prevalente nella nuova impresa;
2) una visura camerale dell'impresa;
3) un prospetto dettagliato relativo alle spese da sostenere o, nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 3, delle spese sostenute con allegata, per tali ultime spese, la documentazione giustificativa.
2. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi, la Provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di contributo una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime *de minimis* ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti "de minimis" dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi.
3. Nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 4, la domanda di contributo, a pena di inammissibilità, deve essere presentata anteriormente all'acquisto della partecipazione prevalente e deve essere corredata da:
a) una dichiarazione, sottoscritta da coloro che intendono acquistare la partecipazione prevalente in una determinata impresa e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante la loro qualità di soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 3;
b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa in cui i soggetti aventi i requi-

siti di cui all'articolo 2, comma 3, intendono acquistare la partecipazione prevalente e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso in capo all'impresa medesima dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), d), g), h), i) e j);
c) una dichiarazione, sottoscritta dai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, che intendono acquistare la partecipazione prevalente in una determinata impresa e dal legale rappresentante dell'impresa medesima, con cui i primi si impegnano ad acquistare la partecipazione prevalente in caso di ammissione a contributo e il secondo si impegna a cederla;
4. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c):
a) entro diciotto mesi decorrenti dall'iscrizione dell'impresa, rispettivamente, per le imprese nel Registro delle imprese, per le imprese artigiane nell'Albo delle imprese artigiane e per le cooperative nel Registro regionale delle cooperative, il soggetto beneficiario deve depositare presso la Provincia un rendiconto delle spese sostenute, con allegata la documentazione giustificativa relative a queste ultime in originale ed una copia;
b) nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 4, i soggetti beneficiari devono depositare presso la Provincia competente, entro tre mesi decorrenti dall'acquisto della partecipazione prevalente nell'impresa, la documentazione attestante l'acquisto medesimo.

Art. 14 disposizioni procedurali comuni

1. Le domande di contributo vengono istruite dalle Province secondo l'ordine cronologico di presentazione.
2. La Province comunicano al beneficiario la concessione del contributo, nei limiti delle risorse disponibili.
3. Il provvedimento di concessione deve prevedere che il contributo ha natura di aiuto de minimis ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006.
4. Le Province procedono all'erogazione del contributo una volta acquisita la documentazione di cui agli articoli 11, comma 3, lettera a), 12, comma 3, lettera a) o 13, comma 4.
5. Le Province disciplinano, secondo il proprio ordinamento, i termini del procedimento non determinati dal presente regolamento.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 15 variazioni intervenute nel soggetto richiedente

1. Qualora, successivamente all'assunzione, all'inserimento o alla stabilizzazione del lavoratore, il soggetto che abbia presentato domanda di contributo per gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) o di cui all'articolo 1, comma 2 sia interessato da trasformazione o da fusione di società ovvero realizzi un conferimento o un trasferimento di azienda, il contributo richiesto è concesso o erogato al soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione ovvero al quale l'azienda sia stata conferita o trasferita, purché in capo a tale ultimo soggetto prosegua il rapporto lavorativo per la cui instaurazione o stabilizzazione era stato richiesto il contributo.
2. Ai fini del comma 1, il soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione societaria ovvero al quale l'azienda sia stata conferita o trasferita presenta domanda alla Provincia alla quale era stato richiesto il contributo.
3. La domanda di cui al comma 2 deve essere corredata, a pena di inammissibilità, da:
a) documentazione attestante uno degli eventi di cui al comma 1;
b) documentazione attestante la prosecuzione del rapporto di lavoro per la cui instaurazione o stabilizzazione era stato chiesto il contributo;
c) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso, alla data della presentazione della domanda di cui al comma 2, dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2; i soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che dal momento dell'instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali viene richiesto il contributo essi esercitano la propria attività in Friuli Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge.
4. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi, la Provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di cui al comma 2, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime *de minimis* ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti "de minimis" dall'ar-

ticolo 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi.

Art. 16 revoca dei benefici

1. Comportano la revoca totale degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), e comma 2:
a) il mancato deposito nel termine perentorio di cui agli articoli 11, comma 3, lettera a) o 12, comma 3, lettera a), di copia del contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b) l'esito negativo della verifica di cui agli articoli 11, comma 3, lettera b) o 12, comma 3, lettera b).
2. Comporta la revoca totale degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il mancato deposito, nei termini rispettivamente indicati, della documentazione di cui all'articolo 13, comma 4, lettere a) e b).
3. Comportano la revoca parziale degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, nella misura di cui al comma 2, i seguenti eventi, intervenuti dopo l'erogazione ed entro tre anni dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione effettuati ai sensi del presente regolamento:
a) il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo del lavoratore;
b) le dimissioni volontarie del medesimo;
c) la riduzione dell'orario di lavoro indicato nella domanda di contributo.
4. Se uno degli eventi di cui al comma 1 si verifica dopo l'erogazione ed entro tre anni dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione, il soggetto beneficiario deve provvedere alla restituzione di una quota parte del contributo nelle seguenti misure:
a) se l'evento si verifica prima che sia trascorso un anno dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione, nella misura del 50 per cento dell'ammontare del contributo;
b) se l'evento si verifica nel periodo intercorrente tra un anno dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione e prima che siano trascorsi due anni, nella misura del 25 per cento dell'ammontare del contributo;
c) se l'evento si verifica nel periodo intercorrente tra due anni dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione e fino al compimento del terzo anno, nella misura del 12,5 per cento dell'ammontare del contributo.
5. Comporta la revoca dell'incentivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) la cessazione dell'impresa entro un anno dall'erogazione dell'incentivo ovvero il venir meno, nel medesimo periodo, della titolarità della partecipazione prevalente nell'impresa in capo a soggetti che, alla data di presentazione della domanda di contributo, avessero i requisiti di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 17 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A (articoli 2 e 5) – settori esclusi

01	"Agricoltura, caccia e relativi servizi" (tutta la divisione)
02	"Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi" (tutta la divisione)
05	"Pesca, piscicoltura, e servizi connessi" (tutta la divisione)
10	"Estrazione di carbon fossile, lignite e torba" (tutta la divisione)
13	"Estrazione di minerali metalliferi" (tutta la divisione)
15.11.0	"Produzione di carne, non di volatili e di prodotti per la macellazione" (tutta la categoria)
15.12.0	"Produzione di carne di volatili, conigli e di prodotti della macellazione" (tutta la categoria)
15.13	"Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne" (tutta la classe)
15.20	"Lavorazione e conservazione del pesce e di prodotti a base di pesce" (tutta la classe)
15.3	"Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi" (tutto il gruppo)
15.4	"Produzione di oli e grassi vegetali e animali" (tutto il gruppo)
15.51	"Industria lattiero-casearia, trattamento igienico, conservazione del latte" (tutta la classe)
15.61.1	"Molitura del frumento" (tutta la categoria)
15.61.2	"Molitura di altri cereali" (tutta la categoria)
15.61.3	"Lavorazione del risone" (tutta la categoria)
15.61.4	"Altre lavorazioni di semi e granaglie" (tutta la categoria)
15.62	"Produzione di prodotti amidacei" (tutta la classe)
15.7	"Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali" (tutto il gruppo)
15.83	"Produzione di zucchero" (tutta la classe)
15.87	"Produzione di condimenti e spezie" (tutta la classe)
15.89	"Produzione di altri prodotti alimentari" (tutta la classe)
15.92	"Produzione di alcol etilico di fermentazione" (tutta la classe)
15.93	"Produzione di vini di uva (da uve non di produzione propria)" (tutta la classe)
15.94	"Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta" (tutta la classe)
15.95	"Produzione di altre bevande fermentate non distillate" (tutta la classe)
15.97	"Produzione di malto" (tutta la classe)
16	"Industria del tabacco" (tutta la divisione)
24.7	"Fabbricazioni fibre sintetiche e artificiali" (tutto il gruppo)
27.10	"Siderurgia" (tutta la classe)
27.22	"Fabbricazione di tubi di acciaio" (tutta la classe)
34	"Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi" (tutta la divisione)
35.11.1	"Cantieri navali per costruzioni metalliche" (tutta la categoria)
35.11.3	"Cantieri di riparazioni navali" (tutta la categoria)

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_9_1_DDC_ORG PERS 203

Decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi 6 febbraio 2007, n. 203/DR

Nomina commissione concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 1 unità nella categoria D, profilo professionale specialista turistico-culturale, indirizzo comunicatore pubblico, posizione economica 1.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il proprio decreto n. 2657/DR del 1° dicembre 2006, con il quale è stato approvato il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 1 unità nella categoria D, profilo professionale specialista turistico-culturale, indirizzo comunicatore pubblico, posizione economica 1;

RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso sopra citato, secondo quanto previsto dall'art. 5 del relativo bando;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 21;

ATTESO che l'articolo 5 del bando di concorso prevede che la Commissione giudicatrice possa venir integrata da componenti aggiunti esperti nelle lingue straniere ed in informatica;
RITENUTO che la prof.ssa Renata KODILJA, professore associato di "Psicologia Sociale" presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere – Corso di laurea in Relazioni pubbliche, dell'Università di Udine, sede di Gorizia, sia, per competenza e curriculum professionale, in possesso delle caratteristiche che la rendono idonea a far parte della Commissione stessa quale componente esterno esperto nelle materie d'esame;
VISTA l'autorizzazione a far parte della Commissione giudicatrice del concorso pubblico di cui trattasi rilasciata dal Rettore dell'Università di Udine in data 5 febbraio 2007 per la prof. prof.ssa KODILJA;
VISTA la dichiarazione della prof.ssa Renata KODILJA, resa ai sensi dell'art. 7 bis ante della L.R. 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'art. 55 della L.R. 15 febbraio 2000 n. 1, relativa al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;
RITENUTO di nominare con successivo provvedimento i componenti aggiunti alla commissione di cui trattasi;

DECRETA

1. E' nominata, come sottospecificato, la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 1 unità nella categoria D, profilo professionale specialista turistico-culturale, indirizzo comunicatore pubblico, posizione economica 1:
- dott. Mauro VIGINI, dipendente regionale appartenente alla categoria dirigenziale, con incarico di Segretario generale del Consiglio regionale, con funzioni di Presidente;
- dott. Fabio DE VISINTINI, dipendente regionale appartenente alla categoria dirigenziale, con incarico di Direttore della Comunicazione, con funzioni di componente;
- prof.ssa Renata KODILJA, professore associato di "Psicologia Sociale" presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere – Corso di laurea in Relazioni pubbliche, dell'Università di Udine, sede di Gorizia, quale componente estraneo all'Amministrazione regionale, esperto nelle materie d'esame;
- sig.ra Marina ZUCCHI, dipendente regionale appartenente alla categoria D, con funzioni di segretario.

Svolgerà le funzioni di sostituto del segretario, in caso di assenza o impedimento del titolare, la dott.ssa Roberta BORTOLATO, dipendente regionale appartenente alla categoria D.
2. Al componente esterno all'Amministrazione regionale compete, per ciascuna seduta, un gettone di presenza già stabilito dal bando di concorso.
3. Al medesimo compete inoltre il trattamento di missione ed il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.
4. A tal fine il componente esterno è equiparato ai dipendenti regionali di categoria dirigenziale.
5. La relativa spesa graverà, nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.2.280.1.1640, sul capitolo 597 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione dello stato di previsione della spesa allegato al bilancio regionale di previsione per l'anno 2007 e per il triennio 2007-2009, nonché sui corrispondenti capitoli e unità previsionali di base dei documenti tecnici e bilanci per gli anni successivi.
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 6 febbraio 2007

CONTE

07_9_1_DDC_ORG PERS 204

Decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi 6 febbraio 2007, n. 204/DR

Nomina commissione concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 1 unità nella categoria D, profilo professionale specialista amministrativo-economico, indirizzo statistico, posizione economica 1.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il proprio decreto n. 2655/DR del 1° dicembre 2006, con il quale è stato approvato il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato

di 1 unità nella categoria D, profilo professionale specialista amministrativo-economico, indirizzo statistico, posizione economica 1;

RITENUTO NECESSARIO procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso sopra citato, secondo quanto previsto dall'art. 5 del relativo bando;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 21;

ATTESO che l'articolo 5 del bando di concorso prevede che la Commissione giudicatrice possa venir integrata da componenti aggiunti esperti nelle lingue straniere ed in informatica;

RITENUTO che la prof.ssa Susanna ZACCARIN, professore straordinario di "Statistica sociale" presso la facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Trieste sia, per competenza e curriculum professionale, in possesso delle caratteristiche che la rende idonea a far parte della Commissione stessa quale componente esterna esperta nelle materie d'esame;

VISTA la dichiarazione resa dalla medesima ai sensi dell'art. 7 bis ante della L.R. 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'art. 55 della L.R. 15 febbraio 2000 n. 1, relativa al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

RITENUTO di nominare con successivo provvedimento i componenti aggiunti alla commissione di cui trattasi;

DECRETA

1. E' nominata, come sottospecificato, la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di 1 unità nella categoria D, profilo professionale specialista amministrativo-economico, indirizzo statistico, posizione economica 1:

- dott.ssa Maria Pia TURINETTI DI PRIERO, dipendente regionale appartenente alla categoria dirigenziale, con incarico di Direttore del Servizio pianificazione strategica, programmazione e controllo della Direzione generale, con funzioni di Presidente;
- dott.ssa Adriana JANEŽIČ, dipendente regionale appartenente alla categoria dirigenziale, con incarico di Direttore del Servizio statistica della Direzione generale, con funzioni di componente;
- prof.ssa Susanna ZACCARIN, professore straordinario di "Statistica sociale" presso la facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Trieste, quale componente estraneo all'Amministrazione regionale, esperto nelle materie d'esame;
- dott.ssa Giulia FRACELLA, dipendente regionale appartenente alla categoria C, con funzioni di segretario.

Svolgerà le funzioni di sostituto del segretario, in caso di assenza o impedimento della titolare, la sig.a Marina ZUCCHI, dipendente regionale appartenente alla categoria D.

2. Al componente esterno all'Amministrazione regionale compete, per ciascuna seduta, un gettone di presenza già stabilito dal bando di concorso.

3. Al medesimo compete inoltre il trattamento di missione ed il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

4. A tal fine il componente esterno è equiparato ai dipendenti regionali di categoria dirigenziale.

5. La relativa spesa graverà, nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.2.280.1.1640, sul capitolo 597 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione dello stato di previsione della spesa allegato al bilancio regionale di previsione per l'anno 2007 e per il triennio 2007-2009, nonché sui corrispondenti capitoli e unità previsionali di base dei documenti tecnici e bilanci per gli anni successivi.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 6 febbraio 2007

CONTE

07_9_1_DDS_DIR ORG SVIL 368

Decreto del Direttore del Servizio organizzazione e sviluppo risorse umane 16 febbraio 2007, n. 368/ORU

Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di categoria D, profilo professionale specialista turistico-culturale, indirizzo comunicatore pubblico, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato: elenchi dei candidati esclusi e dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi n. 2657/DR dd. 1 dicembre 2006, con il quale è stato approvato il bando di concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di categoria D, profilo professionale specialista turistico-culturale, indirizzo comunicatore pubblico, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
VISTE le domande di ammissione al concorso di cui trattasi;
VISTI in particolare l'articolo 2 e l'articolo 3, commi 2, 3 e 9 del relativo bando;
RITENUTO di escludere dalla partecipazione al concorso i candidati di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento, per le motivazioni ivi indicate;
RITENUTO di approvare l'elenco dei candidati ammessi alla prova scritta di cui all'allegato B, che fa parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

1. I candidati di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono esclusi dalla partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di categoria D, profilo professionale specialista turistico-culturale, indirizzo comunicatore pubblico, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per le motivazioni ivi indicate.
2. I candidati di cui all'allegato B, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono ammessi a sostenere la prova scritta del concorso di cui trattasi. L'eventuale carenza di uno dei requisiti di cui all'articolo 2 del bando di concorso, che dovesse risultare da verifiche effettuate dall'Amministrazione, comporterà in qualsiasi momento la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 16 febbraio 2007

DE MENECH

07_9_1_DDS_DIR ORG SVIL 368_ALLA

Allegato "A"

Elenco dei candidati esclusi dalla partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di categoria D, profilo professionale specialista turistico-culturale, indirizzo comunicatore pubblico, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

MOTIVO DI ESCLUSIONE
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO FUORI TERMINE (ARTICOLO 3, COMMI 2, 3 E 9 DEL BANDO DI CONCORSO)

Cognome	Nome	Data Nascita	Luogo Nascita
SOSIC	EVA	9/24/1981	MONFALCONE

MOTIVO DI ESCLUSIONE
NON ESSERE IN POSSESSO DI UNO DEI TITOLI DI STUDIO RICHIESTI QUALE REQUISITO PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO DALL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERE F1), F2) ED F3) OVVERO DALL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA F4) DEL BANDO DI CONCORSO

Cognome	Nome	Data Nascita	Luogo Nascita
ALBANESI	ALESSANDRA	10/7/1964	UDINE
BAJCIC	ELISA	5/13/1978	TRIESTE
BARTIROMO	EMILIANO	5/1/1980	NAPOLI
BELLIDA	LAURA	12/26/1973	TORINO
BOMBEN	VANESSA	12/16/1980	PORDENONE
BORTOLIN	MAURO	12/27/1971	PORDENONE
BUTTAZZONI	ELENA	2/19/1981	S. DANIELE DEL FRIULI
BUTTIGNON	RAFFAELLA	12/18/1979	GORIZIA
CEODEK	BARBARA	10/24/1971	TRIESTE
COLLICA	ROBERTA	1/31/1981	MESSINA
CORAZZA	CHRISTIAN	7/31/1977	GORIZIA

Cognome	Nome	Data Nascita	Luogo Nascita
COSANZ	ANNALISE	7/31/1961	TRIESTE
DEBERNARDI	MONICA	4/27/1973	TRIESTE
DELLA MORA	MARCO	11/24/1978	SAN VITO AL TAGLIAMENTO
DI MARTINO	ELENA	8/7/1978	TRIESTE
DORIGO	ANDREA	10/29/1979	LATISANA
FERROLI	FABIO	3/20/1978	CIVIDALE DEL FRIULI
FIANO	CLELIA	10/24/1976	TRIESTE
FIOROT	ANNA	12/17/1981	PORDENONE
FORGIARINI	FEDERICA	2/26/1972	UDINE
GERVASIO	CRISTINA	6/20/1973	CIVIDALE DEL FRIULI
GHENO	MATTEO	9/1/1963	BASSANO DEL GRAPPA
GIURESSI	ANNALISA	1/16/1980	TRIESTE
GULLINO	FEDERICA	12/25/1981	VENEZIA
LANDO MUSINA	FRANCESCA	2/28/1979	SAVOGNA D’ISONZO (GO)
LANFRIT	ANTONELLA	2/24/1965	LOSANNA (CH)
MASSARO	PAOLA	6/2/1970	MANIAGO (PN)
MELLE	MARTA	11/28/1980	TRIESTE
MIOTTI	GIADA	5/11/1973	UDINE
MOREU	ALESSIA	3/17/1978	TRIESTE
NOBILE	MARCELLO	4/28/1978	UDINE
PASKULIN	ZULEJKA	3/3/1982	TRIESTE
PECCIA	MICHELA	6/18/1972	TRIESTE
PELLEGRINO	LUCA	7/11/1976	POLLA (SA)
PELLEGRINUZZI	RACHELE	12/3/1976	CIVIDALE DEL FRIULI
PIDELLO	ELENA	8/20/1979	BIELLA
PISCHIANZ	DAVIDE	4/3/1968	TRIESTE
PISTOLOZZI	VANIA	12/21/1964	SAN MARCELLO PISTOIESE
PIZZIOLI	GIULIA	2/27/1974	TRIESTE
PIZZULIN	RENATA	9/29/1976	CIVIDALE DEL FRIULI
PRIBAZ	ROSSANNA	6/19/1971	TRIESTE
RASENI	GIULIA	9/6/1973	ANCONA
ROCHIRA	ALBERTO	7/27/1964	UDINE
ROMANIN	ANNAMARIA	6/9/1969	LATISANA (UD)
SCATIGNA	LAURA	5/16/1977	CEGLIE MESSAPICA (BR)
SGIAROVELLO	PIERA	2/25/1973	UDINE
SODDU	ILARIA	7/24/1971	TREVISO
STANISIC	MARKO	1/15/1983	DOBOJ (BOSNIA ED ERZEGOVINA)
STIBIEL	GIULIA	4/22/1965	TRIESTE
STOLFA	ADRIANA	3/21/1973	TRIESTE
STOPAR	NATASA	8/14/1971	CELJE - SLO
TOMASELLI	TANJA	7/6/1979	TRIESTE
URPIS	ORNELLA	4/13/1965	TRIESTE
VASTI	MONIA	4/8/1980	SAN VITO AL TAGLIAMENTO

MOTIVO DI ESCLUSIONE

NON ESSERE IN POSSESSO DI UNO DEI TITOLI DI STUDIO RICHIESTI QUALE REQUISITO PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO DALL’ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERE F1), F2) ED F3) OVVERO DALL’ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA F4) DEL BANDO DI CONCORSO, NONCHE’ NON ESSERE IN POSSESSO DEL PROVVEDIMENTO DI EQUIPOLLENZA, RICONOSCIMENTO O EQUIPARAZIONE DEL TITOLO CONSEGUITO ALL’ESTERO CON UN TITOLO DI STUDIO ITALIANO PER L’AMMISSIONE AI PUBBLICI UFFICI (ART. 2, COMMA 1, LETTERA F), ULTIMO PERIODO)

Cognome	Nome	Data Nascita	Luogo Nascita
CIRAKU	ERARBA	12/15/1976	SARANDE ALBANIA

VISTO: IL DIRETTORE DEL SERVIZIO: DE MENECH

07_9_1_DDS_DIR SOST SVIL 368_ALLB

Allegato "B"

Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di categoria D, profilo professionale specialista turistico-culturale, indirizzo comunicatore pubblico, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

Elenco degli ammessi alla prova scritta in ordine alfabetico

1	ABELLI	SILVIA	6/10/1976	GENOVA
2	ALESSI	PAOLA	8/30/1975	TRIESTE
3	ARISTELLI	STEFANO	12/2/1983	UDINE
4	BALDASSI	JELENA	10/9/1979	GORIZIA
5	BALDASSI	PAOLO	2/27/1966	TRIESTE
6	BELLANCA	IRENE	12/3/1975	TRIESTE
7	BENAMATI	LAURA	10/24/1981	DOMODOSSOLA
8	BERTINO	CINZIA	2/18/1979	PALMANOVA
9	BEVIGLIA	ELEONORA	6/11/1984	CASTELLANZA (VA)
10	BIANCHI	MARA	1/23/1979	TRIESTE
11	BIDOLI	PAOLA	2/22/1971	TRIESTE
12	BINI	AGNESE	2/13/1977	LATISANA
13	BINUTTI	FEDERICA	11/15/1982	UDINE
14	BIRAGHI	CHIARA	11/14/1975	MESTRE
15	BISIACH	MARCO	5/15/1981	GORIZIA
16	BLANCUZZI	STEFANIA	11/14/1981	GEMONA DEL FRIULI
17	BON	MARA	3/1/1979	GORIZIA
18	BON	PAOLA	8/24/1978	TRIESTE
19	BONATO	IRENE	5/10/1978	SAN DONA' DI PIAVE
20	BONAZZA	NICOLETTA	2/15/1980	TRIESTE
21	BORDON	ELISA	8/20/1982	CIVIDALE DEL FRIULI
22	BORRETT	ALESSIA	2/26/1980	TRIESTE
23	BOSCUTTI	CHANTAL	10/15/1979	UDINE
24	BOSERO	CLAUDIA	6/13/1975	UDINE
25	BOTTO	TOMMASO	2/24/1975	UDINE
26	BRAIDOTTI	PAOLA	10/25/1976	UDINE
27	BRESCIANI	SARA	6/4/1975	PALMANOVA (UD)
28	BUCOVAZ	DANIEL	12/17/1978	CIVIDALE DEL F. (UD)
29	BUONO	MANUELA	11/26/1977	TRIESTE
30	CAMPAGNOLA	CLIO	2/9/1981	TRIESTE
31	CAMPANILE	MARIA ANTONIETTA	6/3/1982	GAGLIANO DEL CAPO (LE)
32	CANDOTTI	BARBARA	5/11/1979	SAN DANIELE DEL FRIULI
33	CANDUSSO	DIANA	12/19/1981	SAN DANIELE DEL FRIULI
34	CANTARUTTI	SARA	2/9/1979	PALMANOVA (UD)
35	CAPPUCCIO	ENRICA	12/26/1968	UDINE
36	CARDASSI	FEDERICA	9/3/1980	UDINE
37	CARGNELLI	ALESSANDRO	5/2/1978	TREVISO
38	CARRER	PATRIZIO	3/17/1979	SAN DONA' DI PIAVE
39	CASALE	GIUSEPPE	7/3/1976	NAPOLI
40	CASELLA	ROMINA	12/24/1978	GORIZIA
41	CECCATO	FRANCESCA	2/27/1980	SACILE
42	CECHET	LARA	6/2/1981	TRIESTE
43	CEJ	DAVID	11/26/1978	GORIZIA
44	CERNOIA	LINDA	3/8/1980	CIVIDALE DEL FRIULI
45	CERVI	VALENTINA	2/23/1977	GORIZIA

46	CESCHIA	ORNELLA	12/14/1976	UDINE
47	CITOSSI	LAURA	7/5/1980	LATISANA
48	CLARINI	ALESSIA	10/19/1980	SAN DANIELE DEL FRIULI
49	CLAUCIGH	PAOLA	1/16/1970	UDINE
50	CLEVA	ANNALISA	4/21/1980	TOLMEZZO
51	CLINEC	MICHELA	4/27/1977	CORMONS
52	CLOCHIATTI	CATERINA	11/17/1981	UDINE
53	COCO	ELENA	8/19/1981	UDINE
54	CODARIN	LUCA	4/3/1972	TRIESTE
55	COLAUTTI	MATTEO	4/14/1980	UDINE
56	COLECCHIA	ELISABETTA	11/30/1982	VENEZIA
57	COLLE	PAOLA	10/29/1981	TRIESTE
58	COLLINI	CHIARA	4/28/1980	GORIZIA
59	COLUSSI	ADRIANA	11/22/1974	UDINE
60	CORRADINI	PAOLO	3/5/1979	MANIAGO (PN)
61	CORTELLI	CRISTINA	8/15/1980	TRIESTE
62	CORTESE	MARIO	9/11/1974	TRIESTE
63	COSLOVICH	VANNA	7/17/1974	POLA
64	COSSUTTA	NIVES	4/6/1961	TRIESTE
65	COSTANTINI	ILARIA	4/18/1979	PALMANOVA UD
66	COSTAPERARIA	LARA	5/13/1982	CIVIDALE DEL FRIULI
67	COZZAROLO	ELISA	5/1/1979	GORIZIA
68	CUDICIO	GLORIA	2/25/1980	UDINE
69	DA COL	MICHELE	7/24/1979	UDINE
70	DAL BO	DEBORA	2/14/1980	SACILE
71	DAL CORSO	ILARIA	3/3/1980	VERONA
72	DE CANDIA	ROSSELLA	3/19/1982	MONFALCONE
73	DE LUCA	FRANCESCA	5/20/1980	UDINE
74	DE MARIO	CRISTINA	11/28/1979	CIVIDALE DEL FRIULI
75	DE MURO	DARIA	3/11/1981	CAGLIARI
76	DE VAL	DANIELE	11/15/1975	TRIESTE
77	DELBELLO	ANDREA	11/5/1976	TRIESTE
78	DI FANT	MICHELA	3/30/1979	SAN DANIELE
79	DI MARTINO	IPPOLITO	4/17/1977	BURGHAUSEN (D)
80	DI MATTEO	ANDREA	6/3/1973	GORIZIA
81	DI VICENZ	LARA	12/27/1979	UDINE
82	DIPIAZZA	CLAUDIA	10/20/1978	TRIESTE
83	DOBRICI	SARA	10/24/1975	TRIESTE
84	DOLFI	SARA	1/11/1978	CECINA (LI)
85	DONCOVIO	ANDREA	9/8/1980	PALMANOVA
86	DRI	MARIA CRISTINA	10/26/1980	UDINE
87	ELIA	GIAMPAOLO	11/18/1979	BOLOGNA
88	FACCHIN	GIULIA	9/30/1983	UDINE
89	FAGANEL	DAVIDE	4/7/1976	GORIZIA
90	FAIT DALLA NESE	STEFANO	8/13/1978	GORIZIA
91	FAMIANI	SARA	10/31/1978	TRIESTE
92	FAZIO	ROBERTO	1/19/1978	UDINE
93	FEDEL	SERENA	8/5/1979	GORIZIA
94	FEMIA	MATTEO	1/27/1981	CORMONS (GO)
95	FERLUGA	SARA	4/7/1980	TRIESTE
96	FERRAMOSCA	FRANCESCA	9/10/1980	SACILE
97	FERRARA	FABRIZIO	5/8/1981	TRIESTE
98	FERRI	MONICA	9/7/1964	TRIESTE
99	FIFACO	DAVIDE	2/11/1978	TRIESTE
100	FILIPPONI	SARA	5/26/1980	UDINE
101	FLEBUS	ALESSANDRA	1/3/1978	UDINE

102	FLUMIAN	EMANUELE	11/2/1980	PORDENONE
103	FOLLA	LUANA	8/16/1975	GORIZIA
104	FORTE	LORENZA	9/3/1979	PALMANOVA
105	FRANCESCATTO	SABINA	7/3/1966	UDINE
106	FRANCESCUTTI	DAVIDE	1/11/1979	SPILIMBERGO
107	FRANCO	ISABELLA	4/15/1971	GORIZIA
108	FRIOLO	MONICA	10/1/1978	TRIESTE
109	FRISON	CRISTINA	7/4/1980	LEGNAGO
110	GABROVEC	KARIN	3/2/1979	TRIESTE
111	GAJER	ROBERTO	5/1/1979	GORIZIA
112	GALLO	GRETA	1/11/1972	UDINE
113	GASPAROLI	MICHELE	5/20/1979	TRENTO
114	GERGOLET	PETER	10/15/1976	GORIZIA
115	GEROMETTA	MARCO	12/21/1980	TRIESTE
116	GIACOMELLI BATTISTON	PIERO	11/6/1977	TRIESTE
117	GIACOMINI	ALESSIO	12/3/1975	UDINE
118	GIARLE	MICHELA	4/29/1979	TOLMEZZO (UD)
119	GIORDANO	MIRIAM	9/12/1974	PORDENONE
120	GIRARDI	PIERO	2/11/1978	TRIESTE
121	GON	ANDREA	6/7/1980	MONFALCONE
122	GONANO	ILARIA	9/2/1979	UDINE
123	GORZA	SERGIO	7/14/1974	GORIZIA
124	GOVER	LIA	7/16/1983	LATISANA
125	GRASSI	ALESSANDRA	9/3/1968	TRIESTE
126	GREGORETTI	LIA SILVIA	9/19/1975	GORIZIA
127	IDELFONSO	LUCIANA	7/19/1980	UDINE
128	INTILLA	ANNALISA	5/6/1980	CORMONS
129	JARC	JANA	9/14/1982	MONFALCONE
130	KOSMINA	MARTINA	6/11/1982	TRIESTE
131	LA MONTAGNA	TERESA	3/19/1982	NAPOLI
132	LARESE FILON	LORENZA	8/20/1976	PIEVE DI CADORE
133	LAURETIG	GIANNI	3/21/1979	UDINE
134	LEGHISSA	JASNA	12/13/1981	TRIESTE
135	LEGISA	KATJA	4/28/1981	TRIESTE
136	LIANO	ERIKA	7/5/1975	UDINE
137	LIVA	GIULIA	8/5/1979	UDINE
138	LORENZONI	LIVIO	4/11/1963	GORIZIA
139	LOSS	ALESSANDRO	3/6/1973	UDINE
140	LUDVIK	LUCA	10/16/1975	TRIESTE
141	LUTMANN	MARINA	8/16/1981	TRIESTE
142	MANSUTTI	MARCO	11/21/1977	UDINE
143	MARCOLIN	PAOLO	9/25/1963	TRIESTE
144	MARDERO	GIULIA	4/2/1974	GEMONA DEL FRIULI
145	MARRAS	ROBERTA	3/9/1978	GORIZIA
146	MARTELLOZZO	FEDERICO	11/7/1980	ROMA
147	MARTINIS	CATERINA	8/9/1980	UDINE
148	MARTINUZZI	DARIA	4/19/1978	MONFALCONE
149	MARTINUZZI	LIVIO	8/17/1973	PORDENONE
150	MATIZ	ARIANNA	6/28/1979	GEMONA
151	MATTALONE	GESSICA	10/30/1976	GORIZIA
152	MEAZZINI	ELISA	6/27/1976	TRIESTE
153	MEDEOSSI	SILVIA	6/23/1979	UDINE
154	MELOZZI	BARBARA	5/20/1976	TRIESTE
155	MENIS	CRISTINA	5/24/1975	UDINE
156	MENOTTI	ELISA	8/7/1980	GORIZIA
157	MICOLI	ESTER	8/18/1979	PALMANOVA

158	MIKLUS	RAMON	2/10/1980	GORIZIA
159	MILIA	MARTINA	2/21/1977	SACILE
160	MILLOCH	SARA	6/1/1981	GORIZIA
161	MIOT	SAMO	3/12/1975	TRIESTE
162	MIOTTO	LETIZIA	2/18/1981	SAN VITO AL TAGLIAMENTO
163	MISSONI	MARIA	3/17/1980	TOLMEZZO
164	MIZZAU	CATERINA	8/4/1982	UDINE
165	MOI	AISSA	10/30/1972	TRIESTE
166	MONARO	LAURA	1/11/1968	TRIESTE
167	MONFERA'	KATIA	1/22/1981	UDINE
168	MONTAGNER	SUSY	5/16/1981	GORIZIA
169	MONTE	MARINO	7/28/1980	NAPOLI
170	MONTINA	SARA	4/25/1979	UDINE
171	MORAS	CHIARA	12/29/1980	PORDENONE
172	MORASSI	SAMANTHA	5/17/1979	UDINE
173	MORETTI	FRANCESCO	5/13/1971	MONFALCONE (GO)
174	MORSUT	GIULIA	9/11/1981	PALMANOVA (UD)
175	MOSANGHINI	LUCIA	2/19/1981	UDINE
176	MOSSENTA	CARMEN	12/11/1977	UDINE
177	MUCCI	DAVID	9/25/1979	GORIZIA
178	MURGIA	MARCO	1/6/1980	CAGLIARI
179	NARDINI	MONICA	5/27/1978	UDINE
180	NATALE'	NICOLA	6/23/1974	PALERMO
181	NATALI	CATERINA	11/5/1975	TRIESTE
182	NICOLINI	MICHAELA	2/14/1969	TRIESTE
183	NININ	SERENA	9/18/1979	GORIZIA
184	ORSI	ELENA	5/7/1976	GORIZIA
185	PALLOTTA	MARCO	9/3/1973	SPILIMBERGO
186	PALMIERO	SILVANA	6/7/1979	TRIESTE
187	PALMISANO	MATTEO	3/8/1981	PORDENONE
188	PASSALENTI	ERMANNO	6/11/1972	UDINE
189	PASSARIN	INGRID	11/12/1981	TOLMEZZO
190	PATERNITI	RAPHAEL	1/20/1974	TRIESTE
191	PAULON	ANGELO	10/1/1973	UDINE
192	PAVAN	ELISA	8/13/1976	UDINE
193	PAVAN	NICOLETTA	3/9/1980	S.VITO AL TAGLIAMENTO
194	PECORARI	VALENTINA	3/18/1978	GORIZIA
195	PERNARCICH	MAURA	8/4/1977	TRIESTE
196	PERUSIN	ELISA	4/8/1976	GORIZIA
197	PETRACCO	ELENA	4/2/1979	TRIESTE
198	PETROSSI	SANDY	7/10/1979	UDINE
199	PICCARO	ELISA	12/10/1980	CIVIDALE DEL FRIULI
200	PICCININ	TATIANA	5/14/1973	PORDENONE
201	PICCIOLO	ALESSANDRA	9/9/1976	UDINE
202	PICCOLI	MARIANGELA	1/24/1978	UDINE
203	PITACCOLO	MARA	1/10/1976	LATISANA
204	PITTON	ANTONELLA	9/21/1981	PORDENONE
205	PIZZIN	MATTEO	11/3/1981	LATISANA (UD)
206	POLESEL	DIEGO	4/26/1982	PORDENONE
207	PONTE	ELOISA	7/19/1980	UDINE
208	POSSEGA	BEATRICE	12/20/1980	TRIESTE
209	POZZAR	FRANCESCA	1/30/1980	GORIZIA
210	PREDONZANI	FEDERICA	8/29/1975	TRIESTE
211	PREVIT	SARA	9/30/1978	GORIZIA
212	PULVIRENTI	GIOVANNI	12/23/1964	RAGUSA
213	PURINI	ELISA	5/31/1979	TRIESTE

214	QUADRELLI	ELEONORA	10/15/1975	TRIESTE
215	QUALIZZA	FILIPPO	7/26/1978	CIVIDALE DEL FRIULI
216	RAZZA	CRISTINA	7/3/1982	GORIZIA
217	REPEZZA	MARINA	7/13/1980	UDINE
218	RIBIS	NICOLETTA	7/9/1964	UDINE
219	RIDOLFO	ALESSIA	8/20/1978	UDINE
220	RINALDI	LAURA	6/23/1979	UDINE
221	RODARO	AURORA	8/5/1978	LATISANA
222	RODOLFI	MASSIMILIANO	12/30/1981	MONFALCONE (GO)
223	ROMANIN	ANNA	2/5/1979	LATISANA
224	RONCHI	MARISA	8/10/1982	UDINE
225	ROSA	DANIELA	7/12/1974	POTENZA
226	ROSSO	GIOVANNA	2/5/1979	LATISANA
227	RUI	SILVIA	2/21/1981	SAN VITO AL TAGLIAMENTO
228	RUSSIAN	VIVIANA	10/13/1975	UDINE
229	RUSSO	IRENE	1/2/1979	UDINE
230	RUTIGLIANO	DORIANA	7/6/1982	TERLIZZI (BA)
231	SACILOTTO	MORENA	2/21/1982	LATISANA
232	SANTAROSSA	DANIELA	2/19/1974	PORDENONE
233	SARTORI	ELENA	8/14/1979	SAN VITO AL TAGLIAMENTO
234	SCHINKO DE RINALDI	RENATO ARPAD	1/15/1979	UDINE
235	SCODELLARO	ALESSANDRO	6/2/1979	SAN VITO AL TAGLIAMENTO
236	SCOGLIO	MARIA	7/7/1976	UDINE
237	SCUZ	ERIKA	5/3/1980	PALMANOVA
238	SECCO	FRANCESCA	11/8/1982	UDINE
239	SEGHEZZI	ROSSANA	7/21/1981	GAZZANIGA (BG)
240	SERGAS	CRISTINA	7/1/1966	TRIESTE
241	SERGAS	ERIKA	5/24/1976	TRIESTE
242	SIRABELLA	MATTEO	5/31/1977	TRIESTE
243	SOLARINO	SOFIA	5/28/1980	PORDENONE
244	SORCI	CHIARA	2/4/1975	TRIESTE
245	SPACAL	TANJA	5/28/1975	NEW YORK
246	SPADACCINI	MARCO	12/17/1975	UDINE
247	STENTA	MARTINO	10/10/1977	MILANO
248	STIGLIANI	EMANUELA	12/3/1976	TRIESTE
249	STOCCO	GIOVANNI	9/21/1981	PALMANOVA (UD)
250	STRAULINO	SABRINA	1/28/1983	TOLMEZZO
251	SUT	CINZIA	4/9/1974	UDINE
252	TERCELLI	FRANCESCA	11/19/1982	GORIZIA
253	TIRONI	LARA	6/23/1980	TRIESTE
254	TIRONI	SUSANNA	3/13/1976	TRIESTE
255	TOGUT	NIKOLA	6/29/1978	SEM PETER (SLO)
256	TOLDO	ANNA MARIA	11/26/1980	S.VITO AL TAGLIAMENTO
257	TOMBINI	MARIA TERESA	7/6/1976	PORDENONE
258	TONELLO	GIUSEPPE	2/21/1979	UDINE
259	TONUTTI	MARIANNA	5/11/1979	UDINE
260	TORCELLO	ENRICO	2/9/1972	TRIESTE
261	TORRISI	MARINA	1/23/1978	UDINE
262	TREVISAN	ELISA	4/14/1979	UDINE
263	TROMBINI	ANNA	2/5/1982	CODIGORO
264	TUNINI	ELISA	8/16/1981	GORIZIA
265	TUREL	ANNALISA	9/26/1979	GORIZIA
266	ULCIGRAI	ALESSIA	6/26/1980	TRIESTE
267	URSELLA	SARA	6/3/1980	SAN DANIELE DEL FRIULI
268	VANZO	CARLOTTA	5/17/1979	GORIZIA
269	VASCOTTO	ALDO	12/8/1959	TRIESTE

270	VENCHI	BARBARA	8/19/1973	TRIESTE
271	VENIER	MONICA	9/13/1981	PORDENONE
272	VENTURINI	GAIA	9/26/1979	UDINE
273	VERSOLATTO	TAMARA	4/9/1980	LATISANA
274	VIDOZ	SARA	2/19/1981	GORIZIA
275	VIDUS ROSIN	ROBERTA	6/9/1980	PORTOGRUARO
276	VIEZZOLI	SABINA	6/25/1975	TRIESTE
277	VISINTIN	ANASTASIA	9/3/1980	MONFALCONE
278	VISINTINI	SUSI	12/1/1980	GORIZIA
279	VITALIANI	ANNA	2/18/1981	PIOVE DI SACCO
280	WAGNER	BARBARA	2/14/1980	LUBIANA
281	ZANDOTTI	VERA	1/2/1975	S.VITO AL TAGLIAMENTO
282	ZANGRANDO	GINO	12/26/1979	CONEGLIANO (TV)
283	ZANIER	KAREN	6/29/1977	CIVIDALE DEL FRIULI
284	ZANIN	ELISA	11/26/1979	SAN VITO AL TAGLIAMENTO
285	ZANUTTIGH	MANUELA	7/23/1979	CIVIDALE DEL FRIULI
286	ZANUTTIN	ELISA	4/21/1979	TRIESTE
287	ZAPPALA’	GIOVANNA	10/27/1979	GORIZIA
288	ZECCA	FEDERICO	9/17/1977	ROMA
289	ZIMOLO	FEDERICA	7/21/1973	GORIZIA
290	ZOTTI	DONATELLA	2/25/1979	TRIESTE
291	ZUIANI	DANIELE	12/8/1978	UDINE
292	ZULIANI	LAURA	10/8/1980	UDINE
293	ZULIANI	MARA	2/12/1978	TRIESTE

VISTO: IL DIRETTORE DI SERVIZIO: DE MENECH

07_9_1_DDS_DIR ORG SVIL 369

Decreto del Direttore del Servizio organizzazione e sviluppo risorse umane 16 febbraio 2007, n. 369/ORU

Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di categoria D, profilo professionale specialista amministrativo-economico, indirizzo statistico, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato: elenchi dei candidati esclusi e dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi n. 2655/DR dd. 1 dicembre 2006, con il quale è stato approvato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami a n. 1 posto di categoria D, profilo professionale specialista amministrativo-economico, indirizzo statistico, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
VISTE le domande di ammissione al concorso di cui trattasi;
VISTI in particolare l’articolo 2 e l’articolo 3, commi 2, 3 e 9 del relativo bando;
VISTO l’articolo 3, comma 6, del Regolamento di accesso alle categorie D, C, B e A di cui all’articolo 22 della LR 18/1996, emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 0272/Pres. del 12 settembre 2006, ai sensi del quale in relazione all’elevata autonomia degli Atenei nell’individuazione dei corsi di studio, l’Amministrazione si riserva la facoltà, in ossequio al principio della massima partecipazione alle procedure selettive, di ammettere al concorso candidati in possesso di titoli di studio diversi da quelli indicati nel bando quali requisiti di partecipazione, qualora dalla valutazione delle materie oggetto del corso di studi risulti sussistere omogeneità con taluno dei titoli di studio indicati nel bando;
VISTE le note con le quali, al fine di una corretta valutazione del requisito richiesto dall’articolo 2, comma 1, lettera f), del bando di concorso di cui trattasi, è stato chiesto a tutti i candidati aventi un titolo di studio diverso da quelli indicati nel bando quali requisiti di partecipazione l’elenco degli esami sostenuti nell’ambito del proprio corso di studi;

VISTI i piani di studio prodotti dai candidati;
VISTI, in particolare, i piani di studio dei candidati che hanno dichiarato di aver seguito un indirizzo statistico nell'ambito del proprio corso di studi e valutati il numero e la tipologia di esami sostenuti;
ATTESO, inoltre, che, da una puntuale valutazione delle materie oggetto dei rispettivi piani di studio e dalla comparazione tra le stesse e gli insegnamenti caratterizzanti le lauree in statistica e scienze statistiche, risulta sussistere una sostanziale omogeneità in tutti i casi in cui i candidati abbiano sostenuto almeno nove esami nell'ambito disciplinare matematico-statistico-probabilistico-informatico, nonché statistico metodologico, ovvero ambiti assimilati;
RITENUTO, pertanto, di escludere dalla partecipazione al concorso i candidati di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento, per le motivazioni ivi indicate;
RITENUTO di approvare l'elenco dei candidati ammessi alla prova scritta di cui all'allegato B, che fa parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

1. I candidati di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono esclusi dalla partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di categoria D, profilo professionale specialista amministrativo-economico, indirizzo statistico, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per le motivazioni ivi indicate.
2. I candidati di cui all'allegato B, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono ammessi a sostenere la prova scritta del concorso di cui trattasi. L'eventuale carenza di uno dei requisiti di cui all'articolo 2 del bando di concorso, che dovesse risultare da verifiche effettuate dall'Amministrazione, comporterà in qualsiasi momento la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 16 febbraio 2007

DE MENECH

07_9_1_DDS_DIR ORG SVIL 369_ALLA

Allegato "A"

Elenco dei candidati esclusi dalla partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di categoria D, profilo professionale specialista amministrativo economico, indirizzo statistico, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

MOTIVO DI ESCLUSIONE
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO FUORI TERMINE (ARTICOLO 3, COMMI 2, 3 E 9, DEL BANDO DI CONCORSO)

Cognome	Nome	Data Nascita	Luogo Nascita
CANTONE	ENRICA	7/18/1974	CIVIDALE DEL FRIULI
SPANGARO	OMAR	8/24/1976	UDINE

MOTIVO DI ESCLUSIONE
NON ESSERE IN POSSESSO DI UNO DEI TITOLI DI STUDIO RICHIESTI QUALE REQUISITO PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO OVVERO DI TITOLO EQUIPOLLENTE (ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERE F1), F2), F3) DEL BANDO DI CONCORSO), NE' DI TITOLO AD ESSO OMOGENEO

Cognome	Nome	Data Nascita	Luogo Nascita
ANTONINI	BARBARA	12/16/1980	TRIESTE
BELLETTI	ELISA	9/18/1983	TRIESTE
CASTELLAN	SIMONETTA	4/27/1968	PALMANOVA
CEVOLIN	IRENE	8/9/1979	TRIESTE
DI MARTINO	ELENA	8/7/1978	TRIESTE
D'INCA'	CRISTIANA	8/21/1980	UDINE
FERRARA	ANTONIO	1/15/1964	CASERTA
GABAI	MARCO	9/21/1965	UDINE
GERVASIO	CRISTINA	6/20/1973	CIVIDALE DEL FRIULI

Cognome	Nome	Data Nascita	Luogo Nascita
GRIMALDA	ANDREA	6/16/1967	TRIESTE
IACOVELLA	CARMELA	5/17/1970	SPRINGVALE (AUS)
MANGIAVACCHI	ANTONELLA	6/13/1971	TRIESTE
MARINO	DANIELA	6/5/1966	UDINE
MARSETTI	MAURA	12/1/1969	TRIESTE
MARTINI	LARA	1/16/1972	CORMONS
MINIUSSI	MASSIMO	11/16/1973	MONFALCONE
MUDU	FRANCO	3/27/1968	UDINE
ORLINI	CHIARA	2/27/1975	TRIESTE
PIAZZA	FEDERICA	5/19/1972	TRIESTE
PIN	LUCA	10/27/1976	GORIZIA
PIVIDORI	TIZIANA	9/5/1979	UDINE
RAPOTEC	LARA	11/2/1973	MANIAGO
SAVOIA	FEDERICO	8/5/1973	UDINE
STELLA	MONICA	2/24/1970	TRIESTE
SUTTO	LUCA	8/27/1979	PALMANOVA
TAMMA	RAFFAELE MARIA	6/13/1970	FOGGIA
VASTI	MONIA	4/8/1980	SAN VITO AL TAGLIAMENTO
ZAMPARINI	FULVIO	1/24/1971	UDINE
ZANDANEL	EDMONDO	1/2/1973	TRIESTE
ZANUTTIN	ELISA	4/21/1979	TRIESTE
ZOPPOLATO	ALESSIO	7/24/1970	TRIESTE

MOTIVO DI ESCLUSIONE

NON ESSERE IN POSSESSO DI UNO DEI TITOLI DI STUDIO RICHIESTI QUALE REQUISITO PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO OVVERO DI TITOLO EQUIPOLLENTE (ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERE F1), F2), F3) DEL BANDO DI CONCORSO), NÉ DI TITOLO AD ESSO OMOGENEO, NONCHÉ NON ESSERE IN POSSESSO DEL PROVVEDIMENTO DI EQUIPOLLENZA, RICONOSCIMENTO O EQUIPARAZIONE DEL TITOLO CONSEGUITO ALL'ESTERO CON UN TITOLO DI STUDIO ITALIANO PER L'AMMISSIONE AI PUBBLICI UFFICI (ART. 2, COMMA1, LETTERA F), ULTIMO PERIODO DEL BANDO DI CONCORSO)

Cognome	Nome	Data Nascita	Luogo Nascita
CIRAKU	ERARBA	12/15/1976	SERANDE (ALBANIA)

VISTO: IL DIRETTORE DEL SERVIZIO: DE MENECH

07_9_1_DDS_DIR ORG SVIL 369_ALLB

Allegato "B"

Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di categoria d, profilo professionale specialista amministrativo economico, indirizzo statistico, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

Elenco degli ammessi alla prova scritta in ordine alfabetico

N.	Cognome	Nome	Data nascita	Località nascita
1	ANDRIAN	ANNA	7/1/1974	PALMANOVA
2	ANGELETTI	CLAUDIO	1/17/1960	ROMA
3	BALLIS	CHIARA	12/6/1979	AGORDO
4	BARONI	ILARIA	10/4/1977	TRIESTE
5	BELLIDA	LAURA	12/26/1973	TORINO
6	BENEDETTI	TATIANA	12/5/1980	UDINE
7	BERGAGNA	GELINDO	2/7/1967	UDINE
8	BERNARDIS	CLARA	4/18/1975	UDINE
9	BERTONI	GIULIA	9/8/1971	TRIESTE

N.	Cognome	Nome	Data nascita	Località nascita
10	BIRRI	SILVIA	6/24/1976	PORDENONE
11	BOARO	LAURA	12/14/1967	PORDENONE
12	BON	MARA	3/1/1979	GORIZIA
13	BONINI	ROBERTO	9/9/1976	TRIESTE
14	BONSO	MASSIMILIANO	3/21/1977	VENEZIA
15	BROGNARO	ANTONIO	3/25/1975	VITTORIO VENETO
16	BURELLI	TIZIANO	2/6/1981	UDINE
17	BURLONE	LORENZO	11/10/1976	UDINE
18	CALAZ	ALESSIO	2/15/1974	RIVOLI
19	CANTON	ANDREA	7/13/1971	PORDENONE
20	CASSIO	CRISTINA	4/2/1979	TRIESTE
21	CESARATTO	DIEGO	2/24/1973	GENOVA
22	CLAGNAN	ELENA	6/27/1980	GORIZIA
23	CLAPIZ	CLARA	5/30/1979	MONFALCONE (GO)
24	COLOTTI	ALESSANDRA	9/2/1975	GORIZIA
25	CORAL	VALENTINA	6/24/1972	TRIESTE
26	COSTANTINI	ANTONIO	1/10/1974	SAN VITO AL TAGLIAMENTO
27	CRASNICH	ALBERTO	2/8/1976	GORIZIA
28	CULOT	GIANNA	4/3/1976	GORIZIA
29	CUSMICH	ALESSIA	6/25/1978	TRIESTE
30	DALLA BONA	ANTONELLA	12/9/1981	PORDENONE
31	DANELUZZO	BEATRICE	10/11/1978	PORTOGRUARO
32	DE CANDIDO	EVITA	4/28/1981	SAN CANDIDO (BZ)
33	DE ROSA	RODOLFO	9/24/1977	NAPOLI
34	DELPIN	TIZIANA	9/13/1977	CORMONS (GO)
35	DIMAI	MATTEO	9/23/1983	TRIESTE
36	DIMATTEO	LISA	10/20/1977	TRIESTE
37	DIUST	VALENTINA	8/13/1974	GORIZIA
38	DONATI	CHIARA	9/28/1983	TRIESTE
39	DRANDICH	SABINA	7/7/1966	TORINO
40	ELLERO	ERIC	10/6/1971	LATISANA (UD)
41	ELLERO	STEFANO	6/6/1972	TRIESTE
42	FAVENTO	GIANPAOLO	2/1/1964	TRIESTE
43	FERRARESSO	ANNA	3/30/1971	PADOVA
44	FERROLI	FABIO	3/20/1978	CIVIDALE DEL FRIULI
45	FONDA	RADO	7/8/1971	TRIESTE
46	FRANCO	DEBORA	2/22/1983	GORIZIA
47	GERIN	MARCO	6/18/1969	TRIESTE
48	GHENO	MATTEO	9/1/1963	BASSANO DEL GRAPPA
49	GIUSTI	ELENA	12/13/1973	UDINE
50	GLEREANI	ENRICO	8/30/1967	GORIZIA
51	GOJAK	LUCA	11/23/1973	TRIESTE
52	GON	CRISTIAN	6/28/1969	UDINE
53	GOVETTI	MONICA	10/6/1977	PALMANOVA
54	LAPEL	ENRICO	5/1/1977	TRIESTE
55	LEBAN	PIERLUIGI	9/22/1974	CIVIDALE DEL FRIULI
56	LEGOVINI	ANNA	9/3/1973	TRIESTE
57	LORENZETTO	ALESSANDRO	12/13/1975	PORDENONE
58	LORENZON	ELENA	3/23/1980	MAROSTICA
59	MACOVEZ	BARBARA	3/22/1972	TRIESTE
60	MAMOLO	MARIJA	10/20/1974	TRIESTE
61	MANTINI	FRANCESCA	2/24/1970	TRIESTE
62	MARCHESICH	ELENA	10/16/1971	TRIESTE
63	MARSI	ELISA	3/10/1973	SAGRADO (GO)
64	MARTON	ELENA	10/2/1983	CORMONS
65	MASE’	MONICA	7/25/1976	TRIESTE

N.	Cognome	Nome	Data nascita	Località nascita
66	MEDEOT	LUANA	6/22/1974	TRENTO
67	MENARDI	GIOVANNA	8/19/1978	TRIESTE
68	MESAGLIO	MICHELE	12/13/1978	CIVIDALE DEL FRIULI
69	MEZZAVILLA	ROBERTO	8/13/1970	TRIESTE
70	MOLARO	ROBERTA	11/22/1969	UDINE
71	MONGIAT	ERIKA	7/23/1982	MANIAGO
72	MONTICO	MARCELLA	9/22/1975	PORDENONE
73	MORSUT	GIORGIO	12/13/1977	GORIZIA
74	MORSUT	MARIA MADDALENA	2/17/1972	GORIZIA
75	NASTI	ANNA	7/26/1976	LATISANA (UD)
76	NISCO	LETIZIA	7/11/1980	MONFALCONE - GO
77	PALMOLUNGO	MICHELA	4/11/1970	TRIESTE
78	PAOLITTI	DANIELE	11/25/1963	UDINE
79	PAPPALARDO	EDOARDO	2/13/1978	CATANIA
80	PELLEGRINUZZI	RACHELE	12/3/1976	CIVIDALE DEL FRIULI
81	PETRINCO	MICHELE	11/21/1978	TRIESTE
82	PETRONIO	RAFFAELLA	9/7/1976	TRIESTE
83	PISELLI	LUCIANO	1/22/1976	TRIESTE
84	PIZZULIN	RENATA	9/29/1976	CIVIDALE DEL FRIULI
85	PLET	IRENE	2/2/1980	PALMANOVA - UD
86	POLETTO	MANUEL	11/18/1974	PORTOGRUARO - VE
87	POZNAJELSEK	SANDRA	3/24/1979	TRIESTE
88	PURIN	BRUNO	9/18/1953	TRIESTE
89	RAINATO	ROBERTA	11/21/1977	SAN DONA' DI PIAVE (VE)
90	ROCCO	GIANLUCA	5/1/1976	HAGEN - GERMANIA
91	ROMANELLI	ANNARITA	6/22/1969	AMATRICE
92	ROSSI	SUSANNA	5/18/1973	VENEZIA
93	RUSIN	ELEONORA	9/14/1981	MONFALCONE (GO)
94	RUSSO	GIOVANNI	6/2/1964	TRIESTE
95	RUSSO	LAURA	11/23/1975	TRIESTE
96	RUTAR	ANTONELLA	2/28/1975	GORIZIA
97	SANSONE	LUIGI	10/19/1981	GRAGNANO
98	SCLAUNICH	DIEGO	9/19/1973	GORIZIA
99	SCRAZZOLO	BARBARA	1/6/1974	LATISANA
100	SHEHU	ORIETA	1/11/1976	DURAZZO
101	SILVERA	MARIA CRISTINA	2/20/1972	GORIZIA
102	SILVESTRI	ILARIA	11/25/1976	GORIZIA
103	SIMEON	OLGA	1/31/1978	ACIREALE
104	SIMEONI	CARLO	10/26/1981	MONFALCONE
105	SOLIGON	GIOVANNI	12/1/1957	LA PLATA (ARGENTINA)
106	SPALLUTO	PAOLA	12/20/1961	MONFALCONE
107	STAVAGNA	MASSIMO	4/27/1970	TRIESTE
108	TESI	SARA	6/25/1979	GORIZIA
109	TILLATI	SILVIA	2/8/1976	MONFALCONE
110	TONIUTTI	STEFANIA	12/16/1975	UDINE
111	TONZAR	GIANLUCA	9/21/1981	GORIZIA
112	TRANI	LUCIANO JUNIOR	3/19/1968	NEW YORK
113	TRIVIGNO	GIANLUCA	6/4/1979	TRIESTE
114	TUBARO	ELENA	8/22/1976	PORDENONE
115	VASCOTTO	ELISA	2/4/1978	TRIESTE
116	VENUTI	STEFANO	5/8/1975	CIVIDALE DEL FRIULI
117	VERBANO	GIULIO	10/31/1969	GORIZIA
118	ZACCHIGNA	ALESSANDRA	5/21/1978	TRIESTE
119	ZACCHIGNA	MARIANNA	1/15/1981	TRIESTE
120	ZAMARO	ANNA MARIA	7/28/1970	GORIZIA
121	ZANETTI	EMANUELA	6/11/1967	TRIESTE

N.	Cognome	Nome	Data nascita	Località nascita
122	ZINNO	FRANCESCA	9/10/1978	ANCONA
123	ZORZIN	BARBARA	10/24/1976	GORIZIA
124	ZUCCHETTO	ANTONELLA	7/16/1977	PORDENONE
125	ZUCCHINI	STEFANO	12/19/1973	UDINE
126	ZUIANI	DANIELE	12/8/1978	UDINE

VISTO: IL DIRETTORE DEL SERVIZIO: DE MENECH

07_9_1_DDS_DIR SOST VAL IMP 92

Decreto del Direttore sostituto del Servizio valutazione impatto ambientale 31 gennaio 2007, n. 92/VIA 276

LR 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di apertura e contestuale ripristino ambientale – paesaggistico di una cava di pietra piasentina denominata "Pulfero" sita in località Cedermas in Comune di Pulfero. Proponente: ALSAF di Cettolo Liviana & C snc, Faedis (UD). Provvedimento di individuazione delle Autorità.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale;

VISTO il Regolamento di esecuzione della norma predetta, di cui al D.P.G.R. n. 0245/Pres. dd. 8 luglio 1996;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996, atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, modificato ed integrato con D.P.C.M. 3 settembre 1999, concernente il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE e 97/11/CE;

VISTA l'istanza depositata in data 10 gennaio 2007 con la quale la Ditta A.L.S.A.F. di Cettolo Liviana & C. snc ha chiesto all'Amministrazione regionale l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale relativamente al progetto "di apertura e contestuale ripristino ambientale – paesaggistico di una cava di pietra piasentina denominata "Pulfero" sita in località Cedermas in Comune di Pulfero";

VISTO l'annuncio di deposito, pubblicato sul quotidiano "Messaggero Veneto" edizione di Udine, in data 28 dicembre 2006, trasmesso in data 10 gennaio 2007;

VISTO l'art. 13 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'individuazione delle autorità e del pubblico interessati all'opera proposta;

RICORDATO che con decreto n. ALP.11 – 3153 – SCR 388 dd. 19.12.2005 era stato stabilito che l'iniziativa in argomento, dopo essere stata sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA, prevista dal precitato D.P.R. 12 aprile 1996, deve essere assoggettata alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

VISTA la documentazione prodotta dalla quale risulta, in particolare, che l'intervento ricade nel territorio del Comune di Pulfero (UD);

RILEVATO che l'intervento proposto ricade in area soggetta a vincolo idrogeologico, di cui al RD 3267/1923, a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004, ed al vincolo di cui alla L.R. 22/1982 per la presenza di superfici boscate;

RILEVATO che non risultano pervenute istanze da parte del pubblico interessato;

RILEVATO PERTANTO che risultano Enti interessati alla valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento il Comune di Pulfero, in relazione all'ubicazione territoriale dell'intervento, i Comuni di Cividale del Friuli, Faedis e Torreano in relazione alla viabilità, la Provincia di Udine in relazione all'ubicazione territoriale dell'intervento, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico-sanitaria, alla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto competente in materia di tutela del paesaggio, all'Ispettorato ripartimentale foreste di Udine competente in materia di vincolo idrogeologico;

VISTO il primo comma dell'art. 13 della ricordata L.R. 43/1990;

VISTO il decreto n. ALP/DIR/1690/B/1/a dd. 5/10/2004 in cui viene indicato l'ing. Pierpaolo Gubertini quale Direttore sostituto in caso di vacanza, assenza o impedimento del Direttore del Servizio valutazione impatto ambientale;
CONSTATATA l'assenza del dott. ing. Paolo Cartagine direttore del Servizio valutazione impatto ambientale;

DECRETA

1. In base all'art.13 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati, quali Autorità interessate alla valutazione di impatto ambientale del progetto "di apertura e contestuale ripristino ambientale – paesaggistico di una cava di pietra piasentina denominata "Pulfero" sita in località Cedermas in Comune di Pulfero", presentato dalla Ditta A.L.S.A.F. di Cettolo Liviana & C. snc, gli Enti di seguito indicati:
- Comune di Pulfero;
- Comune di Cividale del Friuli;
- Comune di Faedis;
- Comune di Torreano;
- Provincia di Udine;
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli";
- Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto;
- Ispettorato ripartimentale foreste di Udine;

2. A cura della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale e degli elaborati progettuali ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera**.**
3. Presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, via Giulia, 75/1, Trieste e presso la Segreteria dei Comuni di Pulfero, Cividale del Friuli, Faedis e Torreano sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione**.**
4. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Trieste, 31 gennaio 2007

GUBERTINI

07_9_1_DGR_250

Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2007, n. 250

RECE 1260/1999 - Docup Obiettivo 2 2000-2006 - Misura 1.1 "Competitività ed attrattività del sistema trasporti" - Azione 1.1.1. "Infrastrutture per lo sviluppo dell'intermodalità". Autorizzazione al finanziamento di 2 iniziative di cui all'allegato 2 della graduatoria approvata con DGR 1668/2005.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO:
- il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali e successive modifiche ed integrazioni;
- il Documento Unico di Programmazione dell'Obiettivo 2 2000-2006 (in seguito Docup), approvato dalla Commissione Europea con decisione CE (2001) 2811, come modificato a seguito della revisione di metà periodo ed approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2004) 4591, del 19 novembre 2004;
- il Complemento di Programmazione (di seguito CdP) relativo al Docup Obiettivo 2 2000-2006, confermato dal Comitato di Sorveglianza dell'Obiettivo 2 nella seduta del 25 febbraio 2005 ed adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 441 del 4 marzo 2005, successivamente modificato, da ultimo, con procedura di consultazione scritta dal 10 ottobre 2006 e approvato con DGR n. 2484 del 20 novembre 2006;
- la L.R. 26/2001 recante norme specifiche per l'attuazione del Docup Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006 e, in particolare, l'art. 3 con il quale si dispone che la Giunta regionale approvi, sulla base dell'istruttoria compiuta dalle strutture regionali competenti per l'attuazione delle misure azioni, le iniziative da ammettere al finanziamento del Docup Obiettivo 2 2000-2006;

CONSIDERATO che:
- il suddetto CdP prevede, nell'ambito della Misura 1.1"Competitività e attrattività del sistema dei trasporti", l'attuazione, a regia regionale, dell'Azione 1.1.1 "Infrastrutture per lo sviluppo dell'intermodalità",

individuando la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto quale struttura responsabile e il Direttore del Servizio logistica e trasporto merci quale soggetto responsabile dell'azione in oggetto;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2727 del 14 ottobre 2004 è stato approvato l'invito contenente i criteri di priorità e di selezione per l'ammissibilità delle domande di contributo ed i termini di presentazione delle stesse a valere sull'azione 1.1.1;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1668 del 8 luglio 2005 è stata approvata la graduatoria, richiamata dall'invito di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2727 del 14 ottobre, relativo alle domande ammissibili a contributo e alla concessione dei rispettivi finanziamenti ai progetti che si erano collocati in graduatoria al primo livello;
- la DGR 1668 prevedeva, inoltre, di assegnare con successiva deliberazione, ai progetti posti in graduatoria al secondo livello e non finanziati, i fondi che si fossero resi disponibili in seguito alle minori spese ed alle economie contributive realizzate ai sensi dell'art. 9 terzo comma della L.R. 26/01;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 3016 del 7 dicembre 2006 ha ammesso a finanziamento, per scorrimento della graduatoria approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1668 del 8 luglio 2005, il progetto collocato nella posizione n. 9 presentato dall'Autorità Portuale di Trieste, per un importo di euro 1.047.979,70;
- il piano finanziario del Docup azione 1.1.1 presenta una disponibilità finanziaria di euro 1.648.002,12 sufficiente per procedere ad un ulteriore ed ultimo scorrimento della graduatoria;
- che con nota prot. 848 del 17 gennaio 2007 il Terminal Intermodale di Trieste-Fernetti S.p.A. ha confermato l'interesse alla realizzazione dell'opera "costruzione di un magazzino per il deposito merci" nei termini della domanda presentata in data 31 dicembre 2004 ed ha precisato l'impegno a partecipare con i propri mezzi all'attuazione dell'intervento osservando la tempistica indicata nel CdP;
- che con nota prot. n. 339 del 23 gennaio 2006 il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della zona dell'Aussa-Corno ha ribadito l'interesse a realizzare l'intervento "adeguamento e miglioramento delle infrastrutture di piazzale Margreth-ampliamento tettoie per ricovero temporaneo materiali" assicurando la realizzazione del progetto in accordo con la tempistica prevista dal Cdp;
- ai sensi degli art.1 e 3 della L.R. 26/2001, al finanziamento degli interventi ammessi al finanziamento del Docup, si provvede tramite il "Fondo speciale Obiettivo 2 2000-2006 costituito presso la Friulia S.p.A. e la presente deliberazione costituisce l'impegno finanziario sul fondo medesimo;
- l'art. 16 della succitata legge regionale stabilisce un obbligo di pubblicità dei documenti di programmazione e degli atti concernenti l'attuazione del Docup, attraverso la pubblicazione dei medesimi sul Bollettino Ufficiale della Regione;
RITENUTO, pertanto, di impegnare le risorse disponibili sull'azione 1.1.1, ammettendo a finanziamento le iniziative restanti, contenute nell'Allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, già risultate ammissibili ma non finanziabili per insufficienza di risorse disponibili;
SU PROPOSTA dell'Assessore alla pianificazione, territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto;
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di ammettere a finanziamento, per i motivi indicati in premessa, le iniziative ammissibili a contributo nell'ambito dell'azione 1.1.1 "infrastrutture per lo sviluppo dell'intermodalità" del Docup Obiettivo 2 2000-2006, contenute nell'Allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, attraverso un ulteriore scorrimento a chiusura della graduatoria approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1668 del 8 luglio 2005.
2. Di impegnare l'importo di euro 1.648.002,12, al netto della quota a carico del beneficiario finale pari al 21%, a valere sulle risorse del piano finanziario del Docup dell'azione 1.1.1 "infrastrutture per lo sviluppo dell'intermodalità" – area Obiettivo 2, sul "Fondo speciale Obiettivo 2 2000-2006".
3. Di pubblicare il presente provvedimento ed i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_9_1_DGR_250_ALL

DOCUP OB. 2 2000-2006

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, ENERGIA, MOBILITA' E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
SERVIZIO LOGISTICA E TRASPORTO MERCI

AZIONE 1.1.1 INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO DELL'INTERMODALITA'

Iniziative ammesse a contributo tramite scorrimento della graduatoria approvata con DGR 1668/2005

N. graduatoria	punteggio	N. protocollo	Beneficiari finali	Sede legale	Comune	Progetti	Sede investimento	Prov.	costo intervento euro	Spesa ammessa euro	contributo massimo concedibile euro	Cofinanziamento B.F.
10	5	22341	Consorzio per lo sviluppo Industriale della zona dell'Aussa-Corno	Via Pradamano, 2	Udine	intervento di adeguamento delle infrastrutture di piazzale Margreth- ampliamento tettoie per ricovero temporaneo materiali	S. Giorgio di Nogaro	UD	576.203,45	576.203,45	455.200,73	21%
11	5	22418	Terminal Intermodale di Trieste Fernetti S.p.A.	località Fernetti, 5	Monrupino	adeguamento e miglioramento delle infrastrutture dell'Autoporto di Fernetti - costruzione di un capannone di mq 4000 da destinare a deposito/magazzino merci varie	Monrupino	TS	2.320.000,00	1.509.875,17	1.192.801,39	21%
totale											1.648.002,12	

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_9_1_DGR_290

Deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2007, n. 290

Art. 2545 septiesdecies CC – Scioglimento per atto dell'autorità di una cooperativa senza nomina di Commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 2545-septiesdecies c.c. concernente lo scioglimento d'ufficio di società cooperative;
VISTA altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 1789 dd. 28.07.2006, con cui la cooperativa "Star Coop. Piccola soc. coop. a r.l." con sede in Udine veniva posta in gestione commissariale ex articolo 2545-sexiesdecies c.c. ed il dott. Daniele Delli Zotti, con studio in Udine, Vicolo Repetella n. 16, ne veniva nominato commissario governativo per un periodo massimo di sei mesi;
VISTA inoltre la relazione dd. 22.09.2006, sub prot. n. 25357/PROD/COOP dd. 27.09.2006, e la successiva nota dd. 04.10.2006, sub prot. n. 26135/PROD/COOP dd. 05.10.2006, del predetto commissario governativo da cui emergono le condizioni per procedere allo scioglimento d'ufficio della cooperativa stessa, stante l'omesso deposito per due anni consecutivi del bilancio d'esercizio;
RAVVISATA pertanto la necessità, fatta presente anche dall'organo della procedura, di procedere allo scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies c.c. della predetta cooperativa, ricorrendo i presupposti di legge;
RILEVATA inoltre l'inesistenza di rapporti patrimoniali da definire;
PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'art. 10 della legge regionale 20.11.1982, n. 79, come sostituito dall'art. 3 della L.R. 4 luglio 1997, n. 23, dalla Commissione regionale per la cooperazione nella seduta del 18 gennaio 2007;
VISTO l'art. 22 D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, così come integrato dall'art. 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;
VISTO l'art. 18 della L.R. 20.11.1982, n. 79;
VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;
all'unanimità,

DELIBERA

di sciogliere d'ufficio, ex art. 2545-septiesdecies c.c., la cooperativa "Star Coop. Piccola soc. coop. a r.l." con sede in Udine, costituita addì 13.11.2001 per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire, ai sensi di quanto previsto dal 1° comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.
Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_9_1_DGR_291

Deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2007, n. 291

Art. 2545 terdecies CC – Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa "Euroexpressline piccola Soc. coop. a rl" in liquidazione, con sede in Trieste.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il giorno 19.10.2006 alla cooperativa "Euroexpressline Piccola soc. coop. a r.l." in liquidazione, con sede in Trieste, dal quale si evince che la cooperativa stessa si trova in stato d'insolvenza;
RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente dal revisore, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c.;

PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 18 gennaio 2007 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'articolo 10 della L.R. 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della L.R. 4 luglio 1997, n. 23;
RITENUTO pertanto di nominare quale commissario liquidatore della menzionata cooperativa il dott. Sebastiano Cristaldi, con studio in Trieste, Via Beccaria n. 6, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Trieste;
VISTI gli articoli 2545-terdecies c.c., 194 e seguenti del R.D. 16.3.1942, n. 267, 18 della L.R. 20.11.1982, n. 79, e 9 della L.R. 15.11.1999, n. 28;
VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;
all'unanimità,

DELIBERA

- La cooperativa "Euroexpressline Piccola soc. coop. a r.l." in liquidazione, con sede in Trieste, costituita addì 22.03.1999, per rogito notaio dott. Gaspare Gerardi di Pordenone, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2545-terdecies c.c., agli articoli 194 e seguenti del R.D. 16.3.1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.
- Il dott. Sebastiano Cristaldi, con studio in Trieste, Via Beccaria n. 6, è nominato commissario liquidatore.
- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: iLLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_9_1_ADC_DIR GEN AVVISO

Direzione Generale
Proroga termine avviso indicativo di project financing. Comunicato.

Si rende noto che con deliberazione della Giunta regionale n. 309 del 16.2.2007 è stato prorogato al giorno *31 marzo 2007* il termine di presentazione delle proposte di cui all'avviso indicativo di *project financing*, pubblicato sul BUR n. 32 di data 9.8.2006, per la realizzazione di una serie coordinata ed integrata di investimenti per opere infrastrutturali tra cui un progetto di collegamento a fune fra il fondo valle nel Comune di Pontebba ed il comprensorio sciistico di "Pramollo – Nassfeld", la creazione in quota di un nuovo ambito sciistico, nonché la realizzazione di strutture ricettive e residenziali sia a fondo valle sia in prossimità della stazione di prima tratta dell'impianto di collegamento, sia in quota.

IL DIRETTORE GENERALE:
Andrea Viero

07_9_1_ADC_PIAN TERR CANEVA 6

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine
Comune di Caneva. Avviso di approvazione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 6 del 22 gennaio 2007 il comune di Caneva ha preso atto, in ordine alla variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'art. 32 bis, co. 3 della L.R. 52/1991, e che la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto ha espresso parere favorevole, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991.

07_9_1_ADC_PIAN TERR CANEVA 10

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Caneva. Avviso di approvazione della variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 7 del 22 gennaio 2007 il comune di Caneva ha preso atto, in ordine alla variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'art. 32 bis, co. 3 della L.R. 52/1991, e che la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto ha espresso parere favorevole, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991.

07_9_1_ADC_PIAN TERR CASSACCO 5

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Cassacco. Avviso di approvazione della variante n. 5 al Piano regolatore particolareggiato comunale delle zone "A".

Con deliberazione consiliare n. 7 del 29 gennaio 2007, il Comune di Cassacco ha accolto l'osservazione presentata alla variante n. 5 al Piano regolatore particolareggiato comunale delle zone "A", ed ha approvato la variante medesima, modificata di conseguenza, ai sensi dell'art. 45 co. 4 della L.R. 52/1991.

07_9_1_ADC_PIAN TERR DOGNA 13

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Dogna. Avviso di approvazione della variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 51 del 29 dicembre 2006 il Comune di Dogna ha preso atto, in ordine alla variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, che la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto ha espresso parere favorevole, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991.

07_9_1_ADC_PIAN TERR DOGNA 14

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Dogna. Avviso di approvazione della variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 52 del 29 dicembre 2006 il comune di Dogna ha preso atto, in ordine alla variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, che la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di tra-

sporto ha espresso parere favorevole, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991.

07_9_1_ADC_PIAN TERR FAEDIS 12

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Faedis. Avviso di adozione della variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 co. 1 della L.R. 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 48 del 27.12.2006, il comune di Faedis ha adottato la variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.
Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

07_9_1_ADC_PIAN TERR GORIZIA 17

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Gorizia. Avviso di approvazione della variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 4 del 16 gennaio 2007 il comune di Gorizia ha preso atto, in ordine alla variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'art. 32 bis, co. 3 della L.R. 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991.

07_9_1_ADC_PIAN TERR MAGNANO 28

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Magnano in Riviera. Avviso di approvazione della variante n. 28 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 6 del 30 gennaio 2007 il comune di Magnano in Riviera ha preso atto, in ordine alla variante n. 28 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991.

07_9_1_ADC_PIAN TERR MAGNANO 29

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Magnano in Riviera. Avviso di approvazione della va-

riante n. 29 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 7 del 30 gennaio 2007 il comune di Magnano in Riviera ha respinto l'osservazione/opposizione presentata in ordine alla variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991.

07_9_1_ADC_PIAN TERR RAVASCLETTO 24

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Ravascletto. Avviso di approvazione della variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 36 del 30.11.2006 il comune di Ravascletto ha preso atto, in ordine alla variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991, modificata in conseguenza del parere vincolante della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto.

07_9_1_ADC_PIAN TERR SACILE 50

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Sacile. Avviso di adozione della variante n. 50 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 co. 1 della L.R. 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 61 del 21 dicembre 2006, il comune di Sacile ha adottato la variante n. 50 al Piano regolatore generale comunale.
Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 50 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

07_9_1_ADC_PIAN TERR SEDEGLIANO 11

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Sedegliano. Avviso di approvazione della variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 51 del 29.9.2006 il comune di Sedegliano ha preso atto, in ordine alla variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991.

07_9_1_ADC_PIAN TERR TALMASSONS 24

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Talmassons. Avviso di approvazione della variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 50 del 21 dicembre 2006 il comune di Talmassons ha preso atto, in ordine alla variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'art. 32 bis, co. 3 della L.R. 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991.

07_9_1_ADC_PIAN TERR TARVISIO 38

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Tarvisio. Avviso di adozione della variante n. 38 al Piano regolatore generale, denominata "Variante generale di revisione dei vincoli e di adeguamento alla LR 52/1991".

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, co. 1 della L.R. 52/1991, si rende noto che il comune di Tarvisio, con deliberazione consiliare n. 133 del 20.12.2004, integrata con deliberazione consiliare n. 58 del 18.09.2006, ha adottato la variante n. 38 al Piano regolatore generale, denominata "variante generale di revisione dei vincoli e di adeguamento alla L.R. 52/1991".

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 38 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

07_9_1_ADC_PIAN TERR TRIESTE SERVOLA

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Trieste. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale della zona "B0b" di Servola.

Con deliberazione consiliare n. 30 del 20.02.2006 il comune di Trieste ha approvato, ai sensi dell'art. 45, co. 4, della L.R. 52/1991, il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della zona "B0b" di Servola con l'introduzione delle modifiche conseguenti all'accoglimento delle opposizioni presentate al piano medesimo.

07_9_1_ADC_PIAN TERR TRIVIGNANO 5

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Trivignano Udinese. Avviso di approvazione della va-

riante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 25 del 6 luglio 2006 il comune di Trivignano Udinese ha preso atto, in ordine alla variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'art. 32 bis, co. 3 della L.R. 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991, modificata in conseguenza del parere vincolante della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto.

07_9_1_ADC_PIAN_TERR TRIVIGNANO 6

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Trivignano Udinese. Avviso di approvazione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 7 dell'8 gennaio 2007 il comune di Trivignano Udinese ha preso atto, in ordine alla variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'art. 32 bis, co. 3 della L.R. 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991.

07_9_1_ACR_DEL 265

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 23 gennaio 2007, n. 43. (Estratto). DLgs 30 giugno 2003, n. 196, Artt. 20 e 21 - Approvazione del Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari del Consiglio regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

(omissis)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito chiamato Codice;

CONSIDERATO, in particolare, l'art. 20, commi 2 e 3 e l'art. 21, comma 2 del Codice che prevedono, rispettivamente per i dati sensibili e per i dati giudiziari, che i soggetti pubblici individuino i tipi di dati e le operazioni strettamente pertinenti e necessarie eseguibili, qualora questi non siano già specificati, e li rendano pubblici;

PRESO ATTO che il suddetto art. 20, comma 2 prescrive che il trattamento dei dati è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici, a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, con un atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, anche su schemi tipo;

CONSIDERATO altresì che i dati sensibili e giudiziari individuati nell'atto di natura regolamentare vanno trattati nel rispetto delle garanzie previste dal Codice, in particolare previa verifica della loro pertinenza, completezza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie quando la raccolta non avvenga presso gli interessati; inoltre la comunicazione e la diffusione sono ammesse se indispensabili per adempiere agli obblighi o per svolgere i compiti propri del soggetto pubblico e indicati nell'atto di natura regolamentare;

VISTO che l'art. 181, comma 1, lettera a) del Codice prevedeva nella versione originale che il Regolamento fosse adottato entro il 30 settembre 2004, termine da ultimo prorogato al 28 febbraio 2007 dall'articolo 6, comma 1 del decreto legge 28 dicembre 2006 n. 300;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla redazione di un Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ex art. 20, commi 2 e 3 e art. 21, comma 2 del Codice;

PRESO atto dell'approvazione dello schema tipo di Regolamento da parte della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli regionali e delle Province Autonome, nella seduta del 16 giugno 2004;
VISTO il parere conforme espresso dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 29 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 20, comma 2 del Codice;
DATO atto che il presente regolamento è conforme allo schema tipo di regolamento oggetto del parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali e quindi non necessita di essere sottoposto al preventivo parere del Garante;
CONSIDERATO che nel presente Regolamento non sono inseriti i tipi di dati e le operazioni eseguibili concernenti quei trattamenti per i quali il Codice stesso demanda ad altre fonti oppure già espressamente previsti nelle leggi di settore;
VISTA l'autorizzazione del Garante n. 7/2005 concernente il trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, enti pubblici economici e di soggetti pubblici;
CONSIDERATO che la Segreteria generale del Consiglio regionale ha effettuato la ricognizione dei trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati dalle strutture organizzative del Consiglio regionale, nonché l'individuazione delle operazioni eseguibili, redigendo singole schede per ogni tipo di trattamento di cui è titolare il Consiglio regionale;
CONSIDERATO che la ricognizione dei trattamenti di dati sensibili e giudiziari ha interessato anche i trattamenti effettuati dal Consiglio, dagli Organi consiliari o loro membri, in relazione esclusivamente allo svolgimento delle loro funzioni e attività istituzionali;
VISTA inoltre la relazione di accompagnamento alla proposta di Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e le schede illustrative di tali dati, che costituiscono parte integrante dello stesso;

DELIBERA

1. di approvare:
- l'allegato "Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari" *(Artt. 20 e 21 del Decreto legislativo 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)* (all. A);
- la relativa relazione di accompagnamento (all. B);
- l'elenco dei trattamenti effettuati da parte delle strutture organizzative del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e da parte del Consiglio, degli Organi consiliari e loro membri, limitatamente allo svolgimento delle loro funzioni e attività istituzionali (all. C);
- le schede illustrative dei singoli trattamenti, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (all. D);

2. di pubblicare il Regolamento e i suoi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e di disporne la massima diffusione, anche tramite Internet, nel sito WEB del Consiglio regionale.
(omissis)

IL PRESIDENTE:
Alessandro Tesini
IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. Mauro Vigini

Allegato A

Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari del Consiglio regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

(Artt. 20 e 21 del Decreto legislativo 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", individua le categorie di dati e le relative operazioni eseguibili, strettamente pertinenti e necessarie, da parte delle strutture organizzative del Consiglio regionale della Regione Friuli Venezia Giulia e da parte del Consiglio, degli Organi consiliari e loro membri, limitatamente allo svolgimento delle loro funzioni e attività istituzionali in materia di dati sensibili e giudiziari, con riferimento:
a) ai trattamenti effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla Parte seconda del D. Lgs. 196/2003;
b) ai trattamenti autorizzati da espressa disposizione di legge per rilevanti finalità di interesse pubblico,

ove non sono legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili;
c) ai trattamenti connessi alle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico individuate con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 2 Disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'art. 4, del D.Lgs. 196/2003.
2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

Art. 3 Tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. Nelle schede allegate al presente regolamento numerate da 1 a 8 sono individuati i dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili.

Art. 4 Aggiornamento

1. Con apposito regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale viene aggiornata e integrata periodicamente l'identificazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili.

Art. 5 Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e diffusione su Internet

1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e reso disponibile in Internet, nel sito WEB del Consiglio regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Allegato B

Relazione di accompagnamento al Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari effettuato dal Consiglio regionale.

(Artt. 20 e 21 del Decreto legislativo 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)

L'adozione del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte di ciascuna Pubblica Amministrazione è previsto dall'art. 20, comma 2 e dall'art. 21, comma 2 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 " Codice in materia di protezione dei dati personali".
L'art. 20, comma 2 recita:
"Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e le operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal garante ai sensi dell'articolo 154, commi 1, lettera g), anche su schemi tipo".
L'art. 5, comma 4 del D. Lgs. 135/99 prevedeva che i soggetti pubblici avviassero l'adeguamento dei propri ordinamenti a quanto previsto dai commi 3 e 3 bis dell'art. 22 della L. 675/96, individuando i tipi di dati e di operazioni eseguibili per il trattamento dei dati particolari, entro il 31 dicembre 1999. Questo adeguamento doveva sfociare, dal punto di vista della forma giuridica e a seguito di ulteriori specificazioni da parte del Garante, nell'adozione di un Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Nel D. Lgs. 135/99 non veniva, tuttavia, individuato un termine perentorio per l'adozione di tale Regolamento.
Nel 2002 da un'indagine svolta sullo stato di avanzamento dei lavori era emerso che soltanto la Regione Toscana e la Provincia autonoma di Bolzano avevano adottato il suddetto Regolamento, mentre solo alcune Regioni avevano avviato l'istruttoria.
Nel corso di questi anni il Garante per la protezione dei dati personali ha più volte sollecitato le Amministrazioni a mettersi in regola, affermando che i soggetti pubblici che non hanno ancora provveduto all'adozione del Regolamento operano sprovvisti del necessario presupposto di liceità, trattando dati sensibili e giudiziari relativi ad innumerevoli cittadini senza alcune necessarie garanzie, privando gli interessati della possibilità di conoscere le utilizzazioni effettive dei dati che li riguardano. In altri termini, l'individuazione dei dati sensibili e giudiziari che deve essere fatta dai soggetti pubblici non ha un carattere meramente ricognitivo, ma incide su aspetti sostanziali ed è necessaria per poter ritenere leciti i trattamenti in oggetto.

L'Autorità Garante stessa ha ormai avviato la verifica, sistematica a partire dal 2003, sugli adempimenti in materia di tutela della riservatezza da parte delle pubbliche amministrazioni, attraverso controlli su un campione casuale di enti. Per lo svolgimento della propria funzione di controllo il Garante ha recentemente stipulato un protocollo d'intesa con la Guardia di Finanza, che attiverà uno specifico nucleo sulla tutela della riservatezza.
L'adozione del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte di ciascuna Pubblica Amministrazione è un'operazione necessaria ed urgente, visto che l'art. 181, comma 1 lettera a) del Codice prevedeva nella versione originale che il Regolamento fosse adottato entro il 30 settembre 2004. Tale termine è stato da ultimo prorogato al 28 febbraio 2007 dall'articolo 6, comma 1 del decreto legge 28 dicembre 2006 n. 300.
Nell'ambito del Gruppo di lavoro, istituito nel dicembre 2002 presso la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, si è avvertita ben presto l'esigenza di dedicare uno specifico momento di studio e di elaborazione all'applicazione del tema della privacy da parte dei Consigli regionali e provinciali. Per questo, nel dicembre 2003, si è costituito un autonomo Gruppo di lavoro, a cui hanno apportato il contributo rappresentanti dei Consigli regionali dell'Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, Piemonte, Umbria, Marche, Veneto, del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, del Consiglio e della Provincia autonoma di Bolzano.
Il citato schema tipo di Regolamento è stato rivisitato, rispetto alla versione inviata in data 16 giugno 2004, in virtù di un continuo quanto proficuo scambio di informazioni con gli Uffici del Garante ed inviato al Garante stesso dalla Conferenza in data 8 novembre 2005. Il Garante si è espresso sul citato Schema, con parere favorevole, in data 29 dicembre 2005 a condizione che siano rispettate le indicazioni fornite nei punti da 1 a 7 del Parere.
L'attuale adempimento consiste nell'approvazione del *Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari* effettuato da parte delle strutture organizzative del Consiglio regionale della Regione Friuli Venezia e da parte del Consiglio, degli Organi consiliari e loro membri, limitatamente allo svolgimento delle loro funzioni e attività istituzionali in materia di dati sensibili e giudiziari.
Il Regolamento consta della seguente documentazione allegata quale parte integrante e sostanziale dello stesso:
1. testo del Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari;
2. elenco dei trattamenti dei dati sensibili e giudiziari effettuati da parte delle strutture organizzative del Consiglio regionale della Regione Friuli Venezia Giulia e da parte del Consiglio, degli Organi consiliari e loro membri, limitatamente allo svolgimento delle loro funzioni e attività istituzionali;
3. schede per ogni tipo di trattamento rilevato.
1) **Testo del Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari.**
Il Regolamento consta di cinque articoli.
Nell'***articolo 1*** viene esplicitato l'oggetto del Regolamento: la ricognizione viene fatta esclusivamente per i dati sensibili e giudiziari, ex artt. 20 e 21 del D.Lgs. 196/2003.
La necessità di individuare, con Regolamento del titolare, i tipi di dati e le operazioni eseguibili per ogni singolo trattamento si ha soltanto nel momento in cui la legge o il provvedimento del Garante che autorizzano il trattamento per rilevanti finalità di interesse pubblico non li indicano (in questo senso vanno intese le specifiche di cui alle lettere a, b, c dell'articolo 1 del Regolamento).
In caso contrario, il trattamento esula dall'oggetto del presente Regolamento.
Nell'***articolo 2*** si precisa che si applicano le definizioni contenute nell'art. 4 del D.Lgs. 196/2003 e che i trattamenti oggetto del Regolamento devono riferirsi allo svolgimento di attività che sono state riconosciute espressamente di "rilevante interesse pubblico" dal D.Lgs. 196/2003 o da altro Provvedimento del Garante o dalla specifica legge di riferimento.
Nel caso in cui l'attività non rientri in tali tipologie è necessario preventivamente richiedere al Garante il riconoscimento della finalità di rilevante interesse pubblico (art. 20, comma 3).
Nell'***articolo 3*** viene effettuato il richiamo alle singole schede allegate, ciascuna delle quali indica per ogni trattamento: le fonti normative ed altre fonti istitutive, la finalità del trattamento, i tipi di dati, le operazioni eseguibili, la descrizione del trattamento ed il flusso informativo.
Nell'***articolo 4*** si precisa che il Regolamento viene aggiornato e integrato periodicamente nell'identificazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili. Di conseguenza anche le schede allegate vengono aggiornate e integrate.
Nell'***articolo 5*** viene indicato che il Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, come previsto dall'art. 20, comma 2 del D.Lgs. 196/2003, e reso disponibile anche in Internet, nel sito WEB del Consiglio regionale.
2) **Elenco dei trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati da parte delle strutture organizzative del Consiglio regionale e da parte del Consiglio, degli Organi consiliari e loro membri in relazione, per questi ultimi, allo svolgimento delle loro funzioni e attività istituzionali.**
Dalla ricognizione compiuta è emerso che vengono effettuati n. 8 trattamenti relativi ai dati sensibili e

giudiziari.
3) **Schede per ogni tipo di trattamento rilevato.**
Per ogni trattamento compreso nell'Elenco è stata compilata la relativa scheda, nella quale vengono specificati le fonti normative ed altre fonti istitutive, la finalità del trattamento, i tipi di dati, le operazioni eseguibili ed inoltre la descrizione del trattamento ed il flusso informativo.

ALL. C

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Elenco trattamenti dei dati sensibili e giudiziari effettuati dalle strutture organizzative del Consiglio regionale, dagli Organi consiliari e loro membri limitatamente allo svolgimento delle loro funzioni o attività istituzionali e da parte delle strutture organizzative del Consiglio regionale.

(*Art. 20 - 21 D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)*

Titolare Consiglio regionale

1	Nomine e designazioni
2	Assicurazione rischi di morte, invalidità permanente e temporanea, dipendenti da infortunio o infermità, e assicurazione infortuni dei Consiglieri e Assessori regionali in carica
3	A. Anagrafe patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive
	B. Gestione economica, fiscale e previdenziale delle indennità, degli assegni vitalizi e delle reversibilità dei Consiglieri, ex Consiglieri e Assessori regionali /provinciali
4	Strumenti di democrazia diretta (iniziativa legislativa popolare, petizioni e referendum)
5	Attività politica, di indirizzo e di controllo - sindacato ispettivo
6	Verifica elettorato passivo e requisiti per l’esercizio del mandato
7	Riconoscimento inabilità totale e permanente al lavoro degli eletti alla carica di Consigliere regionale
8	Documentazione dell’attività istituzionale del Consiglio (o Assemblea legislativa) regionale/provinciale e degli Organi consiliari (o assembleari)

ALL D

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)

Scheda n° 1

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

NOMINE E DESIGNAZIONI

FONTI NORMATIVE:

1. Statuto regionale;
2. Legge regionale n. 75/1978, legge regionale n. 9/1993.

(Indicare le fonti sull'attività istituzionale cui è collegato il trattamento)

ALTRE FONTI ISTITUTIVE:

Regolamento interno consiliare; Regolamento della Giunta per le nomine.
(es: delibere, decreti, altro.)

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Art. 65 D. Lgs. 196/2003 "Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi".

(Trattamento finalizzato alla designazione e nomina di rappresentanti in commissioni, enti, uffici, ecc).
(Indicare le rilevanti finalità esplicitate dal D.Lgs 196/2003 ed il relativo specifico riferimento)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica |**X**|

Convinzioni religiose |_| filosofiche |_| d'altro genere |_|

Opinioni politiche |_|

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale |**X**|

Stato di salute: attuale |_| pregresso |_| anamnesi familiare |_|

anche relativo a familiari dell'interessato |_|

Vita sessuale |_|

Dati giudiziari |**X**|

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

informatizzato |**X**|
manuale |**X**|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato |**X**|
acquisizione da altri soggetti esterni |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare |_|
(specificare quali e indicarne i motivi:………………….)

- di altro titolare |_|
(specificare quali, indicarne i motivi e la base normativa:………………….)

Comunicazione |**X**|
specificare a quali soggetti e indicare l'eventuale base normativa:

Successivamente alla decisione del Consiglio la comunicazione viene inviata: nel caso di designazione al soggetto cui spetta la nomina; agli enti pubblici per l'autorizzazione extra impiego.

Diffusione |_|
(specificare la base normativa)

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO:

1. **Fase di presentazione delle candidature**

A livello di Consigli regionali o provinciali le normative sono sostanzialmente analoghe, ma distinte come procedura, nei modi sotto indicati.

Nella fase di presentazione delle candidature l'interessato dichiara l'insussistenza di situazioni di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici ovvero di condanne con sentenze irrevocabili a pene detentive o reclusioni a seguito di particolari reati. Inoltre può dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge oppure la sussistenza o meno di situazioni ostative (incompatibilità, ineleggibilità, incandidabilità), che siano prescritte per le funzioni da ricoprire.
Nell'espletamento delle procedure previste dalla normativa in materia copia di tale documentazione viene trasmessa ai Consiglieri ed all'Organo consiliare competente ad esaminare le candidature e a esprimere il parere di merito (Giunta per le nomine).

L'Amministrazione verifica, altresì la rimozione di eventuali cause di incompatibilità con l'incarico assunto.

2. **Procedimento di nomina o designazione in via sostitutiva**

Qualora il Consiglio non proceda alla nomina o designazione nei termini previsti dalla normativa la competenza è trasferita all'organo deputato in sede di esercizio dei poteri sostitutivi.

3. **Trattamento di dati sensibili nelle Regioni/Province Autonome**

I dati sensibili relativi all'origine razziale ed etnica sono trattati, ove previsto da specifica normativa, per assicurare la rappresentanza di soggetti appartenenti a particolari gruppi di popolazione (minoranze etniche, immigrati, ecc.).

FLUSSO INFORMATIVO:

- Ricezione di documenti esterni/produzione di atti interni, protocollazione, classificazione e fascicolazione, secondo il protocollo informatico (D.P.R. 445/2000 e Codice dell'amministrazione digitale D.Lgs. 82/2005), della documentazione inerente le nomine e designazioni di competenza regionale.

- Assegnazione al servizio/struttura competente.

- Impostazione di fascicoli cartacei concernenti il trattamento.

- Trattamento dei dati con modalità informatizzate.

- Per le Regioni nelle quali è previsto il bilinguismo viene effettuato da parte della struttura amministrativa addetta alle traduzioni anche il trattamento e la conservazione dei dati contenuti negli atti, nei documenti, nei verbali e resoconti integrali, qualora tale traduzione sia prevista dallo Statuto regionale e dalla normativa di attuazione, dalla normativa regionale o dal regolamento interno del Consiglio.

- Per tutta la durata del procedimento la documentazione viene custodita in locali ad accesso controllato a cura del Responsabile del procedimento (archivio corrente).

- Terminato il procedimento e quando la documentazione non è più ritenuta utile alle normali attività d'ufficio viene versata all'archivio (archivio di deposito) presso il Consiglio per la conservazione permanente.

- Gli archivi di deposito e storico, sono conservati secondo le disposizioni del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato".

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(*Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)*

Scheda n° 2

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ASSICURAZIONE RISCHI DI MORTE, INVALIDITÀ PERMANENTE E TEMPORANEA, DIPENDENTI DA INFORTUNIO O INFERMITÀ, E ASSICURAZIONE INVALIDITÀ DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI IN CARICA

FONTI NORMATIVE:

1. Legge regionale in materia di copertura assicurativa cumulativa dei Consiglieri regionali in carica (L.R. 21/1981 “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 2/1964 e successive modificazioni” art. 7);
2. Legge regionale in materia di indennità agli Assessori della Giunta regionale non Consiglieri regionali.

ALTRE FONTI ISTITUTIVE:

DPR 30 GIUGNO 1965 N. 1124

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Art.68 D.Lgs.196/2003 “Benefici economici ed abilitazioni”.
(Trattamento finalizzato alla stipulazione di contratti di assicurazione e all’adempimento dei relativi obblighi).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica		|_|				
Convinzioni religiose		|_|	filosofiche	|_|	d’altro genere	|_|
Opinioni politiche		|_|				
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale						|_|
Stato di salute:	attuale	**|X|**	pregresso	**|X|**	anamnesi familiare	**|X|**
					anche relativo a familiari dell’interessato	|_|
Vita sessuale		|_|				

Dati giudiziari |_|

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

informatizzato |**X**|
manuale |**X**|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato |**X**|
acquisizione da altri soggetti esterni |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare |_|
- di altro titolare |_|

Comunicazione |**X**|
Compagnia assicurativa
La comunicazione è effettuata solo in attuazione di specifici obblighi contrattuali o qualora l'interessato ne abbia fatto richiesta

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO:

I dati concernenti l'anamnesi vengono acquisiti su moduli cartacei presso gli assicurati e trasmessi alla compagnia assicurativa

Qualora si verifichi uno degli eventi il cui rischio è coperto dalla polizza assicurativa, stipulata dal Consiglio regionale ai sensi della normativa vigente in materia, gli assicurati possono spedire al Consiglio i certificati sanitari necessari per la denuncia. Il Consiglio li trasmette all'Assicurazione tramite comunicazione protocollata.

FLUSSO INFORMATIVO:

- L'amministrazione funge normalmente solo da tramite fra il Consigliere e la Compagnia Assicurativa, in tale ottica non viene protocollata la documentazione inerente l'anamnesi ed i certificati sanitari necessari per la denuncia, ma solamente la comunicazione con cui viene trasmessa tale documentazione, quindi viene classificata, fascicolata, secondo il protocollo informatico (D.P.R. 445/2000 e Codice dell'amministrazione digitale D.Lgs. 82/2005).

- Assegnazione al servizio competente.

- Per le Regioni e le Province Autonome nelle quali è previsto il bilinguismo viene effettuato da parte della struttura amministrativa addetta alle traduzioni anche il trattamento e la conservazione dei dati contenuti negli atti, nei documenti, nei verbali e resoconti integrali, qualora tale traduzione sia prevista dallo Statuto regionale e dalla normativa di attuazione, dalla normativa regionale o provinciale o dal regolamento interno del Consiglio.
- Per tutta la durata del procedimento la documentazione viene custodita in locali ad accesso controllato a cura del Responsabile del procedimento (archivio corrente).
- Terminato il procedimento e quando la documentazione non è più ritenuta utile alle normali attività d'ufficio viene versata all'archivio (archivio di deposito) che provvede allo scarto - scaduti i termini di legge della conservazione obbligatoria -, all'ordinamento, all'inventariazione ed alla conservazione permanente dei documenti (archivio storico).
- Gli archivi di deposito e storico, sono conservati secondo le disposizioni del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato".

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(*Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)*

Scheda n° 3

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

A. **ANAGRAFE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI CARICHE DIRETTIVE**
B. **GESTIONE ECONOMICA, FISCALE E PREVIDENZIALE DELLE INDENNITA', DEGLI ASSEGNI VITALIZI E DELLE REVERSIBILITA' DEI CONSIGLIERI ED EX CONSIGLIERI REGIONALI.**

FONTI NORMATIVE:

1. Legge 5 luglio 1982, n. 441 "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti";
2. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR)";
3. Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione";
4. Legge 488/1999 art. 38 "Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche e disposizioni in materia di sgravi contributivi".
5. Legge regionale n. 41/1983 "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri della Regione Friuli Venezia Giulia."
6. Leggi regionali n. 2/1964, 6/1965, 21/1981, 6/1995, 38/1995.

ALTRE FONTI ISTITUTIVE:

Regolamento interno e regolamento di contabilità del Consiglio regionale.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Art. 65 D. Lgs. 196/2003 "Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi".
Art. 66 D. Lgs. 196/2003 "Materia tributaria e doganale".
Art. 68 D. Lgs. 196/2003 "Benefici economici ed abilitazioni".
(Trattamento finalizzato all'applicazione di disposizioni in materia di tributi, deduzioni e detrazioni d'imposta ed al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica |_|

Convinzioni religiose |**X**| filosofiche |_| d'altro genere |**X**|

Opinioni politiche |**X**|

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale |**X**|

Stato di salute: attuale |**X**| pregresso |**X**| anamnesi familiare |_|

anche relativo a familiari |X| dell'interessato

Vita sessuale |_|

Dati giudiziari |X|

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

informatizzato |X|
manuale |X|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato |X|
acquisizione da altri soggetti esterni |_|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |X|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare |_|
- di altro titolare |_|

Comunicazione |X|

Comunicazione al Ministero dell'interno dei dati relativi all'anagrafe degli amministratori regionali e provinciali..(art. 76 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267).
Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati fiscali e relativi all'assistenza fiscale dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. (DPR 600/1973).
All'ente di provenienza del Consigliere eletto.(Legge regionale 38/1995 articoli 18 e 19.
Comunicazione alla Tesoreria regionale

Diffusione |X|

Pubblicazione sul BollettinoUfficiale della Regione (Legge regionale n.41/83).

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO:

1. Per i Consiglieri la dichiarazione riferita alla situazione patrimoniale viene acquisita dagli uffici competenti. Da elementi contenuti nella dichiarazione integrale dei redditi si possono desumere dati sensibili, come per esempio dai seguenti dati riguardanti:
i vari codici di identificazione che contraddistinguono gli oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta spettante per
"erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici",
"erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose, o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del presidente del consiglio dei mInistri nei paesi non appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE)",
"i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie",
"le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della L. 26 maggio 1970, n. 381",
"erogazioni liberali in denaro a favore delle istituzioni religiose" specificate nelle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi,
"spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap".
2. Per i Consiglieri e gli ex Consiglieri le dichiarazioni riferite alla gestione economico, fiscale e previdenziale delle indennità, degli assegni vitalizi e delle reversibilità vengono acquisite dagli uffici competenti. Dagli elementi indicati nelle dichiarazioni ai fini della deduzione per familiari a carico e per assicurare la progressività dell'imposizione si possono desumere dati sensibili, visto che coinvolgono la situazione familiare.

FLUSSO INFORMATIVO:

- Ricezione di documenti esterni/produzione di atti interni, protocollazione, classificazione e fascicolazione, secondo il protocollo informatico (D.P.R. 445/2000 e Codice dell'amministrazione digitale D.Lgs. 82/2005), della documentazione inerente la situazione patrimoniale dei Consiglieri e la gestione economico, fiscale e previdenziale dei Consiglieri e degli ex Consiglieri.
- Assegnazione al servizio/struttura competente.
- Impostazione di fascicoli cartacei concernenti il trattamento.
- Trattamento dei dati con modalità informatizzate.
- Per le Regioni e le Province Autonome nelle quali è previsto il bilinguismo viene effettuato da parte della struttura amministrativa addetta alle traduzioni anche il trattamento e la conservazione dei dati contenuti negli atti, nei documenti, nei verbali e resoconti integrali, qualora tale traduzione sia prevista dallo Statuto regionale e dalla normativa di attuazione, dalla normativa regionale o provinciale o dal regolamento interno del Consiglio.
- Per tutta la durata del procedimento la documentazione viene custodita in locali ad accesso controllato a cura del Responsabile del procedimento (archivio corrente).

- Terminato il procedimento e quando la documentazione non è più ritenuta utile alle normali attività d'ufficio viene versata all'archivio (archivio di deposito) che provvede allo scarto - scaduti i termini di legge della conservazione obbligatoria -, all'ordinamento, all'inventariazione ed alla conservazione permanente dei documenti (archivio storico).

- Gli archivi di deposito e storico, sono conservati secondo le disposizioni del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato".

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(*Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)*

Scheda n° 4

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

STRUMENTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA (iniziativa legislativa popolare, petizioni e referendum)

FONTI NORMATIVE:

1. Costituzione, art. 123 e ss.;
2. Statuto regionale;
3. Legge regionale n. 5/2003, legge regionale n. 22/1988.

(Indicare le fonti sull'attività istituzionale cui è collegato il trattamento)

ALTRE FONTI ISTITUTIVE:

Regolamento interno del Consiglio.
(es: delibere, decreti, altro.)

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Art. 65 D. Lgs. 196/2003 "Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi".
Art. 67 D. Lgs. 196/2003 "Attività di controllo e ispettive".
(Trattamento finalizzato all'esercizio dell'iniziativa popolare, alle richieste di referendum, alla presentazione di petizioni e alla verifica della relativa regolarità).
(Indicare le rilevanti finalità esplicitate dal D.Lgs 196/2003 ed il relativo specifico riferimento)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica |**X**|

Convinzioni religiose |**X**| filosofiche |**X**| d'altro genere |**X**|

Opinioni politiche |**X**|

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale |**X**|

Stato di salute: attuale |_| pregresso |_| anamnesi familiare |_|

anche relativo a familiari dell'interessato |_|

Vita sessuale |_|

Dati giudiziari |_|

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

informatizzato |**X**|
manuale |**X**|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:
raccolta diretta presso l'interessato |**X**|
acquisizione da altri soggetti esterni |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare |_|
(specificare quali e indicarne i motivi:…………………….)

- di altro titolare |_|
(specificare quali, indicarne i motivi e la base normativa:…………………….)

Comunicazione |_|
(specificare a quali soggetti e indicare l'eventuale base normativa: ……………………………………………………………………………….)

Diffusione |_|
(specificare la base normativa)

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO:

A. Per l'iniziativa popolare ed il referendum il trattamento dei dati, pur nella diversità delle procedure collegate al singolo istituto, prevede una serie di adempimenti comuni.

Limitando il discorso ai passaggi che possono coinvolgere dati sensibili, questi adempimenti comprendono una fase di promozione dell'iniziativa (con il deposito delle firme richieste e delle relative certificazioni anagrafiche comprovanti l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione o dichiarazioni sostitutive) e una fase di verifica della loro regolarità da parte della struttura incaricata.

Segue la raccolta delle sottoscrizioni (con le relative certificazioni come sopra indicato o dichiarazioni sostitutive), nelle modalità e nei termini previsti dalla normativa regionale per dare corso all'iniziativa.

I dati e i certificati anagrafici/dichiarazioni sostitutive relativi ai promotori e ai sottoscrittori possono anche essere elaborati e racchiusi in apposita banca dati accessibile alla sola struttura amministrativa interna al Consiglio.

B. Il trattamento e il flusso dei dati dei soggetti che depositano petizioni risulta più semplice: sono limitati nei contenuti (di regola nome, cognome e residenza), non sono certificati né verificati.

FLUSSO INFORMATIVO:

- Ricezione di documenti esterni/produzione di atti interni, protocollazione, classificazione e fascicolazione, secondo il protocollo informatico (D.P.R. 445/2000 e Codice dell'amministrazione digitale D.Lgs. 82/2005), della documentazione inerente gli strumenti di democrazia diretta.
- Assegnazione al servizio/struttura competente.
- Impostazione di fascicoli cartacei concernenti il trattamento.
- Trattamento dei dati con modalità informatizzate.
- Per le Regioni nelle quali è previsto il bilinguismo viene effettuato da parte della struttura amministrativa addetta alle traduzioni anche il trattamento e la conservazione dei dati contenuti negli atti, nei documenti, nei verbali e resoconti integrali, qualora tale traduzione sia prevista dallo Statuto regionale e dalla normativa di attuazione, dalla normativa regionale o dal regolamento interno del Consiglio.
- Per tutta la durata del procedimento la documentazione viene custodita in locali ad accesso controllato a cura del Responsabile del procedimento (archivio corrente).
- Terminato il procedimento e quando la documentazione non è più ritenuta utile alle normali attività d'ufficio viene versata all'archivio (archivio di deposito) presso il Consiglio per la conservazione permanente.
- Gli archivi di deposito e storico, sono conservati secondo le disposizioni del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato".

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)

Scheda n° 5

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ATTIVITÀ POLITICA, DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO - SINDACATO ISPETTIVO

FONTI NORMATIVE:

1. Costituzione, art. 126 e ss.;
2. Statuto regionale.

(Indicare le fonti sull'attività istituzionale cui è collegato il trattamento)

ALTRE FONTI ISTITUTIVE:

Regolamento interno del Consiglio.
(es: delibere, decreti, altro.)

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Art. 65 D. Lgs. 196/2003 "Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi".
Art. 67 D. Lgs. 196/2003 "Attività di controllo e ispettive".
(Trattamento finalizzato all'attività di controllo, di indirizzo politico e di sindacato ispettivo ed alla relativa documentazione).
(Indicare le rilevanti finalità esplicitate dal D.Lgs 196/2003 ed il relativo specifico riferimento)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica |**X**|

Convinzioni religiose |**X**| filosofiche |**X**| d'altro genere |**X**|

Opinioni politiche |**X**|

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale |**X**|

Stato di salute: attuale |**X**| pregresso |**X**| anamnesi familiare |_|

anche relativo a familiari dell'interessato | **X** |

Vita sessuale |**X**|

Dati giudiziari |**X**|

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

informatizzato |**X**|
manuale |**X**|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato |_|
acquisizione da altri soggetti esterni **|X|**

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. **|X|**

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare |_|
(specificare quali e indicarne i motivi:…………………….)

- di altro titolare |_|
(specificare quali, indicarne i motivi e la base normativa:…………………….)

Comunicazione **|X|**
specificare a quali soggetti e indicare l'eventuale base normativa:

Giunta regionale, Consiglieri e Gruppi consiliari,
Enti pubblici interessati, strutture amministrative interessate.
Base normativa: Statuto regionale e Regolamento interno del Consiglio.

Diffusione **|X|**
(specificare la base normativa)

Vengono diffusi i soli dati indispensabili ad assicurare il rispetto del principio della pubblicità dell'attività istituzionale degli organi di indirizzo e controllo politico.
Base normativa: Regolamento interno del Consiglio nel rispetto dello specifico quadro di garanzie riconducibili a quanto previsto dall'art. 65, comma 5 D.Lgs. 196/2003.

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO:

1. **Attività di sindacato ispettivo**

Nell'ambito delle proprie prerogative il Consigliere regionale può formulare atti di sindacato ispettivo (interrogazioni e interpellanze) alla Giunta regionale, nelle modalità stabilite dallo Statuto regionale e dal Regolamento interno del Consiglio regionale.

Questa attività può comportare il trattamento di dati sensibili e dati di carattere giudiziario riconducibili alle persone oggetto dell'interrogazione o interpellanza.

Agli atti di sindacato ispettivo può essere fornita risposta scritta, orale in aula oppure all'interno della Commissione consiliare competente per materia.

2. Attività di indirizzo politico

Nell'ambito delle proprie prerogative il Consigliere regionale può formulare atti di indirizzo politico (mozioni, ordini del giorno, risoluzioni) secondo le modalità stabilite dallo Statuto regionale e dal Regolamento interno del Consiglio regionale.

Questa attività può comprendere (anche se in misura molto limitata) il trattamento di dati sensibili e di carattere giudiziario riconducibili a persone eventualmente citate in detti atti.

Quando l'atto è approvato dall'Assemblea segue la trasmissione agli organi interessati (Consiglieri, Giunta, strutture amministrative del Consiglio e della Giunta regionale, Enti pubblici).

3. Diffusione

La diffusione dei dati sensibili o giudiziari inerenti l'attività ispettiva e di indirizzo politico può essere effettuata nelle forme previste dal Regolamento interno del Consiglio e nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto dall'art. 65, comma 5 D.Lgs. 196/2003.

FLUSSO INFORMATIVO:

- Ricezione di documenti esterni/produzione di atti interni, protocollazione, classificazione e fascicolazione, secondo il protocollo informatico (D.P.R. 445/2000 e Codice dell'amministrazione digitale D. Lgs. 82/2005), della documentazione inerente l'attività di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo.

- Assegnazione al servizio/struttura competente.

- Espletamento delle procedure amministrative previste per l'iscrizione all'Ordine del giorno generale del Consiglio, relativa comunicazione ai Consiglieri, alla Giunta, ai Gruppi consiliari, alle strutture interessate del Consiglio e della Giunta regionale.

- Inserimento del testo degli atti nella relativa banca dati, che è consultabile anche tramite reti informatiche e telematiche; tale banca dati viene anche utilizzata dalla Giunta regionale per assegnare l'atto all'Assessore competente a formulare la risposta e per adempiere agli impegni richiesti.

- Pubblicazione nei resoconti integrali del testo:
  dell'atto di sindacato ispettivo e delle relative risposte (fornite in Aula oppure in Commissione);
  dell'atto di indirizzo politico proposto e di quello approvato dall'Assemblea.

- Deregistrazione (svolta da struttura interna ed esterna) degli interventi orali svolti per la trattazione degli atti in oggetto.

- Trasmissione dei resoconti integrali ai Consiglieri regionali ed eventuale diffusione tramite reti telematiche nelle forme previste dal Regolamento consiliare e nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto dall'art. 65, comma 5 D. Lgs. 196/2003.

- Per le Regioni e le Province autonome nelle quali è previsto il bilinguismo viene effettuato da parte della struttura amministrativa addetta alle traduzioni anche il trattamento e la conservazione dei dati contenuti negli atti, nei documenti, nei verbali e resoconti integrali,

qualora tale traduzione sia prevista dallo Statuto regionale e dalla normativa di attuazione, dalla normativa regionale o provinciale o dal regolamento interno del Consiglio.

- Per tutta la durata del procedimento la documentazione viene custodita in locali ad accesso controllato a cura del Responsabile del procedimento (archivio corrente).

- Terminato il procedimento e quando la documentazione non è più ritenuta utile alle normali attività d'ufficio viene versata all'archivio (archivio di deposito) presso il Consiglio per la conservazione permanente.

- Gli archivi di deposito e storico, sono conservati secondo le disposizioni del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato".

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)

Scheda n° 6

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

VERIFICA ELETTORATO PASSIVO E REQUISITI PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO

FONTI NORMATIVE:

1. Statuto regionale;
2. Legge 17 febbraio 1968, n. 108 "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale";
3. Legge 19 marzo 1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale";
4. Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";;
5. Legge 23 febbraio 1995, n. 43 "Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario;
6. Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 "Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano";
7. Legge regionale 29 luglio 2004, n. 21 " Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, dello Statuto".

ALTRE FONTI ISTITUTIVE:

Regolamento interno del Consiglio regionale;.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Art. 65 D. Lgs. 196/2003 "Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi".
(Trattamento finalizzato all'applicazione della disciplina in materia di elettorato passivo, nonché all'esercizio del mandato degli organi rappresentativi. In particolare per i seguenti compiti: accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	|_| (Limitatamente alle Regioni e alle Province Autonome nelle quali è giuridicamente rilevante l'origine etnica).				
Convinzioni religiose	|**X**|	filosofiche	|_|	d'altro genere	|_|
Opinioni politiche	|**X**|				

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale |**X**|

Stato di salute: attuale |X| pregresso |_| anamnesi familiare |_|

anche relativo a familiari dell'interessato |_|

Vita sessuale |_|

Dati giudiziari |X|

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

informatizzato |X|
manuale |X|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato |X|
acquisizione da altri soggetti esterni |X|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |X|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare |_|
- di altro titolare |_|

Comunicazione |X|
Regolamento interno - All'interessato, alla Giunta per le elezioni e all'Assemblea

Diffusione |X|
Regolamento interno – La delibera di convalida delle elezioni viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto dall'art. 65, comma 5 D.Lgs. 196/2003.

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO:

1. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà, sottoscritte dai Consiglieri eletti, in materia di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla normativa vigente, vengono acquisite dall'Organo competente che ne verifica la regolarità.

2. I dati vengono utilizzati ai fini della definizione della posizione giuridica dei singoli Consiglieri, della convalida o della eventuale contestazione delle cause di ineleggibilità o incompatibilità.

3. In caso di sospensione dalla carica per vicende giudiziarie, la struttura competente alla gestione economica, fiscale e previdenziale dei Consiglieri ed ex Consiglieri, acquisiti i relativi atti giudiziari, sospende il trattamento economico.

FLUSSO INFORMATIVO:

- Ricezione di documenti esterni/produzione di atti interni, protocollazione, classificazione e fascicolazione, secondo il protocollo informatico (D.P.R. 445/2000 e Codice dell'amministrazione digitale D. Lgs. 82/2005), della documentazione inerente la verifica dell'elettorato passivo e dei requisiti per l'esercizio del mandato.
- Assegnazione al servizio competente.
- Impostazione di fascicoli cartacei concernenti il trattamento.
- Trattamento dei dati con modalità informatizzate.
- Ai diretti interessati ed all'intero Consiglio regionale vengono comunicati i risultati istruttori svolti dall'Organo competente, individuato dalla normativa regionale.
- Per le Regioni e le Province Autonome nelle quali è previsto il bilinguismo viene effettuato da parte della struttura amministrativa addetta alle traduzioni anche il trattamento e la conservazione dei dati contenuti negli atti, nei documenti, nei verbali e resoconti integrali, qualora tale traduzione sia prevista dallo Statuto regionale e dalla normativa di attuazione, dalla normativa regionale o provinciale o dal regolamento interno del Consiglio.
- Per tutta la durata del procedimento la documentazione viene custodita in locali ad accesso controllato a cura del Responsabile del procedimento (archivio corrente).
- Terminato il procedimento - a fine legislatura o in caso di decadenza, revoca o annullamento dell'elezione - e quando la documentazione non più è ritenuta utile alle normali attività d'ufficio viene versata all'archivio (archivio di deposito) che provvede allo scarto - scaduti i termini di legge della conservazione obbligatoria -, all'ordinamento, all'inventariazione ed alla conservazione permanente dei documenti (archivio storico).
- Gli archivi di deposito e storico, sono conservati secondo le disposizioni del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato".

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(*Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)*

Scheda n° 7

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

RICONOSCIMENTO INABILITÀ TOTALE E PERMANENTE AL LAVORO DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE

FONTI NORMATIVE:

Legge regionale 38/1995 articoli 9 e 10.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Art.68 D. Lgs. 196/2003 “Benefici economici ed abilitazioni”.
(Trattamento finalizzato al riconoscimento di benefici connessi all’inabilità).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica |_|

Convinzioni religiose |_| filosofiche |_| d’altro genere |_|

Opinioni politiche |_|

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale |_|

Stato di salute: attuale **|X|** pregresso **|X|** anamnesi familiare |_|

anche relativo a familiari dell’interessato **|X|**

Vita sessuale |_|

Dati giudiziari |_|

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

informatizzato **|X|**
manuale **|X|**

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato |X|
acquisizione da altri soggetti esterni |_|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |X|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare |_|
- di altro titolare |_|

Comunicazione |X|

:

Collegio medico
base normativa: legge regionale 38/1995.

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO:

Il Consigliere regionale chiede il riconoscimento dell'inabilità totale e permanente al lavoro, sia che si verifichi nel corso del mandato, sia che si verifichi dopo la cessazione del mandato, entro un termine di cinque anni dalla cessazione stessa, se l'inabilità è dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato.

Alla domanda è allegata la documentazione indicante il tipo di infermità o di lesione, che hanno causato l'inabilità e le eventuali conseguenze riguardanti l'integrità psicofisica.

L'accertamento di inabilità viene compiuto da un Collegio medico legale (diversamente composto) a cui viene trasmessa a documentazione sopra indicata allegata alla domanda.

Il Collegio medico legale trasmette al Responsabile del procedimento il verbale di accertamento con le conclusioni medico legali riguardanti la valutazione del caso.

Sulle citate conclusioni delibera l'Ufficio di Presidenza, che può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.

FLUSSO INFORMATIVO:

- Ricezione di documenti esterni/produzione di atti interni, protocollazione, classificazione e fascicolazione, secondo il protocollo informatico (D.P.R. 445/2000 e Codice dell'amministrazione digitale D. Lgs. 82/2005), della documentazione inerente il riconoscimento dell'inabilità totale e permanente al lavoro degli eletti alla carica di Consigliere regionale.
- Assegnazione al servizio competente.
- Impostazione di fascicoli cartacei concernenti il trattamento.
- Trattamento dei dati con modalità informatizzate.
- Per le Regioni e le Province Autonome nelle quali è previsto il bilinguismo viene effettuato da parte della struttura amministrativa addetta alle traduzioni anche il trattamento e la conservazione dei dati contenuti negli atti, nei documenti, nei verbali e resoconti integrali, qualora tale traduzione sia prevista dallo Statuto regionale e dalla normativa di attuazione, dalla normativa regionale o provinciale o dal regolamento interno del Consiglio (o Assemblea legislativa).
- Per tutta la durata del procedimento la documentazione viene custodita in locali ad accesso controllato a cura del Responsabile del procedimento (archivio corrente).
- Terminato il procedimento e quando la documentazione non è più ritenuta utile alle normali attività d'ufficio viene versata all'archivio (archivio di deposito) che provvede allo scarto - scaduti i termini di legge della conservazione obbligatoria -, all'ordinamento, all'inventariazione ed alla conservazione permanente dei documenti (archivio storico).
- Gli archivi di deposito e storico, sono conservati secondo le disposizioni del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato".

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)

Scheda n° 8

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEGLI ORGANI CONSILIARI

FONTI NORMATIVE:

1. Costituzione, art. 123 e ss.;
2. Statuto regionale.

ALTRE FONTI ISTITUTIVE:

Regolamenti interno del Consiglio regionale.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Art. 65 D. Lgs. 196/2003 "Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi".
(Trattamento finalizzato all'applicazione della disciplina in materia di documentazione dell'attività istituzionale del Consiglio/Assemblea legislativa).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica |**X**|

Convinzioni religiose |**X**| filosofiche |**X**| d'altro genere |**X**|

Opinioni politiche |**X**|

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale |**X**|

Stato di salute: attuale |**X**| pregresso |**X**| anamnesi familiare |_|

anche relativo a familiari dell'interessato |**X**|

Vita sessuale |_|

Dati giudiziari |**X**|

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

informatizzato |**X**|
manuale |**X**|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato |**X**|
acquisizione da altri soggetti esterni |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare |**X**|

per l'attività di verbalizzazione e resocontazione si accede in via telematica agli archivi del sindacato ispettivo e della raccolta degli emendamenti.

- di altro titolare |_|

Comunicazione |**X**|
I Regolamenti consiliari individuano le categorie dei soggetti destinatari, quali Giunta, Gruppi consiliari/assembleari, ecc.

Diffusione |X|
Base normativa: Regolamento interno del Consiglio (o Assemblea legislativa), nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto dall'art. 65, comma 5 e dall'art. 22, comma 8 del D.Lgs. 196/2003.

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO:

1. **Attività del Consiglio**

Di ogni seduta del Consiglio viene redatto il processo verbale e il resoconto integrale, che possono contenere dati sensibili e giudiziari.
I processi verbali e i resoconti vengono pubblicati, raccolti in volumi e conservati presso la sede del Consiglio.
Trasmissione dei resoconti integrali ai Consiglieri regionali ed eventuale diffusione tramite reti informatiche e telematiche, nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto dall'art. 65, comma 5 D. Lgs. 196/2003 e dall'art. 22, comma 8, del medesimo decreto per quanto riguarda la diffusione dei dati idonei a rilevare lo stato di salute degli interessati.

2. **Attività delle Commissioni permanenti, speciali, d'inchiesta o di indagine**

Delle sedute delle Commissioni permanenti, speciali, d'inchiesta o di indagine viene redatto un processo verbale, che può contenere dati sensibili e giudiziari.

Nello svolgimento della attività la Commissione di inchiesta o di indagine ha facoltà di chiedere informazioni e chiarimenti nonché l'esibizione di atti e documenti all'Amministrazione regionale, agli enti e aziende da essa dipendenti o sulle materie di competenza regionale o che comunque interessino la Regione.

I processi verbali delle sedute, le conclusioni, le informazioni, le notizie e i documenti, acquisiti da parte delle Commissioni, sono trasmesse - direttamente o tramite l'inserimento in una relazione conclusiva - all'Organo consiliare competente che ne cura la distribuzione a tutti i Consiglieri ed ai soggetti esterni interessati per materia.

Possono essere disposte registrazioni su supporti audio - visivi dei lavori del Consiglio, finalizzate alla trasmissione dell'attività dell'Assemblea legislativa o di altre attività riconducibili alle funzioni istituzionali del Consiglio; tali registrazioni possono essere irradiate tramite reti informatiche, telematiche e con emissioni televisive e nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto dall'art. 65, comma 5 D. Lgs. 196/2003 e dall'art. 22, comma 8, del medesimo decreto per quanto riguarda la diffusione dei dati idonei a rilevare lo stato di salute degli interessati.

3. Atti consiliari in genere

Più in generale, dati sensibili e giudiziari possono essere contenuti in tutti gli atti consiliari, anche in quelli che non sono soggetti al regime della resocontazione e verbalizzazione. Il trattamento degli eventuali dati sensibili e giudiziari contenuti in tali atti è regolato dal regime proprio degli atti stessi.
Per gli atti in questione vale il principio della pubblicità codificato dal Regolamento interno del Consiglio, pubblicità che si spinge non solo alla loro comunicazione ai soggetti titolati (in base alla tipologia del singolo atto), ma che prevede anche un'ampia diffusione, secondo sistemi tradizionali (diffusione cartacea, giornalistica, ecc.) e attraverso la collocazione in base dati informatiche accessibili in Internet e nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto dall'art. 65, comma 5 D. Lgs. 196/2003 e dall'art. 22, comma 8, del medesimo decreto per quanto riguarda la diffusione dei dati idonei a rilevare lo stato di salute degli interessati.

Si rinvia anche a quanto specificato nell'apposita scheda n. 8 relativa alla "Attività politica, di indirizzo e di controllo - sindacato ispettivo".
.

FLUSSO INFORMATIVO:

- Ricezione di documenti esterni/produzione di atti interni, protocollazione, classificazione e fascicolazione, secondo il protocollo informatico (D.P.R. 445/2000 e Codice dell'amministrazione digitale D. Lgs. 82/2005), della documentazione inerente l'attività istituzionale degli Organi del Consiglio regionale.
- Assegnazione al servizio competente.
- Impostazione di fascicoli cartacei concernenti il trattamento.
- Trattamento dei dati con modalità informatizzate.
- Deregistrazione, svolta da struttura esterna, degli interventi orali svolti per la trattazione degli atti in oggetto.
- Per le Regioni e le Province Autonome nelle quali è previsto il bilinguismo viene effettuato da parte della struttura amministrativa addetta alle traduzioni anche il trattamento e la conservazione dei dati contenuti negli atti, nei documenti, nei verbali e resoconti integrali, qualora tale traduzione sia prevista dallo Statuto regionale e dalla normativa di attuazione, dalla normativa regionale o provinciale o dal regolamento interno del Consiglio (o Assemblea legislativa).

- Per tutta la durata del procedimento la documentazione viene custodita in locali ad accesso controllato a cura del Responsabile del procedimento (archivio corrente).

- Terminato il procedimento e quando la documentazione non è ritenuta utile alle normali attività d'ufficio viene versata dall'archivio (archivio di deposito) che provvede allo scarto - scaduti i termini di legge della conservazione obbligatoria -, all'ordinamento, all'inventariazione ed alla conservazione permanente dei documenti (archivio storico).

- Gli archivi di deposito e storico, sono conservati secondo le disposizioni del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato".

Parte Terza Concorsi e avvisi

07_9_3_GAR_COM MARANO ASTA IMMOBILE

Comune di Marano Lagunare (UD)
Bando di gara mediante asta pubblica per la vendita del complesso immobiliare denominato: valle Grotari e Vulcan.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

RENDE NOTO CHE

In esecuzione della determinazione n. 51 del 09.02.2007, il giorno 28/03/2007 alle ore 9.00, presso la sala consigliare del Comune di Marano Lagunare, via Sinodo n. 28, 2° piano, si terrà un'asta pubblica, presieduta dal responsabile del servizio tecnico, per l'alienazione del complesso immobiliare Valle Grotari e Vulcan.

CARATTERISTICHE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE

Il complesso immobiliare è costituito da due ex valli da pesca ubicate ad Est dell'abitato di Marano Lagunare della superficie complessiva di mq 188.851.

SITUAZIONE URBANISTICA:

La pianificazione attuativa è già stata effettuata con il Piano dei porti di Marano Lagunare - Piano particolareggiato di iniziativa pubblica delle zone L1 e G1 adottato con deliberazione del C.C. del comune di Marano Lagunare n. 18 del 05.04.2004 e reso esecutivo con decreto del presidente della giunta regionale n. 0410/Pres. del 22.12.2006.

L'attuazione è diretta con concessione edilizia subordinata alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.

In detta area gli interventi urbanistico-edilizi devono rispettare le prescrizioni delle Norme di Attuazione del Piano dei porti di Marano Lagunare - Piano particolareggiato di iniziativa pubblica delle zone L1 e G1.

Sinteticamente le previsioni edificatorie sono le seguenti:

- Darsena da 320 posti barca;
- Residenza stabile (RS) – Volume massimo edificabile di 14.000 mc.;
- Residenziale turistico (RT) – Volume massimo edificabile di 10.000 mc.;
- Alberghiera (AL) – Volume massimo di 6.000 mc.;
- Villaggio turistico (VT) – Volume massimo 9.000 mc. di cui 7.650 mc. sfruttabili dal concorrente che si aggiudicherà l'incanto.

VALORE A BASE D'ASTA: Euro 2.129.314,00

CRITERIO E MODALITA' DI AGGIUDICAZ IONE

Il sistema adottato è quello della estinzione delle candele ai sensi degli articoli 73 comma 1 lettera a) e 74 del R.D. 23.5.1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni.

L'aggiudicazione sarà definitiva a unico incanto, con offerte in rilancio da confrontarsi col prezzo base indicato nel presente avviso d'asta ai sensi dell'art. 65 co. 9 e seguenti del R.D. 827/1924.

Offerte di rilancio € 20.000 (ventimila) o suoi multipli.

L'aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta valida. In caso di parità di offerta tra due o più concorrenti, si procederà ai sensi dell'art. 77 del citato R.D. 827/1924. Tali operazioni sono pubbliche.

Al prezzo di vendita vanno aggiunti a carico dell'acquirente, salvo conguaglio, a titolo di spese generali e tecniche, e più precisamente il costo della perizia di stima, frazionamento e spese di pubblicazione dell'avviso di gara: Euro 17.000,00.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Le istanze di ammissione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27 marzo 2007;
Il concorrente formulerà la propria offerta esclusivamente in sede di gara.
DEPOSITO CAUZIONALE
Per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno costituire un deposito cauzionale di Euro 212.931,40 (euro duecentododicimilanovecentotrentauno/40):
DOCUMENTAZIONE
L'intera documentazione da presentare in sede di gara è specificata nel bando integrale.
VARIE
Eventuali delucidazioni possono essere richieste direttamente presso l'ufficio tecnico del Comune di Marano Lagunare (p.e. Stefano Zampar) al numero telefonico 0431/67809, fax n. 0431/67930, l'intero bando con tutti gli allegati e lo strumento urbanistico sono scaricabili presso il sito internet del Comune di Marano Lagunare al seguente indirizzo: www.comune.maranolagunare.ud.it
Marano Lagunare, 9 febbraio 2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
p. ed. Stefano Zampar

07_9_3_GAR_CONS CAMPP TESORERIA

Consorzio per l'assistenza medico psicopedagogica - Cervignano del Friuli (UD)

Avviso di gara mediante pubblico incanto per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'Ente per il periodo 01.04.2007-31.03.2010.

IL DIRETTORE

RENDE NOTO

che è indetta gara mediante pubblico incanto per l'affidamento del servizio sopra indicato. Copia del bando e relativi allegati potranno essere richiesti presso gli uffici amministrativi dell'Ente: via Buonarroti 14 – Cervignano del Friuli, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 o scaricati dal sito: www.campp.it.
Termine presentazione delle offerte: entro le ore 12.00 di martedì 20.03.2007 presso l'ufficio protocollo dell'Ente: via Buonarroti 14 – Cervignano del Friuli.
Apertura delle buste, presso la stessa sede, alle ore 10.00 di mercoledì 21.03.2007.
Cervignano del Friuli, 14 febbraio 2007

IL DIRETTORE:
ing. Giampaolo Proscia

07_9_3_GAR_DIR ATT PROD BANDO LETT A

Direzione centrale attività produttive - Trieste

Bando invito (Lettera a) del programma attuativo per la riqualificazione delle attività commerciali e turistiche adottato con DGR 16 aprile 2004, n. 944 ed approvato in data 20 luglio 2006 con DM n. 5765 e DM 5766). Interventi per la realizzazione di azioni positive per la riqualificazione e rivitalizzazione del sistema distributivo e ricettivo nei contesti urbani, rurali e montani.

Art. 1 obiettivi e soggetti beneficiari

1. La Direzione centrale attività produttive, di seguito Direzione, provvede ad assegnare ai Centri di Assistenza Tecnica alle imprese commerciali (CAT), di cui all'articolo 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 e al decreto del Presidente della Giunta regionale 5 giugno 2000 n. 0188/Pres., contributi per

la realizzazione di azioni positive per la rivitalizzazione e riqualificazione del sistema distributivo e ricettivo nei contesti urbani, rurali e montani.

Art. 2 attività finanziabili

1. Sono finanziabili i progetti di elevato impatto sistemico concernenti:
a) azioni di promozione della riqualificazione e rivitalizzazione del sistema distributivo e ricettivo nei contesti urbani;
b) azioni di riqualificazione delle attività turistiche di assistenza ed informazione nei centri storici di tipo turistico-commerciale;
c) azioni di promozione e agevolazione del recupero e riconversione di comprensori turistici in crisi;
d) azioni volte al miglioramento dell'offerta commerciale in particolari contesti urbani ed in aree rurali e montane scarsamente popolate.

Art. 3 spese ammissibili, ammontare e intensità dell'incentivo

1. Sono ammissibili a contributo le spese per le seguenti attività relative alla predisposizione dei progetti di elevato impatto sistemico individuati all'articolo 2, purché non riferiti o riferibili ad imprese determinate o determinabili, per i quali è garantita un'adeguata diffusione dei risultati:
a) consulenze;
b) pubblicazioni;
c) assistenza;
d) formazione;
e) informazione di tipo turistico-commerciale;
f) diffusione dei risultati.
2. L'importo massimo delle spese ammissibili, relative ad attività strettamente ed esclusivamente inerenti alla predisposizione dei progetti svolte direttamente dai CAT è pari, al massimo, al 5% della spesa complessiva ammissibile. Per tali attività i CAT mantengono una contabilità separata.
3. Sono ammissibili a contributo le spese relative a progetti che hanno avuto inizio a partire dalla data di presentazione della domanda.
4. Sono finanziabili i progetti che prevedono spese ammissibili per un importo complessivo non inferiore a 40.000,00= euro.
5. Il contributo copre il 100% delle spese ammissibili.
6. In caso di cumulo con altre risorse pubbliche, il contributo complessivo non può superare l'importo totale della spesa ammissibile.
7. Il limite massimo di contributo concedibile è pari a 150.000,00= euro per ciascun progetto.

Art. 4 contributi alle imprese in regime “de minimis”

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, sono ammissibili a contributo in regime “de minimis” le spese di cui alle lettere da a) a f) del medesimo articolo, relative ai progetti di elevato impatto sistemico individuati all'articolo 2 e per i quali è garantita un'adeguata diffusione dei risultati, rivolti a vantaggio di una o più imprese determinate o determinabili, ferme restando tutte le altre condizioni previste dall' articolo 3, commi 3, 4, 5 e 6.
2. Il CAT specifica nella domanda di contributo le spese che le singole imprese interessate devono sostenere nell'ambito del progetto complessivo. Ai fini della verifica del rispetto di quanto previsto dal comma 2, il CAT allega alla domanda di contributo le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dal titolare o dal legale rappresentante di ciascuna impresa interessata, redatte secondo il modello allegato sub. “A” al presente bando.
3. Il contributo è assegnato ai CAT e da questi ripartito a favore delle imprese beneficiarie, con l'osservanza delle condizioni poste dal regolamento (CE) 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Legge 10 del 13 gennaio 2001, tra le quali in particolare:
1) l'esclusione delle imprese del settore dei trasporti e delle attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato, nonché delle attività connesse all'esportazione e degli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del regolamento (CE) 69/2001;
2) il rispetto del limite di 100.000,00= euro fissato per l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concedibili ad una impresa su un periodo di tre anni, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento (CE) 69/2001.
4. All'atto della concessione del contributo, il CAT presenta le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dal titolare o dal legale rappresentante di ciascuna impresa interessata attestanti il rispetto del limite “de minimis”, redatte secondo il modello allegato sub. ”B” al presente bando.

5. Fermo restando il rispetto del limite "de minimis" relativamente al contributo concesso alla singola impresa interessata, il limite massimo di contributo concedibile è pari a 100.000,00= euro per ciascun progetto.
6. Il CAT mantiene una contabilità separata relativamente ai contributi "de minimis" spettanti alle imprese interessate in base al presente articolo.

Art. 5 termini e modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di contributo devono essere presentate alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'indirizzo appresso indicato, entro e non oltre il 90° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione mediante consegna a mano o a mezzo plico raccomandato A.R., nel qual caso farà fede la data del timbro postale accettante.
2. Le domande di contributo, corredate dalla documentazione prescritta in duplice copia di cui una originale, dovranno essere indirizzate a:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale attività produttive - Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario - via Trento n. 2, 34132 Trieste.

Art. 6 documentazione richiesta

1. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:
a) presentazione del progetto, comprensiva delle finalità, nonché dei risultati attesi e della tempistica di realizzazione;
b) preventivi dettagliati di spesa e relativo piano finanziario;
c) relazione illustrativa del progetto da realizzare, nonché dell'interesse generale che l'iniziativa riveste e delle modalità previste di diffusione dei risultati;
d) insieme di dati e di informazioni che, a giudizio del CAT richiedente il contributo, vengano ritenuti necessari ad integrazione di quelli su esposti;
e) dichiarazione di rispondenza del progetto alle norme vigenti in materia di impatto e tutela ambientale, con l'indicazione delle procedure che si intendono adottare in ordine al rispetto di tali disposizioni.

Art. 7 disponibilità di fondi

1. Con il presente bando/invito, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia mette a disposizione risorse complessive pari a 795.962,77 = euro, di cui 79.600,00 = euro a titolo di finanziamento con fondi regionali.

Art. 8 criteri di selezione e priorità

1. Le domande verranno esaminate dalla Direzione centrale attività produttive sotto il profilo dell'ammissibilità formale (corrispondenza alle finalità del bando/invito, titolarità del soggetto richiedente, completezza della domanda e della documentazione allegata) e dell'idoneità tecnica e funzionale del progetto.
2. Al fine di formulare la graduatoria tra le domande presentate saranno considerati i criteri prioritari e i punteggi sottoindicati:

a) progetto che presenta soluzioni innovative, tenuto anche conto della creazione di un sistema di sviluppo economico locale per il coinvolgimento dei soggetti economici presenti:	fino a punti 5
b) progetto che presenti una particolare attenzione all'occupazione o al mantenimento del livello occupazionale preesistente, con particolare riferimento all'occupazione femminile, a quella giovanile e alle categorie svantaggiate:	fino a punti 3
c) progetto che presenti interventi di promozione dei servizi di prossimità nei centri urbani, nelle zone montane o rurali svantaggiate individuate dai Comuni, con particolare riguardo all'attivazione e al sostegno di esercizi polifunzionali:	fino a punti 3
d) progetto che includa l'adozione di misure atte al superamento delle barriere architettoniche o comunque teso ad offrire pari opportunità al disabile di visita ed uso dei luoghi e delle strutture interessate:	fino a punti 3
e) progetto che preveda interventi per classificare e valorizzare i locali storici:	fino a punti 3
f) validità delle soluzioni proposte per la concreta realizzazione del progetto:	fino a punti 2
g) validità delle metodologie di diffusione dei dati e relativa tempistica:	fino a punti 2

3. A parità di punteggio sarà preso in considerazione l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
4. Sulla base dei punteggi attribuiti a ciascun progetto sarà stilata una graduatoria, approvata con decreto del Direttore centrale alle attività produttive, delle domande ammissibili che verrà pubblicata sul B.U.R.

Art. 9 adempimenti richiesti per la erogazione del contributo

1. A seguito della concessione del contributo, il CAT si impegna a:
a) utilizzare i contributi concessi solo ed esclusivamente per spese inserite nel programma approvato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
b) presentare adeguate situazioni contabili e tecniche in relazione agli stati di avanzamento del progetto;
c) consentire le ispezioni, per esaminare documenti e visionare il progetto;
d) rispettare i tempi di realizzazione del programma.
2. Il contributo concesso verrà erogato, compatibilmente con i limiti imposti alla Regione in attuazione del patto di stabilità e crescita, secondo le seguenti modalità:
a) 50% del contributo alla dimostrazione di avvio del progetto;
b) 30% del contributo alla dimostrazione di avvio dell'attività di divulgazione dei risultati del progetto;
c) 20% del contributo a conclusione del progetto, con la presentazione della documentazione di rendicontazione prevista dall'articolo 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.
3. Eventuali fondi non utilizzati dai singoli beneficiari potranno essere destinati a favore di progetti ammessi ma non finanziati.

Art. 10 tempi per la realizzazione dei progetti

1. Con i singoli decreti di concessione saranno imposti i termini di conclusione e rendicontazione delle iniziative.
2. Detti termini dovranno tener conto della scadenza del 20 luglio 2009 stabilita dalla deliberazione CIPE 5 agosto 1998, n. 100 per l'ultimazione del Programma regionale (tre anni dalla emissione dei succitati decreti dd 20 luglio 2006 di approvazione del Programma medesimo).

Art. 11 revoca del contributo e disposizioni generali

1. Il contributo è soggetto a revoca nelle seguenti ipotesi:
a) mancata realizzazione del programma entro i tempi e le finalità indicati nel progetto presentato e/o mancata ottemperanza di quanto stabilito nel decreto di concessione;
b) mancata o chiara insufficienza di dimostrazioni cartacee sullo stato dell'arte, richieste dalla Regione;
c) diniego alle ispezioni richieste dalla Regione, per esaminare documenti e visionare il progetto.
2. Il contributo erogato da restituire dovrà essere maggiorato degli interessi calcolati alle condizioni di legge.

Art. 12 disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro

1. In riferimento a quanto disposto dagli articoli 3 e 4, in attuazione dell'articolo 73 della Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione dei contributi di cui al presente bando è subordinata alla presentazione, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda da allegare alla domanda medesima e resa dal legale rappresentante dell'impresa, secondo il modello allegato sub. "C" al presente bando, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

Art. 13 disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente bando, farà fede quanto previsto dalle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale e, in particolare, dalla legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRETTORE CENTRALE:
dott.ssa Antonella Manca

07_9_3_GAR_DIR ATT PROD BANDO LETT A_ALL1

Allegato A

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario

Bando/invito di cui alla lett. a) del programma attuativo per la riqualificazione delle attività commerciali e turistiche (L. 266/97 – D.G.R. n. 944/04)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a ______________________________
(cognome) (nome)

nato a
______________________________ (__________)
(luogo) (prov.)
il __________

residente a
______________________________ (__________)
(luogo) (prov.)

in via______________________________n. __________
(indirizzo)

a conoscenza di quanto prescritto dall'articolo 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, il quale prevede che in caso di dichiarazione non veritiera decade dai benefici acquisiti, ed a conoscenza di quanto prescritto dall'articolo 76, comma 1, del medesimo D.P.R. n. 445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità con riferimento alla domanda di contributo prodotta ai sensi del Bando denominato "Interventi per la realizzazione di azioni positive per la riqualificazione e rivitalizzazione del sistema distributivo e ricettivo nei contesti urbani, rurali e montani",

D I C H I A R A

quale titolare/legale rappresentante dell'impresa______________________________
sita nel comune di ______________________________
in via ______________________________

☐ che nel triennio antecedente la data della presente dichiarazione la suddetta impresa non ha richiesto né ottenuto contributi in regime 'de minimis' in base a provvedimenti regionali, statali o comunitari;

ovvero

☐ che nel triennio antecedente la data della presente dichiarazione alla suddetta impresa sono stati concessi in regime "de minimis" i seguenti contributi in base alla legislazione di seguito indicata:

norma (nazionale, regionale, comunitaria) numero e data	data di concessione	importo concesso
…………………………………	………………	…………………………………
…………………………………	………………	…………………………………
…………………………………	………………	…………………………………

e che pertanto l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi non supera €uro 100.000,00= su un periodo di tre anni, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento (CE) 69/2001

D I C H I A R A inoltre

che la suddetta impresa non opera nei settori esclusi ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) 69/2001 come indicati all'articolo 4, comma 2, lettera a), del bando, tra cui il settore dei trasporti, delle attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE.

--- --------------------------------------

Luogo e data * firma e timbro del dichiarante

L'impresa si impegna a comunicare ogni variazione dei dati sopra indicati.

* La firma non deve essere autenticata se la dichiarazione viene sottoscritta in presenza del funzionario incaricato o inviata, anche via fax, unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore.

07_9_3_GAR_DIR ATT PROD BANDO LETT A_ALL2

Allegato B

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario

Bando/invito di cui alla lett. a) del programma attuativo per la riqualificazione delle attività commerciali e turistiche (L. 266/97 – D.G.R. n. 944/04)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a ____
(cognome) (nome)

nato a
____ (__________)
(luogo) (prov.)

il __________

residente a
____ (__________)
(luogo) (prov.)

in via ____ n. __________
(indirizzo)

a conoscenza di quanto prescritto dall'articolo 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, il quale prevede che in caso di dichiarazione non veritiera decade dai benefici acquisiti, ed a conoscenza di quanto prescritto dall'articolo 76, comma 1, del medesimo D.P.R. n. 445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità con riferimento alla domanda di contributo prodotta ai sensi del Bando denominato "Interventi per la realizzazione di azioni positive per la riqualificazione e rivitalizzazione del sistema distributivo e ricettivo nei contesti urbani, rurali e montani"

D I C H I A R A

quale titolare/legale rappresentante dell'impresa____
sita nel comune di ____
in via ____

☐ che nel triennio antecedente la data della presente dichiarazione la suddetta impresa non ha richiesto né ottenuto contributi in regime 'de minimis' in base a provvedimenti regionali , statali o comunitari;

ovvero

☐ che nel triennio antecedente la data della presente dichiarazione alla suddetta impresa sono stati concessi in regime "de minimis" i seguenti contributi in base alla normativa di seguito indicata:

norma (nazionale, regionale, comunitaria) numero e data	data di concessione	importo concesso
………………………………………	……………………	…………………………………
………………………………………	……………………	…………………………………
………………………………………	……………………	…………………………

e che pertanto l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi non supera €uro 100.000,00= su un periodo di tre anni, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento (CE) 69/2001

D I C H I A R A inoltre

di rispettare le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, 18.

-- --------------------------------------

Luogo e data * firma e timbro del dichiarante

L'impresa si impegna a comunicare ogni variazione dei dati sopra indicati.

* La firma non deve essere autenticata se la dichiarazione viene sottoscritta in presenza del funzionario incaricato o inviata, anche via fax, unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore.

07_9_3_GAR_DIR ATT PROD BANDO LETT A_ALL3

Allegato C

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario

Bando/invito di cui alla lett. a) del programma attuativo per la riqualificazione delle attività commerciali e turistiche (L. 266/97 – D.G.R. n. 944/04)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a ____
(cognome) (nome)

nato a
____ (__________)
(luogo) (prov.)
il __________

residente a
____ (__________)
(luogo) (prov.)

in via____n. __________
(indirizzo)

a conoscenza di quanto prescritto dall'articolo 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, il quale prevede che in caso di dichiarazione non veritiera decade dai benefici acquisiti, ed a conoscenza di quanto prescritto dall'articolo 76, comma 1, del medesimo D.P.R. n. 445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità con riferimento alla domanda di contributo prodotta ai sensi del Bando denominato "Interventi per la realizzazione di azioni positive per la riqualificazione e rivitalizzazione del sistema distributivo e ricettivo nei contesti urbani, rurali e montani"

D I C H I A R A

quale titolare/legale rappresentante dell'impresa____
sita nel comune di ____
in via ____

di rispettare le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18.

-- --------------------------------------
Luogo e data * firma e timbro del dichiarante

* La firma non deve essere autenticata se la dichiarazione viene sottoscritta in presenza del funzionario incaricato o inviata, anche via fax, unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore.

07_9_3_GAR_DIR ATT PROD BANDO LETT B

Direzione centrale attività produttive - Trieste

Bando invito (Lettera b) del programma attuativo per la riqualificazione delle attività commerciali e turistiche adottato con DGR 16 aprile 2004, n. 944 ed approvato in data 20 luglio 2006 con DM n. 5766). Interventi per la realizzazione di studi e progettazione per i centri storici effettuati dai Comuni con l'assistenza dei CAT regionali.

Art. 1 obiettivi

1. Le finalità da perseguire con il presente bando trovano attuazione attraverso l'offerta di consulenza e servizi forniti dai CAT a favore dei Comuni della regione Friuli Venezia Giulia, in merito all'attività di studi, ricerca e progettazione nel settore del commercio o del turismo finalizzata alla rivitalizzazione e riqualificazione dei centri storici.
2. In particolare, la finalità dello studio o ricerca dovrà mirare a:
- riqualificare e rivitalizzare il sistema distributivo e ricettivo nei contesti urbani;
- riqualificare le attività turistiche di assistenza ed informazione di tipo turistico-commerciale nei centri storici;
- mirare al recupero e alla riconversione di comprensori, turistici in crisi;
- migliorare l'offerta commerciale in particolari contesti urbani ed in aree rurali e montane scarsamente popolate.

Art. 2 soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari degli interventi i Comuni della regione Friuli Venezia Giulia che richiedano l'assistenza tecnico economica ai Centri di Assistenza Tecnica alle imprese commerciali (CAT), di cui all'articolo 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 e al decreto del Presidente della Giunta regionale 5 giugno 2000 n. 0188/Pres.
2. Nel caso di partecipazione di più Comuni, la richiesta potrà essere effettuata da un Comune capofila che si incaricherà di coordinare e gestire il progetto.
3. L'incarico al CAT deve essere conferito a seguito di una procedura di evidenza pubblica e il compenso deve o essere predeterminato e risultare tra gli elementi del bando di gara, oppure costituire uno dei criteri di aggiudicazione.
4. Il Comune potrà corrispondere ai CAT l'intero costo effettivo dei singoli progetti.
5. Al fine di definire le spese, i Comuni devono produrre la documentazione prevista dal successivo articolo 6.
6. Il CAT dovrà, successivamente, presentare le fatture di spesa al Comune, il quale rendiconterà alla Regione nei modi previsti al successivo articolo 8.

Art. 3 tipologia degli interventi ammessi a contributo

1. Sono ammissibili alle agevolazioni le attività di studi, ricerca e progettazione nel settore del commercio o del turismo, rivolte a porzioni determinate del territorio regionale e/o ad una pluralità indeterminata di imprese, a condizione che rivestano un interesse generale e sia garantita una adeguata diffusione dei risultati.
2. L'attività di studi, ricerca e progettazione nel settore del commercio o del turismo dovrà essere finalizzata alla rivitalizzazione e riqualificazione dei centri storici.
3. I programmi presentati dai Comuni dovranno espressamente indicare l'osservanza dei singoli progetti alle norme vigenti in materia di impatto e tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza.

Art. 4 ammontare del contributo e spese ammissibili

1. Il contributo sarà corrisposto dalla Regione al Comune, che garantirà la propria partecipazione finanziaria per almeno il 21% della spesa effettiva.
2. Sono ammesse anche le eventuali spese di diffusione dei risultati.
3. Qualora alla realizzazione dell'iniziativa concorrano altre risorse pubbliche, il contributo cumulato non potrà comunque superare l'importo totale della spesa ammissibile.
4. Sono ammissibili programmi di entità complessiva non inferiore a 40.000,00= euro; i contributi non potranno eccedere l'importo di 100.000,00 = euro per ciascun progetto.

5. Sono ammesse a contributo le spese sostenute per progetti che hanno avuto inizio a partire dalla data di presentazione della domanda.

Art. 5 termini e modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di contributo devono essere presentate alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'indirizzo appresso indicato, entro e non oltre il 90° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione mediante consegna a mano o a mezzo plico raccomandato AR., nel qual caso farà fede la data del timbro postale accettante.
2. Le domande di contributo, corredate della documentazione prescritta all'art 6 in duplice copia di cui una originale, dovranno essere indirizzate a:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale attività produttive – Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario - via Trento 2, 34132 Trieste.

Art. 6 documentazione richiesta

1. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:
a) dati illustrativi della realtà territoriale e socioeconomica del o dei Comuni richiedenti, con particolare riguardo ai dati socioeconomici del Comune ed iniziative intraprese nei settori del commercio e turismo nel 2004 e nel 2005;
b) presentazione del progetto, comprensiva delle finalità nonché dei risultati attesi e della tempistica di realizzazione;
c) preventivi dettagliati di spesa e relativo piano finanziario;
d) relazione illustrativa del progetto da realizzare, dell'interesse generale che l'iniziativa riveste, delle modalità previste di diffusione dei risultati nonché delle altre eventuali fonti di sostegno pubblico con i relativi importi;
e) insieme di dati e di informazioni che, a giudizio del CAT richiedente il contributo, vengano ritenuti necessari ad integrazione di quelli su esposti;
f) documentazione atta a dimostrare la sussistenza delle condizioni previste al successivo articolo 7;
g) tutti i dati e le informazioni di assegnazione dell'incarico al CAT prescelto e tutti i dati necessari all'integrazione di quelli suesposti;
h) dichiarazione di rispondenza del progetto alle norme vigenti in materia di impatto e tutela ambientale, con l'indicazione delle procedure che si intendono adottare in ordine al rispetto di tali disposizioni.

Art. 7 criteri per la ammissibilità dei progetti

1. Le domande saranno esaminate dalla Direzione centrale attività produttive sotto il profilo dell'ammissibilità formale (corrispondenza alle finalità del bando/invito, titolarità del soggetto richiedente, completezza della domanda e della documentazione allegata) per la verifica delle condizioni di ammissibilità. Costituiscono condizioni di ammissibilità:
a) rispondenza ai requisiti di cui agli articoli 2 ,3, 4, 5;
b) presenza della documentazione di cui all'articolo 6, al fine di valutare l'ammissibilità del progetto/programma presentato.
2. Al fine di formulare la graduatoria tra le domande presentate saranno considerati i criteri prioritari e i punteggi sottoindicati:

1. progetti che prevedono un aumento occupazionale:	punti 3
2. progetti che si integrano con quelli effettuati direttamente dai CAT	punti 3
3. progetti presentati per favorire l'innovazione o lo sviluppo tecnologico:	punti 2
4. progetti che prevedono il superamento delle barriere architettoniche:	punti 2

3. A parità di punteggio sarà preso in considerazione l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
4. Sulla base dei punteggi attribuiti a ciascun progetto sarà stilata una graduatoria delle domande ammissibili, approvata con decreto del Direttore centrale alle attività produttive, graduatoria che verrà pubblicata sul B.U.R.

Art. 8 adempimenti richiesti per la erogazione del contributo

1. A seguito della concessione del contributo, il Comune o i Comuni beneficiari si impegnano a:
a) utilizzare i contributi concessi solo ed esclusivamente per spese inserite nel programma approvato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
b) presentare adeguate situazioni tecniche in relazione agli stati di avanzamento dell'attività;
c) consentire le ispezioni, per esaminare lo stadio dell'iniziativa, di funzionari regionali, o tecnici incaricati per i controlli della realizzazione della misura;
d) rispettare i tempi di realizzazione del programma.

2. Il contributo concesso verrà erogato, compatibilmente con i limiti imposti alla Regione in attuazione del patto di stabilità e crescita, secondo le seguenti modalità:
a) 70% del contributo alla presentazione da parte dei Comuni dello studio o ricerca e progettazione;
b) il saldo è subordinato alla comunicazione di avvenuto avvio dell'attività di divulgazione ed alla presentazione della documentazione prevista dall'articolo 42, 1° comma della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 nei termini ed eventuali condizioni imposte nel decreto di concessione.

Art. 9 disponibilità di fondi e ripartizione

1. Per il presente bando, la Regione dispone ed eroga contributi a fondo perduto per un importo di 530.100,63= euro, di cui 53.038,00= euro a titolo di cofinanziamento con fondi regionali.
2. I contributi saranno erogati sulla base delle disponibilità esistenti fino ad esaurimento fondi.

Art. 10 tempi per la realizzazione dei progetti

1. Con i singoli decreti di concessione saranno imposti i termini di conclusione e rendicontazione delle iniziative.
2. Detti termini dovranno tener conto della scadenza del 20 luglio 2009 stabilita dalla deliberazione CIPE 5 agosto 1998, n. 100 per l' ultimazione del Programma regionale (tre anni dalla emissione dei succitati decreti dd. 20 luglio 2006 di approvazione del Programma medesimo).

Art. 11 revoca del contributo e disposizione generali

1. Il contributo è soggetto a revoca nelle seguenti ipotesi:
a) mancata realizzazione del programma entro i tempi e le finalità indicati nel progetto presentato e/o in caso di mancata ottemperanza di quanto stabilito nel decreto di concessione;
b) mancata o chiara insufficienza di dimostrazioni cartacee sullo stato dell'arte, richieste dalla Regione;
c) diniego alle ispezioni richieste dalla Regione, per esaminare documenti e visionare il progetto.
2. Il contributo erogato da restituire dovrà essere maggiorato degli interessi calcolati alle condizioni di legge.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, farà fede quanto previsto dalle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale, in particolare la legge regionale 7/2000 e successive modifiche.

IL DIRETTORE CENTRALE:
dott.ssa Antonella Manca

07_9_3_AVV_AG REG ARERAN CONTRATTO

Agenzia regionale per la rappresentanza regionale degli Enti e delle pubbliche Amministrazioni – ARERAN - Trieste

Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico non dirigenti - Quadriennio normativo (II fase) 2002-2005 - Biennio economico 2004-2005.

A seguito della delibera della Giunta Regionale n. 2965 del 1 dicembre 2006, di autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo relativo al CCRL del personale del Comparto unico - Area non dirigenziale - Regione e autonomie locali quadriennio di parte normativa 2002-2005 ed biennio economico 2004-2005, nonché della certificazione positiva della Corte dei Conti, in data 5 dicembre 2006, sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, **il giorno 7 dicembre 2006**, alle ore 11.00, ha avuto luogo l'incontro tra le parti sottoindicate:

A.Re.Ra.N. F.to Patuanelli

Organizzazioni sindacali:

CISL - FPS – FVG

F.to Motta
F.to Niccolini
F.to Rossi
F.to Acanfora
F.to Rotta
F.to Giani

F.to Gonzati
F.to Bevilacqua
F.to Pennelli
F.to Rizzotti
F.to Angeli

CGIL – FP	F.to Valent	F.to Giacometti
	F.to Venchiarutti	F.to Munno
	F.to Manià	F.to Boezio
	F.to Cainero	F.to Sossi
U.I.L. – F.P.L.	F.to Viel	F.to Kermac
	F.to Burlo	F.to Enzo
U.G.L. – ENTI LOCALI	F.to Goruppi	
	F.to Sluga	
C.I.S.A.L. – F.I.A.L.P.	F.to Feruglio	in data 02.01.2007
	F.to Fortunat	in data 02.01.2007
	F.to Alzetta	in data 02.01.2007
CSA	F.to Debelli	
(Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail/Unsiau,	F.to Zucca	
Confill Enti locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel)	F.to Kariz	
Dir. E.R. – F.V.G.	F.to Spagnolli	in data 04.01.2007

PREMESSO CHE:
- il presente documento è composto dall'accordo contrattuale, frutto dell'incontro di volontà manifestato dalle parti negoziali come espressione dell'autonomia contrattuale, nonché da alcune disposizioni che riproducono i contenuti, di cui all'art.5 della L.R. n.23 del 27 novembre 2006, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale" e che derivano dalla volontà manifestata dal legislatore regionale al fine di dare attuazione al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all'art.127 della L.R. n.13/1998, con specifico riferimento all'equiparazione dei trattamenti tabellari e all'omogeneizzazione degli istituti, ai sensi dell'art.1, della L.R. n.2/2001;

le parti sottoscrivono il testo che segue:

Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico non dirigenti - Quadriennio normativo (II fase) 2002-2005 - Biennio economico 2004-2005

INDICE

PREMESSA
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 finalità
Art. 2 obiettivi e strumenti
Art. 3 campo di applicazione
Art. 4 durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
TITOLO II SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
CAPO I LIVELLI DI CONTRATTAZIONE
Art. 5 contrattazione collettiva di lavoro a livello regionale
Art. 6 contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente. Tempi e procedure
Art. 7 contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale conseguente all'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo II, Capo V, della L.R. 9 gennaio 2006, n.1
Art. 8 contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale a carattere volontario.
Art. 9 contrattazione collettiva decentrata integrativa conseguente all'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo II, Capo IV, della L.R. 31 marzo 2006, n.6
Art. 10 interpretazione autentica dei contratti
CAPO II SOGGETTI SINDACALI
Art. 11 soggetti sindacali nei luoghi di lavoro
Art. 12 composizione delle delegazioni trattanti
CAPO III PREVENZIONE DELLA CONFLITTUALITA'
Art. 13 clausole di raffreddamento
Art. 14 comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
TITOLO III RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 15 contratto individuale di lavoro
Art. 16 periodo di prova
CAPO II ORARIO DI LAVORO E SUE ARTICOLAZIONI
Art. 17 orario di lavoro
Art. 18 riduzione di orario
CAPO III PERMESSI, CONGEDI, FERIE E FESTIVITA'
Art. 19 permessi retribuiti per il personale degli Enti locali

Art. 20 congedo parentale per il personale degli Enti locali
Art. 21 assenze per l'esercizio delle funzioni di giudice onorario o di vice procuratore onorario
Art. 22 ferie per il personale degli Enti locali
Art. 23 festività soppresse
CAPO IV MOBILITA' DI COMPARTO
Art. 24 definizioni
Art. 25 mobilità di comparto individuale
Art. 26 mobilità di comparto collettiva
Art. 27 trattamento economico del personale in mobilità
Art. 28 indennità di trasferimento del personale regionale
CAPO V INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 29 richiamo alle armi
Art. 30 ricostituzione del rapporto di lavoro
CAPO VI ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 31 cause di cessazione del rapporto di lavoro
Art. 32 obblighi delle parti
Art. 33 termini di preavviso
TITOLO IV ORDINAMENTO PROFESSIONALE
CAPO I CLASSIFICAZIONE
Art. 34 obiettivi
Art. 35 sistema di classificazione del personale
Art. 36 progressione economica all'interno delle categorie: criteri generali
Art. 37 progressione verticale nel sistema di classificazione
Art. 38 cambiamento di profilo per l'area della polizia locale
Art. 39 sistema di valutazione
CAPO II DISCIPLINA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Art. 40 posizioni organizzative
Art. 41 conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative negli enti con qualifiche dirigenziali
Art. 42 disposizioni in favore degli Enti locali privi di qualifiche dirigenziali
Art. 43 posizioni organizzative a tempo parziale
Art. 44 retribuzione di posizione e retribuzione di risultato
CAPO III VICE - SEGRETARI
Art. 45 Incarico di vice-segretario negli Enti locali
CAPO IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DELLE FORME ASSOCIATIVE DI CUI AL TITOLO II, CAPO V, DELLA L.R. 1/2006
Art. 46 gestione delle risorse umane
Art. 47 personale delle forme associative. Disposizioni comuni
Art. 48 trattamento del personale delle forme associative
Art. 49 personale delle unioni di Comuni
Art. 50 fondo per le risorse decentrate negli enti che costituiscono forme associative
CAPO V DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DI CUI AL TITOLO II, CAPO IV, DELLA L.R. 6/2006
Art. 51 costituzione della dotazione organica aggiuntiva
Art. 52 trattamento giuridico ed economico del personale assegnato alla pianta organica aggiuntiva
Art. 53 gestione del rapporto di lavoro
Art. 54 rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 55 inidoneità alle mansioni
Art. 56 fondo delle risorse decentrate della pianta organica aggiuntiva del servizio sociale dei comuni
Art. 57 responsabile del servizio sociale dei comuni
Art. 58 posizioni organizzative negli ambiti dei distretti socio – sanitari.
Art. 59 destinatari
TITOLO V TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 60 nozione di retribuzione
Art. 61 struttura della busta paga
Art. 62 aumenti tabellari del personale del Comparto unico
Art. 63 attribuzione del trattamento di perequazione al personale degli Enti locali
Art. 64 trattamento tabellare unico del personale degli Enti locali e tabellare di convergenza per il personale regionale
Art. 65 definizione del trattamento tabellare unico per il personale regionale
Art. 66 aumenti retributivi del personale dell'area della polizia locale

Art. 67 aumenti retributivi del personale dell'area forestale
Art. 68 effetti del nuovo trattamento economico tabellare
Art. 69 salario aggiuntivo per il personale regionale
Art. 70 salario aggiuntivo per il personale degli Enti locali
Art. 71 finanziamento del salario aggiuntivo per il personale regionale e degli Enti locali
Art. 72 costituzione del fondo per la contrattazione integrativa del personale regionale
Art. 73 costituzione del fondo per la contrattazione integrativa del personale degli Enti locali
Art. 74 incrementi delle risorse decentrate per il personale degli Enti locali
Art. 75 monte salari
Art. 76 indennità di vacanza contrattuale
TITOLO VI DISPOSIZIONI PARTICOLARI, TRANSITORIE E FINALI
Art. 77 molestie sessuali
Art. 78 monitoraggio e verifiche
Art. 79 sviluppo attività formative
Art. 80 norma transitoria per il personale della Regione
Art. 81 procedura di concertazione per l'ente Regione
Art. 82 conferma della disciplina precedente per il personale regionale
Art. 83 conferma della disciplina precedente per il personale degli Enti locali
Art. 84 disapplicazioni

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 finalità

1. Il presente contratto ha le seguenti finalità:
a. migliorare la qualità dei servizi offerti alla collettività regionale attraverso la graduale riorganizzazione degli stessi e dei processi decisionali al fine di individuare ambiti territoriali ottimali per garantire adeguatezza, anche professionale, dei processi di complessità amministrativa, nell'ottica degli obiettivi di razionalizzazione degli apparati amministrativi e dell'accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, come enunciati dall' art.127, comma l, della L.R. n. 13/1998 istitutivo del Comparto unico;
b. valorizzare le forme associative attraverso l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata di servizi localizzati tra gli Enti locali, ai sensi della Legge Regionale 9 marzo 2006, n. 1, recante "*Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia*", al fine di attivare processi di crescita dei sistemi locali nell'ambito di una gestione ottimale del territorio ed un sistema integrato di interventi e servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni associati, anche dotati di uffici comuni, fondato sui principi di sussidiarietà, cooperazione e promozione della cittadinanza sociale, come individuati dalla Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6, recante "*Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*";
c. contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevata l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività con l'interesse di un miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale.

Art. 2 obiettivi e strumenti

1. Le finalità enunciate all'art. 1, a garanzia della qualità dei servizi e della loro adeguatezza organizzativa, si attuano attraverso l'omogeneizzazione degli ordinamenti e della disciplina del rapporto di lavoro nonché con l'armonizzazione degli istituti comuni al comparto, tenendo conto delle diverse funzioni e responsabilità.
2. L'omogeneizzazione degli ordinamenti professionali, in ordine alle categorie più elevate, in particolare, si fonda su declaratorie contrattuali che tengono conto della mutata esigenza, comune agli enti del Comparto, di professionalità che esprimano competenze, oltre che di tipo specialistico, anche di ordine relazionale interno ed esterno.
3. L'omogeneizzazione degli ordinamenti e degli istituti comuni al comparto, pur alle condizioni indicate al comma 1, consente di dar luogo a forme di mobilità tra gli enti del comparto e di realizzare così quanto prescritto dalla L.R. n. 1/2006, recante "*Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia*", in ordine al raggiungimento dell'adeguatezza organizzativa dei servizi nelle forme associative.
4. La riorganizzazione dei servizi alla collettività regionale, in un'ottica di efficienza, efficacia, economicità ed adeguatezza organizzativa viene avvalorata attraverso l'adozione di carte dei servizi che garantiscono elevati standard di qualità a livello di singolo ente o nell'ambito delle forme associative come definite dalla L.R. n.1/2006, nelle modalità che saranno contenute nei rispettivi Regolamenti di organizzazione,

con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) le caratteristiche fondamentali del singolo servizio;
b) le modalità di informazione, proposta e valutazione da parte dei cittadini;
c) le procedure periodiche di verifica.

Art. 3 campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica al personale, escluso quello dell'area dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato dell'Amministrazione regionale, del Consiglio regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, e degli altri Enti locali della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, così come previsto dalla L.R. n. 13/1998 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominati "enti".
2. Il presente contratto si applica anche al personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive presso le aziende per i servizi sanitari ai sensi dell'art. 41 ter della L.R. n.49/1996 nonché al personale dei consorzi istituiti ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b), della L.R. n. 41/1996.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, in riferimento a istituti contrattuali specifici, laddove nel testo sia citata la "Regione", il riferimento si intende operato all'Amministrazione regionale, al Consiglio regionale e agli Enti regionali; nel caso in cui nel testo vi sia la citazione "Enti locali", il riferimento si intende operato nei confronti delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, degli altri Enti locali regionali nonché nei confronti degli enti e nei casi di cui al comma 2.

Art. 4 durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dall'1 gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2005 per la parte economica.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza prevista dal contratto stesso.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Durante tale periodo, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

TITOLO II
SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
CAPO I
LIVELLI DI CONTRATTAZIONE

Art. 5 contrattazione collettiva di lavoro a livello regionale

1. La contrattazione collettiva di lavoro a livello regionale si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.
2. La contrattazione collettiva di lavoro a livello regionale disciplina, la durata dei contratti collettivi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli di contrattazione.

Art. 6 contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente. Tempi e procedure

1. Gli enti del Comparto stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo nel rispetto delle disposizioni attualmente vigenti nei rispettivi ordinamenti.
2. I contratti collettivi decentrati integrativi non possono essere in contrasto con le disposizioni risultanti dai contratti collettivi regionali o nazionali, per la parte ancora applicabile, né comportare oneri non previsti rispetto alle risorse riservate a tale livello di contrattazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
3. I contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata non superiore al quadriennio contrattuale di riferimento e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente contratto che, per loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche. L'utilizzo delle risorse è determinato in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.
4. L'ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1

entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme da parte delle R.S.U. e delle rappresentanze territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
5. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio risultanti dai documenti di programmazione finanziaria di ciascun ente è effettuato dall'organo di revisione dei conti. A tale fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo, come definita dalla delegazione trattante, è inviata a detto organo entro cinque giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, corredata da apposita illustrazione tecnico-finanziaria. Trascorsi quindici giorni dal ricevimento del contratto senza l'apposizione di rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto, che deve avvenire entro i successivi quindici giorni. Nel caso siano formulati rilievi le parti si incontrano entro i successivi dieci giorni.
6. I contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione, anche con riferimento agli oneri conseguenti all'applicazione degli stessi. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi.
7. Gli enti sono tenuti a trasmettere all'A.Re.Ra.N, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Art. 7 contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale conseguente all'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo II, Capo V e VI, della L.R. 9 gennaio 2006, n.1

1. La contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge a livello territoriale qualora gli Enti locali esercitino le funzioni e gestiscano i servizi in modo coordinato in ambiti territoriali adeguati sotto il profilo demografico, ambientale e socio-economico, mediante le seguenti forme di collaborazione così come individuate ai sensi del Titolo II, Capi V e VI, della L.R. n.1/2006:
a) associazioni intercomunali, qualora la gestione del personale sia svolta in forma associata;
b) unioni dei Comuni, che svolgano anche la gestione del personale in forma associata;
c) ambiti per lo sviluppo territoriale – ASTER, qualora la gestione del personale sia svolta in forma associata.
2. La composizione della delegazione trattante di parte pubblica è individuata d'intesa tra gli enti coinvolti, nel rispetto dei principi di cui all'art. 12.
3. Per le Organizzazioni sindacali la delegazione trattante è composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del presente contratto e da una congrua rappresentanza delle R.S.U. degli enti coinvolti.
4. In ogni caso, gli enti interessati potranno farsi assistere dall'A.Re.Ra.N.

Art. 8 contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale a carattere volontario

1. Al di fuori dei casi previsti dall'art. 7, la contrattazione collettiva decentrata integrativa può comunque svolgersi, per gli Enti locali territorialmente contigui anche a livello territoriale sulla base di protocolli d'intesa tra gli enti interessati e le Organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del presente contratto.
2. L'iniziativa per la contrattazione collettiva decentrata integrativa territoriale, di cui al comma 1, può essere assunta da ciascuno dei soggetti titolari della negoziazione decentrata integrativa o dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
3. I protocolli di intesa, di cui al comma 1, devono precisare:
a) la composizione della delegazione trattante di parte pubblica;
b) la composizione della delegazione sindacale, prevedendo la partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni territoriali dei sindacati firmatari del presente contratto, nonché forme di rappresentanza delle RSU di ciascun ente aderente;
c) la procedura per l'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo territoriale, ivi compreso il controllo sulla compatibilità degli oneri con i vincoli di bilancio dei singoli enti, nel rispetto della disciplina generale stabilita dall'art. 6;
d) i necessari adattamenti per consentire alle rappresentanze sindacali la fruizione delle tutele e dei permessi;
e) il termine entro il quale la contrattazione deve essere realizzata, decorso il quale le parti avviano la contrattazione aziendale.

4. I rappresentanti degli enti che aderiscono ai protocolli definiscono, in una apposita intesa, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) le modalità di formulazione degli atti di indirizzo;
b) gli aspetti di dettaglio, volti a rendere concretamente applicabili gli istituti ed i criteri negoziati a livello territoriale.
c) le modalità organizzative necessarie per la contrattazione e il soggetto istituzionale incaricato dei relativi adempimenti;
d) le modalità di finanziamento dei relativi oneri da parte di ciascun ente.
5. La contrattazione integrativa può comportare tra gli enti la costituzione di un unico fondo destinato a finanziare le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività.
6. In ogni caso, gli enti interessati potranno farsi assistere dall'A.Re.Ra.N.
7. Nell'ambito della contrattazione collettiva decentrata integrativa l'attivazione del livello territoriale, sulla base di protocolli di intesa, comporta che al singolo ente residua la costituzione e la gestione del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività di cui all'art. 73, nel rispetto dei criteri definiti a livello territoriale.

Art. 9 contrattazione collettiva decentrata integrativa conseguente all'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo II, Capo IV, della L.R. 31 marzo 2006, n.6

1. Qualora il servizio sociale dei comuni sia attivato negli ambiti dei distretti socio – sanitari di cui all'art. 21 della L.R. 30 agosto 1994, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni ed il personale relativo sia inserito nella pianta organica aggiuntiva a quella dell'ente gestore, come previsto dall'art. 19, comma 2, della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, la contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge nell'unica sessione negoziale del capofila medesimo.
2. In tal caso, presso l'ente gestore viene costituito un apposito fondo destinato a finanziare le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività del personale appartenente alla pianta organica aggiuntiva.
3. Le concrete modalità di costituzione di tale fondo trovano compiuta disciplina nel presente contratto.

Art. 10 interpretazione autentica dei contratti

1. Quando insorgono controversie sull'interpretazione autentica dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia alle altre richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'A.Re.Ra.N. si attiva autonomamente o su richiesta del Presidente della Regione, delle Associazioni o Unioni rappresentative degli altri enti del comparto.
4. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di legge, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo.
5. Con analoghe modalità si procede, tra le parti che li hanno sottoscritti, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti decentrati. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di legge, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato.
6. Gli accordi di interpretazione autentica di cui ai precedenti commi producono gli effetti previsti dalla legge.

CAPO II
SOGGETTI SINDACALI

Art. 11 soggetti sindacali nei luoghi di lavoro

1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali unitarie R.S.U., elette ai sensi dell'accordo collettivo quadro vigente per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale;
b) le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi delle disposizioni regionali e degli Accordi vigenti in materia.
2. I soggetti titolari dei diritti e delle prerogative sindacali, sono quelli previsti dall'Accordo sulle modalità di utilizzo di distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali riferite al personale non dirigente degli Enti locali del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia del 13 feb-

braio 2006 e dall'Accordo recepito con DPGR. 24 aprile 1997, n. 0132/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12 composizione delle delegazioni trattanti

1. Ai fini della contrattazione collettiva integrativa, ciascun ente individua il presidente della delegazione trattante di parte pubblica, cui compete la stipula del contratto, nonché i componenti della stessa che non devono avere interesse nella trattativa.
2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:
a) dalla RSU;
b) dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente contratto.
3. Gli enti possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell'assistenza dell'A.Re.Ra.N..
4. Negli enti provvisti di personale dirigenziale, il presidente di cui al comma 1, è individuato tra i dirigenti.

CAPO III
PREVENZIONE DELLA CONFLITTUALITA'

Art. 13 clausole di raffreddamento

1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti. Entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione collettiva di lavoro ed a quella decentrata integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
2. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali, né procedono ad azioni dirette sulle materie oggetto della stessa.

Art. 14 comitato paritetico sul fenomeno del mobbing

1. Le parti prendono atto del fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell'ambito dell'ufficio di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza del lavoro.
3. Nell'ambito delle forme di partecipazione sono istituiti, pertanto, specifici Comitati Paritetici con i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza;
b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;
d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.
4. Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate agli enti per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione della figura del consigliere/della consigliera di fiducia nonché la definizione dei codici di comportamento, sentite le organizzazioni firmatarie del presente contratto.
5. In relazione all'attività di prevenzione del fenomeno di cui al comma 3, i Comitati propongono, nell'ambito dei piani generali per la formazione predisposti dagli enti, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:
a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all'interno degli uffici, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del personale.

6. I Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali del Comparto firmatarie del presente contratto e da un pari numero di rappresentanti dell'ente. Il Presidente del Comitato viene designato dai componenti di parte sindacale tra i rappresentanti dell'ente ed il vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.
7. Gli enti favoriscono l'operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati adottano un regolamento per la disciplina dei propri lavori e sono tenuti a svolgere una relazione annuale sull'attività svolta.
8. I Comitati rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti i Comitati possono essere rinnovati nell'incarico; per la loro partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso.
9. Al fine di assicurare la piena funzionalità dei Comitati in tutte le Amministrazioni, gli enti territorialmente contigui possono costituire, previo accordo con le Organizzazioni sindacali, un unico Comitato, disciplinandone preventivamente la composizione e le modalità di funzionamento. Fermo restando quanto precisato ai commi precedenti, i Comitati così costituiti non potranno essere composti da più di sei componenti titolari e sei supplenti.

TITOLO III
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 15 contratto individuale di lavoro

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti individuali secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dal presente contratto.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) termine finale nel contratto di lavoro a tempo determinato;
d) categoria di inquadramento professionale e posizione economica iniziale;
e) compiti e mansioni corrispondenti alla categoria di assunzione;
f) durata del periodo di prova;
g) sede di destinazione dell'attività lavorativa.
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto medesimo e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In questo ultimo caso, il contratto individuale indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro assegnata.
5. L'Ente, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso all'impiego, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, che può essere incrementato di ulteriori trenta giorni in casi particolari. In caso di mancato rispetto, salvo giustificato motivo, del termine o di mancanza dei requisiti prescritti, l'Ente, nella persona del Dirigente responsabile, pronuncia la decadenza dell'interessato dall'assunzione.
6. Entro il giorno antecedente quello d'inizio del servizio, il destinatario, sotto propria responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalle norme vigenti in materia. In caso contrario deve presentare la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. Per il rapporto di lavoro a tempo parziale è previsto, invece, l'obbligo del dichiarante, nel limite delle norme sull'incompatibilità, di indicare l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere.

Art. 16 periodo di prova

1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:
- due mesi per le categorie A e B nonché, per quanto riguarda l'area della polizia locale, per la categoria PLS;
- sei mesi per le categorie C e D nonché, per quanto riguarda l'area della polizia locale, per le categorie

PLA, PLB e PLC e per quanto riguarda l'area forestale, per le categorie FA, FB e FC.
Possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato nella corrispondente categoria presso altra amministrazione pubblica.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo periodo effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti da norme di legge e da regolamenti vigenti. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può esser risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio, l'assenza non viene computata ai fini del calcolo del limite massimo del diritto alla conservazione del posto. Le assenze riconosciute come causa di sospensione del periodo di prova sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.
4. Decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte e quello dell'amministrazione deve essere motivato.
5. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro si sia risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento a tutti gli effetti dell'anzianità a partire dal giorno dell'assunzione.
6. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità, se maturati, e la quota di salario aggiuntivo; al dipendente spetta inoltre la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute nonché alle giornate di festività soppresse.
7. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
8. Durante il periodo di prova, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'ente di provenienza e, in caso di recesso di una delle parti, rientra, a domanda, nella precedente categoria e profilo.

CAPO II
ORARIO DI LAVORO E SUE ARTICOLAZIONI

Art. 17 orario di lavoro

1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico.
2. Gli enti che attualmente prevedano diverse strutturazioni di orario comportanti forme di recupero continuano ad attuarle considerandole equivalenti all'orario ordinario.
3. L'orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri :
a) ottimizzazione delle risorse umane;
b) miglioramento della qualità della prestazione;
c) ampliamento della fruibilità dei servizi in favore dell'utenza;
d) miglioramento dei rapporti funzionali con altre strutture, servizi ed altre amministrazioni pubbliche;
e) erogazione dei servizi amministrativi nelle ore pomeridiane per le esigenze dell'utenza.
4. La distribuzione dell'orario di lavoro è improntata a criteri di flessibilità, utilizzando diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro che possono anche coesistere, secondo le seguenti specificazioni:
a) orario flessibile, che consiste nel consentire di posticipare l'orario di inizio o di anticipare l'orario di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà, limitando al nucleo centrale dell'orario la contemporanea presenza in servizio di tutto il personale addetto alla medesima struttura;
b) orario plurisettimanale, che consiste nella programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali o annuali con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali nel rispetto del monte ore complessivo in relazione al periodo di riferimento;
c) turnazione, che consiste nella rotazione ciclica dei dipendenti in prestabilite articolazioni di orario;
d) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di una organica distribuzione dei carichi di lavoro;
e) priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, per i dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e per i dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della vigente normativa.
5. L'osservanza dell'orario di lavoro costituisce uno dei doveri del dipendente.
6. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte del dipendente è accertata mediante controlli di tipo automatico.

Art. 18 riduzione di orario

1. Al personale adibito a regimi di orario articolato in più turni o secondo una programmazione pluri-

settimanale, ai sensi dell'art. 17, finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività istituzionali ed in particolare all'ampliamento dei servizi all'utenza, è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto collettivo decentrato integrativo, una riduzione di orario fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo devono essere fronteggiati con proporzionali riduzioni del lavoro straordinario, oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi che realizzino i risparmi necessari all'applicazione dell'istituto in esame. Dalla entrata in vigore del presente contratto e a valere sui futuri accordi, la verifica in ordine al rispetto delle suddette condizioni potrà essere effettuata, su richiesta delle parti o delle rispettive associazioni regionali, anche da organismi esterni e, comunque, qualora la copertura dei costi non sia adeguatamente prevista o non sia effettivamente realizzata, gli accordi, anche se regolarmente sottoscritti, sono nulli.
2. I servizi di controllo interno o i nuclei di valutazione, verificano che i comportamenti degli enti siano coerenti con gli impegni assunti ai sensi del comma 1, segnalando eventuali situazioni di scostamento.
3. L'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro secondo quanto previsto dall'art.17 è determinata dagli enti previo espletamento delle procedure di contrattazione decentrata di cui all'art.4, comma 2, lett. i) del CCRL 01.08.2002.
4. Le parti si impegnano a riesaminare la disciplina del presente articolo alla luce di eventuali modifiche legislative riguardanti la materia.

CAPO III
PERMESSI, CONGEDI, FERIE E FESTIVITA'

Art. 19 permessi retribuiti per il personale degli Enti locali

1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti motivi:

nascita di un figlio	1 giorno
ricovero ospedaliero del coniuge o di parenti entro il 1° grado	1 giorno
ricovero ospedaliero del coniuge o di parenti entro il 1° grado con necessità di assistenza documentata	3 giorni

Nel caso di ricoveri ripetuti nell'arco di un anno solare il numero massimo di permessi retribuiti è di sei giornate per anno solare.
2. I ricoveri ospedalieri non ricomprendono i ricoveri intervenuti in regime di day hospital.
3. L'art. 19, comma 2, del CCNL 6.7.1995 è disapplicato.

Art. 20 congedo parentale per il personale degli Enti locali

1. Ai fini dell'omogeneizzazione dei contratti di lavoro relativi al personale regionale e al personale degli Enti locali, di cui all'art. 1, comma 1, della L.R. 2/2001, l'articolo 5, comma 9, della L.R. 27/11/2006, n. 23 prevede che al personale degli enti locali**,** a decorrere dal 1/12/2005, nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art.32 del D.Lgs. n.151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi sessanta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamene, non riducano le ferie, siano valutati ai fini dell'anzianità di servizio e siano retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.

Art. 21 assenze per l'esercizio delle funzioni di giudice onorario o di vice procuratore onorario

1. Il dipendente autorizzato dall'ente di appartenenza a svolgere le funzioni di giudice onorario o di vice-procuratore onorario, ai sensi delle vigenti disposizioni (D.M. 7.7.1999) salvo che non ricorrano particolari e gravi ragioni organizzative, ha diritto di assentarsi dal lavoro per il tempo necessario all'espletamento del suo incarico.
2. I periodi di assenza di cui al comma 1 non sono retribuiti e non sono utili ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio e degli altri istituti contrattuali. Gli stessi periodi non sono sottoposti alla disciplina del cumulo di aspettative, di cui all'art.46 del CCRL 01.08.2002 e possono essere fruiti anche in via cumulativa con le ferie, con la malattia e con tutte le forme di congedo e di permesso previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 22 ferie per il personale degli Enti locali

1. Ai fini dell'omogeneizzazione dei contratti di lavoro relativi al personale regionale e al personale degli Enti locali, di cui all'art. 1, comma 1, della L.R. 2/2001, l'articolo 5, comma 8 della L.R. 27/11/2006, n. 23 prevede che le ferie spettanti al personale degli Enti locali siano aumentate:
a) a decorrere dall'1/1/2006 di una giornata,
b) a decorrere dall'1/1/2007 di una ulteriore giornata.

Art. 23 festività soppresse

1. A decorrere dall'1/1/2007 il personale regionale ha diritto, in ogni anno di servizio, a quattro giorni di festività soppresse.
2. A decorrere dal 31/12/2006 al personale regionale in servizio è monetizzato nel maturato economico individuale un importo pari al 0,80% del trattamento tabellare di convergenza, di cui alla allegata tabella I, a compensazione della riduzione di due giornate di festività soppresse.
3. A decorrere dall'1/1/2007 il personale regionale in servizio ha diritto a due giorni di permesso non retribuito da usufruire a ore alle medesime condizioni previste per la fruizione delle festività soppresse.
4. Dalla data di sottoscrizione del presente contratto anche per il personale degli Enti locali viene ammessa la fruizione ad ore dei giorni di festività soppresse.

CAPO IV
MOBILITÀ DI COMPARTO

Art. 24 definizioni

1. L'istituto della mobilità di comparto consiste nel trasferimento di personale tra due enti facenti parte del Comparto unico del Friuli Venezia Giulia.
2. La mobilità può essere di carattere individuale o collettivo.
3. La mobilità a carattere collettivo si configura a seguito di processi di trasferimento di competenze tra Regione ed Autonomie locali e tra Autonomie locali.
4. La mobilità a carattere individuale si attua quando, a richiesta del lavoratore, vi è un trasferimento consensuale tra gli enti facenti parte del Comparto unico.

Art. 25 mobilità di comparto individuale

1. La mobilità di comparto individuale avviene a richiesta dell'interessato, con il consenso dell'ente cedente e dell'ente che acquisisce il lavoratore. In tale caso gli enti fissano di comune accordo la decorrenza della mobilità che dovrà comunque concludersi entro 150 gg. dal ricevimento da parte dell'ente cedente della comunicazione di accoglimento della mobilità da parte dell'ente che acquisisce il lavoratore.
2. Nel caso in cui il consenso non venga dato dall'ente cedente entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della mobilità, di cui al comma 1, il dipendente accede alla mobilità decorsi 60 gg. dalla scadenza del termine per la concessione del consenso.
3. Negli enti privi di qualifiche dirigenziali, qualora il consenso non venga dato dall'ente cedente entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della mobilità, di cui al comma 1, il dipendente accede alla mobilità decorsi 120 gg. dalla scadenza del termine per la concessione del consenso.
4. Il diritto alla fruizione delle ferie maturate e non godute presso l'ente di appartenenza è mantenuto anche con il passaggio alla nuova amministrazione, salvo diverso accordo tra l'ente di appartenenza e il dipendente per l'applicazione del compenso sostitutivo delle ferie non fruite.
5. Il personale neo assunto presso l'ente in seguito a concorso pubblico o in seguito a mobilità non può accedere alla mobilità se non siano trascorsi tre anni dall'assunzione.
6. La mobilità di comparto individuale, di cui al presente articolo, rimane sospesa negli enti in cui, per disposizioni nazionali o regionali, si determini un blocco ovvero una limitazione nelle procedure di assunzione che vincolino gli enti interessati. I termini per la decorrenza della mobilità riprendono a decorrere dal momento in cui l'ente cedente e l'ente che acquisisce il lavoratore non sono più tenuti al rispetto del blocco ovvero alle limitazioni nelle procedure di assunzione.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di mobilità dagli Enti locali alla Regione.

Art. 26 mobilità di comparto collettiva

1. Prima dell'assunzione di provvedimenti di mobilità collettiva l'ente che cede il personale e l'ente che riceve il personale in mobilità devono entrambi informare i soggetti sindacali titolari del diritto di informazione in ordine alle proprie intenzioni almeno 30 giorni prima della adozione del provvedimento stesso.
2. L'informazione ai soggetti sindacali comprende:
a) i motivi del provvedimento di mobilità;
b) i termini entro i quali deve avvenire la mobilità;
c) l'indicazione del numero del personale coinvolto suddiviso per categorie e profili professionali;
d) l'ente di destinazione.
3. In caso di mobilità collettiva viene privilegiata la mobilità volontaria dei dipendenti in possesso dei requisiti professionali richiesti in relazione alle funzioni svolte.
4. Contestualmente all'informazione di cui al comma 1, l'ente che cede il personale è tenuto ad esperire

un bando di mobilità volontaria rivolto al proprio personale, precisando, fra l'altro, i contenuti professionali e di servizio del personale interessato dal processo di mobilità collettiva.
5. Entro 10 giorni dal ricevimento dell'informazione i soggetti sindacali, di cui al comma 1, possono richiedere ad entrambi o anche ad uno solo degli enti interessati l'apertura di un tavolo congiunto di concertazione.
6. La richiesta di un tavolo di concertazione sospende temporaneamente il trasferimento.
7. L'apertura del tavolo congiunto deve avvenire entro ulteriori 10 giorni dalla richiesta.
8. Dell'esito del tavolo di concertazione è redatto un verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.
9. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione gli enti interessati non adottano provvedimenti unilaterali nella materia oggetto della concertazione e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono, sulle stesse, iniziative conflittuali.
10. Qualora in sede di concertazione non si raggiunga un accordo nel merito, allo scadere del quarantesimo giorno successivo all'apertura del tavolo, di cui al comma 6, gli enti possono procedere con i provvedimenti di mobilità.

Art. 27 trattamento economico del personale in mobilità

1. I lavoratori, che a seguito della mobilità di Comparto, transitano da un ente ad un altro all'interno del Comparto unico, hanno diritto a mantenere il proprio inquadramento tabellare (categoria di appartenenza e posizione economica).
2. Nel caso di mobilità collettiva i lavoratori mantengono la retribuzione globale di fatto annuale in godimento presso l'ente di provenienza alla data di inquadramento, con esclusione di indennità o compensi comunque denominati connessi a funzioni ed incarichi attribuiti ovvero a prestazioni svolte presso l'ente di provenienza, nonché di indennità connesse all'esclusività del rapporto di lavoro con l'ente di provenienza medesimo; mantengono, inoltre, il beneficio di cui all'art. 69 o all'art. 70, ovvero quello tra i due più favorevole.
3. Gli assegni ad personam in godimento alla data del trasferimento vengono conglobati nel maturato economico in godimento.

Art. 28 indennità di trasferimento del personale regionale

1. Ai dipendenti dell'ente Regione trasferiti a seguito di mobilità collettiva spetta un'indennità di trasferimento una tantum pari a sei mensilità di retribuzione individuale mensile in godimento.
2. Gli oneri conseguenti all'applicazione del comma 1 sono a carico del bilancio regionale.

CAPO V
INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 29 richiamo alle armi

1. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo del richiamo, che viene computato ai fini dell'anzianità di servizio. Al predetto personale gli enti corrispondono l'eventuale differenza tra il trattamento economico erogato dall'Amministrazione militare e quello in godimento presso l'ente di appartenenza.
2. Entro quindici giorni dal congedo, periodo non retribuito, il dipendente deve porsi a disposizione dell'ente per riprendere servizio. Superato tale termine il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità di preavviso nei confronti del dipendente, salvo i casi di comprovato impedimento.
3. Il periodo di servizio per richiamo alle armi produce sul rapporto di lavoro tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

Art. 30 ricostituzione del rapporto di lavoro

1. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso di accoglimento della richiesta, il dipendente è ricollocato nella medesima posizione rivestita, secondo il sistema di classificazione applicato nell'ente, al momento delle dimissioni.
2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente, senza i limiti temporali di cui al medesimo comma 1, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita e il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea.
3. Per effetto della ricostituzione del rapporto di lavoro di cui ai commi precedenti, al lavoratore è attribuito il trattamento economico corrispondente alla categoria, al profilo ed alla posizione economica rivestiti al momento della interruzione del rapporto di lavoro, con esclusione della retribuzione individuale di anzianità e di ogni altro assegno personale, anche a carattere continuativo e non riassorbibile.
4. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è subordinata alla

disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell'ente e del relativo profilo, nonché alla espressa volontà dell'ente stesso.

CAPO VI
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 31 cause di cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha luogo:
a) in conseguenza del superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro nell'assenza per malattia o per infortunio sul lavoro o per malattia riconosciuta dipendente da cause di servizio;
b) in conseguenza di sanzioni disciplinari che comportino il licenziamento con preavviso o il licenziamento senza preavviso;
c) al raggiungimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio qualora tale seconda ipotesi sia espressamente prevista, come obbligatoria, da fonti legislative o regolamentari applicabili nell'ente;
d) per dimissioni del dipendente;
e) risoluzione consensuale;
f) per decesso del dipendente;
g) dispensa dal servizio.

Art. 32 obblighi delle parti

1. Nel primo caso di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 31, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista. L'ente comunica comunque per iscritto l'intervenuta risoluzione del rapporto. Nel secondo caso di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 31, l'ente può risolvere il rapporto senza preavviso, salva domanda dell'interessato per la permanenza in servizio oltre l'anzianità massima, da presentarsi almeno un mese prima del verificarsi della condizione prevista.
2. Nel caso di dimissioni del dipendente, questi deve darne comunicazione scritta all'ente rispettando i termini di preavviso.

Art. 33 termini di preavviso

1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
a. due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;
b. tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;
c. quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni.
2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione individuale mensile spettante per il periodo di mancato preavviso. L'ente ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.
5. E' in facoltà della parte, che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro, risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.
6. L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse.
7. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del dipendente, l'ente corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dalle norme vigenti nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.
9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi sulla retribuzione di cui all'art. 60, comma 2, lett. d), cui si aggiunge l'eventuale assegno per il nucleo familiare qualora in godimento.

TITOLO IV
ORDINAMENTO PROFESSIONALE
CAPO I
CLASSIFICAZIONE

Art. 34 obiettivi

1. Il presente titolo persegue le finalità di realizzare forme più flessibili di gestione delle risorse umane,

di garantire l'efficienza ed il miglioramento del livello dei servizi degli enti e di valorizzare la risorsa lavoro con il riconoscimento della capacità e dello sviluppo professionale e la qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Le parti, conseguentemente, riconoscono la necessità di valorizzare le capacità professionali dei lavoratori, promuovendone lo sviluppo in linea con le esigenze di efficienza degli enti, attraverso la formazione e lo sviluppo professionale del personale stesso.
3. Alle finalità previste nel comma 2, sono correlati adeguati ed organici interventi formativi, sulla base di appositi programmi pluriennali ed annuali formulati e finanziati dagli enti.

Art. 35 sistema di classificazione del personale

1. Il sistema di classificazione del personale dipendente è articolato in quattro categorie denominate, rispettivamente A, B, C e D, salvo quanto previsto per il personale dell'area vigilanza per gli Enti locali e dell'area forestale per la Regione, per il quale rimangono in vigore le disposizioni vigenti.
2. Tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria di cui al comma 1, sono esigibili, in quanto professionalmente equivalenti, ai sensi del presente contratto. L'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro, ai sensi dell'art.1374 c.c.
3. L'assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio del potere modificativo dell'oggetto contrattuale.
4. Le categorie sono individuate mediante le declaratorie, riportate nell'allegato A (Declaratorie), che descrivono l'insieme dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse.
5. I profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie di ciascuna categoria. Nell'allegato A (Declaratorie) sono riportati, a titolo esemplificativo, alcuni profili relativi a ciascuna categoria.
6. Gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i profili professionali, non individuati nell'allegato A (Declaratorie) o aventi contenuti professionali diversi rispetto ad essi, e li collocano nelle corrispondenti categorie nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando, in via analogica ed assimilativa, i contenuti delle mansioni dei profili indicati, a titolo esemplificativo, nell'allegato A (Declaratorie).
7. L'accesso alla seguente figura professionale è disciplinata come segue:
- operatori in possesso di corso O.S.S. il cui profilo prevede lo svolgimento delle relative mansioni: categoria B, posizione economica B5.
8. I laureati specialistici, il cui profilo prevede l'iscrizione ad un albo professionale, assunti a seguito dell'espletamento di concorsi indetti successivamente alla data di stipulazione del presente contratto, sono inquadrati nella categoria D, posizione economica D1.
9. Restano ferme le precedenti modalità di inquadramento per il personale di cui al comma 8 che risulti già assunto a tempo indeterminato alla data di stipulazione del presente contratto o che sia vincitore di un concorso indetto antecedentemente a tale data per il medesimo profilo.
10. Nei casi in cui il presente contratto si richiami al sistema di classificazione del personale, le relative disposizioni devono intendersi riferite anche al personale dipendente dell'area della polizia locale degli Enti locali e al personale appartenente all'area forestale della Regione.

Art. 36 progressione economica all'interno delle categorie: criteri generali

1. All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica in linea orizzontale che si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale di ciascuna categoria, di successivi incrementi economici con l'acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive.
2. La progressione economica di cui al comma 1, si realizza, nel limite delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo per il salario accessorio mediante selezione nel rispetto dei seguenti criteri:
a) per i passaggi alla prima posizione economica successiva ai trattamenti tabellari iniziali della categoria A, B in base all'esperienza professionale;
b) per i passaggi alle successive posizioni economiche della categoria A, in base ai seguenti criteri: risultati ottenuti, prestazioni rese, impegno profuso e qualità della prestazione individuale dimostrata;
c) per i passaggi alle successive posizioni economiche della categoria B, in base ai seguenti criteri: risultati ottenuti, prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, impegno dimostrato e qualità della prestazione individuale resa;
d) per i passaggi alle successive posizioni economiche della categoria C, in base ai seguenti criteri: risultati ottenuti, prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, capacità di adattamento, anche in unità operative diverse, impegno dimostrato e qualità della prestazione individuale resa, potenzialità espresse nell'ambito dell'attività svolta;
e) per i passaggi alle successive posizioni economiche della categoria D, sulla base degli elementi di cui al precedente punto d), utilizzati anche disgiuntamente, che tengano comunque conto dei seguenti

criteri:
- diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte;
- grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente, capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità;
- iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro;
- responsabilità di procedimenti di particolare complessità con connessa adozione del relativo provvedimento finale, laddove non avente contenuti espressivi di volontà con effetti esterni.

3. Nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al comma 2, in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa le parti possono provvedere all'eventuale integrazione dei criteri di progressione orizzontale nell'ambito delle diverse categorie professionali.

Art. 37 progressione verticale nel sistema di classificazione

1. Gli enti disciplinano, secondo il proprio fabbisogno occupazionale, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, e tenendo conto dei requisiti professionali indicati nelle declaratorie di cui all'allegato A (Declaratorie), le selezioni per la progressione verticale finalizzate al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore del sistema di classificazione.
2. Alle selezioni previste dal presente articolo è consentita la partecipazione, anche prescindendo dai titoli di studio ordinariamente richiesti per l'accesso dall'esterno; non si può comunque prescindere dal possesso di uno specifico titolo di studio ovvero di una qualificazione o specializzazione tecnica o un'abilitazione professionale qualora detti titoli siano necessariamente richiesti per la figura professionale per la quale si concorre.
3. Il personale inquadrato nella categoria immediatamente superiore a seguito delle procedure selettive previste dal presente articolo non è soggetto al periodo di prova.
4. Gli enti, che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie, possono altresì, con atto motivato, prevedere selezioni interamente riservate al personale dipendente solo in relazione a particolari profili professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.
5. Le progressioni verticali si effettuano a fronte di copertura di posti disponibili o di aumento del fabbisogno occupazionale; i relativi costi non ricadono nel fondo per la contrattazione integrativa.

Art. 38 cambiamento di profilo per l'area della polizia locale

1. Qualora gli enti, per far fronte a specifiche esigenze organizzative, abbiano la necessità di definire procedure di mobilità interna dall'area della polizia locale all'area amministrativa, comportanti il cambiamento del profilo professionale del dipendente, possono procedere, previo accertamento dell'idoneità alle mansioni da espletare, anche prescindendo dai titoli di studio ordinariamente richiesti per l'accesso dall'esterno.

Art. 39 sistema di valutazione

1. Gli enti adottano metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione economica all'interno delle categorie. Tali metodologie devono perseguire soluzioni adeguate in relazione a ciascun istituto oggetto di valutazione, essere improntate a criteri di imparzialità e trasparenza, essere sviluppate con la cultura del servizio e adeguate rispetto alla dimensione dell'ente, nonchè prevedere forme di contraddittorio aziendale.
2. I criteri generali per la definizione di una metodologia permanente di valutazione rientrano nelle procedure della concertazione.
3. La valutazione è di competenza dei dirigenti o, negli enti privi di qualifiche dirigenziali, dei dipendenti cui sia stato conferito un incarico di posizione organizzativa**;** nel caso di enti privi di qualifiche dirigenziali tale funzione spetta ad altra figura professionale individuata dall'organo di governo, ovvero al del segretario comunale. La valutazione si effettua a cadenza annuale, ed è tempestivamente comunicata al dipendente, comunque e non oltre il termine di un mese. Nell'esercizio dell'attività valutativa di cui sopra, i soggetti competenti possono essere adeguatamente supportati mediante opportuni apporti specialistici, anche esterni.

CAPO II
DISCIPLINA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 40 posizioni organizzative

1. Gli enti possono istituire, previa informativa alle Organizzazioni sindacali, posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, anche mediante adozione di atti espressivi di volontà con effetti esterni:
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate

da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, anche correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali;
c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza.
2. Gli enti determinano, previa informativa alle Organizzazioni sindacali, il numero complessivo delle posizioni organizzative attribuibili e la loro collocazione all'interno delle singole strutture.
3. Tali posizioni, che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con l'indennità di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995, possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto d'un incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all'art. 41.
4. Le funzioni oggetto del conferimento dell'incarico di posizione organizzativa non possono essere delegate.
5. L'incarico di posizione organizzativa di cui al comma 1, lettera a), non può in nessun caso essere conferito qualora il personale assegnato all'unità organizzativa complessa affidata in responsabilità si esaurisca nel titolare della posizione organizzativa medesima.

Art. 41 conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative negli enti con qualifiche dirigenziali

1. Negli enti con qualifiche dirigenziali gli incarichi relativi alle posizioni organizzative sono conferiti al personale della categoria D, dai dirigenti competenti per un periodo massimo non superiore a 5 anni, rinnovabili, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità. I dirigenti competenti provvedono, con l'atto di conferimento dell'incarico relativo alle posizioni organizzative o con altri provvedimenti, a definire le finalità e gli obiettivi attribuiti alle posizioni medesime; con lo stesso provvedimento o con altri provvedimenti, definiscono altresì le attribuzioni espressive di volontà con effetti esterni delegate alle posizioni stesse.
2. Ai titolari di posizioni organizzative possono essere delegate parte delle competenze dirigenziali.
3. Non può comunque essere delegata ad un incaricato di posizione organizzativa l'adozione di atti relativi:
a) alla valutazione del personale;
b) a procedimenti disciplinari.
Non può essere altresì attribuita la funzione di sostituzione del dirigente a qualsiasi titolo assente.
4. Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed alle attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale, gestionale ed organizzativa ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D.
5. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi delle attività svolte, con riferimento alle finalità ed agli obiettivi attribuiti con l'atto di conferimento, o in caso di grave inosservanza delle disposizioni ricevute.
6. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato, di cui all'art. 44, da parte del dipendente titolare. In tal caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza, salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti contrattuali.
7. I risultati delle attività svolte dai dipendenti, cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo, sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati dall'ente, con riferimento alle finalità ed agli obiettivi attribuiti con l'atto di conferimento. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato.
8. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva acquisiscono, in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato, anche assistito dalla Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 5.
9. L'assunzione dell'incarico relativo all'area delle posizioni organizzative determina, per tutta la durata dell'incarico stesso, in capo al dipendente incaricato, salvo quanto previsto dall'art. 44, l'obbligo di adeguare il proprio orario di lavoro, anche oltre le 36 ore settimanali, alle effettive esigenze degli enti e dei servizi cui è preposto, con relativa assunzione di specifica responsabilità nell'ambito di apposite direttive assunte dal dirigente.

Art. 42 disposizioni in favore degli Enti locali privi di qualifiche dirigenziali

1. Negli Enti locali privi di qualifiche dirigenziali, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lett. d) del

D.lgs. n. 267/2000, e quindi la possibilità di affidare al segretario comunale la diretta responsabilità della gestione di uno o più servizi, nell'ambito delle risorse finanziarie ivi previste a carico dei rispettivi bilanci, gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti con apposito provvedimento del Sindaco esclusivamente a personale classificato nella categoria D.
2. Il personale incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCRL 01.08.2002, appartenente alla categoria C, mantiene l'incarico secondo i termini previsti dai relativi atti di conferimento.
3. La titolarità di posizione organizzativa, comporta automaticamente il conferimento delle responsabilità di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 ovvero l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'ente verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalle leggi e dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo degli organi di governo dell'ente, o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale.
4. Le predette funzioni sono conferite, a tempo determinato, per un periodo non superiore al mandato elettivo in corso del sindaco all'atto dell'affidamento e comunque non inferiore ad un anno.
5. Negli enti privi di qualifiche dirigenziali si applica la disciplina di cui all'art. 41, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 prevista per gli Enti con personale di qualifica dirigenziale.

Art. 43 posizioni organizzative a tempo parziale

1. I comuni privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti dall'ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via temporanea, le posizioni organizzative che possono essere conferite anche al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. Il principio del riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione.

Art. 44 retribuzione di posizione e retribuzione di risultato

1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D, titolare delle posizioni organizzative è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie, compreso il compenso per il lavoro straordinario, per un numero pari a 120 ore annue, nonché tutte le indennità correlate ad incarichi o funzioni, fatti salvi i trattamenti incentivanti la produttività di cui all'art.11 della L.R. n.14/2002 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 72, DPR n. 268/87, che limitatamente a tal fine resta operante, all'art. 59, lett. p), del D. lgs 446/97, allo straordinario elettorale e referendario, nonchè ai compensi ISTAT per attività comunque svolte al di fuori del normale orario di lavoro.
2. Per l'ente Regione, l'importo della retribuzione di posizione varia nel rispetto dei valori minimi e massimi individuati per le posizioni organizzative istituite nelle unioni di comuni, di cui all'art. 49, ovvero da un minimo di € 5.200,00 ad un massimo di € 16.000,00 annui lordi corrisposti per tredici mensilità, escludendo riflessi sul salario aggiuntivo.
3. Per gli Enti locali, l'importo della retribuzione di posizione varia nel rispetto dei valori minimi e massimi già previsti dall'art.33, comma 2 del CCRL 01.08.2002, ovvero da un minimo di € 4.150,00 ad un massimo di € 10.350,00 annui lordi corrisposti per tredici mensilità.
4. Nel caso di costituzione di associazioni intercomunali, di cui alla L.R. n.1/2006, al personale incaricato di una posizione organizzativa si applicano le disposizioni in vigore per le unioni di comuni.
5. Gli enti stabiliscono la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate, sulla base delle competenze attribuite a ogni posizione ed in relazione alla complessità organizzativa utilizzando i seguenti criteri:
I. Complessità
a) Complessità gestionale e funzionale;
b) complessità organizzativa;
c) complessità dei procedimenti e/o progetti gestiti;
d) tipologia delle cognizioni necessarie per l'assolvimento delle attribuzioni.
II. Relazioni
a) Complessità del sistema relazionale;
b) autonomia strategica;
c) evoluzione del quadro di riferimento.
III. Responsabilità
a) Autonomia decisionale;
b) esposizione al giudizio e alla responsabilità nei confronti dell'ambiente; esterno e alle responsabilità formali;
c) quantificazione complessiva delle risorse finanziarie gestite.
6. L'importo della retribuzione di risultato non può superare il 35%, né essere inferiore al 15% della retribuzione di posizione specificamente attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale, ove

l'esito della stessa risulti positivo.
7. Negli enti tra loro associati, ai fini della gestione di una pluralità di funzioni e servizi, ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 1/2006, il valore delle posizioni organizzative può essere incrementato fino al valore massimo individuato per le posizioni organizzative istituite nelle unioni di comuni, di cui all'art. 49.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico del bilancio degli enti.

CAPO III
VICE - SEGRETARI

Art. 45 incarico di vice-segretario negli Enti locali

1. Al personale incaricato delle funzioni di vice-segretario, secondo l'ordinamento vigente, sono corrisposti i compensi per diritti di segreteria (di cui all'art. 21 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465) per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento del segretario comunale e provinciale titolare della relativa funzione.
2. La percentuale di 1/3 dello stipendio in godimento del segretario, prevista dall'art.41, comma 4, della legge n.312 del 1980, costituisce l'importo massimo che può essere erogato dall'ente a titolo di diritti di rogito e quindi il massimo teorico onere finanziario per l'ente medesimo; tale limite è sempre unico a prescindere dal numero dei soggetti beneficiari.
3. La percentuale di 1/3 dello stipendio, di cui all' art.41, comma 4, della legge n.312 del 1980, deve essere individuata in relazione al periodo di effettiva sostituzione e non con riferimento allo stipendio teorico annuale del vice segretario.

CAPO IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DELLE FORME ASSOCIATIVE
DI CUI AL TITOLO II, CAPO V, DELLA L.R. 1/2006

Art. 46 gestione delle risorse umane

1. Al personale assegnato alle forme associative costituite ai sensi del Titolo II, Capo V, della L.R. n.1/2006 nonché, al personale assegnato alle Unioni di Comuni già costituite ai sensi della legislazione previgente, si applicano le disposizioni contenute nel presente capo, unitamente alle altre disposizioni relative al personale dipendente degli enti facenti parte del Comparto unico del Friuli Venezia Giulia.
2. L'utilizzo della dimensione aggregata di collaborazione tra gli enti del Comparto per l'esercizio coordinato delle funzioni e la gestione associata dei servizi costituisce strumento di gestione efficiente, efficace ed economica delle risorse assegnate a ciascun ente. A tal fine l'attribuzione di incarichi, la sottoscrizione in sede decentrata di accordi e le altre modalità di spesa in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi di comparto vigenti ovvero che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascun ente costituiscono clausola difforme nulla ed inapplicabile ai sensi dell'art. 40, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001.

Art. 47 personale delle forme associative. Disposizioni comuni

1. Il personale degli enti, che costituiscono uffici comuni nell'ambito delle forme associative, ai quali sia affidato l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo costitutivo, ovvero a cui siano delegate funzioni da parte degli stessi enti a favore di uno di essi, e che opera in luogo e per conto degli enti deleganti, viene assegnato dagli enti stessi agli uffici comuni o delegati con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, ai sensi dell'art. 5, D.lgs. n. 165/2001.
2. L'assegnazione di cui al comma 1 avviene automaticamente in forza della stipula della convenzione attuativa che costituisce l'ufficio della forma associativa ovvero delega funzioni a favore di altro ente.
3. La convenzione attuativa che costituisce l'ufficio della forma associativa ovvero delega funzioni ad altro ente definisce le concrete modalità con le quali si esercitano gli atti di gestione del rapporto di lavoro del personale assegnato, nel rispetto dei seguenti principi:
a) l'assegnazione di cui al comma 1 non comporta la costituzione di un distinto rapporto di lavoro, né modifiche alla regolamentazione giuridica ed economica del rapporto originario;
b) il vincolo di dipendenza organica permane con l'ente di provenienza;
c) il rapporto di servizio si svolge nell'ambito dell'ufficio della forma associativa ovvero della delega di funzioni ad altro ente;
d) l'eventuale ripartizione della spesa per il personale assegnato tra gli enti partecipanti all'accordo, ai sensi del comma 1;
e) garantisce comunque la parità di trattamento tra i dipendenti assegnati nell'ambito delle forme associative ed il personale degli enti stessi.

Art. 48 trattamento del personale delle forme associative

1. Al personale degli enti che costituiscono uffici delle forme associative, per l'esercizio delle funzioni

pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo costitutivo, ovvero per lo svolgimento delle funzioni delegate in nome e per conto degli enti deleganti, è garantita parità di trattamento rispetto al personale degli enti di assunzione e di assegnazione.
2. La contrattazione integrativa negli enti, di cui al comma 1, può prevedere, nell'ambito delle proprie risorse, forme di incentivazione a favore del personale assegnato.
3. Le forme di incentivazione sono graduate in base alla categoria di appartenenza, alle mansioni affidate ed alla effettività della prestazione lavorativa, con attribuzione non superiore a € 25 lordi su base mensile cumulabili alla eventuale corresponsione della indennità per particolari responsabilità di cui all'art. 21, comma 2, lett. e) del CCRL 01.08.2002 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Al personale di cui al comma 1, ove ne ricorrano le condizioni, si applica quanto previsto ai sensi dell'art. 63, comma 4, del CCRL 01.08.2002.

Art. 49 personale delle unioni di Comuni

1. Fermo il disposto dell'art. 50, l'Unione di comuni costituisce proprie risorse finanziarie destinate a compensare le prestazioni di lavoro straordinario e a sostenere le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, secondo la disciplina vigente, nonché ai fini dell'attribuzione degli incarichi di cui all'art. 41.
2. Le risorse finanziarie, di cui al comma 1, vengono costruite secondo le seguenti modalità:
a) relativamente al personale assunto direttamente, anche per mobilità, in sede di prima applicazione, sulla base di un valore medio pro capite ricavato dai valori vigenti presso gli enti che hanno costituito l'unione per la quota di risorse aventi carattere di stabilità e di continuità; successivamente le stesse risorse potranno essere implementate secondo la disciplina contrattuale vigente nel tempo per tutti gli enti del comparto; la quota delle eventuali risorse variabili e non stabili viene determinata di volta in volta secondo le regole contrattuali vigenti per tutti gli enti del comparto;
b) relativamente al personale assegnato dagli enti aderenti, mediante un trasferimento di risorse (per il finanziamento degli istituti tipici del salario accessorio e con esclusione delle progressioni orizzontali) dagli stessi enti, in rapporto alla classificazione dei lavoratori interessati e alla durata temporale della stessa assegnazione; l'entità delle risorse viene periodicamente aggiornata in relazione alle variazioni intervenute nell'ente di provenienza a seguito dei successivi rinnovi contrattuali.
3. Nell'ambito delle proprie risorse, le unioni di comuni possono individuare le posizioni organizzative e conferire i relativi incarichi, secondo la disciplina degli articoli 40 e seguenti del presente contratto; al personale incaricato di una posizione organizzativa dell'unione la retribuzione di posizione e di risultato, è correlata alla rilevanza delle funzioni attribuite e alla durata della prestazione lavorativa; il relativo valore si cumula con quello eventualmente percepito ad analogo titolo presso l'ente di provenienza, ugualmente rideterminato in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa; l'importo complessivo a titolo di retribuzione di posizione, su base annua per tredici mensilità, può variare da un minimo di € 5.200,00 ad un massimo di € 16.000; la complessiva retribuzione di risultato, connessa ai predetti incarichi, può variare da un minimo del 15% ad un massimo del 35% della complessiva retribuzione di posizione attribuita ed è corrisposta a seguito di valutazione annuale, ove l'esito della stessa risulti positivo. Per il finanziamento delle eventuali posizioni organizzative delle unioni prive di personale con qualifica dirigenziale trova applicazione la disciplina dell'art. 46.
4. La utilizzazione del lavoratore sia da parte dell'ente titolare del rapporto di lavoro sia da parte dell'unione, fermo rimanendo il vincolo complessivo dell'orario di lavoro settimanale, non si configura come un rapporto di lavoro a tempo parziale, secondo la disciplina degli articoli 4, 5 e 6 del CCRL del 25.07.2001.

Art. 50 fondo per le risorse decentrate negli enti che costituiscono forme associative

1. Gli enti che si sono costituiti, ai sensi della L.R. n.1/2006, in associazioni intercomunali o in unioni di comuni definiscono, per il personale a loro assegnato, un proprio fondo per le risorse decentrate a decorrere dalla data di costituzione della forma associativa.
2. Le risorse necessarie al finanziamento del fondo vengono destinate dagli enti partecipanti alla forma associativa in misura proporzionale al personale assegnato così come di seguito indicato:
a) le risorse di cui all'art. 73, comma 1 e comma 2 lett. g), h) e k), e dell'art. 74, comma 1 vengono calcolate dividendo l'importo annuo previsto all'interno del fondo di ciascun ente per il numero di dipendenti presenti al 1 gennaio dell'anno in cui viene costituita la forma associativa. Tale quota verrà moltiplicata per il numero dei dipendenti che verranno assegnati nella forma associativa;
b) le risorse di cui all'art. 73, comma 2. lett. a), c), d) vengono destinate solo qualora il personale assegnato, alla data di passaggio alla forma associativa, ne fosse beneficiario;
c) le risorse delle economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di cui all'art. 73, comma 2, lett. b) vengono destinate dagli enti al fondo delle risorse

decentrate della forma associativa solo qualora tali risorse si riferiscano al personale assegnato alla forma associativa.
3. Gli enti provvedono al finanziamento di cui al comma 2 operando un trasferimento delle risorse necessarie dal fondo delle risorse decentrate istituito ai sensi di quanto previsto dall'art. 73 al fondo costituito presso il comune in cui interviene la forma associativa. Conseguentemente il fondo di cui all'art. 73 viene proporzionalmente ridotto delle somme trasferite che vanno ad integrare il fondo costituito presso l'ente che realizza la forma associativa.
4. Le risorse previste per l'attivazione di nuovi servizi o riorganizzazione di quelli già esistenti possono incrementare il fondo delle risorse decentrate qualora siano rispettate le disposizioni di cui all'art. 20, comma 5 del CCRL 01.08.2002.

CAPO V
DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DI CUI AL TITOLO II, CAPO IV, DELLA L.R. 6/2006

Art. 51 costituzione della pianta organica aggiuntiva

1. Qualora la convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni negli ambiti dei distretti socio-sanitari di cui all'art. 21 della L.R. 30 agosto 1994, n. 12 e successive modifiche ed integrazione individui, ai sensi dell'art. 18, comma 2 della L.R. n.6/2006, la forma di collaborazione tra gli Enti locali per la realizzazione del Servizio sociale dei Comuni, scegliendola tra la delega a un Comune capofila individuato nella medesima convenzione, la delega all'Azienda per i servizi sanitari, la delega a un'Azienda pubblica di servizi alla persona con sede legale e strutture sul territorio di ambito distrettuale o altra tra le forme associative di cui alla normativa vigente, l'Ente delegato costituisce una Pianta Organica aggiuntiva nella quale viene inserito il personale che nei comuni associati svolge i compiti relativi alle funzioni ed ai servizi esercitati in forma associata nonché quello di nuova assunzione.
2. La messa a disposizione del personale all'Ente gestore/delegato, di cui all'art.19, comma 4 della L.R. n.6/2006, configurandosi come mobilità esterna obbligatoria, comporta a tutti gli effetti la cessazione del rapporto di lavoro con l'ente delegante.
3. Contestualmente all'inquadramento nella Pianta organica aggiuntiva, l'Ente gestore/delegato provvede alla stipula del contratto di lavoro con il personale trasferito dai Comuni e con quello di nuova assunzione.
4. In caso di revoca della delega il personale inserito nella pianta organica aggiuntiva, compreso quello di nuova assunzione, è trasferito agli enti deleganti, d'intesa fra gli enti interessati e previa integrazione, ove necessaria, delle relative piante organiche.

Art. 52 trattamento giuridico ed economico del personale assegnato alla pianta organica aggiuntiva

1. Il personale messo a disposizione dai Comuni associati conserva a ogni effetto lo stato giuridico e il trattamento economico propri del profilo e della categoria di inquadramento contrattuale rivestiti presso l'ente di appartenenza ad esclusione di eventuali indennità correlate all'esercizio di particolari e specifiche funzioni svolte presso l'ente stesso.
2. Analogamente nei confronti del personale assunto direttamente dall'ente gestore/delegato si applicano le medesime disposizioni dei vigenti CCRL. Le Aziende per i servizi sanitari e le Aziende pubbliche di servizi alla persona alle quali è demandata la gestione del personale osservano, anche in materia di assunzioni, le norme in vigore nel settore degli Enti locali.

Art. 53 gestione del rapporto di lavoro

1. Al personale assegnato alla P.O.A. si applicano, in quanto compatibili e fatta salva eventuale e specifica disciplina, i regolamenti e le disposizioni in vigore presso l'ente gestore/delegato.
2. Nel contratto individuale di lavoro è indicata la sede ordinaria di servizio del dipendente.
3. Il trasferimento all'interno del territorio dei Comuni che costituiscono l'ambito distrettuale si configura come provvedimento di mobilità interna secondo i criteri e le modalità che verranno previste a livello di ente gestore/delegato.

Art. 54 rapporto di lavoro a tempo parziale

1. Il numero dei rapporti di lavoro a tempo parziale di cui all'art. 4, comma 2, del CCRL 25.7.2001 viene determinato avendo a riferimento esclusivamente il numero complessivo di posti previsti dalla P.O.A.
2. Qualora in sede di costituzione della P.O.A. il numero dei rapporti di lavoro a tempo parziale ecceda la percentuale del 25% per singola categoria, gli stessi vengono mantenuti fino alla loro scadenza, purchè detto numero non superi l'ulteriore contingente del 13% previsto dall'art. 4 del CCRL 25.7.2001. In via transitoria tali limiti possono essere superati nei primi due anni dalla costituzione della P.O.A.; ove il rien-

tro non sia raggiungibile con il mancato rinnovo dei contratti in scadenza, il rientro a tempo pieno verrà attivato con apposite graduatorie definite in sede di concertazione.

Art. 55 inidoneità alle mansioni

1. Nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via permanente alle mansioni del proprio profilo professionale ma idoneo a proficuo lavoro, l'ente gestore/delegato esperisce ogni utile tentativo per recuperarlo al servizio attivo nell'ambito del Servizio sociale dei comuni anche in posizioni lavorative di minor aggravio ove comunque possa essere utilizzata la professionalità espressa dal dipendente.
2. In caso di mancanza di posti nella P.O.A., ovvero nell'impossibilità di rinvenire mansioni compatibili con lo stato di salute, l'ente gestore/delegato dispone il rientro del dipendente nel Comune di provenienza mediante l'istituto della mobilità d'ufficio. Nel caso in cui il personale assunto direttamente dall'ente gestore/delegato venga dichiarato non idoneo in via permanente alle mansioni del proprio profilo professionale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 51, comma 4.
3. Qualora, in relazione all'assetto organizzativo del Comune, il dipendente non possa essere utilmente impiegato, si applicano le disposizioni sulla risoluzione del rapporto di lavoro vigente per tutto il personale del comparto.

Art. 56 fondo delle risorse decentrate della pianta organica aggiuntiva del servizio sociale dei comuni

1. A decorrere dalla data di trasferimento del personale dei comuni associati è costituito, presso l'ente gestore della pianta organica aggiuntiva, un fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 73 destinato al pagamento del trattamento accessorio del personale trasferito e di quello di nuova assunzione.
2. Gli enti provvedono al finanziamento di cui al comma 1 operando un trasferimento delle risorse necessarie dal fondo delle risorse decentrate istituito ai sensi di quanto previsto dall'art. 73 al fondo costituito presso l'ente gestore della pianta organica aggiuntiva secondo le modalità indicate al comma 3. Conseguentemente il fondo di cui all'art. 73 viene proporzionalmente ridotto delle somme trasferite che vanno ad integrare il fondo costituito presso l'ente che gestisce la pianta organica aggiuntiva.
3. Le risorse che vengono trasferite al fondo delle risorse decentrate costituito presso l'ente gestore vengono così quantificate:
a) le risorse di cui al comma 1 dell'art. 73 vengono calcolate in proporzione al personale trasferito alla pianta organica aggiuntiva;
b) le risorse di cui alla lettera c), comma 2 dell'art. 73 vengono trasferite al fondo delle risorse decentrate della pianta organica aggiuntiva solo qualora il personale fosse beneficiario di tale indennità;
4. L'ente gestore dopo la costituzione del fondo delle risorse decentrate per la pianta organica aggiuntiva provvederà a calcolare le risorse di cui al comma 2 dell'art. 73 secondo le modalità ivi indicate.

Art. 57 responsabile del servizio sociale dei Comuni

1. Al Responsabile del servizio sociale dei comuni si applicano le disposizioni vigenti con riguardo ai titolari di posizioni organizzative nelle forme associative di cui alla L.R. n.1/2006 ed, in particolare, delle associazioni intercomunali e delle unioni di Comuni.
2. Il comma 1 trova applicazione anche nei confronti dei dipendenti di altre pubbliche amministrazioni non facenti parte del Comparto unico cui viene conferito l'incarico di Responsabile del servizio sociale.
3. L'ente gestore può altresì conferire un incarico ai sensi di quanto previsto dall'art.110 del D.lgs. n.267/2000.
4. Agli incarichi conferiti ai sensi del comma 3 non si applicano i limiti di durata collegati al mandato del sindaco dell'ente gestore, così come previsti dall'art.110, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000. La durata dell'incarico non può comunque superare il limite massimo di cinque anni.

Art. 58 posizioni organizzative della pianta organica aggiuntiva

1. Negli ambiti di cui all'art. 51 è possibile comunque conferire posizioni organizzative secondo le disposizioni di cui all'art. 44, comma 3.

Art. 59 destinatari

1. Le disposizioni del presente capo si applicano a tutto il personale del servizio sociale dei Comuni messo a disposizione nelle forme associative costituite ai sensi del Titolo II, Capo IV, della L.R. n.6/2006, nonché al personale inserito nelle piante organiche aggiuntive costituite ai sensi della legislazione previgente.

TITOLO V
TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 60 nozione di retribuzione

1. La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione decentrata integrativa prevede diverse modalità temporali di erogazione.
2. La retribuzione corrisposta al personale dipendente dagli enti del Comparto unico è definita come segue:
a) retribuzione mensile che è costituita dal valore economico mensile previsto per la posizione iniziale di ogni categoria (A1, B1, C1, D1, PLS1, PLA1, PLB1, PLC1) nonché per le altre posizioni d'accesso previste nella categoria B (B5) e dall'indennità integrativa speciale, conglobata per i dipendenti degli Enti locali ai sensi dell'art. 22, comma 2, del CCRL del 26.11.2004 e per i dipendenti regionali, con decorrenza dall'01.01.2007, ai sensi dell'art. 67;
b) retribuzione base mensile che è costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla lettera a), dagli incrementi economici derivanti dalla progressione economica nella categoria, dagli assegni personali non riassorbibili di cui all'art. 22, comma 3, del CCRL del 26.11.2004 nonché dagli altri assegni personali, riassorbibili, di cui all'art. 37, comma 2 del CCRL 01.08.2002.
c) retribuzione individuale mensile che è costituita dalla retribuzione base mensile di cui alla precedente lettera b), dalla retribuzione individuale di anzianità, dal maturato economico, dalla retribuzione di posizione nonché da altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile;
d) retribuzione globale di fatto mensile o annuale che è costituita dall'importo della retribuzione individuale per 12 mensilità cui si aggiunge il rateo della 13^mensilità nonché l'importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nel mese o nell'anno di riferimento, ivi compreso il salario aggiuntivo di cui agli articoli 69 e 70; sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese o a titolo di indennizzo nonché quelle pagate per trattamento di missione fuori sede e per trasferimento.
3. Nell'ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo di cui all'art.23, il trattamento economico è lo stesso previsto per i giorni di ferie.
4. La presente disciplina sostituisce, a seguito della sottoscrizione definitiva del presente contratto, quella dell'art. 21, commi 1, 2 e 5, del CCRL del 26.11.2004. Tutti i richiami alle previsioni dell'art. 21, commi 1, 2 e 5, del CCRL del 26.11.2004 contenuti nelle vigenti disposizioni contrattuali devono intendersi riferiti ai corrispondenti commi e lettere del presente articolo.

Art. 61 struttura della busta paga

1. Al lavoratore deve essere consegnata una busta paga, anche in formato elettronico, in cui devono essere distintamente specificati: la denominazione dell'ente, il nome e la categoria del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l'importo dei singoli elementi che concorrono a formularla e l'elencazione delle trattenute di legge e di contratto, ivi comprese le quote sindacali, sia nell'aliquota applicata che nella cifra corrispondente.
2. In conformità alle normative vigenti, resta la possibilità del lavoratore di avanzare reclami per eventuali irregolarità riscontrate.
3. L'ente adotta tutte le misure idonee ad assicurare il rispetto del diritto del lavoratore alla riservatezza su tutti i propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003.

Art. 62 aumenti tabellari del personale del Comparto unico

1. Al personale del Comparto unico sono corrisposti gli aumenti retributivi mensili lordi, per tredici mensilità, definiti negli importi di cui alle tabelle B, B bis ed F allegate al presente contratto, con le decorrenze ivi previste.

Art. 63 attribuzione del trattamento di perequazione al personale degli Enti locali

1. Ai fini del raggiungimento del processo di equiparazione del trattamento economico del personale regionale e del personale degli Enti locali, di cui all'art. 1, comma 3, della L.R. n. 2/2001, l'articolo 5, commi 2 e 3, della L.R. 27/11/2006, n. 23 prevede che a titolo di perequazione tabellare:
a. al personale degli Enti locali in servizio all'1/08/2002 siano corrisposti, con decorrenza 31/12/2005, gli incrementi retributivi mensili lordi per tredici mensilità definiti negli importi di cui alle allegate tabelle C ed F bis.
b. al personale degli Enti locali entrato in servizio dopo l'1/08/2002 siano corrisposti, con decorrenza 31/12/2006, gli incrementi retributivi mensili lordi per tredici mensilità definiti negli importi di cui alle allegate tabelle C bis e F bis.

Art. 64 trattamento tabellare unico del personale degli Enti locali e

tabellare di convergenza per il personale regionale

1. Ai fini del raggiungimento del processo di equiparazione del trattamento economico del personale regionale e del personale degli Enti locali di cui all'art. 1, comma 3, della L.R. n. 2/2001, l'articolo 5, comma 5, della L.R. 27/11/2006, n. 23 prevede che il trattamento economico tabellare annuale al 31/12/2006 del personale degli Enti locali sia quello indicato nella allegata tabella D. L'articolo 5, comma 5, prevede inoltre che a decorrere dal 01/01/2007 tale trattamento economico tabellare divenga automaticamente il tabellare di convergenza per i dipendenti regionali e di conseguenza il trattamento economico è quello indicato nella tabella H, unico per tutto il comparto.

Art. 65 definizione del trattamento tabellare unico per il personale regionale

1. Ai fini del raggiungimento del processo di equiparazione del trattamento economico del personale regionale e del personale degli Enti locali di cui all'art. 1, comma 3, della L.R. n. 2/2001, l'articolo 5, comma 4, della L.R. 27/11/2006, n. 23 prevede che a decorrere dal 01/01/2007 l'indennità integrativa speciale in godimento al personale regionale venga conglobata nello stipendio tabellare.
2. Per la medesima finalità di cui al comma 1, l'articolo 5, comma 6, della L.R. 27/11/2006, n. 23 prevede che per raggiungere il valore dello stipendio tabellare di convergenza di cui all'art. 64 venga utilizzata una quota del maturato economico individuale in godimento al 01/01/2007 pari alla differenza fra lo stipendio tabellare così come definito al primo comma e quello di convergenza di cui all'art. 64. Nei casi in cui il maturato economico risultasse insufficiente per raggiungere il valore dello stipendio tabellare di convergenza, la differenza tra i due valori viene attribuita a titolo di aumento contrattuale; nei casi in cui lo stipendio tabellare in godimento, alla data del 01/01/2007, risulti superiore al trattamento economico tabellare, di cui all'art. 64, comma 1, la differenza viene riconosciuta nel maturato economico individuale.
3. Gli importi complessivi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono indicati nell'allegata tabella E.

Art. 66 aumenti retributivi del personale dell'area della polizia locale

1. Relativamente al personale degli Enti locali dell'area della polizia locale gli aumenti retributivi mensili lordi, di cui all'articolo 62, sono definiti negli importi di cui alla tabella F, con le decorrenze ivi previste.
2. Ai fini del raggiungimento del processo di equiparazione del trattamento economico del personale regionale e del personale degli Enti locali, di cui all'art. 1, comma 3, della L.R. n. 2/2001, l'articolo 5, commi 2 e 3, della L.R. 27/11/2006, n. 23 prevede che gli incrementi dovuti a titolo di perequazione tabellare al personale dell'area della polizia locale siano quelli definiti nella allegata tabella F/BIS.
3. A seguito degli aumenti retributivi definiti negli articoli 62 e 63, a decorrere dal 31/12/2006 il trattamento economico tabellare annuale del personale dell'area della polizia locale risulta quello indicato nella allegata tabella G.

Art. 67 aumenti retributivi del personale dell'area forestale

1. Relativamente al personale regionale dell'area forestale le disposizioni di cui agli articoli 62 e 65 si intendono riferite alle corrispondenti categorie e posizioni economiche di cui alla tabella A, riferita all'art.26 del CCRL del personale regionale non dirigente quadriennio normativo 1998-2001 del 14.3.2005, così come modificata dagli articoli 3, 5, 6 e 7 del CCRL del personale regionale non dirigente del Comparto unico, biennio economico 2002-2003, del 26.5.2006.

Art. 68 effetti del nuovo trattamento economico tabellare

1. Salvo diversa espressa previsione gli incrementi dei valori delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo del sistema di classificazione previsti nell'art. 62 e nelle allegate tabella B e B bis hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio alle medesime posizioni.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione degli articoli 62, 63, 65, 66 e 67 hanno effetto integralmente alle scadenze e negli importi previsti dai medesimi articoli, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nei periodi di vigenza contrattuale. Agli effetti del trattamento di fine servizio, del trattamento di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento previsto dall'art. 2122 del Codice Civile *(indennità in caso di decesso)*, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Art. 69 salario aggiuntivo per il personale regionale

1. Con riferimento al personale regionale a decorrere dall'1/01/2007 l'istituto di cui all'art. 10 della L.R. 26/10/1987, n.33, continua ad essere erogato in misura pari ad un dodicesimo degli importi tabellari

in godimento nel mese di giugno di ciascun anno previsti dai contratti collettivi di lavoro.
2. Con decorrenza 01/01/2007 e successivamente all'applicazione dell'art. 65 il maturato economico individuale del personale regionale viene aumentato di una somma pari ad un tredicesimo della consistenza dello stesso.
3. In via transitoria, in sede di prima applicazione, il salario aggiuntivo, calcolato ai sensi del primo comma, viene maggiorato del 50% del maturato economico in godimento al 30/06/2007, a compensazione della mancata maggiorazione del maturato economico in godimento nel secondo semestre del 2006.

Art. 70 salario aggiuntivo per il personale degli Enti locali

1. L'indennità di comparto di cui all'art. 26 del CCRL 26.11.2004 è ridenominata in "salario aggiuntivo per il personale degli Enti locali".
2. Il salario aggiuntivo per il personale degli Enti locali è incrementato, ad ogni rinnovo contrattuale, di un importo almeno pari a quello derivante dall'applicazione dell'art. 69 sul salario aggiuntivo ivi previsto, nel medesimo contratto.
3. Il salario aggiuntivo per il personale degli Enti locali così come previsto negli importi di cui alla tabella D e D (Area vigilanza) del CCRL 26.11.2004 viene finanziato secondo le disposizioni previste dai commi 3 e 4 dell'art. 26 del CCRL 26.11.2004.
4. Il salario aggiuntivo per il personale degli Enti locali è ridotto o sospeso negli stessi casi di riduzione o sospensione previsti per il trattamento tabellare. Esso non è utile ai fini della determinazione della base di calcolo del trattamento di fine servizio.

Art. 71 finanziamento del salario aggiuntivo per il personale regionale e degli Enti locali

1. L'incremento di cui agli articoli 69 e 70 fa carico alle risorse destinate al rinnovo contrattuale del contratto a cui si riferisce.

Art. 72 costituzione del fondo per la contrattazione integrativa del personale regionale

1. Presso la Regione, a decorrere dal 31/12/2004, ed a valere per l'anno successivo, al fondo per la contrattazione collettiva integrativa sono annualmente destinate le seguenti risorse:
a) l'importo consolidato pari ad Euro 390.000,00 di cui al comma 1 dell'art. 11 del CCRL 12.05.2006;
b) un ulteriore importo pari ad Euro 708.000,00;
c) il 50% delle economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;

Art. 73 costituzione del fondo per la contrattazione integrativa del personale degli Enti locali)

1. A decorrere dal 31/12/2005 e a valere per l'anno 2006, le risorse decentrate per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 17, comma 8, all'art. 20, comma 1, lett. a), b), c), f), g) e m) del CCRL 01.08.2002 e all'art. 25, comma 1 del CCRL 26.11.2004 vengono consolidate al 31 dicembre 2005.
2. Le seguenti risorse decentrate continuano ad essere calcolate come di seguito indicato:
a) la quota delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43, della legge n. 449/1997 secondo le disposizioni di cui al comma 1, lett. d) dell'art. 20 del CCRL 01.08.2002;
b) il 50% delle economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale così come definito dall'art. 4, del CCRL 25.07.2001.
c) le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 06.07.1995 in base all'effettivo personale in servizio destinatario di detta indennità;
d) le risorse di cui al comma 1, lett. k) dell'art. 20 del CCRL 01.08.2002, che implementano annualmente le risorse decentrate, secondo le disposizioni normative ivi indicate;
e) le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni;
f) gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 17 del CCRL 01.08.2002;
g) l'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 31 dicembre 2001;
h) l'integrazione del 1,3% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ove sussista la relativa capacità nel bilancio nell'ente;
i) gli incrementi previsti per l'attivazione di nuovi servizi o riorganizzazione di quelli già esistenti secondo

le disposizioni di cui all'art. 20, comma 5, del CCRL 01.08.2002;
j) i risparmi derivanti dalla riduzione dell'attività didattica secondo quanto previsto dall'art. 71, comma 4 e 5 del CCRL 01.08.2002;
k) l'incremento dello 0,50% del monte salari 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, secondo le disposizioni previste dai commi 2 e 3 dell'art. 25 del CCRL 26.11.2004.
3. Resta confermato il vincolo previsto dall'art. 20, comma 3, del CCRL 01.8.2002 in base al quale la somma delle risorse aggiuntive derivanti dalla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale per la quota del 30%, nonché l'importo previsto dal medesimo art. 20, comma 1, lett. m), e l'incremento previsto dal comma 2 del medesimo articolo non possono superare un importo pari al 2,5% annuo del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
4. A decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006 il fondo delle risorse decentrate non viene più incrementato dell'importo di cui all'art. 25, comma 4, del CCRL 26.11.2004.

Art. 74 incrementi delle risorse decentrate per il personale degli Enti locali

1. Gli Enti locali, esclusi quelli indicati al comma 2, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 73, comma 1 nelle seguenti misure:
a) negli Enti locali nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39% con un importo corrispondente allo 0,3% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
b) negli Enti locali nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32% con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
c) negli Enti locali nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25% con un importo corrispondente allo 0,8% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
2. I consorzi, le comunità montane e le Aziende per i Servizi sanitari che hanno istituito le piante organiche aggiuntive a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 73, comma 1, con un importo massimo corrispondente allo 0,3% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa.
3. Gli incrementi indicati nei commi 1, 2 e 3 non trovano applicazione da parte degli Enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
4. La verifica della sussistenza del rapporto richiesto dai commi precedenti per l'incremento delle risorse decentrate è effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo degli enti relativo all'anno precedente a quello di riferimento del fondo delle risorse decentrate.

Art. 75 monte salari

1. Ai fini dell'applicazione degli incrementi previsti dal contratto, il monte salari, al netto degli oneri contributivi e previdenziali a carico dell'ente ed esclusa la quota della dirigenza, è composto da tutte le somme corrisposte al personale destinatario del contratto nell'anno di riferimento ad esclusione di quelle di seguito specificate:
a) gli assegni per il nucleo familiare;
b) le indennità di trasferimento, l'indennità di missione e i rimborsi spese;
c) gli oneri derivanti dalle attività formative;
d) le indennità di mensa;
e) gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative ed assistenziali;
f) le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo;
g) gli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative;
h) le somme riguardanti il trattamento accessorio non imputate al fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 73, rimborsate da altre amministrazioni.

Art. 76 indennità di vacanza contrattuale

1. Qualora il rinnovo del CCRL relativo a ciascun biennio economico non sia definito entro tre mesi dalla data di scadenza del precedente, o dalla presentazione delle piattaforme, se successive, al personale in servizio è corrisposta un'indennità di vacanza contrattuale attraverso l'erogazione di un assegno lordo mensile, fatti salvi i successivi conguagli, in misura corrispondente al 50% della somma dei tassi di inflazione programmata del biennio di riferimento, da applicarsi sul valore dello stipendio tabellare di ogni posizione economica.
2. Tale assegno è erogato a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del precedente biennio qualora la piattaforma sia stata presentata prima della scadenza del predetto biennio e non si sia ancora

provveduto al rinnovo.
3. Nel caso di presentazione della piattaforma successivamente alla scadenza del biennio, l'assegno è erogato entro i tre mesi successivi dalla presentazione della piattaforma con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del biennio.
4. L'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale è subordinata alla presentazione delle piattaforme le cui OO.SS. proponenti abbiano una rappresentatività complessiva pari almeno al 51% nel comparto.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI PARTICOLARI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 77 molestie sessuali

1. Tutti i lavoratori e le lavoratrici hanno diritto ad un ambiente di lavoro sicuro, sereno e rispettoso della reciproca libertà e dignità della persona.
2. La molestia sessuale è fonte di lesione di tale diritto nonché fonte di discriminazione tale da compromettere la realizzazione della uguaglianza sostanziale fra donne e uomini nel lavoro, così come previsto dalle normative in materia di parità e di pari opportunità. Le lavoratrici/i lavoratori hanno diritto, oltre che ad essere trattati con dignità, a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti.
3. Le molestie sessuali, oltre ad essere considerate un illecito, guastano l'ambiente di lavoro con conseguenze negative anche per quanto riguarda efficienza e produttività, per cui spetta alle Amministrazioni farsi garanti di un ambiente di lavoro esente da simili comportamenti assicurando adeguate procedure da seguire, garantendo la necessaria riservatezza ed attuando programmi finalizzati alla prevenzione.
4. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale, ovvero ogni comportamento basato sul sesso che offende la dignità e la libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti.
5. Le Amministrazioni dovranno eseguire uno screening teso a verificare l'incidenza del fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro nei territori di competenza.
6. Dovranno altresì verificare tutte le procedure riguardanti la gestione del personale, tra cui, in particolare, trasferimenti e mobilità, riconoscimenti professionali e retributivi, orario di lavoro e partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento professionale, in quanto le molestie sessuali, oltre ad inquinare l'ambiente di lavoro, possono essere usate quale elemento di scambio per la concessione di particolari vantaggi o per evitare svantaggi.
7. In questi casi si configura un vero e proprio ricatto sessuale che può comportare un abuso di autorità dal momento che chi detiene la funzione di controllo o di dirigenza detiene, altresì, il potere di assumere una decisione che riguarda la vita professionale della persona oggetto di molestie.
8. Le Amministrazioni, in collaborazione con le Organizzazioni sindacali, individuano luoghi e modalità per sostenere ed assistere le persone vittime di molestie sessuali, stipulando, laddove possibile, convenzioni per il gratuito patrocinio nei casi di ricorso in giudizio.
9. Le parti pubbliche e le Organizzazioni Sindacali convengono sull'opportunità che presso ogni Amministrazione venga istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia, denominato Consigliera/Consigliere, quale persona, in possesso dei requisiti necessari, con esperienza nella trattazione di casi di molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Gli Enti, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, dovranno definire il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della persona da designare quale Consigliera/Consigliere. Per detto ruolo gli enti potranno individuare una figura esterna od interna all'Amministrazione, purché, anche con la frequenza di un apposito percorso formativo, sia riconosciuta idonea a ricoprire l'incarico da tutte le parti interessate.
10. La Consigliera/il Consigliere di fiducia agisce in assoluta autonomia e l'Amministrazione dovrà provvedere a garantire mezzi e risorse per consentire lo svolgimento delle funzioni attribuite.
11. Per gli enti territorialmente contigui, di piccole dimensioni, la Consigliera o il Consigliere è riferimento di livello territoriale, pertanto, nella fattispecie, l'istituzione di detta figura rientra nella contrattazione decentrata di livello territoriale.
12. Nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le misure disciplinari previste dalla normativa vigente. Sono inoltre sanzionabili anche i casi di ritorsione diretta o indiretta posta nei confronti di chi denuncia casi di molestie e/o di eventuali testimoni.
13. La persona vittima di comportamenti molesti potrà rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere di fiducia designato/a o al Comitato Pari Opportunità e/o al Dirigente della struttura di appartenenza al fine di avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso.
14. Qualora l'interessato/a ritenga inadeguati i tentativi di soluzione informale del caso, può ricorrere alla procedura formale. Essa prende avvio attraverso la denuncia scritta relativa al comportamento molesto, con l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al dirigente o responsabile del-

l'ufficio di appartenenza che la inoltrerà all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
15. Nel caso in cui la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
16. Le Amministrazioni provvederanno con atti formali a promuovere indagini e ad avviare il relativo procedimento disciplinare.
17. L'interessata/o può, nel corso di tutto il procedimento d'inchiesta, chiedere l'assistenza di una persona di fiducia.
18. Nei casi di formale denuncia di molestia sessuale, deve essere garantita una procedura chiara e precisa tale da consentire una soluzione rapida ed efficace del problema.
19. Qualora l'Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, adotterà, ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le OO.SS. e sentita la consigliera/il consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilità della persona. In questo caso la denunciante o il denunciante ha la possibilità di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di essere trasferito in una sede che non gli comporti disagio.
20. Qualora l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà adottare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati, provvedimenti di trasferimento, in via temporanea, in attesa della conclusione del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire un clima sereno; ad entrambi gli interessati è data la possibilità di esporre le proprie ragioni, con l'eventuale assistenza delle Organizzazioni Sindacali, garantendo a ciascuno dei due che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio.

Art. 78 monitoraggio e verifiche

1. La Regione, l'A.N.C.I., l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M. e le Organizzazioni sindacali possono prevedere la costituzione di un Comitato paritetico presso l'A.Re.Ra.N. con la finalità di verificare l'andamento della mobilità relativa al trasferimento di funzioni o ad eventuali esuberi a seguito di processi di riorganizzazione o di dissesto finanziario, i processi di formazione ed aggiornamento professionale e l'andamento della contrattazione integrativa e delle controversie individuali.

Art. 79 sviluppo delle attività formative

1. Le parti concordano nel ritenere che per la realizzazione dei processi di trasformazione degli apparati pubblici occorre una efficace politica di sviluppo delle risorse umane, rivolta anche al personale in distacco o aspettativa sindacale, che può realizzarsi, tra l'altro, mediante la rivalutazione del ruolo della formazione che costituisce una leva strategica per l'evoluzione professionale e per l'acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari del cambiamento. L'accrescimento e l'aggiornamento professionale vanno, perciò, assunti come metodo permanente per assicurare il costante adeguamento delle competenze, per favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale improntata al risultato, per sviluppare l'autonomia e la capacità innovativa e di iniziativa delle posizioni con più elevata responsabilità ed infine per orientare i percorsi di carriera di tutto il personale.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, le parti convengono sulla esigenza di favorire, attraverso la contrattazione collettiva decentrata integrativa, un significativo incremento dei finanziamenti già esistenti da destinare alla formazione, nel rispetto delle effettive capacità di bilancio, anche mediante l'ottimizzazione delle risorse dell'Unione europea ed il vincolo di reinvestimento di una quota delle risorse rese disponibili dai processi di riorganizzazione e di modernizzazione. Per le finalità previste dal presente articolo, gli Enti destinano una quota pari almeno all'1% della spesa complessiva del personale. Le somme destinate alla formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento, sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo per le medesime finalità.
3. Le risorse accantonate ai sensi del comma 2) possono essere utilizzate a copertura di tutti i costi diretti e indiretti, compreso il pagamento dello straordinario in deroga ai limiti di cui all'art. 17, comma 8 del CCRL 01.08.2002, relativi all'attività formativa gestita direttamente o indirettamente dall'Ente e per la partecipazione a concorsualità esterne all'Ente, al lordo dei contributi pubblici previsti per le attività formative. La differenza tra costi complessivi e uscite finanziarie effettive, in relazione alla concreta attività formativa attuata, può essere ristornata dal fondo a favore del bilancio proprio dell'Ente.
4. Gli enti, specialmente quelli di minori dimensioni demografiche, possono associarsi per realizzare iniziative formative di comune interesse.

Art. 80 norma transitoria per il personale della Regione

1. Le seguenti prestazioni per i dipendenti della Regione rimangono assegnate alle sottoindicate categorie:
(cat. B)

- svolgere attività di vigilanza, custodia e portierato, anche con funzioni di coordinamento, presso le strutture di ricevimento aperte al pubblico, assicurando all'utenza assistenza e supporto.

(cat. C)

- traduzione e dattilografia di testi e conversazioni da lingua straniera in italiano e viceversa;
- organizzazione, gestione e supporto alla consultazione degli archivi e ausilio nelle operazioni di versamento, scarto ed estrazione di documentazione.

2. Rimane confermato, inoltre, che il personale di categoria C e D, può utilizzare, purchè abilitato, veicoli e natanti di servizio in dotazione all'ente.

Art. 81 procedura di concertazione per l'ente Regione

1. Nei casi in cui il presente contratto preveda la concertazione, la medesima viene attuata presso la Regione, con le stesse procedure previste dall'art. 8 del CCRL 01.08.2002, salvo quanto previsto dall'art. 26.

Art. 82 conferma della disciplina precedente per il personale regionale

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, restano confermate, ove non disapplicate, le discipline del CCRL del personale regionale. E', in via esemplificativa, confermata la disciplina di cui al Titolo IV (Orario di lavoro) di cui al CCRL del personale regionale non dirigente, Stato giuridico del personale regionale 1994-1997, del 22.11.1999, come modificato dal Contratto collettivo integrativo 1998-2001 – Area non dirigenziale – Contratto stralcio del 8.6.2005 del personale regionale non dirigente, nonché è confermata la disciplina relativa ai profili professionali come previsti per le categorie A, B, C e D di cui all'Allegato A al Contratto integrativo di ente 1998-2001 – Area non dirigenziale – Documento stralcio del 15.5.2003, come modificato dal Contratto collettivo integrativo 1998-2001 – Area non dirigenziale – Contratto stralcio del 8.6.2005 del personale regionale non dirigente.

Art. 83 conferma della disciplina precedente per il personale degli Enti locali

1. Per quanto non previsto espressamente nel presente contratto, per il personale degli enti locali restano confermate, ove non disapplicate, la disciplina del CCNL 6/7/1995 e dei CCRL 25/07/2001, 01/08/2002 e 26/11/2004. In via esemplificativa sono confermate le disposizioni contrattuali di cui agli articoli 4, 5 e 6 (rapporto di lavoro a tempo parziale), nonché l'art. 7 (contratto a termine) del CCRL 25/07/2001, l'art. 17 (lavoro straordinario), l'art. 21 (utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane per la produttività) e l'art. 54 (turnazioni) del CCRL 01/08/2002.

Art. 84 disapplicazioni

1. Dalla data di stipulazione del presente contratto sono disapplicate nei confronti del personale degli Enti locali e della Regione tutte le disposizioni previgenti con esso incompatibili.

2. Al fine di assicurare la coerenza sistematica nell'applicazione degli istituti contrattuali, tenendo conto delle disposizioni legislative e contrattuali previgenti, entro 180 giorni dalla stipulazione del presente contratto sarà predisposto un testo unico recante la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale degli Enti locali e della Regione.

ALLEGATO A
DECLARATORIE

CATEGORIA A

1. Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate
da:

a) conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione;
b) contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
c) problematiche lavorative di tipo elementare;
d) relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno, basate su interazione tra pochi soggetti.

2. A titolo esemplificativo il lavoratore inserito nei profili professionali della Categoria provvede a:

a) movimentazione di merci, atti e colli, ivi compresa la consegna ed il ritiro della documentazione amministrativa, anche mediante l'utilizzo di automezzi e strumenti in dotazione, provvedendo, inoltre, alla loro ordinaria manutenzione e segnalando eventuali interventi di natura complessa;
b) attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità o disagio, ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro;
c) custodia e sorveglianza di locali e uffici, di cui cura l'apertura e la chiusura;
d) servizio di anticamera nel cui ambito regola l'accesso del pubblico agli uffici, fornendo informazioni e

assicurandone la sorveglianza e con compiti di regolazione dell'accesso del pubblico e di informazione.
3. Appartengono alla categoria, ad esempio, i seguenti profili: custode, bidello, operatore, ausiliario, pulitore, operaio.

CATEGORIA B
1. Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
a) buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo ed eventuale corredo di corsi di formazione specialistici, attestati professionali, titoli abilitativi, esperienze specifiche, ovvero diplomi professionali) ed un grado di esperienza discreto;
b) contenuto di supporto operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
c) autonomia operativa nell'ambito delle istruzioni generali non necessariamente dettagliate; la responsabilità è limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro. L'attività può comportare raccordo di addetti della categoria inferiore;
d) discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili, anche mediante la predisposizione di schemi di atti e lo sviluppo di elaborazioni contabili;
e) relazioni organizzative interne di tipo semplice, anche tra più soggetti interagenti, e relazioni esterne di tipo indiretto. Relazioni con gli utenti relative alle mansioni di competenza;
f) possibile uso di apparecchiature elettroniche e/o informatiche.
Il lavoratore può utilizzare, purché abilitato, veicoli e natanti di servizio in dotazione all'ente.
Appartengono a questa categoria anche gli operatori in possesso di corso O.T.A.A., A.D.E.S.T. attualmente collocati nella posizione economica B4. Il relativo profilo è da intendersi ad esaurimento.
2. A titolo esemplificativo il lavoratore inserito nei profili professionali della Categoria provvede a:
a) invio, ricezione e registrazione delle comunicazioni a mezzo fax e posta elettronica, alla gestione della posta in arrivo e in partenza, alla elaborazione di atti e di elaborazioni amministrativo-contabili di limitata complessità ed ampiezza. Collaborare, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni;
b) esecuzione di operazioni tecniche manuali o meccaniche anche di tipo specialistico, comportanti anche gravosità o disagio, mediante l'impiego di strumenti ed arnesi di lavoro, attrezzature complesse, nei diversi settori d'intervento in cui opera l'Ente; nonché condurre mezzi anche adibiti al trasporto pubblico;
c) guida di autoveicoli, motoveicoli e natanti in dotazione all'Ente e relativa manutenzione ordinaria, nonché verifica delle condizioni di efficienza degli stessi;
d) coordinamento di strutture stabili di livello inferiore al Servizio, comprendenti personale di categoria pari o inferiore alla propria.
Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: lavoratore addetto alla cucina, addetto all'archivio, operaio specializzato, operatore socio assistenziale, esecutore tecnico, collaboratore amministrativo, autista, autista scuolabus, bambinaia.

CATEGORIA C
1. Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
a) approfondite conoscenze mono-specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola media superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
b) contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi, anche con possibilità di firma di atti finali, in quanto attribuita e relativa alle mansioni di competenza, laddove non aventi contenuti espressivi di volontà con effetti esterni nonché mediante la predisposizione di schemi di atti e lo sviluppo di elaborazioni amministrativo-contabili di media complessità;
c) media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
d) relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse e negoziali;
e) possibile uso di apparecchiature informatiche e/o elettroniche.
2. A titolo esemplificativo il lavoratore inserito nei profili professionali della Categoria provvede a:
a) gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla struttura di appartenenza, anche coordinando altri addetti;
b) attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, nei diversi settori d'intervento in cui opera l'Ente, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati, nonché la predisposizione di atti e di elaborazioni amministrativo-contabili e tecnici di media complessità ed ampiezza;

c) nel contesto di istruzioni di massima, nonché di norme e procedure ordinarie nell'ambito della sfera di attività di competenza, assunzione d'iniziativa per l'assolvimento della quale è richiesta una preparazione in genere derivante da uno specifico titolo professionale;
d) coordinamento di strutture stabili di livello inferiore al Servizio, comprendenti personale di categoria pari o inferiore alla propria.
Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili:
esperto di attività socioculturali, educatore asili nido e figure assimilate, istruttore o assistente, istruttore tecnico/manutentivo, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo/contabile, turistico culturale.

CATEGORIA D
1. Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
a) elevate conoscenze pluri-specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con il diploma di laurea o con il diploma di laurea specialistico) ed un grado di esperienza pluriennale;
b) contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con dirette responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi, compresa la firma di atti finali relativi alle mansioni di competenza, laddove non aventi contenuti espressivi di volontà con effetti esterni delegati, nonché la predisposizione di schemi di atti e lo sviluppo di elaborazioni amministrativo-contabili di rilevante complessità ed ampiezza;
c) elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
d) relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto, anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziali. Il profilo può essere anche responsabile di unità organizzative come definite dal modello organizzativo dell'ente;
e) il lavoratore può utilizzare, purché abilitato, veicoli e natanti di servizio in dotazione alla Regione;
2. A titolo esemplificativo il lavoratore inserito nei profili professionali della Categoria provvede a:
a) attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari;
b) predisposizione di atti e documenti e redazione di progetti, di schemi, di articolati, di pareri e di istruttorie di specifica complessità e rilevanza;
c) espletamento di compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati, di atti e di norme tecniche al fine della predisposizione di progetti e di piani, dell'organizzazione di attività nei diversi settori d'intervento in cui opera l'Ente;
d) espletamento di attività di progettazione e di gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e delle banche dati dell'ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche;
e) espletamento di attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'Ente, comportanti un rilevante grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza, ovvero lo sviluppo di atti, anche regolamentari, d'indirizzo e normativi generali, e di elaborazioni amministrativo-contabili di elevata complessità ed ampiezza;
f) nell'esercizio delle sue funzioni, anche con l'utilizzo di apparecchiature elettroniche e/o informatiche, ha iniziativa e autonomia operativa nell'ambito di prescrizioni generali contenute in norme o procedure definite o in direttive di massima, anche individuando i procedimenti necessari alla soluzione dei problemi afferenti alla propria sfera di competenze;
g) coordinamento di strutture stabili di livello inferiore al Servizio, comprendenti personale di categoria pari o inferiore alla propria.
Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali di laureato professionale, specialista in attività socio assistenziali, culturali ed educative, specialista in attività amministrative e contabili, specialista in attività tecniche e manutentive, assistente sociale e giornalista - pubblicista.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1 TRA ARERAN E LE OO.SS. CGIL, CISL, UIL, UGL E DIRER
Le parti concordano sulle necessità di proseguire in una politica contrattuale tesa a realizzare nei prossimi contratti la omogeneizzazione dei trattamenti giuridici ed economici. Tale obiettivo verrà raggiunto progressivamente ricercando le opportune sintesi tra le normative in vigore ed estendendole a tutto il personale. Ove tali sintesi non trovino una compensazione tra maggiori e minori costi, la omogeneizzazione sarà raggiunta destinando a tal fine una parte delle risorse contrattuali disponibili o ricercando, se necessario, eventuali ulteriori risparmi contrattuali.

Il processo di omogeneizzazione ancora da attuare non potrà comportare oneri aggiuntivi per gli Enti locali e la Regione rispetto ai costi ordinari del rinnovo contrattuale.
Al completamento del processo di omogeneizzazione, verrà abolito il comma 7 dell'art. 25.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 TRA ARERAN E LE OO.SS. CGIL, CISL, UIL, UGL E DIRER
Le parti concordano che, anche durante la valenza contrattuale, va ricercata una soluzione contrattuale, senza oneri per gli enti, ai problemi relativi alle declaratorie e ai relativi inquadramenti dell'area della polizia locale con particolare riferimento al rapporto tra le stesse e l'esercizio dei ruoli gerarchici.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3. TRA ARERAN E LE OO.SS. CGIL, CISL, UIL, UGL E DIRER
Le parti, nell'ambito dei necessari processi di valorizzazione dei servizi socio-assistenziali, ritengono necessario l'avvio di procedure di riqualificazione professionale per il personale in possesso del profilo professionale O.T.A.A., A.D.E.S.T. che consentano l'inquadramento giuridico ed economico corrispondente alla posizione B5, ciò anche per favorire le ordinarie procedure di mobilità intercompartimentale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4 TRA ARERAN E LE OO.SS. CGIL, CISL, UIL, UGL E DIRER
Le parti si impegnano ad attivare gli opportuni confronti istituzionali al fine di dare soluzione alle problematiche delle figure infermieristiche ancora in servizio presso gli Enti locali nei ruoli ad esaurimento, al fine di favorire le ordinarie procedure di mobilità intercompartimentale con il riconoscimento della corrispondente categoria o profilo professionale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5 TRA ARERAN E LE OO.SS. CGIL, CISL, UIL, UGL E DIRER
Le parti condividono gli obiettivi delle leggi regionali 1/2006 e 6/2006, che hanno trovato nel testo contrattuale sottoscritto l'opportuno completamento normativo per gli aspetti contrattuali, e si impegnano, in sede di attuazione e di gestione del contratto, ad assecondare i mutamenti organizzativi previsti dalle citate leggi.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6 TRA ARERAN E LE OO.SS. CGIL, CISL, UIL, UGL E DIRER
Per le finalità richiamate nell'art.2, comma 4, l'A.Re.Ra.N. provvederà ad acquisire entro sei mesi la documentazione riguardante le esperienze di Carta dei Servizi già attivate negli Enti del comparto, nonché ogni elemento utile in materia di U.R.P.
Sulla base delle informazioni acquisite, le parti concorderanno l'elaborazione di uno o più schemi di Carta dei Servizi standard, articolati per settore ed in relazione alle caratteristiche e dimensioni degli Enti, al fine di favorire l'estensione dell'esperienza relativa alla Carta dei Servizi e con essa la cultura della partecipazione dei cittadini alla fruizione consapevole degli stessi.
In relazione a tale percorso ed ai contenuti programmatici del CCRL di comparto, entro l'anno 2007 le parti attiveranno una conferenza di servizio pubblica sul tema "Qualità dei servizi e partecipazione dei cittadini nella pubblica amministrazione nel Friuli Venezia Giulia".
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7 TRA ARERAN E LE OO.SS. CGIL, CISL, UIL, UGL E DIRER
Le parti si impegnano, sin dal prossimo rinnovo, a favorire ogni soluzione che possa legittimare accordi contrattuali al fine di rendere utile per la formazione della base di calcolo del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto, il salario aggiuntivo di cui all'art. 70.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA TRA ARERAN E LE OO.SS. CGIL, CISL, UIL e UGL
Le parti, in presenza del permanere di alcune differenziazioni normative ed economiche nei settori oggetto della mobilità collettiva, concordano nel ritenere adeguato l'indennizzo di cui all'art. 28 considerando che gli istituti differenziati hanno carattere migliorativo nell'uno rispetto all'altro settore e viceversa.

07_9_3_AVV_AG REG ARERAN CONTRATTO_ALL

TABELLA A

(trattamento economico tabellare del personale del comparto unico al 01/01/2007
per dodici mensilità)

Categorie e posizioni economiche	Trattamento tabellare unico annuale	Trattamento tabellare unico mensile
D8	32.185,92	2.682,16
D7	30.587,29	2.548,94
D6	29.082,90	2.423,58
D5	27.857,87	2.321,49
D4	26.933,89	2.244,49
D3	25.320,01	2.110,00
D2	24.503,42	2.041,95
D1	23.330,03	1.944,17
C8	23.689,50	1.974,13
C7	23.143,10	1.928,59
C6	22.610,50	1.884,21
C5	22.091,42	1.840,95
C4	21.586,05	1.798,84
C3	21.188,53	1.765,71
C2	20.813,27	1.734,44
C1	20.329,63	1.694,14
B8	19.232,34	1.602,70
B7	18.871,52	1.572,63
B6	18.517,88	1.543,16
B5	18.171,73	1.514,31
B4	17.814,23	1.484,52
B3	17.223,20	1.435,27
B2	16.943,24	1.411,94
B1	16.656,34	1.388,03
A8	17.764,41	1.480,37
A7	17.442,62	1.453,55
A6	17.126,99	1.427,25
A5	16.817,39	1.401,45
A4	16.513,72	1.376,14
A3	16.216,60	1.351,38
A2	15.939,31	1.328,28
A1	15.726,13	1.310,51

TABELLA B
riferita all'art. 62
PERSONALE ENTI LOCALI
(aumenti retributivi mensili lordi)

Categorie e posizioni economiche al 01.08.2002	dal 1 gennaio 2004	Categorie e posizioni economiche al 01.06.2004	dal 1 giugno 2004 comprensivo degli importi previsti al 1/01/2004	dal 1 febbraio 2005	dal 31 dicembre 2005
		D8	45,35	58,43	17,03
D8	45,35	D7	45,35	58,43	17,03
D7	45,35	D6	45,35	58,43	17,03
D6	45,35	D5	45,35	58,43	17,03
D5	39,89	D4	39,89	51,39	14,98
D4	39,89	D3	39,89	51,39	14,98
D3	39,89	D2	39,89	51,39	14,98
D2	35,63	D1	35,63	45,90	13,38
D1	35,63				
		C8	36,37	46,85	13,65
		C7	36,37	46,85	13,65
		C6	36,37	46,85	13,65
C8	36,37	C5	36,37	46,85	13,65
C7	36,37	C4	36,37	46,85	13,65
C6	36,37	C3	36,37	46,85	13,65
C5	36,37	C2	36,37	46,85	13,65
C4	34,79	C1	34,79	44,82	13,06
C3	34,79				
C2	33,79				
C1	33,79				
		B8	34,32	44,22	12,89
		B7	34,32	44,22	12,89
B8	34,32	B6	34,32	44,22	12,89
B7	34,32	B5	34,32	44,22	12,89
B6	30,87	B4	30,87	39,77	11,59
B5	30,87	B3	30,87	39,77	11,59
B4	30,87	B2	30,87	39,77	11,59
B3	30,87	B1	30,87	39,77	11,59
B2	29,13				
B1	29,13				
		A8	29,43	37,91	11,05
		A7	29,43	37,91	11,05
		A6	29,43	37,91	11,05
		A5	29,43	37,91	11,05
A8	29,43	A4	29,43	37,91	11,05
A7	29,43	A3	29,43	37,91	11,05
A6	29,43	A2	29,43	37,91	11,05
A5	29,43	A1	29,43	37,91	11,05
A4	28,02				
A3	28,02				
A2	27,35				
A1	27,35				

TABELLA B bis
riferita all'art. 62
PERSONALE REGIONALE
(aumenti retributivi mensili lordi)

Categorie e posizioni economiche al 01.08.2002	dal 1 gennaio 2004	dal 1 febbraio 2005	dal 31 dicembre 2005
D8	45,35	58,43	17,03
D7	45,35	58,43	17,03
D6	45,35	58,43	17,03
D5	45,35	58,43	17,03
D4	39,89	51,39	14,98
D3	39,89	51,39	14,98
D2	39,89	51,39	14,98
D1	35,63	45,90	13,38
C8	36,37	46,85	13,65
C7	36,37	46,85	13,65
C6	36,37	46,85	13,65
C5	36,37	46,85	13,65
C4	36,37	46,85	13,65
C3	36,37	46,85	13,65
C2	36,37	46,85	13,65
C1	34,79	44,82	13,06
B8	34,32	44,22	12,89
B7	34,32	44,22	12,89
B6	34,32	44,22	12,89
B5	34,32	44,22	12,89
B4	30,87	39,77	11,59
B3	30,87	39,77	11,59
B2	30,87	39,77	11,59
B1	30,87	39,77	11,59
A8	29,43	37,91	11,05
A7	29,43	37,91	11,05
A6	29,43	37,91	11,05
A5	29,43	37,91	11,05
A4	29,43	37,91	11,05
A3	29,43	37,91	11,05
A2	29,43	37,91	11,05
A1	29,43	37,91	11,05

TABELLA C

Importi di perequazione previsti dall'art. 5, comma 2, della L.R. n.23/2006 come riprodotti dall'art. 63, comma 1, lett. a)

Categorie e posizioni economiche	Incrementi mensili di perequazione al personale degli Enti Locali in servizio all' 1/8/2002 con decorrenza 31 dicembre 2005
D8	181,37
D7	180,96
D6	180,96
D5	180,96
D4	180,96
D3	169,47
D2	169,47
D1	169,47
C8	80,36
C7	80,36
C6	80,36
C5	80,36
C4	80,36
C3	80,36
C2	80,36
C1	80,36
B8	
B7	
B6	
B5	
B4	
B3	
B2	
B1	
A8	
A7	
A6	
A5	
A4	
A3	
A2	
A1	

TABELLA C bis

Importi di perequazione previsti dall'art. 5, comma 3, della L.R. n.23/2006 come riprodotti dall'art. 63, comma 1, lett. b)

Categorie e posizioni economiche	Incrementi mensili di perequazione al personale degli Enti Locali in servizio dopo l' 1/8/2002 con decorrenza 31 dicembre 2006
D8	275,96
D7	275,96
D6	275,96
D5	275,96
D4	275,96
D3	234,47
D2	234,47
D1	234,47
C8	126,46
C7	126,46
C6	126,42
C5	126,36
C4	126,36
C3	126,36
C2	126,36
C1	126,36
B8	16,70
B7	16,66
B6	16,61
B5	16,61
B4	16,61
B3	
B2	
B1	
A8	
A7	
A6	
A5	
A4	
A3	
A2	
A1	

TABELLA D

Trattamento economico tabellare del personale EELL al 31 dicembre 2006 previsto dall'art.5, comma 5, della L.R. n.23/2006 come riprodotto dall'art. 64

Categorie e posizioni economiche	Annuale al 31/12/2003		Annuale all' 1/1/2004 con il primo aumento		Annuale all' 1/6/2004 dopo elisione prime posizione economiche		Annuale all'1/2/2005 con il secondo aumento		Annuale al 31/12/2005 con il terzo aumento e il saldo al personale già perequato		Annuale al 31/12/2006 con intera perequazione a tutto il personale in servizio
	Perequati	Non perequati	Perequati	Non perequati	Perequati	Non perequati	Perequati	Non perequati	Perequati	Non perequati	
D8	26.966,05	25.826,05	27.510,25	26.370,25	29.103,91	27.968,88	29.805,07	28.670,04	32.185,92	28.874,40	32.185,92
D7	25.461,66	24.321,66	26.005,86	24.865,86	27.510,25	26.370,25	28.211,41	27.071,41	30.587,29	27.275,77	30.587,29
D6	24.236,63	23.096,63	24.780,83	23.640,83	26.005,86	24.865,86	26.707,02	25.567,02	29.082,90	25.771,38	29.082,90
D5	23.487,25	22.347,25	23.965,93	22.825,93	24.780,83	23.640,83	25.481,99	24.341,99	27.857,87	24.546,35	27.857,87
D4	22.011,25	21.231,25	22.489,93	21.709,93	23.965,93	22.825,93	24.582,61	23.442,61	26.933,89	23.622,37	26.933,89
D3	21.194,66	20.414,66	21.673,34	20.893,34	22.489,93	21.709,93	23.106,61	22.326,61	25.320,01	22.506,37	25.320,01
D2	20.157,47	19.377,47	20.585,03	19.805,03	21.673,34	20.893,34	22.290,02	21.510,02	24.503,42	21.689,78	24.503,42
D1	18.786,34	18.006,34	19.213,90	18.433,90	20.585,03	19.805,03	21.135,83	20.355,83	23.330,03	20.516,39	23.330,03
C8	19.964,66	19.412,66	20.401,10	19.849,10	21.999,18	21.445,95	22.561,38	22.008,15	23.689,50	22.171,95	23.689,50
C7	19.459,29	18.907,29	19.895,73	19.343,73	21.452,76	20.899,58	22.014,96	21.461,78	23.143,10	21.625,58	23.143,10
C6	19.061,77	18.509,77	19.498,21	18.946,21	20.920,18	20.367,42	21.482,38	20.929,62	22.610,50	21.093,42	22.610,50
C5	18.686,51	18.134,51	19.122,95	18.570,95	20.401,10	19.849,10	20.963,30	20.411,30	22.091,42	20.575,10	22.091,42
C4	18.253,27	17.701,27	18.670,75	18.118,75	19.895,73	19.343,73	20.457,93	19.905,93	21.586,05	20.069,73	21.586,05
C3	17.972,66	17.420,66	18.390,14	17.838,14	19.498,21	18.946,21	20.060,41	19.508,41	21.188,53	19.672,21	21.188,53
C2	17.452,46	16.900,46	17.857,94	17.305,94	19.122,95	18.570,95	19.685,15	19.133,15	20.813,27	19.296,95	20.813,27
C1	16.968,95	16.416,95	17.374,43	16.822,43	18.670,75	18.118,75	19.208,59	18.656,59	20.329,63	18.813,31	20.329,63
B8	17.420,72	17.221,40	17.832,56	17.633,24	18.547,02	18.346,56	19.077,66	18.877,20	19.232,34	19.031,88	19.232,34
B7	17.074,57	16.875,25	17.486,41	17.287,09	18.186,20	17.986,28	18.716,84	18.516,92	18.871,52	18.671,60	18.871,52
B6	16.827,47	16.628,15	17.197,91	16.998,59	17.832,56	17.633,24	18.363,20	18.163,88	18.517,88	18.318,56	18.517,88
B5	16.236,44	16.236,44	16.606,88	16.606,88	17.486,41	17.287,09	18.017,05	17.817,73	18.171,73	17.972,41	18.171,73
B4	15.956,48	15.956,48	16.326,92	16.326,92	17.197,91	16.998,59	17.675,15	17.475,83	17.814,23	17.614,91	17.814,23
B3	15.669,58	15.669,58	16.040,02	16.040,02	16.606,88	16.606,88	17.084,12	17.084,12	17.223,20	17.223,20	17.223,20
B2	14.969,49	14.969,49	15.319,05	15.319,05	16.326,92	16.326,92	16.804,16	16.804,16	16.943,24	16.943,24	16.943,24
B1	14.751,46	14.751,46	15.101,02	15.101,02	16.040,02	16.040,02	16.517,26	16.517,26	16.656,34	16.656,34	16.656,34
A8	15.573,04	15.573,04	15.926,20	15.926,20	17.176,89	17.176,89	17.631,81	17.631,81	17.764,41	17.764,41	17.764,41
A7	15.275,92	15.275,92	15.629,08	15.629,08	16.855,10	16.855,10	17.310,02	17.310,02	17.442,62	17.442,62	17.442,62
A6	14.998,63	14.998,63	15.351,79	15.351,79	16.539,47	16.539,47	16.994,39	16.994,39	17.126,99	17.126,99	17.126,99
A5	14.785,45	14.785,45	15.138,61	15.138,61	16.229,87	16.229,87	16.684,79	16.684,79	16.817,39	16.817,39	16.817,39
A4	14.663,24	14.663,24	14.999,48	14.999,48	15.926,20	15.926,20	16.381,12	16.381,12	16.513,72	16.513,72	16.513,72
A3	14.437,57	14.437,57	14.773,81	14.773,81	15.629,08	15.629,08	16.084,00	16.084,00	16.216,60	16.216,60	16.216,60
A2	14.137,91	14.137,91	14.466,11	14.466,11	15.351,79	15.351,79	15.806,71	15.806,71	15.939,31	15.939,31	15.939,31
A1	13.903,77	13.903,77	14.231,97	14.231,97	15.138,61	15.138,61	15.593,53	15.593,53	15.726,13	15.726,13	15.726,13

TABELLA E
Importi complessivi per il raggiungimento del tabellare di convergenza previsti dall'art.5, commi 4 e 6, della L.R. n.23/2006 come riprodotti dall'art. 65

Categorie e posizioni economiche	Importo necessario al raggiungimento del tabellare di convergenza
D8	9.767,55
D7	9.767,55
D6	9.767,55
D5	9.767,55
D4	9.767,55
D3	9.269,67
D2	9.269,67
D1	9.269,67
C8	7.898,77
C7	8.949,22
C6	8.921,99
C5	8.800,43
C4	8.670,32
C3	8.706,04
C2	8.611,39
C1	8.698,35
B8	6.484,00
B7	6.483,46
B6	6.482,86
B5	6.482,86
B4	6.482,86
B3	6.283,54
B2	6.283,54
B1	6.283,54
A8	6.244,15
A7	6.244,15
A6	6.857,42
A5	6.844,94
A4	6.818,56
A3	6.734,62
A2	6.579,54
A1	6.592,03

TABELLA F

riferita all'art. 66, comma 1.

PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE

(aumenti retributivi mensili lordi)

Categorie e posizioni economiche	dal 1 gennaio 2004	dal 1 febbraio 2005	dal 31 dicembre 2005
PLC4	45,35	58,43	17,03
PLC3	45,35	58,43	17,03
PLC2	45,35	58,43	17,03
PLC1	39,89	51,39	14,98
PLB4	39,89	51,39	14,98
PLB3	39,89	51,39	14,98
PLB2	39,89	51,39	14,98
PLB1	35,63	45,90	13,38
PLA5	36,37	46,85	13,65
PLA4	36,37	46,85	13,65
PLA3	36,37	46,85	13,65
PLA2	36,37	46,85	13,65
PLA1	34,79	44,82	13,06
PLS4	34,32	44,22	12,89
PLS3	34,32	44,22	12,89
PLS2	34,32	44,22	12,89
PLS1	30,87	39,77	11,59

TABELLA F bis

Importi di perequazione previsti dall'art. 5, commi 2 e 3, della L.R. n.23/2006 come riprodotti dall'art. 63, comma 1, lett. a) e b)

PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE

Categorie e posizioni economiche	Incrementi mensili di perequazione al personale degli Enti Locali in servizio all' 1/8/2002 con decorrenza 31 dicembre 2005	Incrementi mensili di perequazione al personale degli Enti Locali in servizio dopo l' 1/8/2002 con decorrenza 31 dicembre 2006
PLC4	180,96	275,96
PLC3	180,96	275,96
PLC2	180,96	275,96
PLC1	180,96	275,96
PLB4	169,47	234,47
PLB3	169,47	234,47
PLB2	169,47	234,47
PLB1	169,47	234,47
PLA5	80,36	126,36
PLA4	80,36	126,36
PLA3	80,36	126,36
PLA2	80,36	126,36
PLA1	80,36	126,36
PLS4	0,00	16,66
PLS3	0,00	16,61
PLS2	0,00	16,61
PLS1	0,00	16,61

TABELLA G
PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE

Trattamento economico tabellare del personale degli Enti Locali al 31 dicembre 2006 previsto dall'art.5, comma 5, della L.R. n.23/2006 come riprodotto dall'art. 66, comma 2.

Categorie e posizioni economiche	Annuale al 31/12/2003		Annuale all' 1/1/2004 con il primo aumento		Annuale all'1/2/2005 con il secondo aumento		Annuale al 31/12/2005 con il terzo aumento e il saldo al personale già perequato		Annuale al 31/12/2006 con intera perequazione a tutto il personale in servizio
	Perequati	Non perequati	Perequati	Non perequati	Perequati	Non perequati	Perequati	Non perequati	
PLC4	26.966,05	25.826,05	27.510,25	26.370,25	28.211,41	27.071,41	30.587,29	27.275,77	30.587,29
PLC3	25.461,66	24.321,66	26.005,86	24.865,86	26.707,02	25.567,02	29.082,90	25.771,38	29.082,90
PLC2	24.236,63	23.096,63	24.780,83	23.640,83	25.481,99	24.341,99	27.857,87	24.546,35	27.857,87
PLC1	23.487,25	22.347,25	23.965,93	22.825,93	24.582,61	23.442,61	26.933,89	23.622,37	26.933,89
PLB4	23.127,25	22.347,25	23.605,93	22.825,93	24.222,61	23.442,61	26.436,01	23.622,37	26.436,01
PLB3	22.011,25	21.231,25	22.489,93	21.709,93	23.106,61	22.326,61	25.320,01	22.506,37	25.320,01
PLB2	21.194,66	20.414,66	21.673,34	20.893,34	22.290,02	21.510,02	24.503,42	21.689,78	24.503,42
PLB1	20.157,48	19.377,48	20.585,04	19.805,04	21.135,84	20.355,84	23.330,03	20.516,40	23.330,03
PLA5	19.964,66	19.412,66	20.401,10	19.849,10	20.963,30	20.411,30	22.091,42	20.575,10	22.091,42
PLA4	19.459,29	18.907,29	19.895,73	19.343,73	20.457,93	19.905,93	21.586,05	20.069,73	21.586,05
PLA3	19.061,77	18.509,77	19.498,21	18.946,21	20.060,41	19.508,41	21.188,53	19.672,21	21.188,53
PLA2	18.686,51	18.134,51	19.122,95	18.570,95	19.685,15	19.133,15	20.813,27	19.296,95	20.813,27
PLA1	18.253,27	17.701,27	18.670,75	18.118,75	19.208,59	18.656,59	20.329,63	18.813,31	20.329,63
PLS4	17.802,91	17.603,59	18.214,75	18.015,43	18.745,39	18.546,07	18.900,07	18.700,75	18.900,67
PLS3	17.420,72	17.221,40	17.832,56	17.633,24	18.363,20	18.163,88	18.517,88	18.318,56	18.517,88
PLS2	17.074,57	16.875,25	17.486,41	17.287,09	18.017,05	17.817,73	18.171,73	17.972,41	18.171,73
PLS1	16.827,47	16.628,15	17.197,91	16.998,59	17.675,15	17.475,83	17.814,23	17.614,91	17.814,23

TABELLA H

Trattamento economico tabellare del personale regionale al 31 dicembre 2006 previsto dall'art.5, commi 4 e 6, della L.R. n.23/2006 come riprodotto dall'art. 64

Categorie e posizioni economiche	Annuale al 31/12/2003	Annuale all' 1/1/2004 con il primo aumento	Annuale all'1/2/2005 con il secondo aumento	Annuale al 31/12/2005 con il terzo aumento	Annuale al 01/01/2007 con il trattamento unico di convergenza
D8	20.968,65	21.512,85	22.214,01	22.418,37	32.185,92
D7	19.370,02	19.914,22	20.615,38	20.819,74	30.587,29
D6	17.865,63	18.409,83	19.110,99	19.315,35	29.082,90
D5	16.640,60	17.184,80	17.885,96	18.090,32	27.857,87
D4	15.891,22	16.369,90	16.986,58	17.166,34	26.933,89
D3	14.775,22	15.253,90	15.870,58	16.050,34	25.320,01
D2	13.958,63	14.437,31	15.053,99	15.233,75	24.503,42
D1	12.921,44	13.349,00	13.899,80	14.060,36	23.330,03
C8	14.628,29	15.064,73	15.626,93	15.790,73	23.689,50
C7	13.031,44	13.467,88	14.030,08	14.193,88	23.143,10
C6	12.526,07	12.962,51	13.524,71	13.688,51	22.610,50
C5	12.128,55	12.564,99	13.127,19	13.290,99	22.091,42
C4	11.753,29	12.189,73	12.751,93	12.915,73	21.586,05
C3	11.320,05	11.756,49	12.318,69	12.482,49	21.188,53
C2	11.039,44	11.475,88	12.038,08	12.201,88	20.813,27
C1	10.519,24	10.936,72	11.474,56	11.631,28	20.329,63
B8	11.651,18	12.063,02	12.593,66	12.748,34	19.232,34
B7	11.290,90	11.702,74	12.233,38	12.388,06	18.871,52
B6	10.937,86	11.349,70	11.880,34	12.035,02	18.517,88
B5	10.591,71	11.003,55	11.534,19	11.688,87	18.171,73
B4	10.344,61	10.715,05	11.192,29	11.331,37	17.814,23
B3	9.952,90	10.323,34	10.800,58	10.939,66	17.223,20
B2	9.672,94	10.043,38	10.520,62	10.659,70	16.943,24
B1	9.386,04	9.756,48	10.233,72	10.372,80	16.656,34
A8	10.579,58	10.932,74	11.387,66	11.520,26	17.764,41
A7	10.257,79	10.610,95	11.065,87	11.198,47	17.442,62
A6	9.328,89	9.682,05	10.136,97	10.269,57	17.126,99
A5	9.031,77	9.384,93	9.839,85	9.972,45	16.817,39
A4	8.754,48	9.107,64	9.562,56	9.695,16	16.513,72
A3	8.541,30	8.894,46	9.349,38	9.481,98	16.216,60
A2	8.419,09	8.772,25	9.227,17	9.359,77	15.939,31
A1	8.193,42	8.546,58	9.001,50	9.134,10	15.726,13

TABELLA I
riferita all'art. 23, comma 2

(valore riconosciuto sul maturato economico individuale al personale regionale a titolo di compensazione per le due festività soppresse)

Categorie e posizioni economiche	Tabellare di convergenza	Valore riconosciuto a titolo di compensazione di due giornate di festività soppresse
D8	32.185,92	257,49
D7	30.587,29	244,70
D6	29.082,90	232,66
D5	27.857,87	222,86
D4	26.933,89	215,47
D3	25.320,01	202,56
D2	24.503,42	196,03
D1	23.330,03	186,64
C8	23.689,50	189,52
C7	23.143,10	185,14
C6	22.610,50	180,88
C5	22.091,42	176,73
C4	21.586,05	172,69
C3	21.188,53	169,51
C2	20.813,27	166,51
C1	20.329,63	162,64
B8	19.232,34	153,86
B7	18.871,52	150,97
B6	18.517,88	148,14
B5	18.171,73	145,37
B4	17.814,23	142,51
B3	17.223,20	137,79
B2	16.943,24	135,55
B1	16.656,34	133,25
A8	17.764,41	142,12
A7	17.442,62	139,54
A6	17.126,99	137,02
A5	16.817,39	134,54
A4	16.513,72	132,11
A3	16.216,60	129,73
A2	15.939,31	127,51
A1	15.726,13	125,81

07_9_3_AVV_COMITATO GEST VOL FVG DEL 10

Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato del Friuli Venezia Giulia - Pordenone

Deliberazione n. 10/2006: assegnazione della gestione del Centro servizi volontariato per il triennio 2007 - 2009.

Il Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato istituito nella Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge 266/1991, della legge regionale 12/1995 e del Decreto del Ministro del Tesoro 8 ottobre 1997, rinnovato per il biennio 2005 – 2007 con decreto del Presidente della Regione n. 0357/ Pres. del 13 ottobre 2005,

VISTE le disposizioni del decreto del Ministro del Tesoro 8 ottobre 1997 concernente le "Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni";

VISTA la propria deliberazione del 27 settembre 2000, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 44 del 2 novembre 2000, con la quale è stato istituito il Centro di servizio del volontariato ed è stata assegnata la gestione dello stesso al Centro Interprovinciale servizi di volontariato del Friuli Venezia Giulia, con sede a Pordenone;

VISTE le proprie deliberazioni di data 18 dicembre 2002, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 del 26 marzo 2003, con la quale la gestione del Centro di servizio è stata rinnovata per il triennio 2003-2005, nonché di data 15 dicembre 2005, n. 4, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 15 marzo 2006 con la quale la gestione del Centro di servizio è stata ulteriormente rinnovata fino al 31 dicembre 2006 a favore del suddetto Centro Interprovinciale;

ESAMINATI e **APPROVATI** il programma di attività dell'anno 2006 ed i rendiconti annuali fino all'esercizio 2005, presentati dal suddetto Centro Interprovinciale, assieme alle relazioni del Collegio di controllo, e verificatene la regolarità in relazione alla concessione della gestione del Centro di servizio, come prescritto dal Decreto del Ministro del Tesoro sopraccitato;

VISTA la propria deliberazione n. 6 del 13 luglio 2006 concernente "Orientamenti per l'affidamento della gestione del Centro servizi volontariato per il triennio 2007/2009", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 33 del 16 agosto 2006 , con la quale il Comitato di gestione ha richiesto al Centro Interprovinciale Servizi volontariato di predisporre entro il 30 settembre 2006 un Progetto triennale di consolidamento, rilancio e sviluppo dell'azione e dell'attività del Centro Interprovinciale stesso, da attuare in favore delle Associazioni di volontariato;

ATTESO che nella seduta del 25 ottobre 2006 il Comitato di gestione ha esaminato il Progetto triennale presentato dal citato Centro Interprovinciale ed ha formulato alcune osservazioni, richiedendo allo stesso di apportare modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO che il Centro Interprovinciale ha provveduto, nei termini prescritti, ad apportare le modifiche e le integrazioni richieste dal Comitato di gestione;

RITENUTO che il Progetto triennale nella sua stesura definitiva corrisponde agli Orientamenti e alle indicazioni impartite dal Comitato di gestione con la citata deliberazione n. 6/2006 e alle successive osservazioni, prevedendo, tra l'altro, le iniziative da assumere ai fini: 1) dell'ampliamento delle adesioni da parte delle Associazioni di volontariato; 2) delle modalità operative per lo sviluppo dei rapporti con il Comitato di gestione e con il Comitato regionale del volontariato; 3) della realizzazione di un più ampio raccordo con gli Enti locali e le Aziende sanitarie; 4) del rafforzamento nelle varie parti del territorio regionale il confronto con il mondo del volontariato, anche attraverso l'istituzione, nell'ambito del Centro Servizi, di consulte o gruppi di lavoro provinciali a carattere permanente, individuando annualmente una serie di obiettivi prioritari nonché provvedendo alla tenuta della contabilità e dell'amministrazione ed alla formulazione del bilancio di previsione e del rendiconto annuale con modalità di tipo finanziario;

ACQUISITO in via generale il parere dell'UPI e dell'ANCI del Friuli Venezia Giulia in merito al Progetto ed alla connessa assegnazione della gestione del Centro Servizi;

RITENUTO PERTANTO di approvare il Progetto triennale e di assegnare al Centro Interprovinciale Servizi di Volontariato la gestione del Centro servizi dall'1.1.2007 e per il triennio 2007/2009;

PRESO ATTO inoltre che il Progetto triennale nella sua stesura definitiva corrisponde agli Orientamenti e alle indicazioni impartite dal Comitato di gestione con la citata deliberazione n. 6/2006 e alle successive osservazioni, prevedendo, tra l'altro, le iniziative da assumere per l'ampliamento delle adesioni da parte delle Associazioni di volontariato, le modalità operative per lo sviluppo dei rapporti con il Comitato di gestione e con il Comitato regionale del volontariato, per realizzare un più ampio raccordo con gli Enti locali e le Aziende sanitarie e per rafforzare nelle varie parti del territorio regionale il confronto con il mondo del volontariato, anche attraverso l'istituzione, nell'ambito del Centro Interprovinciale servizi, di consulte o gruppi di lavoro provinciali a carattere permanente, individuando annualmente una serie di obiettivi prioritari nonché provvedendo alla tenuta della contabilità e dell'amministrazione ed alla for-

mulazione del bilancio di previsione e del rendiconto annuale con modalità di tipo finanziario;
RITENUTO PERTANTO di approvare il Progetto triennale e di assegnare al Centro Interprovinciale Servizi di Volontariato la gestione del Centro di servizio dall'1.1.2007 e per il triennio 2007/2009;

DELIBERA

1. Secondo quanto espresso in premessa, è approvato il "Progetto triennale di consolidamento, rilancio e sviluppo dell'azione e dell'attività del Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia".
2. E' assegnata al Centro Interprovinciale Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia, con sede a Pordenone, a far data dal 1 gennaio 2007, la gestione del Centro di servizio di volontariato per il triennio 2007/2009.
3. Il Comitato di gestione assegna al suddetto Centro Interprovinciale le risorse finanziarie occorrenti, facendo fronte alla relativa spesa con le disponibilità relative agli accantonamenti annui delle Fondazioni bancarie. A tale fine si riserva di approvare di anno in anno gli orientamenti per la predisposizione del bilancio da parte del citato Centro Interprovinciale.
4. Il Comitato di gestione, anche sulla base delle indicazioni programmatiche della Giunta regionale e del Comitato regionale del volontariato, si riserva di indicare anno per anno i modi e tempi di intervento del predetto Centro Interprovinciale ed eventuali altri orientamenti o prescrizioni, onde pervenire ai migliori risultati in termini di costi, ricavi e benefici nonché di servizi alle Associazioni, anche in relazione ai progetti già avviati.
5. In caso di gestione difforme dagli orientamenti o prescrizioni impartite o di una valutazione negativa dei risultati, il Comitato di gestione si riserva di revocare l'assegnazione e di indire un nuovo bando, al fine di affidare la gestione di uno o più Centri di servizio.
6. Il Presidente del Comitato è incaricato di richiedere la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
Trieste, 21 dicembre 2006

IL PRESIDENTE:
prof. Sergio Chiarotto

IL SEGRETARIO:
arch. Roberto Volpetti

07_9_3_AVV_COMUNE CORMONS 1

Comune di Cormòns (GO)
Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano delle aree per gli insediamenti produttivi - PIP.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2°, della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 316 del 25 Gennaio 2007, il Comune di Cormòns ha adottato la variante n. 1 al Piano delle aree per gli Insediamenti Produttivi - P. I. P..
La deliberazione sarà depositata dal 19 Febbraio 2007 al 30 Marzo 2007 presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.
Cormòns, 14 febbraio 2007

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO URBANISTICA:
geom Fulvio Cecotti

07_9_3_AVV_COMUNE MAJANO ESPROPRIO

Comune di Majano (UD)
Lavori di urbanizzazione primaria strada comunale via della Tesa in frazione Farla. - Decreto di esproprio con condizione sospensiva.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO-MANUTENTIVA E DEI SERVIZI AUSILIARI

(omissis)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

DECRETA

Art. 1

E' disposto il passaggio di proprietà in capo al Comune di Majano (UD), degli immobili di seguito individuati ed intestati alle seguenti ditte:

N.	DITTA	Diritto reale	Quota di proprietà	Fg. 23 mappale oggetto di esproprio	Superf. mq.	Qualità	Indennità €.
1	Lopez Maria nata in Spagna (EE) il 22/07/1937 C.F. LPZ MRA 37L62 Z131P	proprietaria	1000/1000	643	125,00	e.u.	1,00
2	Bortolotti Alessandro nato a Udine il 18/12/1973 C.F. BRT LSN 73T18 L483A	proprietario	500/1000	642	38,00	sem. arb.	0,50
	Serravalle Barbara nata a Udine il 11/04/1971 C.F. SRR BBR 71D51 L483Q	proprietaria	500/1000	642	38,00	sem. arb.	0,50
3	Bortolotti Alessandro nato a Udine il 18/12/1973 C.F. BRT LSN 73T18 L483A	proprietario	500/1000	640	34,00	sem. arb.	0,50
	Serravalle Barbara nata a Udine il 11/04/1971 C.F. SRR BBR 71D51 L483Q	proprietaria	500/1000	640	34,00	sem. arb.	0,50
4	Molinaro Artibano nato a Forgaria nel Friuli (UD) il 26/09/1941 C.F. MLN RBN 41P26 D700A	proprietario	500/1000 in com. legale dei beni	638	35,00	sem. arb.	0,50
	Molinaro Laura nata a San Daniele del Fr. (UD) il 25/12/1941 C.F. MLN LRA 41T65 H816X	proprietaria	500/1000 in com. legale dei beni	638	35,00	sem. arb.	0,50
5	Menis Gino nato a Udine il 03/01/1962 C.F. MNS GNI 62°03 L483H	proprietario	1000/1000	630	62,00	e.u.	1,00
6	Hushi Shpetim nato in Albania (EE) il 23/10/1966 C.F. HSH SPT 66R23 Z100A	proprietario	1000/1000	629	30,00	e.u.	1,00
7	Hushi Shpetim nato in Albania (EE) il 23/10/1966 C.F. HSH SPT 66R23 Z100A	proprietario	1000/1000	628	20,00	vigneto	1,00
8	Immobiliare Ferruccio S.r.l. con sede in Milano C.F. 5878390151	proprietaria	1000/1000	626	58,00	vigneto	1,00
9	Zevini Aldo nato a Majano (UD) il 14/06/1954 C.F. ZVN LDA 54H14 E833D	proprietario	1000/1000	624	7,00	vigneto	1,00
10	Arnone Filippo nato a Latisana (UD) il 21/08/1942 C.F. RNN FPP 42M21 E473S	proprietario	500/1000 in com. legale dei beni	622	33,00	sem. arb.	0,50
	Peressutti Alida nata a Vito D'Asio (PN) il 17/02/1945 C.F. PRS LDA 45B57 M085Q	proprietaria	500/1000 in com. legale dei beni	622	33,00	sem. arb.	0,50
11	Sant Fabrizio nato a San Daniele del Fr. (UD) il 10/01/1966 C.F. SNT FRZ 66A10 H816N	proprietario	1000/1000	631	17,00	e.u.	1,00
12	Maiano Amabile nata a Majano (UD) il 16/06/1925 C.F. MNA MBL 25H56 E833F	proprietaria	1000/1000	632	136,00	e.u.	1,00
13	Maiano Amabile nata a Majano (UD) il 16/06/1925 C.F. MNA MBL 25H56 E833F	proprietaria	1000/1000	633	57,00	e.u.	1,00
14	Zampalocca Maurizio nata a Fagagna (UD) il 13/07/1958 C.F. ZMP MRZ 58L13 D461E	proprietario	1000/1000	634	110,00	e.u.	1,00
15	Zampalocca Umberto nato a Monselice (PD) il 17/09/1927 C.F. ZMP MRT 27P17 F382F	proprietario	1000/1000	636	80,00	sem. arb.	1,00
						totale	15,00

(omissis)
Majano, 14 febbraio 2007

IL RESPONSABILE:
geom. Giancarlo Floran

07_9_3_AVV_COMUNE PORCIA TELEFONIA

Comune di Porcia (PN)
Adozione Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile. Avviso di deposito ai sensi dell'art. 4, terzo comma, LR n. 28/2004.

SI RENDE NOTO

- Che con deliberazione consiliare n. 4 del 25 gennaio 2007, esecutiva, il Consiglio Comunale ha adottato il Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile.
- Che la predetta deliberazione, unitamente agli atti tecnici ed amministrativi, è depositata, ai sensi dell'art. 4 – terzo comma – della L.R. n. 28 del 6 dicembre 2004, presso la Segreteria Comunale a libera visione del pubblico, per 30 (trenta) giorni consecutivi utili a far data dal 26 febbraio 2007.

Porcia, 26 febbraio 2007

IL DIRIGENTE:
dott. ing. Licinio Gardin

07_9_3_AVV_COMUNE ROVEREDO IN PIANO 17

Comune di Roveredo in Piano (PN)
Avviso di adozione variante n. 17 al PRGC.

IL SINDACO

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 32, bis comma 2, art. 34 ed art. 45 commi 2 – 3, L.R. n. 52/1991 e successive modifiche,

RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 08.02.2007, esecutiva il 08.02.2007 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, è stata adottata la Variante n. 17 al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) , ai sensi degli articoli 32 bis e 34, L.R. n. 52/1991 ed art. 4, comma 3, L.R. n. 29/2005, riguardante il Piano Comunale di Settore del Commercio;
- che l'avviso di adozione della Variante n. 17 al P.R.G.C. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.);
- che la Variante n. 17 al P.R.G.C. , completa di tutti gli elaborati, ogni giorno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, sarà depositata in libera visione presso l'Ufficio di Segreteria Comunale ed il Servizio di Urbanistica ed Edilizia Privata, per la durata di 30 giorni effettivi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.;
- che perentoriamente entro il periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni alla Variante n. 17 al P.R.G.C. ;
- che nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla Variante n. 17 al P.R.G.C , possono presentare opposizioni.
- Sulle osservazioni ed opposizioni il Consiglio Comunale è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Del deposito viene dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione all'Albo Comunale ed affissione di manifesti nei luoghi di pubblica frequenza.
Roveredo in Piano, 15 febbraio 2007

IL SINDACO:
dr. Renzo Liva

07_9_3_AVV_COMUNE S. LEONARDO 8

Comune di San Leonardo (UD)

Avviso di adozione variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 32 bis della Legge Regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 4 del 19.01.2007 il Comune di San Leonardo ha adottato la variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale avente per oggetto "Modifica parziale del perimetro di vincolo di esondabilità del torrente Corizza e modifiche delle modalità attuative in alcune zone omogenee B1-B2-E4".
Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 8 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.
S. Leonardo, 14 febbraio 2007

IL SINDACO:
Giuseppe Sibau

07_9_3_AVV_COMUNE TERZO TELEFONIA

Comune di Terzo di Aquileia (UD)

Avviso di adozione e di deposito del Piano di localizzazione delle infrastrutture per la telefonia mobile.

IL SINDACO

RENDE NOTO

ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale n. 28/94 e successive modifiche ed integrazioni;
a chiunque possa averne interesse che presso la segreteria del Comune trovasi depositato il Piano di localizzazione delle infrastrutture per la telefonia mobile, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, adottata da questo Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 01.02.2007.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni, nel medesimo termine i proprietari degli immobili potranno presentare opposizioni.
Terzo di Aquileia, 13 febbraio 2007

IL SINDACO:
prof. Fulvio Tomasin

07_9_3_AVV_DIR LLPP PN_1_ SATURNIA

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone

Concessione in sanatoria del diritto derivazione d'acqua alla ditta Saturnia Srl.

Con decreto del Responsabile Delegato di P.O. n. LL.PP./1598/IPD/1738 emesso il 20.12.2006 è concesso in sanatoria alla Ditta Saturnia srl il diritto di continuare a derivare mod. max 0,0185 d'acqua dalla falda sotterranea mediante un pozzo ubicato in Comune di Zoppola per uso igienico ed antincendio, fino al 31.12.2016.
Pordenone, 12 febbraio 2007

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P. O.:
dott.ssa Elena Marchi

(Pubblicazione a pagamento del richiedente)

07_9_3_AVV_DIR LLPP PN_2_SAN VITO

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3/07/2002 n. 16 e succ. modifiche ed integrazioni. Concessione di derivazione d'acqua al Comune di San Vito al Tagliamento.

Con decreto del Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa n. LL.PP./435/IPD/2531 - rep. 254 - dd. 08.08.2006 è stato concesso al Comune di San Vito al Tagliamento il diritto di derivare mod. max 0,06 e medi 0,03, d'acqua dalla falda sotterranea, mediante n. 1 pozzo ubicato sul terreno fg. 9 mapp. 634 del Comune di San Vito al Tagliamento, per il consumo umano a servizio della lottizzazione "Prodolone", fino al 07.08.2016.

Pordenone, 14 febbraio 2007

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P. O.:
dott.ssa Elena Marchi

(Pubblicazione a pagamento del richiedente)

07_9_3_AVV_DIR LLPP UD VENUTO

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Udine

Pubblicazione, ai sensi dell'art. 21 comma 5, della LR 3/07/2002 n. 16, dell'estratto del provvedimento di riconoscimento all'uso dell'acqua a ditte varie.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa, n. ALPUD/B/4/LPU/RIC 5392 - 4752 - 4757 - 4759 - 4760 - 4840 - 4927 - 4938 - 4939 - 4952 - 5083 - 5156 - 5164 - 5165 - 5185 - 5241 emesso il 16/01/2007 è riconosciuto il diritto di continuare a derivare acqua pubblica secondo le quantità, gli usi e le modalità di presa e nei luoghi descritti alle ditte/enti sottoelencati, fino alla data del 31.12.2013 .

N° Dom.	Richiedente	Indirizzo sede		Ubicazione Derivazione	Fo-glio	Mapp.	Utilizzo	Portata Moduli
5392	VENUTO MAURIZIO	CODROIPO	UD	CODROIPO	68	41	Irrigazione colture	0,25
4752	GIROTTO GIUSEPPE	CERVIGNANO DEL FRIULI	UD	CERVIGNANO DEL FRIULI	30	858/15	Irrigazione colture	0,16
4757	AZ.AGR. LEONARDUZZI ENZO	CAMINO AL TAGLIAMENTO	UD	CAMINO AL TAGLIAMENTO	31	190	Irrigazione colture	0,16
4759	LA ROSTA AZ. AGR. GOTTARDO MARCO	CERVIGNANO DEL FRIULI	UD	CERVIGNANO DEL FRIULI	32	156/1	Uso cantina	0,02
4760	GUATTO NATALIA	BERTIOLO	UD	BERTIOLO	33	134	Irrigazione colture	0,3
4840	MINUZZI GIUSEPPE	CODROIPO	UD	CODROIPO	35	89	Irrigazione colture	0,16
4927	PARON ADRIANO	CODROIPO	UD	CODROIPO	36	82	Irrigazione colture	0,16
4938	PERESSINI FRANCESCO	CAMINO AL TAGLIAMENTO	UD	CAMINO AL TAGLIAMENTO	37	16	Irrigazione colture	0,16
					38	75		
					39	200		
					40	227		
					41	426		
4939	PERESSINI FRANCESCO	CAMINO AL TAGLIAMENTO	UD	VARMO	42	59	Irrigazione colture	0,16
					43	35		
4952	PERESAN LINA - PERESAN GIUSEPPINA - PERESAN ONORINA - PERESAN WILMA MARIA	SEDEGLIANO	UD	CODROIPO	44	264	Irrigazione colture	0,16
5083	TONEGUZZO RENZO E C. S.S.	CODROIPO	UD	CODROIPO	45	24	Zootecnico (allevamento bovini)	0,025
5156	VIRGILI NIVES	BERTIOLO	UD	BERTIOLO	46	173	Irrigazione colture	0,4
5164	VISINTIN DUILIO	CAMINO AL TAGLIAMENTO	UD	CAMINO AL TAGLIAMENTO	47	94	Irrigazione colture	0,16
5165	VISINTINI MIRANDA	BERTIOLO	UD	BERTIOLO	48	55	Irrigazione colture	0,16
5185	ZORZINI BRUNO	CAMINO AL TAGLIAMENTO	UD	CAMINO AL TAGLIAMENTO	58	56	Irrigazione colture	0,16
5241	REGATTIN ROBERTO	MUZZANA DEL TURGNANO	UD	MUZZANA DEL TURGNANO	59	97	Irriguo (orticoltura e floricoltura)	0,05

Udine, 14 febbraio 2007

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. ing. Giovanni Ceschia

(Pubblicazione a pagamento dei richiedenti)

07_9_3_AVV_DIR LLPP UD ZAMPARINI

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Udine

Pubblicazione, ai sensi dell'art. 21 comma 5, della LR 3/07/2002 n. 16, dell'estratto del provvedimento di riconoscimento all'uso dell'acqua a ditte varie.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa, n.ALPUD/B/ 4 /LPU/RIC 5392 - 4752 - 4757 - 4759 - 4760 - 4840 - 4927 - 4938 - 4939 - 4952 - 5083 - 5156 - 5164 - 5165 - 5185 - 5241 emesso il 16/01/2007 è riconosciuto il diritto di continuare a derivare acqua pubblica secondo le quantità, gli usi e le modalità di presa e nei luoghi descritti alle ditte/enti sottoelencati, fino alla data del 31.12.2013 .

N° Dom.	Richiedente	Indirizzo sede		Ubicazione Derivazione	Fo-glio	Mapp.	Utilizzo	Portata Moduli
5476	AZ. AGR. ZAMPARINI FRANCESCO E DI LENARDA ANGELA	CAMINO AL TAGLIAMENTO	UD	CODROIPO	54	50	Irrigazione colture	0,5
				CODROIPO	54	75	Irrigazione colture	0,5
				CODROIPO	54	75	Irrigazione colture	0,5
5181	AZ.AGR. ZAMPARINI FRANCESCO E DI LENARDA ANGELA	CAMINO AL TAGLIAMENTO	UD	CAMINO AL TAGLIAMENTO	49	48	Irrigazione colture	0,5
					50	39		
					51	67		
					52	67		
					53	12		
					54	41		
					55	166		
					56	155		
5182	AZ.AGR. ZAMPARINI FRANCESCO E DI LENARDA ANGELA	CAMINO AL TAGLIAMENTO	UD	CODROIPO	57	94	Irrigazione colture	0,5
4429	BACCICHETTO UMBERTO	PRECENICCO	UD	PRECENICCO	12	162	Igienico sanitario (trattamenti fitosanitari)	0,01
4430	BACCICHETTO SETTIMO	PRECENICCO	UD	PRECENICCO	12	217	Zootecnico (Allevamento conigli)	0,004
4431	BACCICHETTO VITTO-RINO, PAOLO E ALES-SANDRO S.S	PRECENICCO	UD	PRECENICCO	12	75	Igienico sanitario (lavaggio botti e locali cantina)	0,025
4432	BOCIN EUGENIO	SANTA MARIA LA LONGA	UD	SANTA MARIA LA LONGA	12	257	Zootecnico (Allevamento conigli)	0,23
4435	BUDAI GINO	GONARS	UD	GONARS	19	139	Irrigazione colture	0,16
					10	506		
4438	BUDAI EVELINO	GONARS	UD	GONARS	15	59	Zootecnico	0,01
4440	BUDAI EVELINO	GONARS	UD	GONARS	12	36	Irrigazione colture	0,16
4441	BOLDARINO LUIGI	MORTEGLIANO	UD	TALMASSONS	29	23	Irrigazione colture	0,25
4442	BULFON LUISA	CAMINO AL TAGLIAMENTO	UD	CAMINO AL TAGLIAMENTO	84	336	Irrigazione colture	0,16
					85	143		
					85	144		
4443	BULFON LUISA	CAMINO AL TAGLIAMENTO	UD	CODROIPO	76	27	Irrigazione colture	0,16
4444	BULFON LUISA	CAMINO AL TAGLIAMENTO	UD	VARMO	4	81	Irrigazione colture	0,16
4445	AZ. AGR. BELLINA LUI-GINO DI F.LLI BELLINA	PRECENICCO	UD	PRECENICCO	13	221	Irrigazione colture	0,025
4446	BLASEOTTO ROSA	CAMINO AL TAGLIAMENTO	UD	CAMINO AL TAGLIAMENTO	58	47	Irrigazione colture	0,4
					93	114		
4449	BIANCHIN EMILIANO	FIUMICELLO	UD	FIUMICELLO	7	1660/18	Irrigazione colture	0,2
					7	1691/1		
					7	1691/9		
					7	1696/13		

N° Dom.	Richiedente	Indirizzo sede		Ubicazione Derivazione	Fo-glio	Mapp.	Utilizzo	Portata Moduli
5736	BIANCHIN EMILIANO	FIUMICELLO	UD	FIUMICELLO	60	1691/4	Lavaggio ortaggi e preparazioni fitosanitarie	0,058
4461	BELTRAMINI MAFALDA	BAGNARIA ARSA	UD	AIELLO DEL FRIULI	25	804/1	Irrigazione colture	0,25
4466	BURLON DANILO	CAMINO AL TAGLIAMENTO	UD	CAMINO AL TAGLIA-MENTO	26	29	Irrigazione colture	0,16
4468	DELLA MORA MER-CEDES	CAMINO AL TAGLIAMENTO	UD	CAMINO AL TAGLIAMENTO	27	295	Irrigazione colture	0,16
4724	GABASSI PIETRO	BAGNARIA ARSA	UD	BAGNARIA ARSA	28	67	Irrigazione colture	0,1
4733	FINOS PAOLO	CAMINO AL TAGLIAMENTO	UD	CAMINO AL TAGLIAMENTO	29	163	Irrigazione colture	0,16

Udine, 14 febbraio 2007

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. ing. Giovanni Ceschia

(Pubblicazione a pagamento dei richiedenti)

07_9_3_AVV_SECAB 2659

SECAB Società Cooperativa - Paluzza (UD)

Pubblicazione dell'estratto del decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa della Direzione provinciale dei lavori pubblici di Udine di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

Su richiesta della SECAB Società Cooperativa di Paluzza di data 9 febbraio 2007, n. 106/07 si pubblica il seguente decreto:
Decreto n. 2659/TE-UD/2108.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

VISTA l' istanza di data 13.02.2006, con la quale la SECAB, Società Cooperativa con sede a Paluzza in via Pal Piccolo, n. 31, di seguito indicato SECAB, ha chiesto l' autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica, in cavo sotterraneo (m. 815 + 73), secondo le caratteristiche costruttive illustrate negli allegati, così specificato:
Costruzione ed esercizio di una linea elettrica a bassa tensione (380 V) del tipo interrato lungo le vie comunali della frazione di Cleulis alla località Raut, in Comune di Paluzza, avente il seguente tracciato: originandosi dalla cabina di trasformazione denominata Cleulis Paese attestata all' elettrodotto a 20 kV Centrale Entretors - Centrale Fontanon, autorizzata con decreto della Regione n. 216/TE-UD/62 di data 28.10.1987, collegherà le n. 2 nuove cabine di distribuzione poste sul foglio n. 39, mappali n. 150 e 202, in località Stavoli Raut, interessando il territorio del Comune di Paluzza.
(omissis)

DECRETA

Art. 1

La SECAB è autorizzata alla costruzione ed all' esercizio dell'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 380 V.

Art. 2

La linea dovrà essere costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all' istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche vigenti, di cui dovrà essere rilasciata apposita attestazione da parte della SECAB. La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione.

Art. 3

L' autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei Terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell' art. 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. In conseguenza la SECAB viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei Terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l' Ammin-

istrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

La SECAB resta obbligata ad eseguire durante la costruzione e l' esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all' uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 5

La SECAB, entro max. 12 mesi dalla data di eventuale futura dismissione della linea di cui alla presente autorizzazione, dovrà effettuare la demolizione completa della stessa e ripristinare i luoghi originari nonchè cancellare le eventuali servitù.

Art. 6

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione.
(omissis)
L'atto integrale è depositato presso la Direzione Provinciale Lavori Pubblici di Udine, Via Uccellis, 4.
Udine, 21 dicembre 2006

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P. O.:
dott. ing. Giovanni Ceschia

07_9_3_AVV_TERNA 2660

TERNA Spa - Area Operativa Trasmissione - Padova

Pubblicazione dell'estratto del decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa della Direzione provinciale dei lavori pubblici di Udine di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

Su richiesta della TERNA Spa - Area Operativa Trasmissione di Padova di data 12 febbraio 2007, n. TEAOTPD/P2007000541 si pubblica il seguente decreto:
Decreto n. 2660/TE-UD/2120

IL RESPONSABILE DELEGATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

VISTA l' istanza di data 29.05.2006, con la quale la T.E.R.N.A. S.p.A. - Gruppo Enel - Area Operativa Trasmissione di Padova, di seguito indicato T.E.R.N.A. S.p.A. di Padova, ha chiesto l' autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica, in cavo aereo (m. 239), secondo le caratteristiche costruttive illustrate negli allegati, così specificato:
Elettrodotto a 132 kV "Tolmezzo - S. Daniele con derivazione Somplago e SIOT Cavazzo". Intervento di sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale inerente la realizzazione di nuovi ingressi in entra - esci alla Stazione Elettrica di Somplago, in Comune di Cavazzo Carnico,
i cui interventi, che interessano la linea a 132 kV S. Daniele - Tolmezzo con derivazione Somplago e SIOT Cavazzo, autorizzata con D.M. n. 4298/Bi di data 23.10.1967,consiste in:
- realizzazione di un raccordo sull' attuale linea a 132 kV "Tolmezzo - derivazione SIOT - derivazione Somplago - S. Daniele" in modo da inserirla in entra - esce alla stazione di Somplago, eliminando la derivazione rigida per Somplago ed ottenendo in tal modo i collegamenti "Tolmezzo - Somplago" e "Somplago - derivazione SIOT - S. Daniele";
- realizzazione presso la stazione di Somplago di un nuovo stallo al fine di consentire la connessione della suddetta futura linea "Tolmezzo - derivazione SIOT Somplago";
interessando il territorio del Comune di Cavazzo Carnico.
(omissis)

DECRETA

Art. 1

La T.E.R.N.A. S.p.A di Padova è autorizzata alla costruzione ed all' esercizio dell'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 132 kV.

Art. 2

La linea dovrà essere costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all' istanza sopraindi-

cata e secondo le normative tecniche vigenti, di cui dovrà essere rilasciata apposita attestazione da parte della T.E.R.N.A. S.p.A di Padova. La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione.

Art. 3

L' autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei Terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell' art. 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. In conseguenza la T.E.R.N.A. S.p.A di Padova viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei Terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l' Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

La T.E.R.N.A. S.p.A di Padova resta obbligata ad eseguire durante la costruzione e l' esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all' uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 5

La T.E.R.N.A. S.p.A di Padova, entro max. 12 mesi dalla data di eventuale futura dismissione della linea di cui alla presente autorizzazione, dovrà effettuare la demolizione completa della stessa e ripristinare i luoghi originari nonchè cancellare le eventuali servitù.

Art. 6

La T.E.R.N.A. S.p.A di Padova, entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare le demolizioni complete delle linee dismesse citate in domanda per ripristinare i luoghi originari e alla cancellazione di eventuali vincoli intavolati ed a presentare certificazione sulla non esistenza di altri vincoli pendenti o servitù.

Art. 7

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione.
(omissis)
L'atto integrale è depositato presso la Direzione Provinciale Lavori Pubblici di Udine, Via Uccellis, 4.
Udine, lì 21 dicembre 2006

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P. O.:
dott. ing. Giovanni Ceschia

07_9_3_CON_AZ PS COIANIZ COLL SANITARIO

Azienda pubblica di Servizi alla Persona - "Opera Pia Coianiz" - Tarcento (UD)

Concorso pubblico per la copertura di tre posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere a tempo indeterminato – cat. D ruolo sanitario - CCNL Comparto sanita'.

In esecuzione della determinazione del Direttore Generale n. 21 del 16 febbraio 2007, ed in conformità al "Regolamento per l'accesso all'impiego dall'esterno" approvato dall'Azienda, si rende noto che è indetto un concorso pubblico a n. 3 posti di "Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere" a tempo indeterminato – cat. D livello retributivo iniziale – Ruolo sanitario - C.C.N.L. Comparto Sanità.
Per l'ammissione: requisiti generali di legge. Titolo di studio: diploma di laurea triennale di infermiere.
Scadenza: 22 marzo 2007 ore 12.00.
Il diario delle prove d'esame, che si svolgeranno presso la sede dell'Opera Pia Coianiz, è il seguente:

prova scritta:	26 marzo 2007	ore	9.00
prova pratica:	27 marzo 2007	ore	9.00
colloquio:	29 marzo 2007	ore	9.00

Il bando integrale è disponibile presso l'Opera Pia Coianiz, Tarcento, Via P. Coianiz 8, Tel. n. 0432 780735-711; sito internet: www.operapiacoianiz.it – e-mail segreteria@operapiacoianiz.it.
Tarcento, 19 febbraio 2007

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Sandro Bruno

07_9_3_CON_AZ PS ITIS CONTABILE

Azienda pubblica di Servizi alla Persona ITIS - Trieste
Estratto d'avviso di selezione per l'assunzione di 1 esperto contabile (cat D pos. ec. 1).

Si indice una selezione per l'assunzione a tempo determinato di 1 Esperto contabile (cat D pos. ec. 1) con orario a tempo pieno. Si richiede diploma di ragioniere, assieme ad esperienza di almeno 5 anni di lavoro subordinato a tempo pieno (o proporzionalmente più lungo se a tempo parziale) con mansioni contabili nella categoria C di un Ente Locale o in categoria equivalente di altro ente pubblico oppure certificato di iscrizione all'albo professionale da almeno 5 anni.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12 del giorno 12 marzo 2007.
Le domande vanno recapitate direttamente o a mezzo posta o fax (040-3736220) in via G. Pascoli 31, 34129 Trieste, vanno stese sull'apposito modulo che può essere ritirato al suddetto recapito così come l'Avviso di selezione contenente ogni utile informazione; analogamente tutta la modulistica può essere scaricata dal sito internet www.itis.it.
Trieste, 15 febbraio 2007

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO:
sig.ra Giuliana Limoncin

07_9_3_CON_AZ SS2 CONC GINECOLOGIA

Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina" Gorizia
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 3 posti di dirigente medico (ex 1° livello) di ginecologia e ostetricia.

In esecuzione di deliberazione n. 42 dd. 24.1.2007 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti di personale presso questa Azienda:
3 posti di dirigente medico (ex 1° livello) di ginecologia e ostetricia
La graduatoria risultante dal presente concorso rimarrà valida e verrà utilizzata a norma di legge.
La prima parte del bando riporta i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame, la seconda comprende la normativa generale dei concorsi.

PRIMA PARTE
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE (art. 24 del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997)
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o specializzazione in disciplina equipollente o affine ovvero requisiti previsti dal 2° comma dell'art. 56 del D.P.R. n. 483 dd. 10.12.1997;
c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
PROVE D'ESAME (art. 26 del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997)
Le prove d'esame sono le seguenti:
a) prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
2) per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;
3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie Speciale "Concorsi ed esami" non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

La normativa generale relativa al presente bando è compresa nella seconda parte più sotto riportata.

SECONDA PARTE
NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI
Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20.12.1979 n. 761, dal D.Lgsl. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgsl. 3.2.1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 9.5.1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 10.12.1997 n. 483, dalla Legge 10.4.1991 n. 125, nonché dal D. Lgs. 19.6.1999 n. 229 e successive modifiche ed integrazioni.
1) REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE
Per l'ammissione al concorso, oltre a quelli specifici indicati nella prima parte, sono prescritti i seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato, a cura dell'Azienda, prima dell'immissione in servizio. E' dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali, ed Enti di cui agli artt. 25 e 26 comma 1°, del D.P.R. 20.12.1979 n. 761;
- titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;
- iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
2) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande vanno inviate a: A.S.S. n. 2 Isontina - Via Vittorio Veneto 174 Gorizia.
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, purché pervengano entro l'ottavo giorno successivo al termine stesso. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice nella quale devono dichiarare e sottoscrivere a pena di esclusione:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. In base all'art. 3 del D.P.C.M. n. 174 dd. 7.2.1994 i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio e professionali posseduti;
f) l'iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio della professione;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
Devono inoltre dichiarare:
- i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze (che devono essere formalmente documentati);
- il consenso al trattamento dei dati personali a norma della Legge 675/1996 (in assenza di dichiarazione il consenso si intende tacito);
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale la residenza.
Ai fini della Legge 675/1996 si informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse

e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Le mancate dichiarazioni di cui ai punti d) e h) vengono considerate come il non aver riportato condanne penali, il non aver procedimenti penali in corso e il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché a segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
L'Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

3) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati a pena di esclusione i documenti relativi ai requisiti specifici di ammissione previsti nella prima parte del bando che devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Dovrà inoltre essere allegata ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile anche in caso di revoca del concorso, di Euro 3,87 (L. 7.500) da versare sul c.c. n. 10077493 intestato a "Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina"- Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA" precisando la causale del versamento.
I concorrenti devono inoltre allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato, firmato e formalmente documentato.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
I documenti e i titoli dovranno essere presentati nei seguenti modi:
- con la produzione degli stessi in originale o in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (vedi allegato A)
ovvero
- autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Si precisa che i titoli di studio e l'iscrizione all'albo professionale possono essere autocertifcati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art.46 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato B).
I rimanenti titoli possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato C).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa o prodotte in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato A).
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 sono valide se sottoscritte in presenza del dipendente addetto a riceverle oppure se accompagnate da copia fotostatica di un documento di identità di chi le ha sottoscritte.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando, né saranno prese in considerazione copie di documenti non autenticate ai sensi di legge.
Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.
Ai sensi della Legge 23.8.1988 n. 370 i documenti per la partecipazione al concorso non sono soggetti all'imposta di bollo.

4) AMMISSIONE AL CONCORSO

L'ammissione al concorso è deliberata dal Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o da suo delegato.

5) ESCLUSIONE DAL CONCORSO

L'esclusione dal concorso è deliberata dal Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza.

6) COMMISSIONE ESAMINATRICE

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato nei modi e nei termini stabiliti dal DPR 10.12.1997 n. 483.

7) PUNTEGGIO
La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d'esame.
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.
8) VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
9) GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati.
La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.
All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati nonché alla dichiarazione del vincitore, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, con propria ordinanza il Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato.
La graduatoria relativa al concorso è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
10) CONFERIMENTO DEI POSTI ED ASSUNZIONE
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare, nel termine perentorio fissato nell'apposito invito, i documenti previsti dal D.P.R. 483/97.
L'Azienda per i Servizi Sanitari, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda per i Servizi Sanitari comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione, è considerato decaduto.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del periodo di prova della durata di mesi sei del servizio effettivamente prestato.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni e le precisazioni del presente bando di concorso, nonché di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende per i Servizi Sanitari.
Al posto a concorso è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dagli accordi sindacali in vigore per il personale delle AA.SS.SS.
L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere e revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.
Per ulteriori informazioni gli interessati dovranno rivolgersi al Servizio Amministrazione del Personale dell'A.S.S. n. 2 "Isontina" di Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA - tel. 0481/592521-592522
E' possibile la consultazione su sito INTERNET http://www.ass2.sanita.fvg.it.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Manuela Baccarin

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 19 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a____
nato/a il________________________a____
a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

dichiara

che le copie fotostatiche dei sottosegnati documenti sono conformi agli originali:
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

Allegati n. ___

Data_______________________

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE

– –

A.S.S. n. 2 "Isontina" - Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA

VISTO, si attesta che la firma del/della sig.____
nato/a il ________________________a____
è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi________________in Gorizia, previo accertamento della Sua identità personale mediante_____________________________n.___________________
rilasciata dal_____________________di______________in data________________

IL FUNZIONARIO RICEVENTE

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a____ nato/a
il________________________a____
a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

dichiara

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

Data________________________

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a____
nato/a il___________________________a____
a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

dichiara

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

Data_________________________

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE

_ _

A.S.S. n. 2 "Isontina" - Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA

VISTO, si attesta che la firma del/della sig.____
nato/a il_________________________a____
è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi_________________in Gorizia, previo accertamento della Sua identità personale mediante_______________________________n.____________________
rilasciata dal______________________di______________in data________________

IL FUNZIONARIO RICEVENTE

Al Direttore Generale dell'Azienda
per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina"
Via Vittorio Veneto 174
34170 G O R I Z I A

Il/la sottoscritto/a..

c h i e d e

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
....
Dichiara sotto la propria responsabilità:
- di essere nato/a a...il..
- di essere residente a..CAP.........................
Via/Piazza..n...........tel..........................
- di essere cittadino/a italiano/a o equivalente;
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di...................................(se cittadino italiano)*1
- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso *2
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali:
....
....
....
....
- di essere iscritto all'albo professionale (ove richiesto)...
- di trovarsi nelle seguenti condizioni rispetto agli obblighi militari:
....
- di aver prestato i seguenti servizi:
(gli eventuali servizi presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d'impiego);
- di aver un'adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini degli Stati membri dell'U.E.);
- di essere in possesso del seguente titolo di preferenza a parità di valutazione che allega:
....
....
- di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della Legge 675/1996
- di eleggere domicilio agli effetti del concorso in
....

Data

Firma

* 1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione
* 2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate

07_9_3_CON_AZ SS2 CONC MED LAVORO

Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina” Gorizia
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.

In esecuzione di deliberazione n. 10 dd. 18.1.2007 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti di personale presso questa Azienda:
1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro
La graduatoria risultante dal presente concorso rimarrà valida e verrà utilizzata a norma di legge.
La prima parte del bando riporta i requisiti specifici di ammissione e le prove d’esame, la seconda comprende la normativa generale dei concorsi.

PRIMA PARTE
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE (art. 24 del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997)
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o specializzazione in disciplina equipollente o affine ovvero requisiti previsti dal 2° comma dell’art. 56 del D.P.R. n. 483 dd. 10.12.1997;
c) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
PROVE D’ESAME (art. 26 del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997)
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
2) per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;
3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie Speciale “Concorsi ed esami” non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove.
La normativa generale relativa al presente bando è compresa nella seconda parte più sotto riportata.

SECONDA PARTE
NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI
Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20.12.1979 n. 761, dal D.Lgsl. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgsl. 3.2.1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 9.5.1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 10.12.1997 n. 483, dalla Legge 10.4.1991 n. 125, nonché dal D. Lgs. 19.6.1999 n. 229 e successive modifiche ed integrazioni.
1) REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE
Per l’ammissione al concorso, oltre a quelli specifici indicati nella prima parte, sono prescritti i seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
- idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio. E’ dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali, ed Enti di cui agli artt. 25 e 26 comma 1°, del D.P.R. 20.12.1979 n. 761;
- titolo di studio per l’accesso alle rispettive carriere;
- iscrizione all’albo professionale, ove richiesta, per l’esercizio professionale. L’iscrizione al corrispon-

dente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

2) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande vanno inviate a: A.S.S. n. 2 Isontina - Via Vittorio Veneto 174 Gorizia.
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, purché pervengano entro l'ottavo giorno successivo al termine stesso. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice nella quale devono dichiarare e sottoscrivere a pena di esclusione:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. In base all'art. 3 del D.P.C.M. n. 174 dd. 7.2.1994 i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio e professionali posseduti;
f) l'iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio della professione;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
Devono inoltre dichiarare:
- i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze (che devono essere formalmente documentati);
- il consenso al trattamento dei dati personali a norma della Legge 675/1996 (in assenza di dichiarazione il consenso si intende tacito);
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale la residenza.
Ai fini della Legge 675/1996 si informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Le mancate dichiarazioni di cui ai punti d) e h) vengono considerate come il non aver riportato condanne penali, il non aver procedimenti penali in corso e il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché a segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
L'Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

3) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati a pena di esclusione i documenti relativi ai requisiti specifici di ammissione previsti nella prima parte del bando che devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Dovrà inoltre essere allegata ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile anche in caso di revoca del concorso, di Euro 3,87 (L. 7.500) da versare sul c.c. n. 10077493

intestato a “Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina”- Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA” precisando la causale del versamento.
I concorrenti devono inoltre allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato, firmato e formalmente documentato.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
I documenti e i titoli dovranno essere presentati nei seguenti modi:
- con la produzione degli stessi in originale o in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (vedi allegato A)
ovvero
- autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Si precisa che i titoli di studio e l’iscrizione all’albo professionale possono essere autocertifcati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art.46 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato B).
I rimanenti titoli possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato C).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa o prodotte in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato A).
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 sono valide se sottoscritte in presenza del dipendente addetto a riceverle oppure se accompagnate da copia fotostatica di un documento di identità di chi le ha sottoscritte.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando, né saranno prese in considerazione copie di documenti non autenticate ai sensi di legge.
Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell’Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.
Ai sensi della Legge 23.8.1988 n. 370 i documenti per la partecipazione al concorso non sono soggetti all’imposta di bollo.

4) AMMISSIONE AL CONCORSO

L’ammissione al concorso è deliberata dal Direttore Generale dell’Azienda per i Servizi Sanitari o da suo delegato.

5) ESCLUSIONE DAL CONCORSO

L’esclusione dal concorso è deliberata dal Direttore Generale dell’Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza.

6) COMMISSIONE ESAMINATRICE

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell’Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato nei modi e nei termini stabiliti dal DPR 10.12.1997 n. 483.

7) PUNTEGGIO

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.

8) VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

9) GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

La commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei

candidati.
La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.
All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati nonché alla dichiarazione del vincitore, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, con propria ordinanza il Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato.
La graduatoria relativa al concorso è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

10) CONFERIMENTO DEI POSTI ED ASSUNZIONE

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare, nel termine perentorio fissato nell'apposito invito, i documenti previsti dal D.P.R. 483/97.
L'Azienda per i Servizi Sanitari, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda per i Servizi Sanitari comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione, è considerato decaduto.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del periodo di prova della durata di mesi sei del servizio effettivamente prestato.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni e le precisazioni del presente bando di concorso, nonché di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende per i Servizi Sanitari.
Al posto a concorso è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dagli accordi sindacali in vigore per il personale delle AA.SS.SS.
L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere e revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.
Per ulteriori informazioni gli interessati dovranno rivolgersi al Servizio Amministrazione del Personale dell'A.S.S. n. 2 "Isontina" di Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA - tel. 0481/592521-592522
E' possibile la consultazione su sito INTERNET http://www.aziendasanitaria.go.it.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Manuela Baccarin

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 19 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a____
nato/a il________________________a____
a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

dichiara

che le copie fotostatiche dei sottosegnati documenti sono conformi agli originali:
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

Allegati n. ___

Data_______________________

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE

_ _

A.S.S. n. 2 "Isontina" - Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA

VISTO, si attesta che la firma del/della sig.____
nato/a il _______________________a____
è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi________________in Gorizia, previo accertamento della Sua identità personale mediante_____________________________n.___________________
rilasciata dal_____________________di______________in data________________

IL FUNZIONARIO RICEVENTE

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a____ nato/a
il________________________a____
a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

dichiara

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

Data________________________

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a____
nato/a il________________________a____
a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

dichiara

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

Data______________________

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE

_ _

A.S.S. n. 2 "Isontina" - Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA

VISTO, si attesta che la firma del/della sig.____
nato/a il______________________a____
è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi_______________in Gorizia, previo accertamento della Sua identità personale mediante____________________________n.__________________
rilasciata dal____________________di_____________in data_______________

IL FUNZIONARIO RICEVENTE

Al Direttore Generale dell'Azienda
per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina"
Via Vittorio Veneto 174
34170 G O R I Z I A

Il/la sottoscritto/a..

c h i e d e

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
....
Dichiara sotto la propria responsabilità:
- di essere nato/a a..il..
- di essere residente a..CAP.........................
Via/Piazza..n............tel...........................
- di essere cittadino/a italiano/a o equivalente;
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di...................................(se cittadino italiano)*1
- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso *2
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali:
....
....
....
....
- di essere iscritto all'albo professionale (ove richiesto)..
- di trovarsi nelle seguenti condizioni rispetto agli obblighi militari:
....
- di aver prestato i seguenti servizi:
(gli eventuali servizi presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d'impiego);
- di aver un'adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini degli Stati membri dell'U.E.);
- di essere in possesso del seguente titolo di preferenza a parità di valutazione che allega:
....
....
- di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della Legge 675/1996
- di eleggere domicilio agli effetti del concorso in
....

Data

Firma

* 1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione
* 2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate

07_9_3_CON_DIR ORG PERS AVVISO

Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi - Trieste

Avviso pubblico relativo alle disposizioni assunte dalle Commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici banditi dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 50 del 13 dicembre 2006, in merito ai testi consentiti alle prove scritte ed errata corrige dell'Avviso pubblico relativo alla data, ora e sede in cui verranno effettuate le prove d'esame dei suddetti concorsi pubblici.

Con riferimento ai concorsi pubblici banditi dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 50 del 13 dicembre 2006, le cui date, ora e sede delle **prove d'esame** sono state già pubblicate sul **B.U.R. n. 7 del 14 febbraio 2007**, si comunicano le disposizioni assunte dalle Commissioni giudicatrici dei concorsi in parola in merito ai testi consentiti nelle prove scritte:

- concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di categoria D, profilo professionale specialista amministrativo-economico, indirizzo statistico, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
- è consentito esclusivamente l'uso della calcolatrice;

- concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo psicologico, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
- non è consentito alcun testo;

- concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di categoria D, profilo professionale specialista turistico-culturale, indirizzo comunicatore pubblico, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
- non è consentito alcun testo;

- concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente sanitario, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla copertura di una posizione dirigenziale che presenta caratteristiche prevalentemente farmaceutiche:
- non è consentito alcun testo.

* * *

Si raccomanda, pertanto, **con le eccezioni sopra specificate**, di non portare con sé dizionari, testi, codici, altre pubblicazioni, anche in formato elettronico o calcolatrici. E' assolutamente vietata l'introduzione nei locali in cui si svolgono le prove d'esame di telefoni cellulari e di qualsivoglia strumentazione atta a consentire al candidato la comunicazione con l'esterno. Non si provvederà alla custodia di alcun testo o altro oggetto.

* * *

Si informa, altresì, che **sulla Parte Prima del presente B.U.R sono rinvenibili** gli elenchi degli ammessi alle prove di concorso, gli elenchi degli esclusi ai sensi dell'articolo 3 dei rispettivi bandi di concorso ovvero per mancanza dei requisiti di partecipazione relativi al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di **categoria D, profilo professionale specialista amministrativo economico, indirizzo statistico**, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di **categoria D, profilo professionale specialista turistico-culturale, indirizzo comunicatore pubblico**, posizione economica 1.
Si fa altresì presente che gli elenchi relativi ai candidati **esclusi e ai candidati ammessi** a sostenere le **prove scritte** del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di **categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo psicologico**, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di **categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente sanitario**, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla copertura di una posizione dirigenziale che presenta caratteristiche prevalentemente farmaceutiche, nonché gli elenchi relativi ai candidati **esclusi e ai candidati ammessi** a sostenere la **prova pratica** del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di **categoria C, profilo professionale assistente tecnico, indirizzo televisivo**, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono

state già pubblicate sul **B.U.R. n. 7 del 14 febbraio 2007**.

ERRATA CORRIGE:
Si comunica che per mero errore materiale la data di svolgimento del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di categoria D, profilo professionale specialista turistico-culturale, indirizzo comunicatore pubblico, posizione economica 1, è stata indicata, sul predetto BUR n. 7 del 14 febbraio 2007, nel 26 marzo 2006 mentre deve intendersi fissata il giorno **26 marzo 2007**.

***

La pubblicazione sul B.U.R. delle date **delle prove d'esame** vale quale comunicazione personale ai candidati ammessi alle relative prove, i quali dovranno, pertanto, presentarsi, senza ulteriori comunicazioni, pena l'esclusione dal concorso.

Attenzione: per sostenere le prove d'esame il candidato dovrà esibire in sede di identificazione un documento d'identità valido.
Trieste, addì 16 febbraio 2007

IL DIRETTORE CENTRALE
dott. Roberto Conte

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE SEGRETARIATO GENERALE E RIFORME ISTITUZIONALI
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Via Carducci 6 – 34133 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione .fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour 1 – 34132 Trieste
Tel. +36 040 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO dell’anno in corso e di annate pregresse

Rivolgersi all’ufficio AMMINISTRAZIONE sopra indicato.

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2007
(ai sensi della delibera GR n. 2930 dd. 1 dicembre 2006)

ABBONAMENTI

- Periodo di abbonamento — 12 MESI
- Tipologie di abbonamento:
  - FORMA CARTACEA — € 90,00
  - PRODUZIONE SU CD — € 75,00
  - ACCESSO WEB VERSIONE CERTIFICATA — € 60,00
  - INOLTRO PDF FASCICOLI VERSIONE CERTIFICATA TRAMITE POSTA ELETTRONICA — € 60,00
- Per gli abbonamenti con destinazione estero i suddetti prezzi sono raddoppiati.
- L'abbonamento al B.U.R. tramite accesso web e su CD prevede la fornitura gratuita di un CD contenente la raccolta completa dei fascicoli pubblicati nell'anno.
- Per il solo anno 2007 ed a conclusione dell'annata, ai sottoscrittori di un abbonamento in forma cartacea, sarà fornito in omaggio un CD contenente la raccolta completa dei fascicoli pubblicati nell'anno.
- AGEVOLAZIONE RICONOSCIUTA ALLE DITTE COMMISSIONARIE che sottoscrivono un abbonamento per conto terzi: 20% (ventipercento).

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO, prodotto sia su CD che in forma cartacea, forfetariamente per tutti i tipi di fascicoli:

ANNO CORRENTE	€ 5,00
ANNO ARRETRATO	€ 10,00

- PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare. — € 30,00
- RIPRODUZIONE in copia cartacea dei numeri esauriti, o per urgente necessita' del committente: pari al prezzo fissato per il fascicolo originale.
- Per le forniture dei fascicoli con destinazione estero i suddetti prezzi sono raddoppiati.

MODALITÀ E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO E FORNITURA DEI FASCICOLI

L'attivazione ed il rinnovo di un abbonamento e la fornitura di singoli fascicoli avverranno previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dell'avvenuto pagamento, dovrà essere inviata copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali – Servizio provveditorato – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it.
Dato atto che per isoli prodotti e servizi informatici **(CD, ON-LINE ed e-mail)** sussiste l'obbligo dell'emissione di fattura, nell'anticipare la copia del versamento effettuato è necessario **indicare i dati fiscali dell'acquirente (ragione sociale / nome.cognome - indirizzo completo - codice fiscale / partita IVA)**.

- **La decorrenza dell'abbonamento** a seguito di nuova attivazione od una sua riattivazione in quanto scaduto avverrà di norma dal primo numero del mese successivo alla data del versamento o del suo riscontro. **Non è previsto** l'invio dei fascicoli ARRETRATI rientranti nel periodo di abbonamento attivato o riattivato, ma sarà garantita la durata dell'abbonamento in DODICI MESI.
- In attesa del riscontro dell'avvenuto versamento del canone di rinnovo, di norma l'invio dei fascicoli oltre la data di scadenza dell'abbonamento è prorogato per un'ulteriore mese. Superato detto periodo, l'abbonamento in essere viene **SOSPESO D'UFFICIO.**
- Eventuale **DISDETTA DELL'ABBONAMENTO** dovrà essere comunicata per iscritto e pervenire **ENTRO 15 GIORNI dalla data di scadenza** al citato Servizio Provveditorato.
- **I FASCICOLI NON PERVENUTI** nel corso del periodo di abbonamento dovranno essere richiesti per iscritto al Servizio medesimo**.** La relativa fornitura è così disposta:
  - in caso di segnalazione effettuata entro SEI SETTIMANE dalla data di pubblicazione del fascicolo: fornitura GRATUITA;
  - in caso di segnalazione oltre il suddetto termine: fornitura A PAGAMENTO.
- Tutti i prezzi degli abbonamenti e dei fascicoli si intendono comprensivi di IVA e delle spese di spedizione.

SPESE PUBBLICAZIONE INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

- Si precisa che ai sensi del nuovo Regolamento recante le norme per le pubblicazioni del B.U.R.:
  - i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che sarà disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione.
    Tale procedura consentirà, tra l'altro, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente sarà tenuto ad effettuare in forma anticipata rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.;
  - l'inoltro del documento in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa dei soggetti estensori - comporterà l'applicazione di tariffe maggiorate nelle misure sotto specificate, fermo restando il pagamento anticipato della spesa di pubblicazione;
  - gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina.
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo da pubblicare.
  Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione.
- La pubblicazione di avvisi, inserzioni ecc. avverrà previo PAGAMENTO ANTICIPATO della corrispettiva spesa – fatte salve specifiche e motivate deroghe – nelle forme in seguito precisate.
  A comprova dell'avvenuto pagamento, dovrà essere inviata copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali – Servizio provveditorato – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383.

- Le tariffe unitarie sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.	
A)	ON-LINE	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA BASE	€ 0,050
B)	ON-LINE	OBBLIGATORIA	TARIFFA A) MENO 20%	€ 0,040
A.1)	Forma CARTACEA	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA A) PIÙ 50%	€ 0,075
B.1)	Forma CARTACEA	OBBLIGATORIA	TARIFFA B) PIÙ 50%	€ 0,060

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e diverse tipologie di documenti sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE	
A-tab)	ON-LINE	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA BASE	€ 150,00
B-tab)	ON-LINE	OBBLIGATORIA	TARIFFA A) MENO 20%	€ 120,00
A.1-tab)	Forma CARTACEA	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA A) PIÙ 50%	€ 225,00
B.1-tab)	Forma CARTACEA	OBBLIGATORIA	TARIFFA B) PIÙ 50%	€ 180,00

- Per la pubblicazione degli Statuti dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane della Regione Friuli Venezia Giulia, e/o di parziali modifiche degli stessi, sono applicate le seguenti agevolazioni:

PROVINCE e COMUNI con più di 5.000 abitanti	riduzione del 50% su tariffe B. e B.1
COMUNI con meno di 5.000 abitanti	riduzione del 75% su tariffe B. e B.1
COMUNITÀ MONTANE	riduzione del 50% su tariffe B. e B.1

- Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. – Tesoreria della Regione Aut. Friuli Venezia Giulia – Via S. Pellico 3 – 34122 Trieste, ABI 07601 CAB 02200 (per diverse modalità di pagamento rivolgersi all'Ufficio amministrazione B.U.R.).

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

• per abbonamenti al B.U.R. "**CARTACEO**"	ABB.TO BUR N° ***** (per rinnovo) o "NUOVO ABB.TO BUR" - CAP. **710/270/178**
• per abbonamenti al B.U.R. "**CD, ON LINE ed E-MAIL**" (ATTENZIONE! **CAP.** diverso dal precedente)	ABB.TO BUR N° ***** (per rinnovo) o "NUOVO ABB.TO BUR" - CAP. **1710/270/178**
• per spese pubbl. avvisi, ecc.	INSERZ.BUR – INVIO PROT.N. ***** - CAP. **708/270/178**
• per acquisto fascicoli B.U.R.	ACQUISTO FASCICOLO/I BUR - CAP. **709/270/178**

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con INSIEL S.p.A.
impaginato con Adobe Indesign CS2 ®
stampato da IS COPY s.r.l. Via Flavia 23 - 34148 Trieste